

Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

***Relazione Generale di Piano
e Allegati***

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Relazione generale di Piano

Coordinamento: Ing. G. Scannicchio – Dirigente di Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Redazione: Ing. S. De Feudis – Dirigente Servizio Bonifiche e Pianificazione

Ing. A. Basile - Funzionario Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Si ringrazia per la collaborazione:

Dott.ssa M. Lacarbonara e Dott.ssa R. Renna – Direzione scientifica dell'Arpa Puglia- U.O.C. Acqua e Suolo

Finito di redigere in Luglio 2018

Rev. 1 – Luglio 2019

Rev. 2 – Giugno 2021

INDICE

LA STRUTTURA DEL PIANO	6
PARTE I - SEZIONE CONOSCITIVA E STRATEGICA	8
1. IL NUOVO PIANO DELLE BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE	8
Premessa	8
1.1. Inquadramento generale	9
1.2. Contenuti innovativi rispetto alla precedente pianificazione e le strategie regionali.....	9
1.3. La Bonifica dei siti contaminati nel quadro delle politiche comunitarie di protezione e tutela ambientale.....	12
1.4. Il Piano di Bonifica nel quadro organico delle azioni regionali di tutela ambientale e di settore.....	13
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	15
Premessa	15
2.1. Riferimenti comunitari.....	15
2.1.1 Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente.....	15
2.1.2 Strategia Tematica per la Protezione del Suolo e Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo.....	17
2.1.3 Il principio di “chi inquina paga”	19
2.2. Riferimenti nazionali.....	21
2.2.1 Le bonifiche nel contesto normativo nazionale vigente e la sua evoluzione.....	21
2.2.2 Il principio di “chi inquina paga” del Codice dell’Ambiente nazionale.....	28
2.3. Riferimenti regionali.....	30
2.4. Procedure operative ed amministrative di bonifica, il ruolo degli Enti e dei soggetti coinvolti	32
3. PIANIFICAZIONE VIGENTE E STATO DI FATTO IN MATERIA DI BONIFICHE.....	35
Premessa	35
3.1. Bilancio della Pianificazione vigente: criticità riscontrate e risultati ottenuti.....	35
a. La definizione delle priorità di intervento.....	37
b. Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare.....	39
3.2. Stato delle attività in materia di bonifiche di siti contaminati e contesto di azione del Piano	43
3.2.1 Siti di interesse regionale e comunale censiti in Anagrafe	44
a. Siti Contaminati.....	51
b. Siti potenzialmente contaminati	56
3.2.2 Siti di Interesse Nazionale (SIN).....	56
3.3. Priorità di intervento e Programmazione finanziaria	56
3.4. Modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero	61
3.5. Gestione dei materiali e dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica	62
PARTE II - SEZIONE PROGRAMMATICA	66
4. STRATEGIE DI PIANO: OBIETTIVI.....	66
Premessa	66

4.1. Gli obiettivi strategici.....	66
1° Obiettivo Strategico (1OS) - <i>Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica</i> .	67
2° Obiettivo Strategico (2OS) - <i>Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria</i>	68
3° Obiettivo Strategico (3OS) - <i>Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di Best remediation technologies</i>	70
4° Obiettivo Strategico (4OS) - <i>Sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica</i>	71
5° Obiettivo Strategico (5OS) - <i>Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso</i>	71
5. STRATEGIE DI PIANO: GLI STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE.....	73
5.1. Le azioni per l'attuazione del Piano.....	73
(AZ01) - Sviluppo e gestione dell' <i>Anagrafe dei siti da bonificare: strumento conoscitivo gestionale e organico</i>	74
(AZ02) - Definizione delle ulteriori priorità di intervento e stima degli oneri finanziari	76
(AZ03) - Verifica ed eventuale modifica dei criteri per la definizione delle priorità di intervento ..	80
(AZ04) - Programmazione e gestione economica finanziaria degli interventi	80
(AZ05) - Istituzione di un fondo regionale per l'anticipazione delle spese di intervento	81
(AZ06) - Condivisione e definizione di politiche con il settore rifiuti	81
(AZ07) - Sviluppo e promozione di nuove tecnologie di bonifica	81
(AZ08) - Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti	82
(AZ09) - Attività di legislazione e regolamentazione / linee guida	82
(AZ10) - Armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente e urbanistica.	83
(AZ11) - Definizione ed attuazione di protocolli per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee.....	85
(AZ12) - Definizione della strategia regionale per affrontare i casi di inquinamento diffuso	85
6. L'ATTUAZIONE E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	86
CONCLUSIONI	88
ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI PIANO	90
Allegato 1 - Anagrafe dei siti da bonificare	
Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati	
Allegato 2 - Siti di Interesse Nazionale (SIN)	
Scheda SIN Bari - Fibronit	
Scheda SIN Brindisi	
Scheda SIN Manfredonia	
Scheda SIN Taranto	
Allegato 3 - Priorità di intervento	
Tabella 1 - Prime Priorità di intervento Tipologia A	
Tabella 2 - Prime Priorità di intervento Tipologia B	
Tabella 3 - Prime Priorità di intervento Tipologia C	

Tabella 4 - Priorità di intervento Tipologia C

Tabella 5 - Priorità di intervento Tipologia A

Tabella 6 - Priorità di intervento Tipologia A

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia A

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia B

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia C

Allegato 4 - Fideiussioni da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati

Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie

Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa

Appendice 1

- 1. Sintesi dei riferimenti normativi**
- 2. Excursus normativo in materia di bonifica di siti contaminati**

LA STRUTTURA DEL PIANO

La presente Relazione Generale di Piano, che assieme al Rapporto Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza Ambientale e Sintesi non tecnica, costituisce la **Proposta di aggiornamento del Piano regionale di Bonifica dei siti inquinati** della Regione Puglia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39 “Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)”, rivista alla luce delle osservazioni pervenute in fase di consultazione VAS.



Il presente Piano di Bonifica dei siti inquinati, redatto ai sensi dell’art. 199, comma 6, è costituito da una **Parte I – Sezione Conoscitiva e Strategica**, nella quale preliminarmente, prima della declinazione degli Obiettivi e relative linee e azioni di intervento esplicitati e declinati nella Parte II - Sezione Programmatica, è riportato l’aggiornamento del quadro conoscitivo, da condividere con i principali portatori di interessi durante il percorso di partecipazione e consultazione a cui è sottoposto il Piano.

La parte conoscitiva e strategica, inoltre, è parte fondante del Piano stesso, che permea e guida tutta l’azione regionale in tema, in quanto descrive ed esplica la strategia regionale in tema di bonifica di siti contaminanti in relazione ed in conformità all’articolato quadro normativo, comunitario e nazionale di riferimento.

La Parte I è completata da una serie di Allegati che integrano e completano il documento esplicitando, attraverso l’estrazione dei dati inseriti nel sistema regionale Anagrafe dei siti da bonificare, il quadro dello stato di fatto regionale in materia di bonifiche di siti contaminati, consentendo ai contenuti della parte I, dunque, di assolvere alle disposizioni dell’art. 199, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l’Allegato 1 “Anagrafe dei siti da bonificare - Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati”, parte integrante e sostanziale del presente piano, contiene l’aggiornamento ad **aprile 2020** dell’elenco dei siti censiti nell’Anagrafe dei siti da bonificare della Regione Puglia, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con il relativo stato del procedimento e lo stato di contaminazione.

L’Allegato 1 al presente piano corrisponde all’Allegato 1 della Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 25 giugno 2020 “Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 103 del 14 luglio 2020. Con riferimento alle consultazioni avviate con la citata Deliberazione 988/2020, per avviare la condivisione con i soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati della prima approvazione dei siti censiti nel sistema Anagrafe, si rappresenta che sono pervenute alcune richieste di integrazioni e/o modifiche o nuovi inserimenti, recepite nel sistema Anagrafe, e richieste di inserimento di siti oggetto di abbandono rifiuti (art. 192) che non sono state accolte.

A tal proposito giova rappresentare che i dati e le informazioni contenuti in *Anagrafe* sono in continuo approfondimento ed aggiornamento. Pertanto, lo stato di fatto in materia di bonifica estratto dal sistema Anagrafe e relativo ai siti regionali e comunali, come numero di siti ed informazioni tecniche e amministrative relative ad ogni sito, sarà consultabile annualmente a valle dell’approvazione dell’aggiornamento annuale, al 31 dicembre dell’anno precedente, dei siti censiti nell’ “Anagrafe dei siti da bonificare” con deliberazione di giunta regionale.

Si rappresenta, inoltre, per storicizzare la presente proposta, che la versione di piano finita di redigere a Luglio 2018 (piano 2018) è stata adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018 “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”. In data 4 ottobre 2018, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, si è dato avvio alle consultazione nell’ambito della

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale. La presente proposta, pertanto, recepisce, laddove ritenute condivisibili le osservazioni formulate in fase di consultazioni.

In particolare, ritenendo fondamentale il momento delle consultazioni VAS, cui è stata sottoposta la proposta di piano 2018, al fine di verificare lo stato di fatto in materia di bonifica dei siti contaminati e per addivenire, in fase di approvazione dello strumento pianificatorio, ad un aggiornato e definitivo, se pur in continua evoluzione, contesto di azione di piano, si auspicava che, con il supporto degli enti locali e di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica, sarebbero stati condotti approfondimenti tecnico – amministrativi che avrebbero consentito di perfezionare i contenuti dell'Anagrafe, modificando eventuali imprecisioni e o errori ed integrando con ulteriori specifiche le informazioni relative ad ogni sito.

Tuttavia, in fase di consultazione, di cui all'art. 14 della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono pervenute osservazioni in relazione ai siti attualmente censiti in Anagrafe.

In considerazione che l'aggiornamento dell'Anagrafe sarà condotto annualmente al 31 dicembre dell'anno precedente, la parte relativa allo stato di fatto in materia di bonifiche, riportata nel paragrafo 3.2 e il relativo allegato 1 alla presente relazione, è aggiornata ad aprile 2020, in attesa dell'aggiornamento al 31 dicembre 2021, così come per le annualità successive.

Nella **Parte II - Sezione Programmatica** la Regione indica l'obiettivo primario e generale (OG) di piano nel "*il disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti free", tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente*". L'obiettivo generale è declinato in obiettivi strategici/finalità di piano che ad esso concorrono.

Nella parte II il piano delinea propone un organico insieme di azioni e misure da attuare nel breve e medio termine, per perseguire gli obiettivi di piano, da porre in atto nei tempi di validità del piano stesso, 6 anni secondo quanto disposto dall'art. 199 del TUA, a partire dalla definizione delle priorità d'intervento da stabilire in relazione ai rischi presenti.

Il Piano, nella Parte programmatica, definisce inoltre il sistema di monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi/azioni di piano che si interseca ed integra con il monitoraggio V.A.S. definito nel rapporto ambientale, che assicurerà il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi ed adottare le opportune misure correttive.

PARTE I - SEZIONE CONOSCITIVA E STRATEGICA

1. IL NUOVO PIANO DELLE BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE

Premessa

La gestione dei siti contaminati continua a rappresentare uno dei maggiori problemi ambientali per i Paesi europei. Non fa eccezione l'Italia e il nostro territorio regionale.

Per far fronte efficacemente ai rischi per l'ambiente e per la salute derivanti dalla presenza di siti contaminati, il legislatore italiano, in assenza di una direttiva comunitaria specifica, ma in linea con lo sviluppo e l'evoluzione delle strategie di protezione ambientale e di altre specifiche direttive, nonché regolamenti e raccomandazioni in materia di tutela ambientale e sanitaria della comunità europea, ha normato la disciplina della bonifica dei siti contaminati e sancito la necessità di intervenire con azioni di bonifica, intesa secondo normativa vigente, quale *"insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"*¹ (cfr. art. 240, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni).

La bonifica delle aree inquinate è disciplinata, a livello nazionale, dal Titolo V Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni (TUA) e la materia, rientrando nella complessiva "tutela ambientale", è riservata alla competenza legislativa dello Stato, che assegna agli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) rilevanti e specifici compiti di natura procedurale, pianificatoria, organizzativa e amministrativa.

In questo quadro, in conformità alle previsioni dell'art. 196, comma 1, lettera c) del TUA, spetta alle Regioni provvedere alla redazione del *Piano di Bonifica delle aree inquinate* di propria competenza, di seguito Piano di Bonifica (PRB), strumento fondamentale per eliminare l'inquinamento e il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli.

L'art. 196 comma 1 del TUA, assegna inoltre alle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla Parte IV del decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 *Competenze dello stato*, una serie di competenze tra le quali, lettera h), *"la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r)"*².

La validità del piano di gestione dei rifiuti è fissata dalla norma in 6 anni, entro tali tempi la Regione di concerto con le provincie ne valuta la necessità di aggiornamento.

¹ Le contaminazioni delle matrici ambientali sono, secondo le disposizioni normative vigenti, determinate caso per caso sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione attraverso l'elaborazione all'analisi di rischio sito specifica. Tuttavia, il D.Lgs. 152/2006 all'Allegato 3 al Titolo V Parte IV – *"Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili"* specifica inoltre che, *"La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1."*

² Art. 195 comma 1 lettera r) *"la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale"*.

1.1. Inquadramento generale

La Regione Puglia ricomprende, come previsto dalla norma, il nuovo Piano di Bonifica, nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, del quale costituisce parte integrante per espressa previsione normativa, l'art. 199 comma 6 del TUA, infatti, stabilisce che *"Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate"*.³

Il Piano di Bonifica, per disposizione normativa, sviluppa i contenuti indicati nel richiamato comma 6 dall'art. 199, ed in particolare:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Coerentemente a tali contenuti, il nuovo Piano delinea lo stato conoscitivo ed attuativo delle bonifiche in Puglia e propone un organico insieme di azioni da attuare nel breve e medio termine, che, a partire dalla definizione delle priorità d'intervento stabilite, ovvero da stabilire, mirano a perseguire, quale

Obiettivo primario e generale dell'attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, il disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti zero", tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

Oltre a tali contenuti, il Piano riporta, individuandole, ulteriori azioni idonee a promuovere l'attuazione della normativa nazionale in materia, con particolare riferimento alle procedure previste per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione, bonifica e per il recupero ambientale delle aree contaminate.

1.2. Contenuti innovativi rispetto alla precedente pianificazione e le strategie regionali

Il nuovo Piano di Bonifica è impostato su contenuti innovativi rispetto alla precedente pianificazione, conseguenti sia all'aggiornamento del contesto normativo di riferimento, sia ed in particolare all'esperienza derivata in materia, anche, e soprattutto, a seguito delle criticità emerse per l'attuazione della pianificazione stessa. Tra tali contenuti innovativi, che delincono le strategie regionali in tema, sono da considerare quelli correlati:

- alla delega ai Comuni nell'esercizio della funzione amministrativa in materia di bonifica di siti contaminati appartenenti alla rete nazionale di distribuzione carburanti (Legge Regionale n. 42 del 03/11/2017 pubblicata sul BURP n. 125 del 03/11/2017);
- all'impulso che la Regione vuole dare alle attività di bonifica e all'avvio delle procedure di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati per la eventuale successiva bonifica;
- alle attività di comunicazione, ritenute fondamentali per la conoscenza della tematica e per la risoluzione delle criticità, volte alla diffusione delle informazioni sulle aree contaminate e sulle loro potenzialità di riqualificazione ambientale e, auspicando, urbanistica;
- al supporto che, in un ottica di *governance* e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, la Regione fornisce ai Comuni per avviare e completare in tempi certi la bonifica e la riqualificazione delle aree contaminate dal pubblico e/o di interesse pubblico;
- alla definizione di una nuova metodologia per la definizione delle priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche, rispetto a quella prevista dal piano precedente/vigente;

³ Evidentemente il legislatore nazionale ha intravisto uno stretto rapporto fra la gestione dei rifiuti e la bonifica. Tuttavia, preme sottolineare che un'attività che gestisce rifiuti non necessariamente comporta rischi maggiori da impianti che trattano altro genere di prodotti, a volte anche molto più inquinanti, quindi, nel caso degli impianti di discarica, ovvero di abbandono di rifiuti, l'erroneo automatico link "rifiuti-bonifica" è in realtà un falso ed errato collegamento poiché, l'attività di gestione rifiuti va gestita con la disciplina dei rifiuti, salvo situazioni extradisciplinari.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- all'armonizzazione della procedura di bonifica con le altre normative e pianificazioni in materia ambientale e urbanistica, ed, in particolare, con le attività di prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali.

Gli obiettivi e le misure del Piano di Bonifica, dettagliati nella Parte II e III del presente Piano, rientrano pertanto in una strategia integrata, finalizzata a prevenire e/o eliminare le fonti inquinanti e la contaminazione in aree potenzialmente contaminate, contaminate, o a rischio di contaminazione, attraverso:

- interventi mirati e sostenibili per l'eliminazione o il contenimento dell'inquinamento, fonti inquinanti (sorgenti primarie) e matrici contaminate (sorgenti secondarie);
- la caratterizzazione dei suoli e delle acque per comprendere in dettaglio lo stato di qualità ambientale dell'aree potenzialmente contaminate, a cui far seguire l'eventuale bonifica, ovvero per evidenziare la necessità di misure cautelari di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, ovvero di misure che limitino gli usi delle stesse, in attesa di procedere alla bonifica e alla riqualificazione ambientale.

In tale contesto, è importante evidenziare che il Piano di Bonifica prevede azioni di supporto regionale economico e finanziario, secondo i criteri di priorità definiti dallo stesso Piano, ai soggetti pubblici che eseguono quanto disposto dall'art. 242 del TUA, in qualità di soggetti obbligati o proprietari, ovvero ai Comuni⁴ che eseguono d'ufficio, ai sensi dell'art. 250 del TUA, tali interventi per far fronte a situazioni di rischio di contaminazione, di potenziale contaminazione o contaminazione in aree pubbliche e/o di interesse pubblico o private, che:

- necessitano di interventi di prevenzione (MIPRE) o di messa in sicurezza di emergenza (MISE),
- richiedono la caratterizzazione ambientale al fine di comprendere l'esigenza di procedere con interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (MISP) o messa in sicurezza operativa (MISO),
- necessitano di interventi di disinquinamento (Bonifica, MISP, MISO) e di ripristino ambientale e riqualificazione paesaggistica.

Per le aree da bonificare già oggetto di contributo regionale, è prevista la possibilità di un supporto della Regione ai Comuni, attraverso intese finalizzate a assicurare tempi certi per l'esecuzione delle attività di prevenzione, di messa in sicurezza di emergenza, di caratterizzazione, ovvero di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (MISP) o messa in sicurezza operativa (MISO) e a promuovere la riqualificazione delle aree contaminate, anche con l'intento di recuperare, in coerenza con le previsioni normative in materia, le somme spese dalla pubblica amministrazione per gli interventi attuati.

Coerentemente con le previsioni normative nazionali e comunitarie, l'utilizzo di risorse pubbliche per la bonifica⁵ di siti potenzialmente contaminati/contaminati, ovvero nei quali è accaduto un evento potenzialmente in grado di contaminare, è consentito quando:

- il Soggetto inquinatore (obbligato) è Pubblico (a prescindere dalla proprietà del sito);
- il Soggetto Pubblico è proprietario dell'area (Interesse pubblico) e il soggetto obbligato non interviene o non è individuabile, come espressamente deve evincersi dall'attivazione e conclusione⁶ della procedura di cui all'art. 244⁷, ovvero da espresso provvedimento giudiziario;

⁴ Art. 250 del TUA, rubricato "Bonifica da parte dell'amministrazione" al comma 1 prevede "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica".

⁵ Ove per bonifica si intendono in generale gli interventi e procedure previste dal procedimento di bonifica ex art. 242.

⁶ Per le attività di MIPRE non è necessario l'avvio né evidentemente la conclusione del 244 comma 2: per la loro natura devono essere infatti attuate in maniera tempestiva al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o al momento dell'individuazione di una situazione che comporta, o ragionevolmente potrebbe ancora comportare, rischi di inquinamento e/o aggravamento della contaminazione già in atto. Inoltre l'art. 245. *Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione* dispone al comma 2, che "Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242."

Per le attività di MISE ovvero per l'attività di caratterizzazione è sufficiente anche il solo avvio della procedura di cui all'art. 244, comma 2, e non già anche la sua conclusione, in quanto:

- il Soggetto Pubblico, il Comune, interviene d'ufficio, secondo le previsioni dell'art. 250 e fermo restando le disposizioni dell'art. 253, in sostituzione del responsabile inadempiente o non individuabile, come espressamente deve evincersi dall'attivazione e conclusione⁶ della procedura di cui all'art. 244⁷, ovvero da specifico ed espresso provvedimento giudiziario, e il proprietario non interviene.

Per questa ultima fattispecie che, solo i soggetti colpevoli hanno l'obbligo di intervenire, il privato proprietario incolpevole (soggetto interessato) non ha l'obbligo, ma solo la facoltà, di intervenire, rimanendo tuttavia "colpito" dalle disposizioni dell'art. 253⁸, il cui effetto può concretizzarsi solo a condizione del rispetto dell'art. 244 comma 3. Obbligo del proprietario incolpevole per disposizione dell'art. 245 è la comunicazione di cui all'art. 242 comma 1 e l'attuazione, se necessarie, delle MIPRE.

Va rilevato, inoltre, che il tema delle bonifiche - e delle risorse ad esse destinate - è stato oggetto di esame da parte della Corte dei conti europea nel 2013. Secondo l'organo di controllo, i risultati dei progetti di riqualificazione dei cosiddetti siti dismessi, abbandonati e inquinati avrebbero potuto essere ottenuti ad un costo minore per i bilanci degli Stati membri e dell'Unione. È stato anche rilevato che il principio "chi inquina paga" non è stato pienamente applicato, per cui i bilanci comunitari e nazionali hanno sopportato parte del costo delle bonifiche ambientali, constatando che il principio si è rivelato pressoché di difficile applicazione nella pratica e non vi sono meccanismi sufficienti che permettano alle autorità pubbliche di recuperare quanto investito.

In relazione all'intervento sostitutivo si rappresenta che la Regione intende, come già ampiamente sottolineato e come da anni e pressì regionale consolidata, sostenere i Comuni, o altro soggetto pubblico, nell'attuazione, in qualità di soggetto obbligato o interessato, ovvero i Comuni nelle esecuzioni d'ufficio (art. 250), delle procedure e degli interventi di cui al Titolo V Parte IV del TUA, fornendo agli stessi, secondo la propria disponibilità e secondo l'ordine di priorità fissato o da fissare attraverso i criteri definiti dal presente piano, i mezzi economici e finanziari, nonché eventuale ulteriore supporto affinché le amministrazioni pubbliche possano avviare e completare in tempi certi le procedure e gli interventi previsti dal procedimento di bonifica. Tanto anche al fine di limitare in via del tutto residuale l'intervento sostitutivo regionale a fronte di una amministrazione comunale inerte.

-
- le prime per la loro natura: "ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente" (art. 240 comma 1 lettera m);
 - la seconda, l'attività di caratterizzazione, costituisce lo strumento principale attraverso il quale determinare ed indagare le sorgenti di contaminazione e quindi il soggetto inquinatore.

⁷ 244. Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

⁸ 253. Oneri reali e privilegi speciali

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. (comma così modificato dall'art. 53, comma 2-ter, della legge n. 120 del 2020).

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, (...).

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, (...) soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. omissis.

1.3. La Bonifica dei siti contaminati nel quadro delle politiche comunitarie di protezione e tutela ambientale

La bonifica dei siti contaminati è una materia quanto mai attuale ed in continua evoluzione: seppur apparentemente disciplinata da pochi articoli del Titolo V della Parte IV del TUA (artt. 239÷253) e 5 Allegati, il dispositivo normativo è tentacolare, riguardando direttamente ed indirettamente, notevoli aspetti tecnici, amministrativi, normativi e si attua attraverso svariate strategie di intervento per il disinquinamento, il contenimento e/o isolamento dei terreni e delle acque sotterranee contaminate, nonché delle sorgenti inquinanti.

Il settore di bonifica della matrice suolo, diversamente da altri settori, come ad esempio per l'aria, le acque, i rifiuti, non è normato a livello comunitario, non esiste infatti una direttiva comune europea specifica sulla protezione e risanamento dei suoli contaminati dei siti contaminati.

A fronte di un vuoto normativo a livello comunitario per il settore delle bonifiche dei siti contaminati, ed in particolare di una direttiva comune europea sulla protezione e risanamento dei suoli contaminati, i Programmi d'Azione Ambientale, che dal 1973 l'Unione Europea adotta per far fronte alle problematiche ambientali hanno in maniera più o meno organica affrontato e considerato i problemi relativi alla risorsa suolo, individuando la protezione del suolo contro l'inquinamento e l'erosione fra gli obiettivi prioritari della politica ambientale europea.

Non va d'altro canto trascurato, anzi va assolutamente considerato, come altre direttive di settore direttamente e o indirettamente concorrono a definire le strategie per la bonifica dei siti contaminati e certamente definiscono strategie per la prevenzione dell'inquinamento⁹ del suolo e delle acque.

È importante dunque, per comprenderne l'ampia portata della materia, richiamare il quadro delle politiche e delle strategie comunitarie di tutela e protezione ambientale in cui si inserisce e da cui origina e prende vita la disciplina nazionale in tema di siti da bonificare.

Le prime azioni europee nel campo ambientale appaiono per la prima volta nei primi anni '70, quando una serie di principi operativi, in seguito inseriti nei trattati europei, vengono sviluppati soprattutto con lo scopo di evitare che molteplici e diverse norme nazionali a tutela dell'ambiente avessero un'influenza negativa sul mercato comune.

In particolare la politica dell'Unione europea in materia ambientale, *TITOLO XX - AMBIENTE* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi (art. 191 del TFUE - ex art. 174 TCE): la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. *"Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"*. (art. 191 comma 2 del TFUE)

Su questi principi si sono sviluppati i Programmi d'Azione per l'Ambiente (PAA), che senza soluzione di continuità si sono succeduti dagli '70 ad oggi, con il 7°PAA, e, su questi principi la Commissione, dopo un lungo lavoro di analisi e concertazione, ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006) 232 def.) al Parlamento e al Consiglio Europeo con l'intento di istituire un quadro per la protezione del suolo e modificare la direttiva 2004/35/CE¹⁰. La proposta, presentata il 22 settembre 2006, è stata, dopo otto anni di blocco da parte di una minoranza di Stati Membri, ritirata definitivamente a maggio 2014.

Tuttavia la discussione sulla tematica è quanto mai aperta e, a livello Comunitario, numerosi gruppi di lavoro interdisciplinari sono impegnati nella nuova proposta, sul presupposto che è impellente la necessità di istituire un quadro comune sul territorio dell'Unione che quanto meno fornisca strumenti per superare le grandi differenze, sia in relazione alle certificazioni dei risultati delle opere di bonifica ambientale, che non sempre sono e sono state svolte in modo appropriata, sia, ed in particolare, con riguardo alle grandi differenze tra i valori di *screening* della contaminazione dei suoli stabiliti a livello nazionale dai vari Paesi UE.

⁹ Per citarne alcune, ad es., si occupano indirettamente della protezione del suolo: la Dir. 676/91/CE, "Direttiva Nitrati", la Dir. 278/86/CEE "Spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura", la Dir. 2009/128/CE "Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi".

¹⁰ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GU UE 30 aprile 2004, L 143, meglio nota come Direttiva "chi inquina paga".

1.4. Il Piano di Bonifica nel quadro organico delle azioni regionali di tutela ambientale e di settore

La salvaguardia dell'ambiente costituisce un obiettivo trasversale assunto in un vasto insieme di politiche, che vanno dalla definizione di aree protette, alla prevenzione dell'inquinamento derivanti da scarichi nelle acque o da emissioni nell'aria, alla prevenzione dei rischi di inquinamento derivanti dall'attività industriale e dalle pratiche agricole, che la Regione Puglia da anni ha posto in essere con vigore e determinazione.

In tale ambito il Piano di Bonifica, che persegue obiettivi definiti e specifici, si rapporta con l'insieme delle politiche regionali tese alla tutela della salute, al mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali del territorio nelle sue diverse matrici, a garantire la sicurezza alimentare, al recupero delle aree dismesse e degradate, alla riduzione nella produzione di rifiuti.

Il Piano di Bonifica persegue l'organica integrazione con l'insieme degli strumenti di pianificazione ed autorizzativi in materia ambientale e urbanistica e, in particolare è elaborato in stretta connessione:

- con il Piano Rifiuti, con il quale è assoggettato alla stessa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), attraverso la predisposizione di una documentazione unitaria di *scoping* e di un unico rapporto ambientale. Il Piano di Bonifica affronta le problematiche relative ai rifiuti derivanti dalle attività di bonifica in relazione all'applicazione delle diverse procedure di intervento e, si propone nell'impossibilità di stimare a priori i volumi di discarica adeguati al conferimento dei rifiuti in argomento, di procedere a una pianificazione in grado di minimizzarne gli impatti prospettando lo sviluppo di progetti che utilizzano tecnologie idonee a ridurre la pericolosità e la produzione di rifiuti;
- con il Piano di Gestione delle risorse idriche, elaborato in attuazione della direttiva 60/2000/CE e della Parte III del D.Lgs. 152/2006, proponendosi di definire un insieme di azioni conoscitive sulla qualità delle acque sotterranee e di interventi finalizzati a contenere gli effetti dei *plumes* di contaminazione e a prevenire la loro diffusione, contribuendo in tal modo al perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti in conformità alla direttiva stessa;
- con la pianificazione territoriale ed urbanistica, sviluppando azioni tese alla bonifica e alla riqualificazione delle aree contaminate, rende disponibili per i Comuni e i soggetti privati interessati le informazioni sui siti contaminati e potenzialmente contaminati;
- con la pianificazione delle aree protette, rivolge le priorità d'intervento in tema di bonifiche in base all'impatto, diretto o indiretto, sulle aree in argomento;
- con le procedure per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), allo scopo di predisporre un quadro organico di indicazioni mirate alla prevenzione dell'inquinamento dei suoli e delle acque e alla conduzione di efficaci azioni di monitoraggio in grado di rilevare tempestivamente il prodursi di una contaminazione.

Il Piano di Bonifica inoltre articola gli obiettivi specifici di bonifica dei siti contaminati e di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati, definendo un insieme congruente di azioni e relativi programmi di attuazione correlati e interdipendenti.

L'insieme delle azioni comprende le misure per l'organizzazione condivisa delle conoscenze, lo sviluppo di norme e indirizzi in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 152/2006, l'azione di *governance* per incentivare e coordinare l'azione dei molteplici soggetti competenti e interessati, la realizzazione nei casi previsti dalla legge di interventi sostitutivi di bonifica, finanziati in base delle priorità stabilite, ovvero da stabilire, dal Piano stesso.

Orbene, la Regione Puglia con il Piano di Bonifica e con il coinvolgimento e il supporto di ARPA Puglia, delle Province, dei Comuni e degli operatori tecnici del settore:

- organizza le conoscenze disponibili e quelle ancora da acquisire nel tempo ai vari livelli di governo del territorio e sviluppa strumenti informativi condivisi;
- definisce le priorità d'intervento sulle aree potenzialmente contaminate e contaminate, mediante una metodologia di valutazione dei potenziali rischi in atto;
- indica gli strumenti regolamentari e di indirizzo da predisporre per agevolare i procedimenti tecnico – amministrativi e per favorire la bonifica dei siti contaminati;
- indica le azioni previste, anche sostitutive dei soggetti obbligati, per sviluppare le conoscenze e attuare gli interventi sui siti potenzialmente contaminati e contaminati;

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- detta le azioni giuridico – legali per limitare i contenziosi nelle varie fasi del procedimento e per favorire il buon esito degli interventi sostitutivi e delle azioni di rivalsa;
- indica le strategie regionali per affrontare le situazioni di inquinamento diffuso, in conformità alle previsioni dell'art. 239 del D.Lgs. 152/2006;
- indica le strategie regionali per l'attuazione del Regolamento dell'art. 241 del D.Lgs. 152/2006, di imminente pubblicazione, per affrontare le situazioni di inquinamento in aree agricole;
- indica le azioni tese al recupero di aree contaminate da parte di soggetti non responsabili della contaminazione, favorendo eventualmente la contemporaneità tra interventi di bonifica e di riqualificazione urbanistica e di sviluppo territoriale¹¹, anche attraverso Accordi di Programma;
- armonizza le procedure di bonifica con l'attuazione di altre norme in materia di ambiente (procedure di V.I.A., impianti I.P.P.C., gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche, etc.) e urbanistica;
- promuove l'innovazione tecnologica e l'applicazione delle migliori tecnologie negli interventi di bonifica, anche con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e razionalizzarne la gestione.

¹¹ A tal proposito, si rammenta il comma 5 dell'art. 253 del TUA novella "Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2."

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Premessa

Si è già sinteticamente rappresentato quanto la portata del tema bonifiche di siti contaminati sia ampia e tentacolare: quando si parla in generale di Bonifica di siti contaminati le componenti ambientali e naturali e le attività antropiche coinvolte direttamente e indirettamente sono molte e diverse, come molteplici sono le implicazioni tecniche, tecnologiche, normative a cui riferirsi per la elaborazione e approvazione di un intervento di caratterizzazione, di una valutazione del rischio sanitario e ambientale ed in particolare di un progetto di bonifica e/o messa in sicurezza.

È bene anche qui riportare la definizione di sito, fornita del legislatore Italiano: “*sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti*” (lettera a, comma 1 del art. 240 del TUA), da cui si evince l’oggetto della tutela diretta della norma e da cui discende la più ampia portata di tutela sanitaria e ambientale.

Per brevità non si approfondiscono i riferimenti internazionali in tema di protezione del suolo e delle acque dall’inquinamento, rinviando a specifiche trattazioni. È doveroso, tuttavia, almeno richiamare, in quanto rilevano la maggior parte dei principi alla base delle strategie comunitarie in tema di tutela e protezione ambientale:

- Il Summit della Terra¹².
- La Carta della Terra
- La Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione¹³
- Il Protocollo di Kyoto
- Rio + 20 (Agenda 21).

L’Unione, più recentemente, ha, altresì, contribuito a definire diversi importanti accordi internazionali adottati nel 2015 a livello di Nazioni Unite, quali l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (che comprende i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile (OSS) e i relativi 169 obiettivi associati), l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. A maggio 2016, la Commissione ha avviato il Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali, un nuovo strumento finalizzato al conseguimento della piena attuazione della legislazione ambientale dell’UE, che va di pari passo con il controllo dell’adeguatezza (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione - REFIT) degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione nell’ambito della legislazione UE in vigore, in modo da renderla più semplice e meno onerosa.

2.1. Riferimenti comunitari

Il settore delle bonifiche dei siti contaminati, diversamente da altri settori, come ad esempio per l’aria, le acque, i rifiuti, non è normato a livello comunitario, non esiste infatti una direttiva comune europea specifica sulla protezione e risanamento dei suoli contaminati. Il tema, tuttavia, come si è già detto, è da tempo al centro della politica ambientale dell’Unione europea, continuando a rappresentare uno tra gli aspetti più controversi e analizzati dalla Comunità, che ha fatto della riduzione ed eliminazione dell’inquinamento e del degrado dei siti contaminati una delle sfide più ardue, per contribuire ad un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità di vita e benessere dei cittadini.

2.1.1 Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente

L’attività di bonifica rientra nella più vasta politica di protezione ambientale, pur mutuando alcune previsioni per la protezione delle acque sotterranee, disciplinata da apposita normativa comunitaria e nazionale, in particolar modo

¹² La Conferenza che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, ha affrontato le questioni ambientali più importanti, ha dato avvio al processo che ha portato alla stesura e all’approvazione internazionale della Carta della Terra, ha prodotto la Dichiarazione di Rio, che afferma i grandi principi in materia di ambiente e sviluppo. Tra i principali: il principio di “responsabilità ambientale” (principio 7) e il “principio precauzionale” (principio 15) e L’Agenda 21.

¹³ Sottoscritta nel 1994 a Parigi ed entrata in vigore a dicembre 1996 ha stabilito la necessità di prevenire e ridurre il degrado e l’inquinamento del territorio, riabilitare i terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

riguarda la protezione del suolo, oggetto di elevate pressioni antropiche, con effetti molto spesso difficilmente reversibili.

Il suolo costituisce infatti una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, in grado di svolgere molte funzioni e di assicurare servizi vitali per le attività umane e per la sopravvivenza degli ecosistemi. Non solo.

La degradazione del suolo ha impatti negativi, diretti e indiretti, su altre aree d'interesse, come la protezione delle acque superficiali e sotterranee, la salute umana, il cambiamento climatico, la protezione della natura e della biodiversità e la sicurezza alimentare.

A fronte di una mancanza di norma a livello comunitario per il settore delle bonifiche dei siti contaminati, ed in particolare di una direttiva comune europea sulla protezione e risanamento dei suoli contaminati, i Programmi d'Azione Ambientale, che dal 1973 l'Unione Europea adotta per far fronte alle problematiche ambientali hanno in maniera più o meno organica affrontato e considerato i problemi relativi alla risorsa suolo, individuando la protezione del suolo contro l'inquinamento e l'erosione fra gli obiettivi prioritari della politica ambientale europea.

Non va d'altro canto trascurato, anzi va assolutamente considerato, come altre direttive di settore direttamente e o indirettamente concorrono a definire le strategie per la bonifica dei siti contaminati e certamente definiscono strategie per la prevenzione dell'inquinamento¹⁴ del suolo e delle acque.

Nel novembre 2012 la Commissione ha proposto il Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente *"Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"*, approvato nel 2013¹⁵ che definisce gli obiettivi prioritari della politica UE in materia di ambiente e clima nei prossimi sette anni, contribuendo a diffondere una comprensione comune delle principali sfide ambientali e delle misure da adottare per affrontarle in maniera efficace in vista del 2020.

In continuità con la programmazione europea che si avvicenda dal 1973, ma in particolare con il Sesto Programma comunitario¹⁶, il 7°PAA contribuisce ad un elevato livello di protezione ambientale e a una migliore qualità della vita e del benessere dei cittadini ed è basato sui principi di precauzione, di azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e sul principio di *"chi inquina paga"*.

In particolare il Programma, con un orizzonte temporale 2020, ma con una visione sino al 2050, persegue nove specifici obiettivi prioritari tutti volti al perseguimento di uno sviluppo e una crescita sostenibile attraverso una economia intelligente, sostenibile e solidale in coerenza e in attuazione con gli obiettivi della *Strategia Europa 2020*¹⁷.

In generale il programma, circa il settore delle bonifiche, parte dalla constatazione che nella comunità europea *"Un ulteriore problema è dato dalla contaminazione e dall'impermeabilizzazione del suolo. Si stima che oltre mezzo milione di siti in tutta l'Unione siano contaminati e finché non saranno individuati e valutati, continueranno a costituire rischi potenzialmente gravi per l'ambiente, l'economia, la società e la salute."* (...) *La maggior parte delle città deve affrontare un insieme di problemi ambientali (...) che comprendono i siti contaminati, le aree industriali dismesse e una gestione inadeguata dei rifiuti. (...) Vari livelli di progressi sono stati compiuti a livello di Stati membri per garantire la protezione del suolo, inclusa l'identificazione dei siti contaminati, (...) Tuttavia "i progressi degli sforzi basati sui rischi e di altri sforzi di risanamento sono disomogenei e i risultati in materia di informativa a livello di Unione sono limitati."*

In particolare, a tale proposito e, relativamente all'Obiettivo prioritario 1 *"Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione"* il 7° PAA si prefigge e garantisce, tra l'altro, che entro il 2020: "

- *l'impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci (comprese le acque di superficie e le acque sotterranee) sia considerevolmente ridotto per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato, così come definito nella direttiva quadro sulle acque;*
- *è necessario dare piena attuazione al Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee;*

¹⁴ Per citarne alcune, ad es., si occupano indirettamente della protezione del suolo: la Dir. 676/91/CE, "Direttiva Nitrati", la Dir. 278/86/CEE "Spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura", la Dir. 2009/128/CE "Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi".

¹⁵ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L354 del 28/12/2013.

¹⁶ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto Piano d'Azione Ambientale - *Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*. Il Programma, che individuava la protezione del suolo contro l'inquinamento e l'erosione fra gli obiettivi prioritari della politica ambientale nel decennio di programmazione, prevedeva la definizione di una strategia specifica di protezione del suolo, difatti l'attivazione e il lavoro di gruppi tematici ha portato a fine 2004 alla presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio della proposta di direttiva sulla suddetta strategia.

¹⁷ Comunicazione della Commissione Europea del 3.3.2010 COM(2010) 2020 "EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

- *l'inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano ulteriormente ridotti con l'obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici;*
- *è necessario rafforzare l'impegno per raggiungere il pieno rispetto della legislazione dell'Unione sulla qualità dell'aria;*
- *i terreni siano gestiti in maniera sostenibile all'interno dell'Unione, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata;*
- *il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente;*
- *è necessario intensificare gli sforzi per ridurre l'erosione del suolo e aumentare la materia organica presente al suo interno, per bonificare i siti contaminati e ..., coinvolgendo le istanze decisionali a tutti i livelli pertinenti e integrandoli con l'adozione di obiettivi relativi al suolo e ai terreni in quanto risorsa nonché di obiettivi di pianificazione territoriale;*
- *è necessario migliorare la trasmissione di informazioni ai cittadini dell'Unione e la loro sensibilizzazione ed educazione in materia di politica ambientale”.*

Tutte problematiche, quelle su esposte, che concorrono alla definizione della questione dei siti contaminati e delle azioni per la risoluzione di tale problematica, sul presupposto di base che il Programma auspica che *“L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero altresì riflettere quanto prima su come affrontare le problematiche legate alla qualità del suolo all'interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un approccio basato sui rischi mirato e proporzionato.”*

In questo contesto, che è anche alla base della normativa nazionale in materia bonifica di siti contaminati, il Piano di Bonifica contribuisce all'attuazione della politica di protezione del suolo, naturalmente tenendo conto delle ulteriori e specifiche politiche di protezione e tutela ambientale, in particolare, attraverso azioni che concorrono allo:

1. sviluppo delle conoscenze sulla qualità dei suoli e delle acque sotterranee;
2. sviluppo e diffusione delle conoscenze sulle aree contaminate e potenzialmente contaminate;
3. promozione, incentivazione e sostegno alle attività di prevenzione, caratterizzazione, bonifica e recupero di aree contaminate e degradate.

2.1.2 Strategia Tematica per la Protezione del Suolo e Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo

Nel 2001 la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile dell'Unione Europea ed il 6°PAA, come confermato dal 7°PAA, hanno sancito l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento evidenziando che il declino della fertilità e la contaminazione del suolo è stato causa della riduzione della produttività di molte aree agricole in Europa.

La Strategia tematica per la protezione del suolo¹⁸ è partita nell'anno 2002, attraverso l'istituzione di gruppi tecnici di lavoro per l'elaborazione di raccomandazioni sulle diverse tematiche individuate, tra le quali la *contaminazione*, con la Comunicazione del 2002 *“Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”* (COM(2002) 179)¹⁹.

In seguito all'emanazione dei rapporti tecnici²⁰ del gruppo tecnico di lavoro sulla contaminazione del suolo ed alla consultazione con i portatori di interesse e con gli Stati membri, il settembre 2006, la Commissione Europea, al fine di dare seguito alla Strategia stessa, ha adottato una serie di strumenti fra i quali la citata strategia tematica²¹.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni *“Strategia tematica per la protezione del suolo”* – Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006)231 def.)

¹⁹ La Comunicazione delinea i primi elementi della strategia, nella stessa la Commissione ha messo in evidenza gli otto problemi principali che affliggono i suoli in Europa, vale a dire: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità del suolo, inondazioni, impermeabilizzazione e smottamenti.

²⁰ L'APAT, oggi ISPRA, ha partecipato al Gruppo Tecnico di Lavoro sulla Contaminazione del Suolo (TWG) istituito nel 2003 dalla Commissione Europea. Gli obiettivi del mandato sono *“di disegnare un quadro più completo dell'estensione della contaminazione nell'EU allargata; di identificare le pratiche migliori per la gestione dei siti contaminati in relazione ai rischi per l'ambiente e la salute; di identificare le misure preventive necessarie ad evitare nuove occasioni di contaminazione; di identificare le tecniche più adatte alla bonifica dei siti; di sfruttare i risultati dei lavori già completati dagli Stati Membri e dai networks europei come CARACAS e CLARINET su queste materie”*. La versione originale del mandato al TWG Contamination: *Annex1: Contamination mandate* è disponibile in download al sito:

E' emersa, infatti, la considerazione che, per quanto concerne la contaminazione del suolo, essa è dovuta sostanzialmente all'impiego e alla presenza, in molti processi produttivi, di sostanze pericolose. E, secondo i dati allora disponibili, la Comunicazione citata (COM(2002) 179) rileva che la variabilità delle stime sul numero dei siti contaminati (da 300.000 a 1.5 milioni, tra cui alcuni richiedono interventi urgenti di bonifica) è dovuto alla mancanza di una definizione comune di sito contaminato e riflette i diversi approcci sui livelli di rischio accettabili, sugli obiettivi da tutelare e i parametri di esposizione.

La Commissione ha ritenuto quindi che lo strumento migliore per contrastare i fenomeni deteriorativi e garantire una difesa del suolo completa ed efficace, e con essa delle acque sotterranee e superficiali, nel pieno rispetto della sussidiarietà, fosse una direttiva quadro.

Difatti, è stata presentata la proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo (*SFD – Soil Framework Directive*), del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la Direttiva 2004/35/CE²² (Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006) 232 def.), che parte dal presupposto che: *“Il suolo è sottoposto a pressioni ambientali sempre più forti in tutta la Comunità, determinate o acute dalle attività umane, come pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo o sviluppo urbano. Tutte queste attività stanno danneggiando la capacità del suolo di continuare a svolgere tutta l'ampia gamma di funzioni indispensabili che offre. Il suolo è una risorsa di interesse comune per la Comunità, anche se in massima parte di proprietà privata: se non si interverrà per proteggerlo la sostenibilità e la competitività a lungo termine dell'Europa ne soffriranno. Il degrado del suolo incide, inoltre, notevolmente anche su altri aspetti di interesse comune per la Comunità, come le acque, la salute umana, i cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità e la sicurezza alimentare.*

La *Proposta* è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio “chi inquina paga” e si è basata su un'analisi dei potenziali costi e benefici di un intervento o di un mancato intervento, sul rispetto dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo complesso e sullo sviluppo equilibrato delle singole regioni che la compongono. *La Proposta* ha indicato, tra l'altro, alcune misure da adottare come:

- l'istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- l'obbligo di individuare e valutare l'impatto di alcune politiche settoriali sui processi di degrado del suolo e la definizione di un elenco di attività potenzialmente inquinanti per il suolo;
- l'approccio al fenomeno dell'impermeabilizzazione del suolo basato sul recupero dei siti contaminati e abbandonati (i cosiddetti *brownfields*) e sull'utilizzazione di tecniche di edificazione maggiormente conservative delle funzioni del suolo;
- obbligo, per i venditori o i potenziali acquirenti di terreni, di fornire un rapporto sullo stato del suolo per ogni compravendita di terreni in cui siano avvenute o siano in corso attività potenzialmente inquinanti;
- la definizione di “sito contaminato” e l'istituzione di un inventario nazionale, da aggiornare periodicamente, dei siti contaminati;
- la definizione di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti “orfani” e la formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati, al fine di definire obiettivi di bonifica dei siti e l'ordine di priorità degli interventi.

La proposta prevede, infatti, alla luce del principio “chi inquina paga”, l'obbligo per gli Stati membri di procedere alla bonifica dei siti contaminati per i quali non è possibile risalire al responsabile dell'inquinamento, oppure questi non può essere ritenuto responsabile a norma del diritto nazionale o comunitario o ancora non è possibile imputargli i costi dell'intervento di bonifica - i siti cosiddetti “orfani” - . Per questi siti, pertanto, la responsabilità di ridurre il

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/soil/library> ⇒ Contamination ⇒ Working Group ⇒ Mandates ⇒ Working group Mandate on contamination – advanced copy.

La sintesi del mandato e del rapporto finale del gruppo di lavoro “Contaminazione” è disponibile in download al sito:

<http://www.isprambiente.gov.it/temi/suolo-e-territorio/difesa-del-suolo-strategia-europea>

²¹ La Strategia, la proposta di Direttiva Quadro e il Documento di lavoro dei servizi della Commissione di accompagnamento alla Strategia tematica per la protezione del suolo “Valutazione d'Impatto” del 22/09/2006 SEC(2006)1165.

²² Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GU UE 30 aprile 2004, L 143, meglio nota come Direttiva “*chi inquina paga*”, come modificata da: Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 - Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 - Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 - Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019.

rischio per la salute umana e per l'ambiente incombe agli Stati membri interessati, che a tal fine devono istituire un meccanismo di finanziamento specifico che garantisca una fonte finanziaria duratura nel tempo per attuare la bonifica.

Tuttavia la Commissione in data 30 aprile 2014, pur dichiarando che essa continuerà ad impegnarsi per l'obiettivo della protezione del suolo e ad esaminare le opzioni su come realizzarla al meglio, constatando che dopo otto anni di esame e discussione la proposta si è sempre imbattuta in una minoranza di blocco, ha preso la decisione di ritirare la proposta di direttiva quadro sul suolo.

Tale decisione del "ritiro" è entrata in vigore il 21 maggio 2014 con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, proprio mentre il 7°PAA, entrato in vigore il 17 gennaio 2014, riaffermava i concetti del precedente programma e riconosceva che il degrado e l'inquinamento del suolo è una sfida seria e importante per l'Unione, auspicando che entro il 2020 la terra sia gestita in modo sostenibile, che il terreno sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti contaminati ben avviata, e impegnando l'UE e gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per ridurre l'erosione del suolo, aumentare la materia organica del suolo e porre rimedio alla problematica dei siti contaminati, atteso che, come già citato gli stessi *"dovrebbero altresì riflettere quanto prima su come affrontare le problematiche legate alla qualità del suolo all'interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un approccio basato sui rischi mirato e proporzionato"*.

2.1.3 Il principio di "chi inquina paga"

Non ci si può qui esimere, seppur in maniera molto sintetica, neppure dal far cenno al concetto di responsabilità ambientale e al *principio di chi inquina paga*.

Il Piano di Bonifica, come già accennato, si obbliga al rispetto del *principio di chi inquina paga*, anche recepito nella normativa nazionale, ed in sua applicazione prevede che la concessione di contributi pubblici per gli interventi di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati sia subordinata all'impegno degli enti pubblici richiedenti, non responsabili dell'inquinamento e non proprietari del sito, di procedere legalmente nei confronti di chiunque ha concorso ad inquinare.

L'idea che *chi inquina debba pagare* è una pietra miliare della politica dell'Unione Europea, uno degli elementi fondanti delle politiche comunitarie in materia ambientale, come sancito dall'articolo 174 (comma 2) del trattato della Comunità Europea e dall'art. 191 (comma 2) del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nella sua accezione più immediata ed intuitiva, il principio implica che coloro i quali hanno cagionato fenomeni di inquinamento o, in senso più ampio, danni causati all'ambiente, si facciano carico dei costi necessari ad evitare o riparare l'inquinamento o il danno.

La prima formulazione del principio "*chi inquina paga*" (PPP di seguito, con riferimento alla dizione inglese) è dovuta a livello internazionale all'OCSE²³, che nella Raccomandazione del 26 maggio 1972, n.128, ha affermato la necessità che all'inquinatore fossero imputati tutti *"i costi della prevenzione e delle azioni contro l'inquinamento come definite dall'Autorità pubblica al fine di mantenere l'ambiente in uno stato accettabile"*, in modo da eliminare i sussidi pubblici volti a finanziare tali costi, introducendo una piena internalizzazione dei costi ambientali.

Nel 1974 una successiva raccomandazione del Consiglio dell'OCSE²⁴ ha consentito alcune eccezioni all'applicazione del PPP, ammettendo che la concessione di aiuti di Stato e di sussidi, nelle più svariate forme, possa ritenersi compatibile con l'applicazione del principio in determinate circostanze ed, in particolare, qualora l'aiuto pubblico sia rivolto a supportare e agevolare lo sviluppo economico-occupazionale delle aree svantaggiate o all'introduzione di nuove e migliori tecnologie per il controllo e/o la prevenzione dell'inquinamento.

Sul piano comunitario, il PPP, introdotto formalmente con la Raccomandazione adottata di comune intesa dalla CEE, dalla CECA ed dall'EURATOM del 3 marzo 1975 (Raccomandazione del 3 marzo 1975, n.436), è stato oggetto nel corso degli ultimi decenni di una serie di riflessioni²⁵ tecniche e giuridiche volte a darne interpretazioni operative capaci di tenere conto dell'evolversi del contesto tecnologico ed istituzionale a cui il principio deve essere applicato.

²³ Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE *"Guiding principle concerning international economic aspects of environmental policies"* - 1972

²⁴ Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE *"Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter - Pays Principle"* - 1974

²⁵ Numerosi sono i riferimenti al PPP contenuti nei diversi Programmi di azione per l'ambiente della Comunità europea, ed in particolare nel 6° PAA - Istituzione di un regime comunitario di responsabilità ambientale, pag. 20. Nel 7° PPA si legge *"Il 7° PAA è*

La consacrazione normativa del PPP si ebbe nel 1987: con la revisione del Trattato di Roma, ad opera dell'Atto Unico Europeo del 1987, secondo cui l'azione comunitaria in materia ambientale deve essere informata e conformata ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, il principio "*chi inquina paga*" trova definitivo riconoscimento nell'art.130R (oggi art.174) quale principio fondamentale della politica comunitaria in materia ambientale.

Su questo principio si basa la disciplina comunitaria derivata sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno all'ambiente, recata dalla Direttiva 2004/35/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 aprile 2004, meglio nota come Direttiva "*chi inquina paga*"²⁶ (preceduta dal Libro Verde della Commissione europea sul risarcimento dei danni all'ambiente, pubblicato nel 1993²⁷, e dal Libro Bianco del 2000 sulla responsabilità per danno all'ambiente²⁸).

La Direttiva rappresenta il primo strumento legislativo comunitario fondato sul principio "*chi inquina paga*", che lo rende obbligatorio per tutti gli Stati membri, in linea con l'idea di creare una società fondata sullo sviluppo sostenibile. Traduce in pratica il principio stesso, allo scopo di evitare che si producano danni all'ambiente, garantisce la prevenzione e la riparazione dei danni provocati all'ambiente (risorse idriche, suoli, fauna, flora e habitat naturali), attribuisce la responsabilità a chi abbia provocato questi danni, eliminando così le lacune riscontrate nei regimi di responsabilità nazionali.

L'accoglimento del principio da parte della Comunità Europea è coerente con le finalità del mercato comune, atteso che il principio viene incontro alla necessità che siano gli operatori economici a sopportare i costi dell'inquinamento prodotto. Se tali spese fossero affrontate unicamente dallo Stato in modo diretto o attraverso la concessione di aiuti in grado di favorire l'economia di alcuni territori e non di altri, si creerebbero ingiustificate posizioni di vantaggio idonee a ledere la concorrenza e il libero mercato.

La direttiva prevede e specifica due ipotesi, cioè un duplice regime nelle quali può configurarsi la responsabilità per danno ambientale²⁹:

- una responsabilità "rigida" (ossia attribuibile anche in assenza di errori da parte del responsabile) per i danni ambientali o minaccia di tali danni, contaminazione dei terreni, delle acque o per i danni causati alla biodiversità per lo svolgimento di attività professionali pericolose, regolamentate dalla legislazione comunitaria nel campo dell'ambiente, ciò che rileva è il danno prodotto o producibile da un'attività economica pericolosa per l'ambiente (direttive Seveso, direttiva sulla riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento, e le diverse direttive sulle sostanze tossiche, ecc.);
- una responsabilità per "colpa" per i danni causati alla biodiversità, alle specie e agli habitat naturali protetti, nello svolgimento di attività non pericolose (limitata agli attacchi portati alle risorse naturali dei siti naturali protetti dagli Stati membri o nel quadro di una rete europea di ambienti naturali protetti ai sensi della "Direttiva Habitat"), la differenza rispetto alle ipotesi precedenti e che qui l'operatore economico è responsabile solo in caso di comportamento colposo o doloso.

L'interpretazione del principio ha costituito oggetto di un vivace dibattito in dottrina. L'orientamento prevalente ritiene che il principio sia "*aperto*", nel senso che può trovare applicazione:

- sia mediante forme di risarcimento del danno ambientale basate sulla responsabilità civile: chi, nell'esercizio di una specifica professione, inquina o è potenzialmente autore di un fenomeno di inquinamento o, più in generale, di deterioramento dell'ambiente, deve sostenere i costi necessari ad evitare, prevenire e riparare il danno, ovvero chi è causa di un fenomeno di inquinamento è tenuto ad affrontare i costi di riparazione del danno ambientale avvenuto,
- sia mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative, ovvero attraverso l'istituzione di tributi ambientali, per prevenire e correggere il danno ambientale o la minaccia imminente dello stesso, ovvero di reagire agli effetti inquinanti, aumentando il costo dei comportamenti che producono diseconomie esterne.

fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di riduzione dell'inquinamento alla fonte e sul principio "*chi inquina paga*", art.2.

²⁶ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GU UE 30 aprile 2004, L 143.

²⁷ COM (93) 47 def.

²⁸ COM (2000) 66 def.

²⁹ Articolo 3 della direttiva (ambito di applicazione)

La direttiva riporta, in maniera più o meno esplicita, anche al settore delle bonifiche, essa infatti muove dalla presa d'atto che nelle *“Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato”*.

La riparazione dei danni ambientali per la Direttiva assume diverse forme secondo il tipo di danno:

- per i danni che interessano i suoli, la direttiva impone che i suoli in questione siano decontaminati fino ad eliminare qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi sulla salute umana;
- per i danni che interessano l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti, la direttiva mira a ripristinare le condizioni originarie dell'ambiente precedenti al danno. A tal fine, le risorse naturali danneggiate o i servizi danneggiati dovrebbero essere ripristinati o sostituiti da elementi naturali identici, simili o equivalenti, o nel luogo dell'incidente o, se necessario, in un sito alternativo.

In **Appendice 1** si riporta una sintesi, assolutamente non esaustiva, della normativa comunitaria coinvolta in maniera diretta o coordinata nel settore.

2.2. Riferimenti nazionali

La bonifica dei siti inquinati è materia disciplinata dal TUA (D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante *“Nuove norme in materia ambientale”*, come vedremo integrato e modificato numerose volte, e segnatamente in maniera organica agli articoli 239 – 253 (Parte IV, Titolo V – *“Bonifica dei siti inquinati”*) e da 5 Allegati.

A tali disposizioni, deve poi aggiungersi la specifica disciplina transitoria per le bonifiche in corso d'opera (art. 265, comma 4³⁰, il cui periodo di validità è ormai terminato) ed, inoltre, a quanto disposto dalla Legge n. 116 del 2014 - Conversione del D.L. 91/2014 (*“Competitività”*) che al comma 3 dell'art 13 prevede che *“I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, portando ad un superamento definitivo della precedente normativa.

Inoltre, alla disciplina si aggiungono i decreti ministeriali ai quali il Titolo V della Parte IV del TUA fa apposito rinvio.

In Appendice 1 si riporta un breve excursus normativo in tema di bonifica, rilevando alcune considerazioni sulla Legge 441/1987 che introduce per la prima volta nel contesto nazionale il tema delle bonifiche, ed in particolare sancisce l'obbligo delle regioni di redigere ed approvare il *Piano per la bonifica delle aree inquinate*, sul D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto *Decreto Ronchi*, oggi abrogato, nonché sul Regolamento (D.M. 25 ottobre 1999, n. 471), ritenendo che tale l'analisi giovi alla comprensione dei contenuti degli strumenti pianificatori regionali redatti, sullo stato attuale dei procedimenti di bonifica, nonché sui contenuti dell'Anagrafe dei siti da bonificare.

2.2.1 Le bonifiche nel contesto normativo nazionale vigente e la sua evoluzione

Il riferimento normativo nazionale vigente in materia di bonifica di siti contaminati è il Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm. e ii, emanato ai sensi della Legge del 15 dicembre 2004, n.308, che nell'ambito del riordino della disciplina ambientale affidava al Governo la riformulazione di uno specifico atto mirato al riordino della normativa in campo ambientale, che ha rielaborato anche la disciplina dei siti contaminati, abrogando il citato art.17 del decreto Ronchi, resta tuttavia vigente il D.M. 471/1999 mai esplicitamente abrogato.

Le norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sono qualitativamente assai differenti dalle previgenti e recano il segno di un orientamento legislativo quasi del tutto diverso da quello che aveva ispirato l'art. 17 del D.Lgs. 22/1999. Viene in particolare:

³⁰ *“Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.”*

- portata la titolarità del procedimento di bonifica in capo alla Regione in luogo dei comuni; Ministeriali sono invece le competenze relative alle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN),
- vengono sottolineati i principi³¹ del diritto di matrice europea in materia ambientale, compreso il principio di *chi inquina paga*, con maggiore impegno della P.A. nella ricerca del responsabile dell'evento di contaminazione e più tutela del proprietario non colpevole,
- si pone maggiore rilevanza agli interventi da adottare nell'immediato dall'evento di contaminazione, la cui omissione viene sanzionata penalmente,
- si incentivano gli accordi di programma per una risoluzione più efficiente ed efficace delle contaminazioni e per tutelare la produttività economica delle aree,
- si introduce la Messa in Sicurezza Operativa, da mettere in atto in via transitoria, per non arrecare danni alle attività economiche in esercizio, in attesa degli eventuali ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell'attività,
- si regola l'annosa questione delle acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica, che possono essere scaricate nel rispetto dei limiti delle acque reflue industriali in acque superficiali, rappresentando una semplificazione oltre che un risparmio economico, possono essere, a certe condizioni e previo trattamento, re-immesse nell'acquifero da cui sono state emunte, preservando la riserva idrica sotterranea,
- vengono radicalmente modificati la definizione di sito potenzialmente contaminato e l'approccio per la definizione di un sito contaminato³², subordinandola alla elaborazione dell'analisi di Rischio sanitaria ambientale, prevista solo in via residuale ed a certe condizioni nel previgente normativa.

La prospettiva della tutela ambientale è spostata progressivamente dal valore delle risorse ambientali legato al concetto di pericolosità verso criteri di identificazione concreta delle soglie di rischio per la salute umana, legati alle nozioni di rischio.

In particolare i principi fondamentali dell'analisi di rischio sanitario sono il principio del caso ragionevolmente peggiore (*Reasonable Worst Case*) e il principio della esposizione massima ragionevolmente possibile (*Reasonable Maximum Exposure*), che si fondano sull'esercizio della prudenza scientifica nella gestione del rischio, introducendo in tal modo il principio comunitario di precauzione.

Numerose sono state nel corso di questi 12 anni le modifiche e le integrazioni al decreto, e può ben ritenersi che le stesse sono pervase dall'obiettivo di salvaguardia delle vocazioni ambientali dei territori, nonché al loro rilancio economico-occupazionale, tutto in relazione all'auspicio e al perseguimento di uno sviluppo e una crescita sostenibili.

In particolare si citano, pur non esaurendole, le norme che modificano o integrano gli articoli in materia di bonifica:

- D.Lgs. n. 4 del 2008, introduce l'art. 252 bis - *Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale* anche con l'intento di semplificazioni volte a garantire la produttività, nelle more del completamento degli interventi di bonifica e razionalizzazione delle perimetrazioni dei Siti di Interesse Nazionale, di aree dall'importante vocazione produttiva. I progetti di bonifica che interessino tali siti sono coordinati e gestiti a seguito di accordi tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in deroga alle

³¹ I Principi del diritto dell'Unione in materia ambientale, segnatamente: i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, quali previsti all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, ai considerando 13 e 24, e agli articoli 1 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

³² *Sito potenzialmente inquinato* (ante D.Lgs. 152/2006): sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

Sito potenzialmente contaminato (art. 240 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06): un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Il D.M. 471/1999 definisce "*Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento*". (art.2, lettera b).

procedure ordinarie. Rinvia la modifica dei criteri per l'applicazione dell'analisi del rischio sito specifica, di cui all'Allegato 1 alla Parte IV, ad un futuro decreto ministeriale e nel contempo modifica i criteri di accettabilità del rischio derivante all'esposizione di sostanze cancerogene, imponendo un valore più restrittivo (10^{-6} per il rischio incrementale per ogni singola sostanza cancerogena e 10^{-5} per il rischio cumulato per tutte le sostanze cancerogene), cambia la posizione del punto di conformità delle acque imponendo che lo stesso debba essere posizionato non oltre i confini del sito, richiedendo qui inoltre il rispetto delle CSC.

Questa ultima novità può essere giustificata con l'obiettivo del legislatore di garantire il rispetto di standard di qualità delle acque di falda che prescindano dal loro uso da parte di fruitori, mirando al mantenimento della qualità della risorsa; tale standard viene fatto coincidere con quello individuato dai limiti tabellari (CSC) per le acque, ovvero *"Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle."*

- Legge n. 214 del 2011 - Conversione del DI 201/2011, chiarisce alcuni aspetti della Messa in sicurezza operativa e introduce al comma 7 dell'art. 242 - *Procedure operative ed amministrative* la possibilità dell'articolazioni per fasi progettuali distinte del progetto di bonifica che permettano la realizzazione degli interventi bonifica per singole aree o per fasi temporali distinte, ancora una volta l'intento è l'accelerazione della bonifica di aree anche per la loro restituzione agli usi produttivi.
- Legge n. 28 del 2012 - Conversione del DI 2/2012, che modifica la lettera a dell'art. 240 - *Definizioni* ricomprendendo tra le matrici ambientali che definiscono il sito anche i materiali di riporto a certe condizioni.
- Legge n. 35 del 2012 - Conversione del DI 5/2012, prevede al comma 7 dell'art. 242 la possibilità, nell'ambito dell'articolazione temporale degli interventi bonifica, di valutare l'applicabilità di tecnologie innovative e sostenibili; spingendo verso la semplificazione, per interventi più immediati e minori blocchi per le attività economiche, introduce, al comma 4 dell'art. 252 - *Siti di interesse nazionale*, procedure semplificate per la rete di distribuzione carburanti da adottarsi a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare tale procedura è stata definita con il Decreto n. 31 del 12 febbraio 2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emanato il *"Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 68 del 23/03/2015.
- Legge n. 134 del 2012 - Conversione del DI 83/2012 - modifica all'art. 252 - *Siti inquinati nazionali*, tra l'altro introduce il comma 2 bis, individuando in ogni caso, quali siti di interesse nazionale, i siti interessati da attività estrattive e produttive di amianto.
- Legge n. 98 del 2013 - Conversione del DI 69/2013 che sostituisce l'art. 243 - *Gestione delle acque sotterranee emunte*, revisione della normativa volto a garantire e a perseguire la sostenibilità degli interventi di bonifica, che già è fortemente presente nel codice, che impone nella scelta delle tecnologie da applicare una valutazione delle tecniche migliori sia in termini economici che di sostenibilità ambientale, in particolare prevedendo l'ammissibilità, ai soli fini della bonifica, della re-immissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.
- Legge n. 9 del 2014 - Conversione del DI 145/2014 che modifica all'art. 252 bis - *Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*, innovazioni volte a semplificare gli interventi ambientali e ad avviare e supportare la reindustrializzazione, anche attraverso finanziamenti, accelerando le procedure di bonifica per alcune categorie di siti dalla vocazione economica-industriale, prevedendo anche accordi e partenariati tra pubblico e privato per attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale, nonché favorendo e finanziando, anche nell'ambito delle risorse della nuova programmazione 2014-2020, la ricerca e la formazione di expertise in materia di bonifica ambientale.
- Legge n. 116 del 2014 - Conversione del DI 91/2014 ("*Competitività*") che, ad esempio con l'art 13, comma 5, lettera b) , introduce l'art. 241 bis - *Aree Militari* chiarendo alcuni aspetti sulle procedure di bonifica in aree militari; con il comma 3-ter dell'art. 13 introduce il comma 13 bis art. 242 che prevede, per la rete di distribuzione carburanti l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4, da emanarsi a cura del Ministero dell'Ambiente.

Ma in particolare, con il comma 1 dell'art. 13, introduce³³ l'art. 242 bis - *Procedura semplificata per le operazioni di bonifica*, prevedendo limitatamente agli interventi di bonifica del solo suolo contaminato, come da indagini effettuate dall' "operatore interessato", la facoltà di quest'ultimo di procedere, presentando un progetto di bonifica agli enti competenti, direttamente con gli interventi di bonifica per ridurre la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, da attuarsi in 18 mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi, dall'inizio dei lavori che vanno comunicati entro un mese dall'eventuale, necessario atto di assenso rilasciato dalla Regione territorialmente competente relativo ad eventuali impianti e attrezzature necessarie all'esecuzione del progetto.

Il Piano di Caratterizzazione, per il quale è previsto il silenzio assenso se non approvato entro 45 giorni dalla presentazione, viene presentato e approvato dall'autorità di cui agli articoli 242 o 252 successivamente alla bonifica, eseguito in contraddittorio con l'Arpa, diviene strumento di verifica delle attività di bonifica e la validazione dei risultati del piano da parte dell'Agenzia, con il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, per la quale resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. Il non ottenimento degli obiettivi di bonifica per il suolo comporta l'integrazione al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

Ancora, con il 3-bis dell'art. 13, alla tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del TUA, al punto 13, la parola: "Stagno" è sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici".

- Legge n. 164 del 2014 – modifica il comma 1 dell'art. 242 bis - *Procedura semplificata per le operazioni di bonifica*, chiarendo che "La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso."

Introduce il comma 1 bis dell'art. 242 bis con la previsione/possibilità di attuare il progetto di bonifica di cui al comma 1, che riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2.

Prevede, pur non modificando il TUA, la possibilità nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, dell'esecuzione di interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, opere lineari, nonché le ulteriori opere ivi previsti, secondo le modalità in esso specificate.

Quest'ultima previsione, con le modalità specifiche di esecuzione, contenuta all'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è stata abrogata dall'art. 52, comma 2, Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*Decreto Semplificazioni*), prevedendo ulteriori specificazioni, coordinata nel TUA con l'introduzione dell'art. 242 ter.

Si sottolinea ancora una volta l'intento del legislatore di superare le difficoltà e le incertezze che ancora frenano gli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari alla salvaguardia delle vocazioni ambientali dei territori, nonché al loro rilancio economico-occupazionale.

Ancora, se pur non modificativa dell'articolato del Codice ambiente, va certamente citata la Legge n. 6 del 2014, conversione con modifiche del DL 136/2013 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), che impegna il legislatore ad alcuni provvedimenti in materia di bonifica:

³³ Seppur non modificativi del TUA è importante richiamare ulteriori disposizione dell'art. 13, in particolare i comma: "

2. *L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

- entro 90 giorni dovevano essere definiti dai Ministeri competenti i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica;
- ai fini della bonifica dei terreni inquinati, entro 90 giorni doveva adottarsi il regolamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'art. 241 - *Regolamento aree agricole*, relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati.

In particolare quest'ultimo, sotto forma di Decreto interministeriale - Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dopo un'intensa attività condotta da un gruppo di lavoro interdisciplinare, che ha coinvolto tra gli altri l'Istituto Superiore della Sanità, l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, le Regioni, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, era già in fase di pubblicazione nel 2017. Tuttavia la sua emanazione è avvenuta solo nel 2019, 5 anni dopo l'annuncio della Legge n. 6/2014 e ben 13 anni dopo il TUA.

Come è noto, infatti, in data 22 giugno 2019 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 46 del 1 marzo 2019 recante il "*Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e dello Sviluppo Economico. Al nuovo Decreto bisogna, dunque, riferirsi per la definizione e attuazione delle procedure e degli interventi di bonifica nelle aree destinate alla produzione agronomica.

Interessanti sono le previsioni in esso contenute, tutte volte alla protezione dell'ambiente a vocazione agro-pastorale al fine di tutelare la salute dei cittadini e nel contempo le attività economiche produttive. Sono stati stabiliti i valori delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti destinati alle colture agrarie, al pascolo e all'allevamento, ed è prevista una specifica metodologia, implementata dall'ISS, per la valutazione complessiva del rischio sanitario associato alla consumazione di prodotti provenienti da terreni nei quali le concentrazioni di sostanze inquinanti risultano superiori alle CSC individuate per la specifica destinazione d'uso. Nella metodologia infatti è individuata come via di esposizione prioritaria il consumo da parte della popolazione di prodotti dell'agricoltura, del pascolo e dell'allevamento.

Il Regolamento di cui al D.M. 46/2019 prevede, infatti, che solo nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione, condotte secondo le previsioni di cui all'Allegato 1 (*Criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole*) allo stesso decreto risulti che i livelli di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 2 (*Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i suoli delle aree agricole*), sono stati superati, anche per una sola sostanza, si elabori la valutazione di rischio, con le modalità previste nell'Allegato 3 (*Criteri generali per la valutazione di rischio*), al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato. L'Allegato 3, che contiene le modalità per condurre la valutazione del rischio sanitario per esposizione al consumo di prodotti agroalimentari, definisce, inoltre e preliminarmente, gli approfondimenti della caratterizzazione da condurre sui prodotti agroalimentari e se necessario anche sul suolo.

Solo sulla base delle risultanze analitiche relative ai prodotti agroalimentari, si esegue, in ultimo, la valutazione di rischio diretto connesso al consumo degli stessi, al cui esito dipende la necessità o meno di interventi di bonifica o messa in sicurezza, come definiti nello stesso decreto (Allegato 4 - *Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole*).

E' utile richiamare l'inciso di cui all'art.1 co.3: "*Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse*", mirato a chiarire che quanto non espressamente previsto dal Regolamento, con riferimento a situazioni di contaminazione della falda e ad eventuali fenomeni di lisciviazione in falda, rimane disciplinato dal Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, con la evidente necessità di coordinare le procedure ex art.242 del TUA ed ex art.3 del DM 46/2019

Necessario è poi citare la L. n. 68 del 2015, a cui si rimanda per ogni specifico approfondimento, che ha inserito nel Codice Penale (Libro Secondo) un nuovo Titolo, il VI-bis, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le nuove fattispecie di reato previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Impedimento del controllo
- Omessa bonifica³⁴

La legge, tra l'altro, modifica il comma 1 e il comma 4 dell'art. 257. *Bonifica dei siti* del Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali TUA.

In ultimo, ma non ultima, la Legge n. 120 del 2020, conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76, recante (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali – cd. *Decreto Semplificazioni*), che, tra l'altro, ancora una volta ingaggia il legislatore in alcuni provvedimenti in materia di bonifica, apportando integrazioni e modifiche all'articolo di cui al Titolo V, Parte IV del TUA:

- con il comma 1 dell'art. 52. *Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica* introduce l'art. 242-ter. *Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica* si statuisce, nel TUA, quanto sostanzialmente già previsto, seppur con alcune modifiche e rinvii, dai comma 7, 8, 9, 10 dell'art. 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che restano abrogati.

In sintesi nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica e di sistemi di accumulo, fatta salve le eccezioni ivi previste, opere e infrastrutture con le medesime connesse, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis del TUA, a condizione che detti interventi e opere non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La valutazione del rispetto delle condizioni è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le Regioni o il Ministero dell'Ambiente con propri atti provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della suddetta preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. Nelle more della definizione di criteri e procedure l'articolo definisce le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati con rinvio al D.P.R. 120/2017.

- con il comma 1 dell'art. 53. *Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale*, resta modificato all'art. 252, con, tra l'altro, la previsione della elaborazione ed attuazione da parte del soggetto responsabile, o proprietario/interessato, di un piano di indagini preliminari, da concordarsi con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che accerti nel sito ricompreso nel SIN il superamento o meno delle CSC prima della presentazione del Piano di caratterizzazione, di cui al comma 3 del 242, nel caso di concentrazioni non conformi ai limiti.

L'articolo prevede, altresì, in alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, la possibilità di attuare una procedura semplificata, a prescindere dell'estensione del sito, con presentazione diretta degli esiti del piano di caratterizzazione, già attuato, e dell'analisi di rischio sito specifica.

Il comma 1 dell'art. 53 esplicita anche la possibilità di procedere alla certificazione di avvenuta bonifica, di cui all'articolo 248, limitatamente alla matrice ambientale bonificata "suolo insaturo" (suolo, sottosuolo e materiali di riporto), qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica. In tal caso è necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.

³⁴ L'art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.

Infine, anche in considerazione del grande interesse mediatico assunto si cita il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante *"Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani"*, cosiddetto Decreto Siti Orfani. Il decreto è una disposizione finanziaria, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio del 2019), ha per oggetto la disciplina, criteri e modalità, di trasferimento delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica, intesi come interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, e ripristino ambientale dei siti orfani ai soggetti beneficiari, individuati nelle regioni e nelle province autonome.

Il decreto, oltre a ripartire il fondo finanziario tra i soggetti beneficiari, escludere l'ambito di applicazione e disciplinare le modalità di gestione e controllo degli interventi, all'art. 2, comma 1, introduce la definizione di sito "orfano", per il quale si intende:

- a. *il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato;*
- b. *sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.*

Nel decreto è, altresì, ben chiarito, al comma 4 dell'art. 6, che *"Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

I siti orfani trovano cenno anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inserito all'interno del programma *Next Generation EU (NGEU)*, la cui principale componente è infatti il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility, RRF*), con una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione europea totale di 672,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti a tassi agevolati, strumento adottato dall'Unione, anche con l'importante e strategica ruolo assunto dal Governo italiano per far fronte alla profonda crisi correlata alla pandemia di Covid-19 che ha colpito l'economia dei Paesi europei e più di altri dell'Italia.

Nel PNRR nazionale, nella versione trasmessa ad aprile 2021 all'Europea, articolato in sei missioni, nella missione due M2 *"Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"*, in particolare, nella componente quattro M2C4 *"Tutela del territorio e della risorsa idrica"*, che pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggere la natura e le biodiversità e garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico, si prevede nella misura/azione tre M2C4.3 *"Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine"*, l'investimento 3.4 *"Bonifica dei siti orfani"*. L'investimento si pone l'obiettivo, con riferimento all'inquinamento industriale che ha lasciato in eredità molti siti "orfani", un rischio significativo per l'ambiente, per la salute e la qualità della vita, di dare a queste aree (terreno) un secondo uso, favorendo il loro reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare, in quanto rappresentano, se riqualificate, una risorsa per lo sviluppo economico, in alternativa alle zone vergini, il cui riutilizzo consentirebbe anche di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità.

Con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, ancora non convertito in legge, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazione al D.Lgs. 152/2006.

Accanto alla normativa diretta e indiretta afferente alla materia di bonifica dei siti contaminati, esistono una serie di linee guida e raccomandazioni, redatte in particolare e soprattutto da ISPRA, anche in collaborazione con le ARPA e oggi con il SNPA³⁵, con Centri di Ricerca nazionale, nonché con il Ministero dell'Ambiente e le Regioni, al fine di fornire

³⁵ Il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* (Legge 28 giugno 2016, n. 132). Il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale
- monitoraggio dello stato dell'ambiente

utili e spesso indispensabili strumenti per l'attuazione dei procedimenti tecnici amministrativi di bonifica, per la redazione degli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, ed anche per la verifica degli atti documentali e progettuali, delle attività di campo e degli interventi da parte degli enti di controllo.

In **Appendice 1** si riporta una sintesi, assolutamente non esaustiva, della normativa nazionale coinvolta in maniera diretta o coordinata nel settore delle bonifiche dei siti contaminati.

2.2.2 Il principio di "chi inquina paga" del Codice dell'Ambiente nazionale

A livello normativo interno³⁶, nel 2008, il legislatore italiano ha inserito nel cosiddetto TUA (*Codice dell'ambiente*, Decreto Legislativo n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008) una norma (art. 3-ter- *Principio dell'azione ambientale*) che prevede in modo espresso, collocandolo tra i principi generali che informano l'azione di tutela dell'ambiente (principio della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione), la disposizione del principio "chi inquina paga" alla base della direttiva predetta.

Peraltro, all'interno del Codice, oltre al suo inserimento nell'art. 3-ter, si ritrovano numerosi richiami al principio in esame: basti pensare alle norme in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (art. 119, comma 1) e di gestione delle risorse idriche (art. 154, commi 1 e 2), a quelle in materia di rifiuti (art.178) e di gestione degli imballaggi (art. 219, comma 2) ed in particolare a quelle relative alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati³⁷ (titolo V, artt. 239 e seguenti).

Per il settore delle bonifiche è prevista una applicazione diretta del principio "chi inquina paga", nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, comporta quindi un pagamento direttamente volto a riparare uno stato di inquinamento o un danno ambientale, ripristinando le condizioni iniziali dell'ambiente.

In questo caso l'applicazione del principio si differenzia da altri settori, come ad esempio dal settore rifiuti, infatti, per questo si tratta di coprire i costi della gestione dei rifiuti, distribuendoli fra le categorie di utenza, per le bonifiche invece l'inquinatore deve corrispondere il pagamento necessario al ripristino della condizione iniziale, ad inquinamento o danno già avvenuto.

L'applicazione del PPP in campo delle bonifiche mantiene acceso un orientamento giurisprudenziale vivace, variegato e qualche volta controverso. Tuttavia, senza entrare nello specifico di ipotesi e tesi, appare riconosciuto dalle diverse posizioni, che in questo settore, l'applicazione di tale principio non può spingersi fino ad imporre ai privati la messa in opera delle attività di bonifica, recupero e risanamento di un sito contaminato, prescindendo dall'accertamento della responsabilità del singolo.

Questo orientamento è stato enunciato (numerose volte) dal Consiglio di Stato³⁸, nonché da diverse sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali³⁹. In tali decisioni le Corti hanno riconosciuto che, il proprietario di un area

-
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
 - attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
 - supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
 - raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno **riferimento tecnico ufficiale** da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio **parere vincolante sui provvedimenti** del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali.

³⁶ Si consideri che il principio di derivazione comunitaria può ritenersi costituzionalizzato, in considerazione del fatto che il nuovo art.117 Cost. prevede che i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e quindi anche i principi generali su cui tale ordinamento si fonda, devono essere osservati dallo Stato e dalle Regioni.

³⁷ Art.239 - Principi e campo di applicazione " Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga"."

³⁸ Consiglio di Stato, adunanza plenaria ordinanza 25.09.2013, n. 21 "l'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia ancora l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica". Consiglio di Stato, adunanza plenaria ordinanza 13.11.2013, n. 25 "il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett.1), ovvero "le iniziative per contrastare un

inquinata è tenuto a provvedere alla bonifica, solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'inquinamento, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo. Appare quindi che si deve escludere di conseguenza, che il principio comunitario previsto dall'art. 174 Trattato CE, integri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva.

La legge nazionale prevede che al proprietario dell'area inquinata, non responsabile della contaminazione, spetta unicamente la *facoltà* di eseguire gli interventi ambientali necessari, al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di bonifica e recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. Infatti, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di bonifica e recupero ambientale vanno eseguite dall'amministrazione comunale, ovvero regionale, la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile e, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, sul proprietario nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Ne consegue che ordinanze emesse nei confronti dei proprietari di aree da bonificare sono da considerarsi illegittime, senza aver preventivamente accertato se gli stessi abbiano posto in essere le condotte incriminate o almeno abbiano concorso alla causazione dell'inquinamento.

Dunque, la corretta individuazione del soggetto tenuto ad effettuare, in caso di inquinamento, i necessari interventi di bonifica e di ripristino passa attraverso una seria e approfondita istruttoria, finalizzata a identificare, quantomeno sulla base di attendibili presunzioni, il responsabile dell'evento, cioè colui la cui condotta dolosa o colposa è all'origine della potenziale contaminazione (art. 244 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006).

Controverse sono invece le posizioni circa le opere di messa in sicurezza di emergenza.

L'ipotesi dell'obbligatorietà dell'esecuzione anche a carico del proprietario non responsabile, ad esempio, sembra ben chiarita dal Tar Veneto nella sentenza n. 1346 del 5 settembre 2014, nella quale precisa i contorni e le differenze tra il principio "*chi inquina paga*" e gli obblighi di messa in sicurezza di emergenza di un sito: quest'ultima è una misura che evita o corregge la diffusione o propagazione dei danni all'ambiente, rientra tra le misure precauzionali e grava sul proprietario/detentore del sito da cui possano scaturire danni all'ambiente.

Tuttavia il TUA, all'art. 245 comma 2, prevede che è obbligo del proprietario non responsabile la comunicazione circa il rilevamento del superamento o del pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC e l'attuazione delle sole misure di prevenzione, e non anche di messa in sicurezza di emergenza, nè tanto meno prevede obblighi di procedere alla caratterizzazione ambientale⁴⁰ di un sito potenzialmente contaminato ed alla eventuale successiva bonifica. In tal senso il Tar Toscana, richiamando l'orientamento enunciato dal Consiglio di Stato, Sezione 6 con Sentenza 16 Luglio 2015, n. 3544, con Sentenza n. 164 del 1 febbraio 2016 ha ribadito che "*tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l'art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa*".

Il dibattito è quanto mai ancora aperto e in questo contesto, al fine di rendere pienamente applicabile il "*principio di chi inquina paga*", il presente Piano prevede di disciplinare l'intervento sostitutivo e le azioni di rivalsa.

evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia", è chiaro il rimando alla Corte di Giustizia europea, che già in tal senso si è espressa con la sentenza depositata il 9 marzo 2010, n. 378, "*questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento di cui trattasi*". Il Consiglio di Stato, sez. V, ha inoltre precisato nella sentenza 23 febbraio 2015 n. 881 (con riferimento all'abbandono di rifiuti, ma il principio vale anche in caso di inquinamento) che nessun obbligo di bonifica può essere legittimamente imposto "*in mancanza dell'adeguata dimostrazione della responsabilità, occorrendo invece un'istruttoria completa ed un'esauriente motivazione, anche se fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza, dell'imputabilità soggettiva della condotta (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333)*".

³⁹ Per citarne solo alcune: Tar Veneto nella sentenza 5 settembre 2014, n. 1346, Tar Piemonte nella sentenza 14 febbraio 2013, n. 205, Tar Lombardia nelle sentenze 20 febbraio 2014, n. 507, 8 luglio 2014, n. 1768 e 11 maggio 2016, n. 928, Tar Puglia nella sentenza 21 novembre 2013, n. 2363.

⁴⁰ Si vede ad esempio la Sentenza 16 luglio 2015, n. 3544 del Consiglio di Stato, Sezione 6 "*va annullato l'impugnato verbale di conferenza di servizi decisoria con la quale l'odierna società appellante, nella veste di mera proprietaria dell'area, è stata diffidata ad eseguire la caratterizzazione del sito ...*"

Considerazioni specifiche e approfondimenti sull'applicabilità del principio PPP saranno anche condotte sulle cosiddette *contaminazioni storiche*. In particolare il TUA dispone:

- all'242, comma 1 che *“all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”* il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2.
- all'242, comma 11 che *“Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.*

La giurisprudenza amministrativa⁴¹ italiana, *“ha condivisibilmente ritenuto che «... l'obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche, giacché non rileva a tal fine la risalenza dello stesso, quanto le conseguenze che nell'immediato possono prodursi (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 21 maggio 2015, n. 1709)...» (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 2 dicembre 2015, n. 2508. ...); sotto un secondo profilo, l'argomentazione della società ricorrente, secondo cui sarebbe la pubblica amministrazione (in quanto proprietaria delle acque di falda) a dover intervenire, le misure di prevenzione ed il richiesto monitoraggio si giustificano con la necessità di verificare la presenza di rischi legati all'inquinamento in atto o a un suo aggravamento, al fine di tutelare i fruitori dell'area (in tal senso, la citata 2508/2015).”*

Si rileva qui soltanto, rinviando ad approfondimenti specifici sui rapporti tra le due discipline, Bonifica e Danno ambientale, che *“In forza dell'articolo 17 della direttiva 2004/35, in combinato disposto con l'articolo 19 della stessa, tale direttiva si applica unicamente al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, se derivante vuoi da attività poste in essere successivamente a tale data, vuoi da attività svolte anteriormente a tale data ma non terminate prima di essa.”* Così si pronuncia, con Sentenza del 4 marzo 2015 (resa nella causa C-534/13) la Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione). Tuttavia deve distinguersi la disciplina della bonifica, che presenta profili di retroattività, ad iniziativa dei soggetti responsabili o interessati (art. 265, comma 4; 245, commi 1 e 3) ovvero prevede nuovi obblighi in relazione a situazioni di inquinamento pregresso (art. 245, comma 2, prima parte; 242, comma 11). La disciplina sul danno ambientale, a cui la Sentenza richiamata fa riferimento, è definita irretroattiva, in quanto applicabile solo al danno causato da emissione, evento, incidente, verificatosi dopo l'entrata in vigore della Parte VI (art. 303, comma 1, lettera f). (Nello stesso senso, cfr. l'art. 17, primo trattino della direttiva).

Con riferimento all'applicabilità e la rilevanza del PPP alle cosiddette *contaminazioni diffuse*, va rilevato, inoltre, che il considerando 13 della direttiva 2004/35 formula *“A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.”*

2.3. Riferimenti regionali

La Regione Puglia, seppur da decenni impegnata attraverso strategie e azioni congiunte ed integrate di tutela e protezione ambientale, attuate attraverso leggi, linee guida e regolamenti regionali, solo a titolo esemplificativo in tema di tutela delle acque e scarichi, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti⁴² compresa la lotta ai traffici illeciti e

⁴¹ TAR Lombardia nella sentenza n. 928 del 11 maggio 2016.

⁴² Solo per citarne alcune: D.G.R. 27/06/2017, n. 1027 *“Accordo di Programma Quadro "Tutela Ambientale" con le Forze dell'Ordine, l'Arpa Puglia, il CNR-IRSA - Approvazione”*. D.G.R. 12/01/2017, n. 6 *“Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti- Approvazione.”* R.R. 12/12/2011, n. 26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”* e ss.mm.ii.. R.R. 22/05/2017, n. 13 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”*. L.R. 19/12/2008, n. 44 *“Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”* e s.m.i.. L.R. 22/01/ 1999, n. 7 *“Disciplina*

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

abbandoni, pratiche agronomiche (utilizzi di fanghi di depurazione, concimi e ammendanti chimici e naturali, fitosanitari etc.), nonché in strumenti pianificatori e programmatori di settore, non ha disciplinato specificatamente in materia di bonifica di siti contaminati, se non attraverso la redazione, approvazione e l'attuazione del *Piano di Bonifica delle aree inquinate*.

La disciplina, infatti, normata a livello nazionale, dal Titolo V parte quarta del TUA, rientra nella complessiva "tutela ambientale" riservata alla competenza legislativa dello Stato, che assegna agli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) rilevanti e specifici compiti di natura procedurale, pianificatoria, organizzativa e amministrativa.

L'art. 196, comma 1 del TUA, oltre ad assegnare, alla lettera c), alle Regioni la redazione del *Piano di Bonifica delle aree inquinate* di propria competenza, attribuisce loro, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla Parte IV del decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195 *Competenze dello stato*, una serie di competenze tra le quali, alla lettera h), "la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r)".

La Regione, con il presente Piano, con l'intento di dare impulso alle attività di bonifica e all'avvio delle procedure di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati per la eventuale successiva bonifica, consapevole delle difficoltà intrinseche della materia, intende avviare, nel rispetto delle proprie competenze, un'attività di proposta normativa, regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, da attuarsi attraverso l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari e il confronto continuo con Province, enti tecnici e di controllo e Comuni.

L'elaborazione di proposte di legge, regolamenti regionali, linee guida ha l'obiettivo di assicurare un quadro normativo chiaro e ordinato in cui tutti gli operatori, pubblici e privati, e i cittadini possano conoscere le regole e le procedure. In tal senso la "semplificazione" si attua attraverso l'emanazione di quelle regole effettivamente necessarie, che consentano, attraverso la disposizione di modalità operative stabili, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree contaminate.

La Regione, in un'ottica di semplificazione, di esigenza di certezza posta dagli utenti (cittadini) e di collocazione della funzione amministrativa al livello più vicino di interesse, ha ritenuto, con L.R. n. 42 del 03/11/2017⁴³, di trasferire alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati riferite ai siti potenzialmente contaminati/contaminati appartenenti alla rete nazionale di distribuzione carburanti. Tanto al fine di favorire lo snellimento delle procedure, l'efficacia e l'efficienza del procedimento, l'economicità dell'azione amministrativa, a vantaggio di un proficuo e semplificato approccio di tutela e salvaguardia ambientale e della salute umana, di un corretto sviluppo sostenibile del territorio locale.

In tale contesto è necessario richiamare la legge istitutiva dell'Arpa Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, quale Organo Tecnico della Regione Puglia. L'Agenzia è stata istituita e disciplinata con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27. L'Arpa, secondo quanto previsto da tale legge istitutiva, è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.

Inoltre, in tema di siti da bonificare, l'Arpa, oltre ai compiti assegnatigli dalla disciplina nazionale, secondo la legge istitutiva: verifica i livelli di contaminazione dei siti da inserire in Anagrafe e gestisce la stessa secondo la regolamentazione adottata dalla Regione, provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento e svolge le indagini richieste da Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Enti gestori di aree protette, ASL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale e dunque anche in tema di siti da bonificare.

delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale" e ss.mm.ii.

⁴³ Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 42 "Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

2.4. Procedure operative ed amministrative di bonifica, il ruolo degli Enti e dei soggetti coinvolti

Il presente Piano prevede nella Sezione Programmatica l'obiettivo di sviluppare *l'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica* e una serie di attività di legislazione e regolamentazione, anche attraverso linee guida esplicative della normativa nazionale vigente, al fine di agevolare la gestione delle procedure, chiarendo ruoli, competenze e obblighi e, dunque, per perseguire, eliminando criticità che hanno rallentato i procedimenti e quindi gli interventi, quale *obiettivo primario e generale dell'attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, il disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.*

Preliminarmente, per doverosa e necessaria completezza, si richiamano i principi ed il campo di applicazione della disciplina di *Bonifica di siti contaminati*, di cui al Titolo V della Parte IV del TUA, nonché le principali peculiarità del procedimento di bonifica e dei procedimenti semplificati.

Il campo di applicabilità della disciplina è annunciato dall'art. 239. *Principi e campo di applicazione:*

1. *Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".*

2. *Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:*

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. *Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.*

Trovarebbe, invece, applicabilità il procedimento di cui al Titolo V della Parte IV del TUA, per disposizione dell'art. 29-quattordicesime *Sanzioni* e dell'art. 256 *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, nelle procedure e interventi per ottemperare all'obbligo di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati da discariche abusive.

Il procedimento di bonifica, che vede le regioni quali autorità competenti, salvo eventuali deleghe ad altre amministrazioni, è disciplinato dall'art. 242 - *Procedure operative ed amministrative*. Le disposizioni di tale articolo sono valide anche per i SIN in coordinato disposto con l'art. 252 - *Siti di interesse nazionale*, che al comma 4 recita *"La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive."*

I tempi di presentazione del progetto di bonifica, ovvero MIPS o MISO possono variare rispetto alle previsioni dell'articolato in relazione alla stipula di eventuali Accordi di Programma.

Il procedimento di cui all'art. 242 assume poi una semplificazione in coordinato con l'art. 249 - *Aree contaminate di ridotte dimensioni*, per le quali si applica la procedura semplificate riportata nell'Allegato 4 alla Parte IV del TUA. Sostanzialmente tale procedimento, per il quale valgono i comma 1 e 2 dell'art. 242, non prevede l'approvazione del piano di caratterizzazione e prevede l'opzione di poter adottare quali obiettivi di bonifica le CSC per la specifica destinazione d'uso, di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, senza l'elaborazione dell'analisi di rischio, che diviene quindi facoltativa: caratterizzazione, eventuale progetto di bonifica ed eventuale analisi di rischio, sono inviati in un unico documento denominato nell'allegato, all'articolato di riferimento, Progetto Unico di Bonifica⁴⁴ e approvati contestualmente in un'unica soluzione in conferenza di servizi regionale, ovvero ministeriale⁴⁵.

⁴⁴ non necessariamente contiene interventi di bonifica, la necessità è rilevata solo a seguito dell'AdR.

⁴⁵ L'obbligatorietà, in procedura ordinaria, dell'elaborazione dell'AdR, se pur ben espressa nell'articolato di legge, sembra venire meno nei contenuti dell'Allegato 3 - Parte IV, dove la definizione di bonifica viene qui riferita anche agli interventi in grado di riportare i valori delle concentrazioni di inquinanti nelle matrici ambientali al disotto delle CSC per la specifica destinazione d'uso. In vero alcune regioni legiferando in materia hanno concesso la facoltà di scelta.

Analoghe, procedure semplificate si applicano ai siti appartenenti alla rete di distribuzione carburanti, come definite dal D.M. 31/2015, "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con l'art. 242 bis - *Procedura semplificata per le operazioni di bonifica*, la procedura assume anche un nuovo e facoltativo iter procedimentale relativo ai soli fini della bonifica dei suoli, per le acque di falda resta fermo l'obbligo di adottare misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, se necessarie, secondo gli articoli 242 o 252.

Con il decreto semplificazioni, convertito nella L. n.120/2020, è stata, altresì, prevista nei siti di interesse nazionale la possibilità, indipendentemente dall'estensione del sito, di una procedura semplificata⁴⁶ che consente l'esecuzione del piano di caratterizzazione senza la preliminare approvazione, come nella procedura di cui all'art. 249. L'eventuale progetto è presentato entro 60 giorni dall'approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, ovvero similmente al procedimento di cui all'art. 242 bis, che invece ha applicazione limitatamente alla matrice suolo insaturo.

Gli articoli 242, 244, 245 rilevano i soggetti che posso avviare il procedimento di bonifica, gli artt. 242 e 250 chi può o deve eseguirlo, l'art. 257 le sanzioni di omessa comunicazione e della mancata esecuzione/osservanza dei progetti approvati di cui all'art. 242.

Inoltre, relativamente a facoltà ed obblighi:

- ai sensi c.1 dell'art. 246 - *Accordi di programma*, i soggetti obbligati o interessati agli interventi hanno diritto di definire, mediante appositi accordi di programma, modalità e tempi di esecuzione degli interventi stipulati con le amministrazioni competenti, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio,
- ai sensi del c.2 e c.3 dell'art.252 – *Siti di Interesse nazionale*, l'individuazione, secondo i principi e criteri direttivi, di cui al predetto art. 252 c.2, dei siti di interesse nazionale avviene con decreto di competenza del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, sentiti i comuni, le province, e gli altri enti locali, i responsabili nonché i proprietari.
- ai sensi del c.8 art. 252 – *Siti di Interesse nazionale*, è facoltà, ove ricorrano motivi d'urgenza, del Ministro dell'ambiente, in attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione degli interventi di bonifica, autorizzare in via provvisoria, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato dalla conferenza di servizi. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.
- ai sensi dell'art. 252 bis - *Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione territorialmente interessata, il Ministro del lavoro e il Ministro dei beni culturali, per gli aspetti di loro competenza, possono stipulare accordi di programma, che costituiscono riconoscimento dell'interesse pubblico, con proprietari non responsabili di aree contaminate o altri soggetti interessati, ovvero con i responsabili a certe condizioni, al fine di attuare progetti integrati di bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale. I progetti integrati, anche finanziati da risorse e contributi

⁴⁶ Art. 252, comma 4-ter. "In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. (comma introdotto dall'art. 53, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

pubblici, sono autorizzati con decreto del Ministero ambiente e sviluppo economico sulla base delle decisioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente.

- ai sensi dell'art. 242 bis i ruoli dei soggetti coinvolti in tale procedura sono così rimodulati: Arpa assume l'obbligo di eseguire in contraddittorio le indagini previste nel piano di caratterizzazione (piano di collaudo), di validare gli esiti di tale indagini, per consuetudine già prevista, assume inoltre il ruolo di certificare l'avvenuta bonifica, in luogo della Provincia, proprio attraverso la validazione dei dati di caratterizzazione.

Assume, poi connotazioni del tutto proprie e specifiche il procedimento di bonifica nelle aree destinate alle produzioni agroalimentari regolamentato dal Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1 marzo 2019, n. 46 *"Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*, entrato in vigore il 22/06/2019.

3. PIANIFICAZIONE VIGENTE E STATO DI FATTO IN MATERIA DI BONIFICHE

Premessa

Il piano regionale di bonifica è lo strumento funzionale di programmazione e pianificazione degli interventi con cui la Regione Puglia, in attuazione della normativa vigente e con l'obiettivo generale del disinquinamento e di una gestione efficace ed efficiente del proprio territorio e delle proprie risorse, compreso l'obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti, privilegiando tecniche e tecnologia di intervento green, individua, anche con riferimento all'art. 199 comma 6 del TUA:

- i siti per i quali intervenire prioritariamente con interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale;
- i siti per i quali è indispensabile avviare la fase di caratterizzazione al fine di determinare il quadro esaustivo di qualità ambientale, per la successiva ed eventuale azione di bonifica;
- l'ordine di priorità degli interventi, compresa la stima degli oneri finanziari;
- le modalità degli interventi, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
- le modalità di gestione dei materiali e dei rifiuti inevitabilmente da asportare.

Il primo Piano di Bonifica della Regione Puglia è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 20/12/95. Il Piano redatto dall'ENEA nel 1993-94 (di seguito Piano ENEA), ai sensi della Legge 441/1987, sulla base di linee guida emanate con il D.M. 16 maggio 1989, è stato successivamente modificato dal "*Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate*" redatto e approvato, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dal Commissario delegato all'emergenza rifiuti con Decreto del 6 marzo 2001, n. 41 (di seguito Piano Commissario).

In considerazione dell'evoluzione della normativa vigente in materia di bonifiche, un successivo aggiornamento è avvenuto con la Deliberazione n. 617 del 29 marzo 2011, con la quale Giunta regionale pugliese ha adottato il "*Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio*", in seguito approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 39 del 12 luglio 2011 (di seguito Piano 2011).

3.1. Bilancio della Pianificazione vigente: criticità riscontrate e risultati ottenuti

Il *Piano regionale delle bonifiche - Piano stralcio* del 2011 (di seguito piano vigente), predisposto ai sensi dell'art. 196 comma 1 lettera c) del TUA, secondo le indicazioni dell'art. 199, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, costituisce una rivisitazione del piano precedente (2001), a sua volta razionalizzazione del piano Enea del 1995, effettuata dallo staff interno al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che raccoglie, organizzandole, le informazioni in possesso del Servizio e a disposizione della Regione Puglia, ricavate da indagini effettuate nei precedenti anni a seguito dell'esecuzione dei Piani di caratterizzazione e realizzazione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.

Il piano, dunque, effettua una prima ricognizione degli interventi già effettuati per la caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati e la bonifica delle aree contaminate di titolarità pubblica e riporta una serie di elenchi con il censimento dei siti potenzialmente contaminati e contaminati su cui intervenire; indica inoltre il metodo da adottare per la definizione dell'ordine di priorità degli interventi.

A completamento del suddetto Piano si sarebbe dovuto emanare un Documento di Aggiornamento e Completamento del piano (DAC), nel quale si sarebbe dovuta definire la gerarchia (ordine di priorità) dei siti da sottoporre ad interventi di bonifica, classificati secondo la metodologia proposta nel Piano Stralcio stesso, inseriti nell'elenco degli interventi di bonifica individuati in Appendice 1 allo stesso documento di piano.

Ancora, il DAC, come disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2011, n. 39, avrebbe riportato l'elenco dei siti censiti sottoposti a procedimento di bonifica come risultanti dall'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare, di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006 (Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare). Il DAC non è stato mai redatto per una serie di criticità di cui si dirà nel proseguo e che con il nuovo piano si intende risolvere, sono stati, tuttavia, raggiunti importanti risultati.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

Il piano vigente sostanzialmente si prefiggeva di conseguire alcuni obiettivi realizzativi di Piano (OR), alcuni raggiunti nel Piano stesso, altri da completare e riportare nel DAC del Piano. In particolare:

Obiettivo Realizzativo 1 (OR1) - Aggiornamento stato dell'arte interventi di bonifica: in tal senso il piano riporta, sulla base dei dati raccolti dall'Ufficio del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale in Puglia, anche con riferimento al censimento ENEA, e dall'Ufficio gestione Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con il tentativo di ricostruire lo stato di fatto dei procedimenti di bonifica:

- una serie di elenchi⁴⁷ di siti regionali contaminati, pubblici o di interesse pubblico, individuati nel Piano delle Bonifiche del 2001 e/o precedentemente e/o diversamente censiti, che hanno già ricevuto finanziamenti per gli interventi di caratterizzazione e/o bonifica. Gli elenchi sono distinti per provincia e riportano (come rilevato da approfondimenti successivamente condotti), anche siti su cui gli interventi operati e/o da ancora attuare, non rientrano propriamente nel procedimento di bonifica di cui alla parte IV del Titolo V del TUA, come ad esempio siti oggetto di mero abbandono di rifiuti, o interessati dalla presenza di manufatti in amianto;
- un elenco di siti segnali (capitolo 10) in fase di consultazione VAS del piano
- una serie di elenchi riportati nell'Appendice 1⁴⁸ al Piano che riportano:
 - i siti censiti (Tabella 1) nel Piano del 2001, su cui non risulta stata mai attuata alcuna procedura ed intervento
 - i siti censiti (Tabella 2) nel Piano del 2001, utilizzati come discariche di rifiuti solidi urbani (anche già ricompresi nei precedenti) e su cui non risulta stata mai attuata alcuna procedura ed intervento
 - i siti segnalati dalle Provincie (Tabella 3), su formale richiesta regionale, e dai Comuni (Tabella 4), nella fase di redazione del piano vigente
 - i siti (Tabella 5) in procedura di infrazione comunitaria⁴⁹
- una analisi numerico/statica, non completa nelle more dell'aggiornamento dell'Anagrafe regionale, sulla tipologia dei siti regionali, pubblici e privati, che risultano potenzialmente inquinati o hanno avviato le procedure di caratterizzazione/ bonifica ex D.M. 471/99 o secondo il D.Lgs. 152/06.
- una ricognizione sintetica sullo stato di attuazione delle aree ricomprese nelle perimetrazioni dei Siti di Interesse Nazionale delle aree di Taranto, Brindisi, Manfredonia e Bari-Fibronit.

Obiettivo Realizzativo 2 (OR2) - Definizione metodologia per individuare le priorità di intervento:

- il piano rinvia al DAC la definizione delle priorità di intervento da realizzare con risorse pubbliche e a tal fine seleziona il metodo ARGIA (Analisi di Rischio per la Gerarchizzazione dei siti Inquinati presenti nell'Anagrafe), strumento di analisi di rischio relativa adottato dalla Regione Emilia Romagna nel 2003, scelto preliminarmente da APAT quale probabile metodo da proporre al Ministero dell'Ambiente ed alle Regioni, nella versione aggiornata e rivista effettuata nel 2004 dal Centro Tematico Nazionale Terreni e Siti Contaminati (CTN-TES) dell'APAT, tuttavia ancora necessario di affinamento. Il piano, evidentemente, rinvia la definizione dell'ordine di priorità degli interventi all'inserimento nell'Anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e contaminati e/o di cui sia in corso un procedimento di caratterizzazione e bonifica. Individua inoltre un elenco dei siti a cui successivamente applicare il metodo per definire le priorità di intervento.
- il piano, nelle more dell'applicazione del metodo ARGIA, ritenuto necessario dover individuare un ordine di priorità di intervento sulle situazioni di potenziale contaminazione/contaminazione conosciute, fissa dei criteri per determinarlo, restando inteso che la Regione avrà competenza a derogare a tali criteri in condizioni di straordinarietà. In tal modo, il piano in Appendice 2 riporta per ogni provincia regionale tre elenchi, distinguendo tre priorità di intervento, dalla massima (priorità 1) alla minima (priorità 2).

Obiettivo Realizzativo 3 (OR3) - Aggiornamento anagrafe siti inquinati ed inserimento dati:

⁴⁷ Si vedano le tabelle 5.4÷5.9 del Piano 2011.

⁴⁸ Appendice 1 "Ricognizione dei siti con potenziale contaminazione già individuati alla data di redazione del Piano."

⁴⁹ In particolare relativamente alla mancata adozione di misure di controllo delle discariche abusive, in violazione delle direttive 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e 1999/31/CE (relativa alle discariche) è stata avviata la procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05 - Discariche abusive - sentenza EU:C:2007:250 del 26 aprile 2007 e successiva condanna, per mancata esecuzione di questa, Causa C-196/13 Sentenza EU:C: 2014:2407 del 2 dicembre 2014.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- il piano rinvia al DAC la pubblicazione dell'elenco dei siti censiti sottoposti a procedimento di bonifica come risultanti dall'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare; inoltre al fine di garantire la ripresa dell'implementazione, gestione e continuo aggiornamento dell'Anagrafe dei siti contaminati pubblica (Allegato 2) le schede della Anagrafe da adottarsi per la presentazione dei dati degli interventi di caratterizzazione, i dati e i risultati dell'Analisi di rischio sito specifica e degli interventi di bonifica, MISO o MISP effettuati.

Obiettivo Realizzativo 4 (OR4) - Definizione delle linee guida per la presentazione delle garanzie finanziarie:

- il piano elabora i criteri per il calcolo della percentuale delle garanzie finanziarie (capitolo 8), definisce un regolamento per la loro presentazione (Allegato 3) ed uno schema di polizza bancaria o assicurativa (Allegato 4), in attuazione dell'art. 242, comma 7 del TUA, che prevede che contestualmente all'approvazione del progetto di Bonifica o MISO o MISP da parte della Regione, venga fissata l'entità delle garanzie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, da prestare in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Obiettivo Realizzativo 5 (OR5) - Definizione delle linee guida per la selezione delle tecnologie di bonifica:

- il piano ritiene utile, al capitolo 9 e con riferimento all'art. 242 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e all'Allegato 3 alla parte quarta dello stesso decreto, fare riferimento a metodiche, di successo a livello nazionale o internazionale, per l'analisi costi-efficacia e/o costi-benefici come strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta sito-specifica della "migliore tecnica disponibile"; il piano definisce che tale l'analisi dovrà essere parte integrante dei progetti di bonifica. Come supporto alla scelta della migliore tecnologia di intervento il piano riporta in allegato la matrice di screening elaborata da ISPRA (Allegato 5). Sono anche definiti i criteri di sostenibilità degli interventi di caratterizzazione e bonifica che si ritiene debbano costituire il nuovo paradigma nell'approccio del risanamento dei siti contaminati anche con particolare riferimento ai siti inquinati ricadenti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nel sistema delle Aree Naturali Protette (Allegato 6).

Dunque, il piano 2011 rimanda al suo documento di aggiornamento e completamento (DAC), per:

- a. la definizione delle priorità di intervento (OR2), compresa la stima degli oneri finanziari per attuarli – per rispondere alla previsione disciplinata dal comma 6, dell'art. 199, lettera a) e lettera d)
- b. il completamento del censimento e dell'Anagrafe dei siti da bonificare (OR3) e quindi anche per la revisione dell'aggiornamento dello stato dell'arte dei procedimenti di bonifica (OR1) e dunque per rispondere alla previsione del comma 6, dell'art. 199, lettera b).

a. La definizione delle priorità di intervento

Secondo la normativa vigente la definizione delle priorità di intervento in materia di bonifica dei siti contaminati è rilevante ai fini delle previsioni dell'art. 245 comma 3 e dell'art. 250 *Bonifica da parte dell'amministrazione*. Oltre a tali esigenze la Regione Puglia con il Piano di Bonifica prevede azioni di supporto regionale economico e finanziario, secondo i criteri di priorità fissati dallo stesso Piano, ai soggetti pubblici che eseguono, in qualità di soggetto obbligato, quanto disposto dall'art. 242 del TUA, ovvero ai Comuni⁵⁰ che eseguono, ai sensi dell'art. 250 del TUA, d'ufficio tali interventi, per far fronte a situazioni di criticità ambientale, quali aree a rischio di contaminazione, aree potenzialmente contaminate o contaminate pubbliche e/o di interesse pubblico o private.

Criticità

Il piano vigente, come già rappresentato, ha individuato il metodo ARGIA per la definizione delle priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche.

Si rappresenta preliminarmente che, il criterio di valutazione del rischio da elaborarsi a cura dell'ANPA per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi viene inserita dalla legge n. 426/98 (comma 12 dell'art. 1) che

⁵⁰ Art. 250 del TUA, rubricato "*Bonifica da parte dell'amministrazione*" al comma 1 prevede "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica".

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

integra il D.Lgs. 22/97 (comma 5 dell'art. 22), che stabilisce i contenuti dei Piani per la Bonifica delle aree inquinate di competenza regionale. L'ordine di priorità degli interventi andava applicato ai siti potenzialmente contaminati e contaminati compresi in tali Piani, come già indicato nel D.M. 16 maggio 1989, come supporto decisionale alla pianificazione e programmazione degli interventi.

Tuttavia, la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) ha apportato sostanziali modifiche alle procedure di bonifica, a partire dalla definizione di sito potenzialmente contaminato⁵¹ e, pur confermando l'ordine di priorità degli interventi da prevedere nel PRB (comma 6 dell'art. 199), lo stesso viene inteso da applicare ai siti inseriti nell'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 251.

Allo stesso modo la normativa vigente non prevede l'inserimento nel PRB dei siti per i quali si sospetta un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente (siti potenzialmente inquinati ex D.M. 471/99). Per tali siti, già inseriti nelle Anagrafi regionali già costituite e nei PRB redatti, la gestione viene condotta da ciascuna Regione secondo proprie scelte strategiche.

Il metodo ARGIA, adottato dalla Regione Emilia Romagna e rivisto nel 2004 nell'ambito delle attività che il CTN-TES (Centro Tematico Nazionale Territorio e Suolo) conduceva a supporto dell'APAT, non è stato ulteriormente affinato per adattarlo all'evoluzione normativa sopraggiunta ed, in particolare, per definire una serie di accorgimenti da adottare per renderlo compatibile ai dati a disposizione delle singole regioni italiane. Pertanto, in considerazione dell'interruzione delle attività di revisione dell'ARGIA, l'ISPRA (già APAT) non ha proceduto alla sua adozione, senza tra l'altro elaborare un altro criterio di valutazione del rischio, secondo le previsioni dell'art. 199, comma 6, lettera a) per definire l'ordine di priorità degli interventi.

L'ARGIA, pertanto, in mancanza di una sua successiva revisione, si è dimostrata inapplicabile sul territorio di altre regioni, compreso il territorio della Regione Puglia.

Risultati ottenuti

Pur avendo completato, l'inserimento in Anagrafe dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, la Sezione competente, per quanto illustrato, non ha potuto applicare il metodo ARGIA, preliminarmente prescelto dal piano per la definizione delle priorità di intervento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 199, comma 6 lettera a), e per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 245 comma 3 e art. 250 del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, al fine di individuare le emergenze ambientali, su cui intervenire prioritariamente con fondi pubblici, la Regione ha adottato i tre criteri pure definiti, in via provvisoria e subordinata, nel piano 2011, in base ai quali sono stati individuati tre gradi di priorità:

Priorità 1: Siti già oggetto di finanziamento⁵² Ecotassa, FAS o POR per la caratterizzazione che necessitano di bonifica o messa in sicurezza permanente e presenti negli elenchi di segnalazione delle Province⁵³

Priorità 2: Siti già oggetto di finanziamento Ecotassa, FAS o POR per la caratterizzazione o mise che necessitano di bonifica o messa in sicurezza permanente o presenti nell'elenchi di segnalazione delle Province

Priorità 3: Siti segnalati dalle amministrazioni comunali nell'ambito della fase di consultazione relativa alla procedura di VAS del piano.


Nel Piano vigente, l'applicazione di tali criteri, ha portato all'individuazione per ogni provincia di tre elenchi, uno per ogni grado di priorità, riportati in forma tabellare in Appendice 2 del Piano del 2011.

⁵¹ D.M. 471/1999 art. 2, lettera c) - *Sito potenzialmente inquinato*: sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

D.Lgs. 152/2006 art. 240, comma 1, lettera d) - *Sito potenzialmente contaminato*: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

⁵² Si vedano le tabelle 5.4÷5.9 del Piano 2011

⁵³ In fase di definizione del Piano 2011, la Regione aveva avviato una fase di concertazione con le provincie e con i comuni, per l'individuazione di criticità ambientale sul territorio regionale si vedano tabelle in Appendice 1.



Rif. Piano 2011

Orbene, come meglio si dirà nel punto successivo, in fase di aggiornamento ed inserimento dati nell'Anagrafe dai siti da bonificare, alcuni dei siti riportati nelle suddette tabelle, verificati i presupposti per l'attivazione del procedimento di bonifica di cui al Titolo V Parte IV del TUA, sono stati, in mancanza dei requisiti di applicabilità del procedimento, esclusi da tali elenchi, gli altri sono stati censiti nel sistema Anagrafe e, la maggior parte di questi sono stati, con finanziamento pubblico messo a disposizione dalla Regione in favore dei Comuni, sottoposti ad interventi di MIPRE, MISE, caratterizzazione, bonifica, ovvero MISP o MISO.

È prevista, quale azione del presente strumento pianificatorio, di effettuare una dettagliata verifica dei siti individuati negli elenchi riportati nel Piano ENEA, nel Piano del Commissario, nonché del Piano 2011 vigente, al fine di comprendere quali tra questi siti è già inserito nel sistema anagrafe, dunque ricompreso negli elenchi allegati alla presente relazione di piano, definire lo stato di attuazione dell'eventuale relativo procedimento di bonifica, previa verifica dell'applicabilità del Titolo IV Parte IV del TUA. Sarà inoltre analizzato e messo a confronto con gli elenchi dell'Anagrafe e del presente piano, l'elenco dei siti risultato dall'attività di censimento, su tutto il territorio regionale, avviata nel 2012 dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, di concerto con il NOE, con la quale la Regione ha inteso, formulando apposita richiesta di informazioni e documentazioni ai Comuni pugliesi, quantificare il numero delle ex discariche autorizzate in condizioni di emergenza e comprendere se e quali interventi sono stati attuati alla fine del loro esercizio.

b. Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare

Preliminarmente si evidenzia che l'Anagrafe dei Siti da bonificare della Regione Puglia è stata formalmente istituita in Puglia con la D.G.R. 29 dicembre 2004 n. 2026 recante "Istituzione ed avvio sperimentale dell'Anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 del DM Ambiente n.471/99". In particolare lo stesso art. 17 comma 1 del D.M. 471/99 stabiliva che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A., predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere:

- l'elenco dei siti da bonificare
- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi."

Il comma 2 definiva le procedure generali per la formazione ed il successivo aggiornamento sulla base: "

- delle notifiche dei Comuni per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 1 del D.M. 471/99;
- delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 1 dello stesso decreto;

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati."

Il richiamato comma 12 dell'art. 17 del *Ronchi* specificava che l'Anagrafe dovesse individuare: "

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

L'Anagrafe regionale pugliese è stata implementata secondo le specifiche del documento ANPA (oggi ISPRA) denominato "*Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n.471, del 25.10.1999 – Contenuti e Struttura Dati*", che ne definisce i contenuti informativi e la conseguente struttura dei dati.

Dopo un breve periodo di sperimentazione, condotto da Arpa Puglia, l'implementazione e inserimento dati è stato sospeso nelle more della individuazione del soggetto, di cui la Regione intendeva avvalersi per la gestione del sistema.

Nel frattempo la normativa di bonifica è stata sottoposta ad un riordino, con modifiche tecniche e procedurali, operato dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., che all'art.251, rubricato "*Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare*" ha ribadito l'istituzione dell'Anagrafe. In particolare il suddetto articolo prevede:

1. *Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:*
 - a) *l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;*
 - b) *l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;*
 - c) *gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.*
2. *Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.*
3. *Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente (SINA)."*

Con atto n. 618 del 29/03/2011 la Giunta Regionale ha affidato, stipulando una apposita Convenzione, al CNR-IRSA e all'ARPA Puglia lo svolgimento delle attività utili e necessarie per la realizzazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe dei siti regionali sottoposti a procedimento di bonifica. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2014, n. 2503, la Regione Puglia ha rinnovato con il C.N.R.-IRSA e l'A.R.P.A. Puglia la predetta Convenzione, firmata in data 13/02/2015, al fine di continuare lo svolgimento delle attività utili e necessarie per l'aggiornamento, l'implementazione e la gestione dell'"Anagrafe dei siti da bonificare".

Criticità

La sopraggiunta normativa ha reso parzialmente inadeguata la struttura dell'Anagrafe, prima, fedelmente rispondente ai Criteri APAT (ora ISPRA), ed organizzata in quattro sezioni principali: 1. Caratterizzazione e indagine preliminare; 2. Risultati della caratterizzazione e analisi di rischio; 3. Interventi di bonifica; 4. Sezione finanziaria.

Pertanto, come primo step di implementazione e aggiornamento, è stato necessario modificare il sistema attraverso l'introduzione di una sezione che tenesse conto delle nuove previsioni normative e la modifica integrazione di alcuni

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

campi dati. Si ricordi, ad esempio, come già più volte ricordato, la profonda differenza del significato di sito “potenzialmente inquinato”⁵⁴, ovvero di sito contaminato⁵⁵, definito dal D.M. 471/99 rispetto al D.Lgs. 152/2006 che prevede la necessità di procedere con l'applicazione della procedura di Analisi di rischio per addivenire alla definizione di sito contaminato.

Successivamente si è svolta una fase preliminare complessa ed integrata, di non semplice e immediata attuazione, di reperimento di documenti e di informazioni dagli archivi cartacei ed informatici della Sezione regionale contenenti i dati e le informazioni relative ai procedimenti di bonifica disponibili agli atti, nonché di verifica dei siti già inseriti in Anagrafe in fase sperimentale. In tale contesto è sorta l'esigenza di eseguire un riordino, finalizzato a comprendere dove reperire in maniera speditiva i dati da implementare nell'Anagrafe, come gestire tali dati e, in parallelo discriminare ed individuare:

- i procedimenti che effettivamente rientrano nel campo di applicazione del Titolo V – Parte IV del TUA, ovvero del D.M. 471/99, da quelli invece in cui trova applicazione il Titolo I – Parte IV del TUA - Gestione dei Rifiuti ed in particolare all'art.192 – Divieto di abbandono o le norme sulla presenza o detenzione di Amianto, ovvero di altre discipline specifiche diverse;
- nell'ambito del censimento dei siti sottoposti a procedura di Bonifica, quelli in regime di D.Lgs. 152/2006, quelli avviati con il D.M. 471/99; nonché del D.M. Ambiente 31/2015 e D.M. Difesa 22/10/2009 in combinato disposto con il Titolo V – Parte IV del TUA;
- la tipologia di attività svolta o in essere nei siti sottoposti a procedimento, nonché se determinabile l'evento di potenziale contaminazione, contaminazione;
- i perimetri dei siti censiti, laddove possibile, nel sistema Anagrafe.

Fatte le dovute verifiche si è proceduto con l'inserimento e identificazione sito per sito nell'Anagrafe Regionale, dotato anche della possibilità di collegare ad ognuno di essi la perimetrazione georeferenziata degli stessi. Ulteriori e necessarie modifiche sono state apportate nel tempo al sistema, tanto al fine di renderlo continuamente aggiornato alle numerose modifiche ed integrazioni normative.

Ulteriori criticità da sottolineare, per porvi in seguito rimedio, sono legate alla difficoltà di reperire, e quindi di inserire in Anagrafe, per la maggior parte dei siti, ed in particolare per i procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del TUA, del dato relativo ai costi relativi agli interventi, al quadro della contaminazione presente e alla quantità dei rifiuti prodotti nelle attività e loro destinazione.

Risultati ottenuti

Delle previsioni del piano di bonifica vigente è stato raggiunto il risultato di ultimare la costituzione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, disciplinata dall'art. 251 del D.Lgs. 152/2006, che è sottoposta a continuo aggiornamento. Certamente la complessità dei dati e della non semplice e speditiva ricognizione degli stessi comporta ancora delle criticità da superare. Tuttavia, nel contesto generale nazionale, la Regione Puglia è riuscita ad attuare, meglio di altre Regioni, un dettagliato censimento. Come si dirà nella Sezione programmatica, il 1° Obiettivo Strategico (1OS) da perseguire è proprio l'Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica attraverso il popolamento continuo dei dati nell'Anagrafe regionale che, da previsione del presente Piano, avrà una nuova struttura, più snella ed organica, a garanzia di efficacia ed efficienza.

⁵⁴ **Sito potenzialmente inquinato** (ante D.Lgs. 152/2006): sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

Sito potenzialmente contaminato (art. 240 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06): un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

⁵⁵ Il D.M. 471/1999 definisce “**sito inquinato**: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento”. (art.2, lettera b).

Il D. Lgs. 152/2006 definisce “**sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati” (art. 240 comma 1 lettera e)).

Il sistema, seppur di non semplice interrogazione, consente, ad esempio, di fornire dati su:

1. Il numero ed elenco dei siti sottoposti a procedura di bonifica presenti sul territorio regionale, discriminando lo stato di contaminazione e lo stato di attuazione del procedimento, secondo la seguente classificazione:
 - *Siti in Fase di Accertamento:*
 - i siti per i quali, ai sensi dell'art. 242 comma 1⁵⁶, è stata trasmessa comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2;
 - *Siti potenzialmente contaminati:*
 - i siti, come definiti dalla *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali è stata trasmessa la comunicazione di cui dell'art. 242 comma 2, ovvero è stato già approvato ed eventualmente eseguito il piano di caratterizzazione (esclusi dunque i siti per i quali è già stata accertata contaminazione a valle dell'approvazione dell'AdR);
 - i siti per i quali è stata trasmessa la comunicazione di cui all'art. 244 comma 1;
 - i siti per i quali è stata trasmessa la comunicazione di cui all'art. 245 comma 2.
 - *Siti non contaminati:*
 - *siti non contaminati dopo MIPRE/MISE*, i siti, come definiti dalla *lettera f, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali, le indagini condotte a valle dell'esecuzione di misure di prevenzione e/o emergenza hanno mostrato nelle matrici ambientali interessate valori delle concentrazione dei contaminanti inferiori alla CSC, come notiziato con l'autocertificazione prevista all'art. 242 comma 2;
 - *siti non contaminati dopo AdR*, come definiti dalla *lettera f, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, vale a dire i siti con *Rischio Accettabile*, in quanto i valori delle concentrazione dei contaminanti in sito sono inferiori ai valori delle CSR;
 - *siti non contaminati dopo PdC*, i siti che a valle della caratterizzazione attuata in regime di D.M. 471/1999 hanno mostrato valori delle concentrazione dei contaminanti in sito inferiori ai valori delle CSC (più correttamente delle concentrazione limite accettabili – CLA come definite dal D.M. 471/1999).
 - *Siti contaminati*, come definiti dalla *lettera e, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, includendo in essi anche i siti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 471/99. In essi sono stati ricompresi anche i siti per i quali è stato approvato un progetto di bonifica, ovvero di MISO/MISP, ma non è stata ancora emessa la certificazione dell'avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, di cui all'articolo 248, comma 2.
 - *Siti Bonificati/Messi in sicurezza Permanente o Operativa*, siti per i quali la Provincia ha rilasciato la certificazione di avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, ai sensi dell'articolo 248, comma 2.
2. Le tipologie di sito, come preliminarmente definite, con riferimento alle attività svolte o in svolgimento nel sito e/o all'evento in grado potenzialmente di contaminare che ha determinato l'attivazione dell'iter di bonifica, 242 comma 1, e dunque l'inserimento nel sistema Anagrafe:
 - PV ovvero Ex PV: Punto vendita carburante attivo, ovvero Punto vendita carburante dismesso o in dismissione;
 - SINISTRO: sito in cui si è verificato un evento accidentale, che ha comportato lo sversamento di materiali contenenti sostanze inquinanti, interessando le matrici ambientali.

⁵⁶ A rigore per definizione della *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, un sito è definito potenzialmente contaminato qualora sia accertato che uno o più valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate, anche in una delle matrici ambientali, risultino superiori alle CSC. Non dimeno al solo fine di rilevare l'avvio della procedura di cui all'art. 242 comma 1 e 2, nell'ambito della rete Nazionale *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* del Sistema nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) allargata alle Regioni e alle Provincie autonome istituita nel 2017, si è condivisa l'opportunità di definire tali siti dal punto di vista della qualità ambientale in "*Fase di accertamento*". Pertanto con tale qualifica nell'Anagrafe regionale e nel presente Piano, si indicano i siti nei quali si è verificato un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero sono stati individuati e rilevati eventi storici che possano ancora comportare rischi per l'ambiente e la salute pubblica.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- DISCARICA: Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza dell'ex art. 12 del D.P.R. n. 915/82, ovvero ante D.P.R. 915/82; ovvero art. 13 del D.Lgs. n. 22/97, ovvero autorizzate e dismesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii;
 - SITO INDUSTRIALE: siti in cui sono state svolte o sono in svolgimento attività industriali in cui un evento, ovvero un'omissione, può comportare o ha comportato la potenziale contaminazione/contaminazione del sito;
 - SITO: siti generici, tra i cui DISCARICHE ABUSIVE, quali Discariche non autorizzate definite dalla D.G.R. 22 ottobre 2012, n. 2077 "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. 549/95 e L.R. 38/2011 e in ultimo dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2017 "Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti - Approvazione".
3. La tipologia dell'evento contaminante.
 4. Il soggetto precedente, identificato nel soggetto obbligato, ovvero nel soggetto proprietario e/o interessato, ovvero identificato nel Comune/Regione quando l'amministrazione opera d'ufficio in sostituzione dell'inadempiente obbligato e del proprietario.
 5. Il tipo di contaminazione presente, anche se il dato non è ancora disponibile nel sistema per tutti i siti censiti.
 6. Superficie e centroide del poligono identificativo della perimetrazione dei siti, anche se il dato non è ancora disponibile nel sistema per tutti i siti censiti e per alcuni siti è assolutamente necessario procedere ad una verifica del perimetro rappresentato.

In sintesi si rappresenta che, a valle di un controllo incrociato tra l'elenco di siti sottoposti a procedimento di bonifica, disponibile alla Sezione competente regionale, ed elenchi regionali delle determinazioni di approvazione di progetti e piani relativi alla procedura di bonifica, ovvero di determinazioni di finanziamenti in favore dei comuni o altri enti pubblici per l'esecuzione degli interventi e procedure di cui di cui all'art. 17 del D.M. 471/99 ovvero di cui all'art. 242 del TUA, nell'Anagrafe regionale sono stati inseriti:

- i siti pubblici e privati che hanno già concluso il procedimento di bonifica in regime di D.M. 471/1999 – l'elenco non può considerarsi esaustivo, in quanto in tale contesto normativo la titolarità del procedimento era in capo ai Comuni. In generale la maggior parte dei siti censiti sono pubblici o di interesse pubblico su cui si è intervenuti per la risoluzione delle criticità ambientali con risorse pubbliche messe a disposizione in favore dei Comuni dalla Regione, per cui il dato è disponibile presso gli uffici regionali;
- i siti pubblici e privati che hanno già concluso il procedimento di bonifica secondo la normativa vigente - il censimento certamente esaurisce tutti i siti pubblici e privati su cui si è intervenuti;
- i siti pubblici e privati per i quali è in corso il procedimento di bonifica secondo la normativa vigente, computando in essi anche i siti la cui procedura iniziata in regime di D.M. 471/1999 è stata adeguata alla normativa vigente - l'elenco è certamente completo e continuamente aggiornato;
- i siti pubblici e privati per i quali era stato attivato un procedimento di bonifica secondo la normativa previgente mai giunto a conclusione – l'elenco evidentemente può non ritenersi esaustivo.

3.2. Stato delle attività in materia di bonifiche di siti contaminati e contesto di azione del Piano

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera b) dell'art. 199 che i Piani contengano "*l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali dell'inquinamento*".

Lo stato di fatto in materia di bonifiche è descritto sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe dei siti da bonificare (di seguito Anagrafe), istituita dalla Regione ai sensi del D.M. 471/1999 (oggi prevista dall'art. 251 del d.lgs. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), i cui contenuti sono stati specificati nel paragrafo precedente.

L'Anagrafe, come già rappresentato, riporta l'elenco dei siti censiti con procedimenti di bonifica avviati sul territorio pugliese, comprendendo informazioni sia sull'iter procedurale sia sugli aspetti tecnici. In essa non sono stati inseriti i siti ricadenti nei SIN e valgono le precisazioni, le definizioni e le assunzioni del presente e del precedente paragrafo.

Con la presente analisi di ricognizione si ottempera alla previsione normativa, di cui all'art. 199 comma 6 lettera b) che prevede che il Piano di Bonifica deve contenere "*l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti*".

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

In particolare, in fase di consultazione VAS avviata in data 4 ottobre 2018, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cui è stata sottoposta la proposta di piano (piano 2018), nella versione adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018, si auspicava, con il supporto degli enti locali, nel cui territorio ricadono tali aree, e di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica, di poter condurre approfondimenti tecnico – amministrativi per perfezionare i contenuti dell’Anagrafe, aggiornata a giugno 2018, modificando eventuali imprecisioni ed integrando con ulteriori specifiche le informazioni relative ad ogni sito censito. Tuttavia in fase di consultazioni VAS non sono pervenute osservazioni per la verifica dello stato di fatto in materia di bonifica dei siti contaminati presenti sul territorio regionale come riportato dall’Anagrafe aggiornata a giugno 2018.

Con riferimento allo stato di fatto in materia di bonifica si rappresenta che con Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 25 giugno 2020 “Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione.” è stato approvato e reso pubblico per la prima volta, ad eccezione dell’inserimento nella proposta di piano 2018, l’elenco dei siti censiti nell’Anagrafe regionale aggiornato ad aprile 2020 e contestualmente sono state avviate le consultazioni per sottoporre a condivisione e verifica, con i diversi soggetti pubblici e privati direttamente e indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica, i dati e le informazioni contenute. Relativamente alle suddette consultazioni si rappresenta che sono pervenute alcune richieste di integrazioni e/o modifiche o di nuovi inserimenti, recepite nel sistema Anagrafe, e richieste di inserimento di siti oggetto di abbandono rifiuti (art. 192) che, invece, non sono state accolte.

L’aggiornamento al 30 aprile 2020 dell’elenco dei siti censiti in Anagrafe con il relativo stato del procedimento e lo stato di contaminazione secondo lo stato di fatto delle conoscenze a tale data, riportato nell’Allegato 1 al presente piano e corrispondente all’Allegato 1 approvato con la D.G.R. n. 988/2020, viene assunto quale contesto di azione della presente proposta di piano, con la precisazione che le richieste di modifica ed integrazione pervenute e accolte, nonché gli ulteriori siti censiti e gli avanzamenti procedurali tecnico/amministrativi nel frattempo e sino ad oggi intercorsi, non sono rilevabili seppur registrati nell’aggiornamento continuo.

A tal proposito giova rappresentare e sottolineare che i dati e le informazioni contenuti in *Anagrafe* sono in continuo approfondimento ed aggiornamento. Pertanto, lo stato di fatto in materia di bonifica estratto dal sistema Anagrafe e relativo ai siti regionali e comunali, inteso come numero di siti ed informazioni tecniche e amministrative relative ad ogni sito, sarà consultabile annualmente, all’inizio di ogni anno, a valle dell’approvazione, con deliberazione di giunta regionale, dell’aggiornamento annuale al 31 dicembre dell’anno precedente dei siti censiti nell’“Anagrafe dei siti da bonificare”.

3.2.1 Siti di interesse regionale e comunale⁵⁷ censiti in Anagrafe


Il numero totale dei siti censiti in Anagrafe, alla data del **30 aprile 2021**, ammonta a n. **544**, di cui:

- **Siti non contaminati n. 181**, di cui:
 - i siti per cui è stato chiuso il procedimento a valle delle gli interventi di MIPRE/MISE e a seguito di verifica dell’assenza di valori delle concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC, come da autonotifica trasmessa ai sensi dell’art. 242 comma 2, dal soggetto responsabile o procedente, sono n. **94**;
 - i siti definiti non contaminati in seguito alle risultanze dell’analisi di rischio sito specifica, dalla quale risulta che i valori delle concentrazioni dei contaminanti in sito sono inferiori alle CSR, sono n. **75**;
 - i siti non contaminati in seguito all’esecuzione del piano di caratterizzazione, dopo attività di MISE/MIPRE, sono n. **12**, di cui n. 8 in regime di D.M. 471/1999, n. 4 in regime di TUA.
- **Siti in fase di accertamento n. 27**
 - i siti per i quali, ai sensi dell’art. 242 comma 1⁵⁸, è solo stata trasmessa la comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2, e nei quali eventualmente sono in essere sistemi di prevenzione e/o emergenza;

⁵⁷ Il riferimento è legato alla Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 42 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall’articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”.

- **Siti potenzialmente contaminati n. 160**, di cui:
 - i siti, come definiti dalla *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali è stata accertata la potenziale contaminazione, esclusi dunque quelli per i quali è stata approvata l'AdR, sono n. **160**, in particolare, tra questi siti rientrano quelli per i quali:
 - è stata trasmessa la comunicazione di cui dell'art. 242 comma 2, ovvero la comunicazione di cui all'art. 244 comma 1, ovvero la comunicazione di cui all'art. 245 comma 2;
 - è stato trasmesso, ovvero approvato, ovvero anche eseguito il piano di caratterizzazione, ovvero trasmessa, ma non approvata, l'AdR comprensiva degli esiti della caratterizzazione e del modello concettuale definitivo.
- **Siti contaminati n. 162** di cui:
 - i siti, come definiti dalla *lettera e, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali è stata dunque approvata l'Analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 242 comma 4, sono n. **11**, per n. 7 di questi è già stato trasmesso il progetto di bonifica/MISP ancora da approvare;
 - i siti, come definiti dalla *lettera e, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii* e i siti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 471/99 per i quali è stato già approvato il progetto di bonifica, ovvero di MISO/MISP, ma non è stata ancora emessa la certificazione dell'avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, di cui all'articolo 248, comma 2, ovvero di cui all'art. 12 comma 2 del D.M. 471/1999, in alcuni casi seppur richiesta, ovvero è stato approvato il piano di collaudo di cui all'art. 242 bis, sono n. **151**;
- **Siti Bonificati/Messi in sicurezza Permanente o Operativa n. 14**:
 - sono tutti i siti per i quali è stata emessa la certificazione dell'avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, di cui all'art. 248, comma 2, ovvero di cui all'art. 12 comma 2 del D.M. 471/1999.

SITI CENSITI IN ANAGRAFE



⁵⁸ A rigore per definizione della *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, un sito è definito potenzialmente contaminato qualora sia accertato che uno o più valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate, anche in una delle matrici ambientali, risultino superiori alle CSC. Non dimeno al solo fine di rilevare l'avvio della procedura di cui all'art. 242 comma 1 e 2, nell'ambito della rete Nazionale *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* del Sistema nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) allargata alla Regioni e alle Province autonome, si è definita l'opportunità di definire tali siti dal punto di vista della qualità ambientale in "*Fase di accertamento*", pertanto con tale qualifica nell'Anagrafe regionale e nel presente Piano, si indicano i siti nei quali si è verificato un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero sono stati individuati e rilevati eventi storici che possano ancora comportare rischi di per l'ambiente e la salute pubblica.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

I n. 544 siti presenti in Anagrafe sono così distribuiti, tipizzati secondo quanto in precedenza definito:


- n. 147 - DISCARICA :
- n. 204 - PV /Ex PV Carburante
- n. 26 - SINISTRI
- n. 54 - SITI
- n. 113 - SITI INDUSTRIALI

Non rientrano nei numeri di cui sopra i siti ricompresi nelle aree dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), riconosciuti e perimetrati sul territorio pugliese dallo Stato in funzione delle caratteristiche del sito, della natura degli inquinanti e della loro pericolosità, dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali, la cui Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati è il Ministero della transizione ecologica.

Con maggiore dettaglio di seguito si specificano le diverse tipologie dei siti oggetto di procedura di bonifica censiti in *Anagrafe*, ribadendo che tale numero comprende tutti i siti regionali, ovvero comunali, che sono sottoposti a procedimento di bonifica, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii., ovvero che hanno scontato tale procedura:

- **i siti non contaminati**, come precedentemente definiti, per i quali il procedimento di bonifica si è concluso positivamente attraverso la messa in atto di MIPRE e/o MISE e interventi di ripristino ambientale, come risultante da autocertificazione prodotta dal soggetto obbligato/interessato, ovvero come risultante dagli esiti, approvati, del piano di caratterizzazione (n. 8 in regime di D.M. 471/1999, in n. 4 caso in regime di TUA), sono pari a n. 106; di questi:
 - **73 Punti Vendita o ex PV** di distribuzione carburanti, i cui soggetti obbligati sono compagnie petrolifere o gestori; gli interventi posti in atto consistono nella totalità dei casi nell'eliminazione delle sorgenti primarie e nell'asportazione di suolo interessato da presenza di sostanze inquinanti;
 - **18 Siti Industriali**, di cui n. 3 ex depositi carburanti e n. 8 siti interessati dal passaggio di condotte collegamento gas, i cui soggetti obbligati sono le compagnie petrolifere ed in alcuni casi i soggetti gestori; n. 7 siti industriali, i cui soggetti obbligati sono soggetti privati. Gli interventi posti in atto consistono nella totalità dei casi nell'eliminazione delle sorgenti primarie, ricomprendo in esse anche rifiuti, con l'eventuale successiva asportazione di suolo interessato da presenza di sostanze inquinanti;
 - **9 Sinistri** (eventi accidentali) relativi a sversamenti di sostanze idrocarburiche da autocisterne durante il trasporto, i cui soggetti obbligati sono le compagnie di trasporto in modo diretto o attraverso le proprie compagnie di assicurazione;
 - **6 Siti** interessati da deposito incontrollato di rifiuti, o perdite di sostanze inquinanti di cui n. 3 di proprietà pubblica e 2 di proprietà privata. Gli interventi posti in atto consistono nella totalità dei casi nell'eliminazione delle sorgenti primarie (rifiuti) e nell'asportazione del suolo immediatamente a contatto con la fonte inquinante.
- **I siti risultati non contaminati a valle dell'approvazione dell'Analisi di Rischio**, dunque con valore di rischio associato accettabile, sono pari a n. 75, dei quali:
 - **63 Punti Vendita** di distribuzione carburanti, i cui soggetti obbligati sono le compagnie petrolifere;
 - **3 Discarica** (Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza di ordinanza di cui all'ex art.12 del D.P.R. 915/82 o precedenti allo stesso D.P.R., ovvero di cui all'art. 13 del D.Lgs. 22/1997), il soggetto obbligato è pubblico. Nei siti sono state condotte attività di MIPRE/MISE, ovvero sono ancora da condurre, in cui gli interventi consistono nella copertura superficiale, con carattere di definitività, dei rifiuti o nella loro rimozione;
 - **6 Siti Industriali**, tra impianti di compostaggio e stabilimenti industriali, tutti di proprietà privata ad eccezione di uno;
 - **3 Siti**, in un caso interessato da deposito incontrollato di rifiuti, in uno da deposizione di sostanze inquinanti da fonte esterna, in uno da contaminazione storica, tutti di proprietà pubblica.

Siti Non Contaminati n. 181




- **I siti in Fase di Accertamento**, come precedentemente definiti, per i quali sono eventualmente in corso MIPRE e/o MISE e si attende l'esito di tali attività di accertamento della qualità ambientale delle matrici, sono pari a n. **27**; di questi:
 - **7 Punti Vendita o ex PV** di distribuzione carburanti;
 - **4 Siti Industriali**, tutti impianti di gestione rifiuti urbani, pubblici anche in concessione;
 - **4 Sinistri** (eventi accidentali) consistenti in sversamenti di sostanze idrocarburiche da autocisterne durante il trasporto, i cui soggetti obbligati sono le compagnie di trasporto in modo diretto o attraverso le proprie compagnie di assicurazione;
 - **8 Siti** interessati da abbandono/deposito incontrollato di rifiuti, discariche abusive, sversamenti o inquinazione di sostanze nocive, di proprietà pubblica e di proprietà privata, i soggetti obbligati sono pubblici o privati;
 - **4 Discarica** (Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza dell'ex art.12 del D.P.R. 915/82, ante D.P.R. 915/82, art. 13 del decreto Ronchi, di cui 2 in *Fase di accertamento*), il soggetto obbligato è generalmente pubblico.

- **I siti potenzialmente contaminati**, come precedentemente definiti, per i quali sono in corso MIPRE e/o MISE, ovvero tali interventi sono stati attuati ma non sono stati risolutivi e pertanto si attende o è stato già approvato il PdC, ovvero sono stati trasmessi, ma non approvati, gli esiti del PdC e l'AdR, sono pari a n. **160**; di questi:
 - **26 Punti Vendita o ex PV** di distribuzione carburanti, i cui soggetti obbligati sono compagnie petrolifere o gestori; gli interventi di MIPRE e/o MISE attuati o in corso, se necessari, consistono nella totalità dei casi nell'asportazione di sorgenti primarie e suolo interessato da presenza di sostanze idrocarburiche, nell'attivazione eventuale di sistemi di barriera idraulico, con o senza recupero di surnatante, con sistemi di trattamento delle acque (Pump & Treat e scarico delle acque trattate), ovvero senza trattamento (Pump & Stock e conferimento acque in impianto autorizzato);
 - **53 Siti Industriali**, relativi a ex depositi carburanti, siti interessati dal passaggio di condotte di collegamento gas, ex inceneritori, impianti di smaltimento rifiuti, luoghi di produzione artigianale/industriale, i cui soggetti obbligati sono compagnie petrolifere e soggetti privati proprietari e/o gestori. In alcuni casi le procedure e gli interventi sono eseguiti d'ufficio (art. 250) dal comune territorialmente competente;

- **8 Sinistri** (eventi accidentali) consistenti in sversamenti di sostanze idrocarburiche da autocisterne durante il trasporto, i cui soggetti obbligati sono le compagnie di trasporto in modo diretto o attraverso le proprie compagnie di assicurazione;
- **24 Siti** interessati da abbandono/deposito incontrollato di rifiuti, discariche abusive, sversamenti o inquinazione di sostanze nocive, di proprietà pubblica e di proprietà privata, i soggetti obbligati sono pubblici o privati;
- **49 Discarica** (Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza dell'ex art.12 del D.P.R. 915/82, ante D.P.R. 915/82, art. 13 del decreto Ronchi, di cui 2 in *Fase di accertamento*), il soggetto obbligato è generalmente pubblico.

Siti in Fase di Accertamento n. 27 - Siti Potenzialmente Contaminati n. 160




- I **siti contaminati a valle dell'approvazione dell'Analisi di Rischio**, per i quali si attende la trasmissione del progetto, ovvero si attende l'approvazione del progetto di MISP/MISO o Bonifica già trasmesso, risultano pari a **n. 11**; di questi:
 - **1 Punti Vendita** di distribuzione carburanti, il cui soggetto obbligato è la compagnia petrolifera;
 - **3 siti industriali**, un ex deposito carburanti, un'area militare, luoghi di produzione artigianale/industriale e altra tipologia, i cui soggetti obbligati sono in un caso la compagnia petrolifera, degli altri due il soggetto pubblico, che in uno dei due caso agisce di ufficio in sostituzione dei soggetti privati proprietari e/o gestori;
 - **1 Sinistri** (eventi accidentali) consistenti in sversamento di sostanze idrocarburiche da autocisterne durante il trasporto, il cui soggetto obbligato è la società di trasporto attraverso le propria compagnia di assicurazione;
 - **4 Siti** interessati da deposito incontrollato di rifiuti, discariche abusive, sversamenti o inquinazione di sostanze nocive, tutte di proprietà privata, una militare. I soggetti che si sono fatti carico dell'interventi sono pubblici;
 - **2 Discarica** (Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza dell'ex art.12 del D.P.R. 915/82 o precedenti allo stesso D.P.R., o art. 13 del D.Lgs. 22/1997, o chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003), il soggetto che si è fatto carico dell'intervento è pubblico, in qualità di soggetto obbligato.
- I **siti contaminati**, sia ai sensi del D.M. 471/1999 che del TUA, **per i quali è stato approvato il progetto di MISP/MISO o Bonifica**, in molti casi già eseguito, ovvero è anche iniziata l'attività di monitoraggio post


intervento, nonché per alcuni è stata già richiesta la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, ma non ancora rilasciata, risultano pari a n. **151**; di questi:

- **28 Punti Vendita** di distribuzione carburanti, i cui soggetti obbligati sono compagnie petrolifere; gli interventi di mise attuati consistenti nella totalità dei casi nell'asportazione di suolo interessato da presenza di sostanze idrocarburiche non sono stati risolutivi e la caratterizzazione condotta e l'analisi di rischio ha accertato valori di rischio non accettabili. I lavori del Progetto di Bonifica approvato (rimozione suoli, Pump & Treat acque sotterranee, se contaminate, nella quasi totalità degli interventi, solo per 7 di essi adozione di tecnologie di bonifica in situ, in caso è stato approvato un progetto di MISP) in n. 15 siti sono sicuramente avviati, per 3 di questi è stata richiesta, ma non rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;
- **26 siti industriali**, tra ex depositi carburanti, siti interessati dal passaggio di condotte di gas, ex inceneritori, impianti smaltimento rifiuti, aree artigianali/industriali e altra tipologia, i cui soggetti obbligati sono compagnie petrolifere e soggetti privati proprietari e/o gestori. Per tutti è stato approvato il Progetto di Bonifica/MISP/MISO (per la bonifica in generale si è adottata la rimozione suoli contaminati e Pump & Treat acque nella totalità degli interventi, per 4 di essi adozione di tecnologie di bonifica in situ, in 2 casi autorizzazione alla re-immissione in falda di acque bonificate), per n. 13 siti la bonifica è stata iniziata o terminata, per uno di questi è stata già richiesta, ma non rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;
- **4 Sinistri** (eventi accidentali) consistenti in sversamenti di sostanze idrocarburiche da autocisterne durante il trasporto i cui soggetti obbligati sono le compagnie di trasporto attraverso le proprie compagnie di assicurazione. Per tutti i siti, tranne uno, è stato approvato il Progetto di Bonifica (rimozione suoli contaminati), dei quali due già ultimati per i quali è stata già richiesta, ma non rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;
- **6 Siti** interessati da deposito incontrollato di rifiuti, sversamenti o inquinazione di sostanze nocive, i soggetti che si sono fatti carico dell'interventi sono pubblici, solo in un caso il soggetto precedente è privato. Per tutti è stato approvato il Progetto di Bonifica (rimozione suoli), in almeno 3 casi gli interventi sono iniziati, terminati ed è stata già richiesta, ma non rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;
- **87 Ex Discarica RSU** (art.12 del D.P.R. 915/82 o precedenti allo stesso D.P.R., o art. 13 del D.Lgs. 22/1997, o chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ovvero discariche abusive), il soggetto che si è fatto carico dell'intervento è pubblico in qualità di soggetto obbligato. Per tutti i siti è stato approvato progetto di MISP, i lavori sono stati avviati e presumibilmente conclusi per tutti i siti, per n. 5 è stata richiesta la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;

Siti Contaminati n. 162



- I siti bonificati per i quali è stata emessa la certificazione di avvenuta bonifica/Messa in sicurezza Permanente risultano pari a 14; di questi:
 - 6 Punti Vendita di distribuzione carburanti, con interventi di rimozione suoli, i soggetti obbligati sono le compagnie petrolifere o i gestori privati;
 - 2 Ex Discarica RSU (art.12 del D.P.R. 915/82 o precedenti allo stesso D.P.R., o art. 13 del D.Lgs. 22/1997, o chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ovvero discariche abusive), per le quali si è attuata una messa in sicurezza permanente del corpo rifiuti, il soggetto che si è fatto carico dell'intervento è pubblico in qualità di soggetto obbligato;
 - 3 Siti Industriali, con interventi di rimozione suoli e rifiuti. Il soggetto che si è fatto carico dell'intervento è privato proprietario/gestore o pubblico.
 - 3 Siti, di cui un'area militare con deposito incontrollato di rifiuti e due siti di proprietà pubblica comunale, il soggetto che si è fatto carico dell'intervento è pubblico.



L'Allegato 1 - Anagrafe dei siti da bonificare - Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati, contiene i siti censiti in Anagrafe sottoforma di tabelle:

- **L'Elenco dei siti contaminati** - siti pubblici e privati presenti sul territorio regionale definiti "Siti contaminati" per i quali cioè, secondo quanto precedentemente definito, risulta:
 - approvata solo l'Analisi di Rischio sito specifica i cui esiti hanno evidenziato che le concentrazioni rappresentative in situ sono superiori alle CSR;
 - approvato, o anche eseguito, il progetto di MISP/MISO o Bonifica;
- **L'Elenco dei siti bonificati** - siti pubblici e privati presenti sul territorio regionale definiti "Siti bonificati" per i quali cioè, secondo quanto precedentemente definito, risulta rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza;
- **L'Elenco dei siti in Fase di accertamento** - siti di proprietà pubblica, siti di proprietà privata, siti di proprietà privata per i quali le procedure e gli interventi di cui al Titolo V Parte IV sono eseguiti da un soggetto pubblico in qualità di soggetto obbligato, ovvero sono eseguiti d'ufficio (art. 250) dal comune territorialmente competente, per i quali, secondo quanto precedentemente definito, ai sensi dell'art. 242 comma 1, è solo stata trasmessa la comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, e nei quali eventualmente sono in essere sistemi di prevenzione e/o emergenza;
- **L'Elenco dei siti potenzialmente contaminati** - siti di proprietà pubblica, siti di proprietà privata, siti di proprietà privata per i quali le procedure e gli interventi di cui al Titolo V Parte IV sono eseguiti da un soggetto pubblico in qualità di soggetto obbligato, ovvero sono eseguiti d'ufficio (art. 250) dal comune territorialmente competente, definiti "Siti potenzialmente contaminati" per i quali cioè, secondo quanto precedentemente definito, risulta:
 - trasmessa anche la comunicazione di cui dell'art. 242 comma 2, ovvero la comunicazione di cui all'art. 244 comma 1, ovvero la comunicazione di cui all'art. 245 comma 2;

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- approvato anche, ed eventualmente eseguito, il piano di caratterizzazione, ovvero risulta trasmessa ma non approvata l'Analisi di rischio;
- **L'Elenco siti non contaminati, suddivisi in due tabelle**, siti pubblici e privati presenti sul territorio regionale definiti "Siti non contaminati" per i quali cioè, secondo quanto precedentemente definito, risulta:
 - conformità alle CSC per la specifica destinazione d'uso e urbanista a valle degli interventi di MIPRE/MISE;
 - approvata l'Analisi di Rischio sito specifica i cui esiti hanno evidenziato che le concentrazioni rappresentative in situ sono inferiori alle CSR calcolate, per cui il Rischio associato alle concentrazioni degli inquinanti presenti è accettabile, cioè ha valori inferiori a quelli fissati dalla normativa vigente;

Gli elenchi in allegato riportano una serie di campi:

- l'anagrafica del sito, compreso il numero identificativo nell'Anagrafe regionale;
- la tipologia del sito, come precedentemente definite (es. PV, ex PV, Discarica, etc.)
- soggetto procedente (qualificabile in soggetto "obbligato", "interessato", o soggetto pubblico che esegue d'ufficio in combinazione con il valore del campo il riferimento normativo ("Iter"))
- riferimento normativo ("Iter"),
- "evento", inteso come evento potenzialmente in grado di contaminare, ovvero evento potenzialmente contaminante, o evento contaminante (la qualificazione avviene in combinazione con il valore del campo dello "stato della procedura amministrativa" e/o con il campo "stato di contaminazione");
- "stato della procedura amministrativa";
- "stato di contaminazione"
- la localizzazione geografica del sito, attraverso l'indicazione, nel sistema di riferimento cartografico UTM-WGS84 Fuso 33N, delle coordinate del centroide della superficie individuata dal perimetro del sito.

Maggiori dettagli e specifiche sono riportati nell'Allegato 1, che si rammenta coincide con l'allegato della D.G.R. 988/2020 "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione", il cui stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati è aggiornato ad aprile 2020.

In particolare, riassumendo, si evince che dei n. **544** siti presenti in anagrafe, **con aggiornamento ad aprile 2020**:

- **n. 181** sono **Siti non contaminati** per i quali dunque con misure di prevenzione o anche di messa in sicurezza di emergenza si è eliminata ogni sorgente di contaminazione e si è proceduto al ripristino del sito (n. 106 siti); ovvero a valle dell'esecuzione del piano di caratterizzazione e dell'elaborazione dell'ADR il sito è risultato non contaminato secondo la definizione del secondo inciso della lettera f9, comma 1, art. 240 del TUA (n. 75 siti);
- **n. 27** sono **Siti in Fase di accertamento** in cui sono in atto le indagini preliminari, ovvero misure di prevenzione o anche di messa in sicurezza di emergenze;
- **n. 160** sono **Siti potenzialmente contaminati**, per i quali è stata accertata la potenziale contaminazione e sono in atto le attività della fase di caratterizzazione ambientale e non è già stata approvata la AdR;
- **n. 162 Siti contaminati**, di cui:
 - **n. 11** siti definiti tali in seguito agli esiti della caratterizzazione ambientale e dell'AdR approvata;
 - **n. 151 siti per i quali è già stato approvato il progetto di bonifica/MIPS/MISO**, per la maggior parte dei casi gli interventi sono già avviati o eseguiti e per n. 14 è già richiesta, ma non rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2;
- **n. 14 Siti bonificati/messi in sicurezza permanente o operativa**, per i quali è già stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza.

a. Siti Contaminati

a.1 Tipologia di attività origine della contaminazione

Le elaborazioni delle informazioni disponibili per i siti contaminati nell'Anagrafe consentono di effettuare valutazioni sulle attività alle quali è ascrivibile l'attuale stato di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

In particolare si evince che per i siti attualmente definiti contaminati, risultano le seguenti attività svolte o in svolgimento in tali aree, che mostrano che i maggiori impatti sul territorio sono essenzialmente riconducibili alla “vecchie” discarica:

- n. 89 – DISCARICA, nelle quali per la quasi totalità è stato realizzato l'intervento di MISP, ma non è stata, in quanto non richiesta emessa la certificazione di avvenuta messa in sicurezza;
- n. 29 - PV /Ex PV Carburante
- n. 5 - SINISTRI
- n. 10 - SITI
- n. 29 - SITI INDUSTRIALI.

a.2 Dimensione delle aree contaminate

Le informazioni sulla dimensione delle aree contaminate sono riferiti a una percentuale pari a circa il 93 % del totale (n. 473 siti rispetto agli n. 512 censiti in Anagrafe) e variano da sito a sito, poiché per alcune aree è disponibile il dato relativo all'intera proprietà, mentre per altre il dato riguarda l'area caratterizzata o effettivamente contaminata.

L'informazione sulle aree contaminate è riferita alla matrice suolo e non considera l'eventuale presenza di pennacchi di contaminazione nella matrice acque sotterranee, che possono superare i confini del sito.

Somma superfici: 17.525.673 m² Minimo: 27 m² Massimo 1.321.012 m²

Si precisa che nelle dimensioni delle aree contaminate è stato escluso il sito contaminato “Area Vasta di Statte” comprendente parte della superficie comunale pari a 58.695.536 m² in quanto sono in fase di definizione i perimetri delle subaree contaminate.

a.3 Tipologia di inquinanti

Circa le tipologie prevalenti di inquinanti presenti sul territorio per le matrici suolo e acque sotterranee e quelle riscontrate più frequentemente, si precisa che il grado di popolamento della Anagrafe non copre il totale dei siti classificati come contaminati.

Le tipologie di contaminanti più presenti nel suolo superficiale e profondo sono gli idrocarburi pesanti e leggeri ed i composti aromatici (dei PV carburante) e i metalli (piombo, zinco, rame, arsenico, stagno)

Per la matrice suolo superficiale e suolo profondo si riporta il numero di siti e i contaminanti superiori alle CSC per 112 siti presenti in Anagrafe.

Contaminante	Numero siti	Contaminante	Numero siti
Nichel	4	Cianuri	1
Piombo	26	Antimonio	4
Rame	13	Arsenico	14
Selenio	5	Berillio	8
Stagno	14	Cadmio	9
Tallio	5	Cobalto	3
Vanadio	6	Cromo tot	9
Zinco	17	Cromo VI	2
Mercurio	7	Indenopirene	6
Crisene	1	Pirene	2
Benzene	22	Sommatoria IPA	1
etilbenzene	24	Cloro	
Stirene	1	Metilfenolo	2

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

Toluene	18	fenolo	1
Xilene	29	2-clorofenolo	1
Benzo(a)antracene	8	2,4 - diclorofenolo	1
Benzo(a)pirene	7	Pentaclorofenolo	1
Benzo(b)fluorantene	7	Difenilamina	1
Benzo(k)fluorantene	5	Idrocarburi leggeri	50
Benzo(g,h,i)fluorantene	3	Idrocarburi pesanti	64
Dibenzo(a,e)pirene	4	Sommatoria PCDD/DF	2
Dibenzo(a,i)pirene	1	Amianto	3
Dibenzo(a,h)pirene	2	Esteri dell'acido ftalico	1
Dibenzo(a,h)antracene	5	Altre sostanze (MtBE, EtBE)	112

Si riporta di seguito la distribuzione dei contaminanti per tipologia di attività svolta sul sito (come definiti in precedenza)

- Per le DISCARICHE: gli Idrocarburi pesanti (C>12) sono diffusi seguiti dai metalli (piombo, rame, stagno o composti organo stannici e zinco.
- Per i PV: Gli Idrocarburi sia pesanti che leggeri sono diffusi seguiti dagli BTEX (in particolare da Xilene) metalli (piombo) e da MtBE e EtBE
- Per SINSITRI: la contaminazione più diffusa è quella degli Idrocarburi pesanti e leggeri
- Per i siti industriali: Gli Idrocarburi sia pesanti che leggeri sono diffusi seguiti da metalli (arsenico, cromo e piombo) meno diffusi gli IPA e PCB.
- Per i SITI: gli Idrocarburi pesanti (C>12) sono diffusi seguiti dai metalli (berillio, piombo, zinco). Rilevati superi anche per le diossine e PCB

Per le acque sotterranee le tipologie di contaminanti che presentano superi delle CSC più frequenti sono gli Idrocarburi totali , i composti aromatici , gli inquinanti inorganici (solfati, manganese) e i metalli(piombo, ferro e nichel) e MTBE ed ETBE.

Contaminante	Numero siti	Contaminante	Numero siti
Antimonio	3	Sommatoria Aromatici	2
Arsenico	8	Benzo(a)antracene	3
cadmio	3	Benzo(a)pirene	5
cobalto	2	Benzo(b)fluorantene	3
Cromo totale	1	Benzo(k)fluorantene	3
Cromo VI	2	Benzo(g,h,i)fluorantene	5
Mercurio	1	Crisene	1
Nichel	12	Dibenzo(a,h)antracene	2
Ferro	13	Indenopirene	2
solfati	8	Pirene	2
Nitriti	5	TriClorometani	5
Boro	5	Cloruro di Vinile	1
Piombo	15	1,1 Dicloroetilene	6
Manganese	11	Tricloroetilene	4
Selenio	6	Tetracloroetilene	4
Tallio	2	1,1 Dicloroetano	1
Zinco	1	Dibromoclorometano	2

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

cianuri	1	Bromodichlorometano	1
Fluoruri	5	DDD,DDT,DD	1
Benzene	30	Idrocarburi Totali	34
Etilbenze	20	PCB	5
Stirene	6	Altre sostanze(MtBE, EtBE)	66

Si riporta di seguito la distribuzione dei contaminanti per tipologia di attività svolta sul sito (come definiti in precedenza).

- Per le DISCARICHE: diffusi sono i metalli (nichel, alluminio, manganese).
- Per i PV: predominano i BTEX seguiti dagli HC Totali e i metalli (piombo)
- Per i SINISTRI: si osserva un solo supero per gli Idrocarburi Totali
- Per i siti industriali: diffusi sono i metalli (piombo, arsenico, nichel, ferro) seguiti dagli Aromatici, dagli IPA e dagli alifatici.
- Per i SITI: Diffusi i metalli (piombo e ferro), gli inorganici (manganese, Nitriti) seguiti dai PCB).

Il grafico che segue riassume gli inquinanti nelle diverse matrici ambientali (suolo e acque di falda) per numero di siti coinvolti dalla presenza degli stessi.

a.4 Matrici ambientali impattate e tecnologie di bonifica adottate

L'analisi dei dati relativi ai siti contaminati inseriti in anagrafe e per i quali è stato approvato il relativo Progetto di Bonifica, MISP o MISO consente di verificare le tecnologie di bonifica adottate.

Per la matrice suolo le tecnologie di bonifica adottate sono :

- Per le DISCARICHE: la MISP è l'opzione più adottata con la realizzazione di un capping.
- Per i PV: scavo e smaltimento in discarica e la tipologia di intervento più utilizzata, in secondo ordine trattamenti chimico/fisici in situ
- Per i Siti industriali e i SITI : trattamenti chimico/fisici in situ ed ex situ, il confinamento fisico , lo scavo e lo smaltimento in discarica
- Per i Sinistri : lo scavo e lo smaltimento in discarica


Per la matrice acque sotterranee le tecnologie di bonifica adottate sono:

- Per le DISCARICHE: il confinamento idraulico inteso come MISO/MISP teso ad impedire la diffusione della contaminazione all'esterno del sito
- Per i PV: trattamenti chimico/fisici ex situ ed in situ e secondariamente trattamenti biologici in situ.
- Per i SITI e Siti industriali: trattamenti chimico/fisici in situ e trattamenti biologici in situ e secondariamente trattamenti biologici in situ. Rari il confinamento fisico e lo scavo e lo smaltimento in discarica
- Per i SINISTRI non si rilevano interventi sulle acque.

Si richiama anche il dato relativo ai n. 14 siti per i quali è già stata rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2:

- 2 MISP per le discariche.
- 5 attività di bonifica e 1 di MISP per i PV.
- 1 MISP e 2 attività di bonifica per i SITI.
- 3 attività di bonifica per i SITI INDUSTRIALI

Numero siti con $C_i > CSC$ per contaminanti



b. Siti potenzialmente contaminati

Le attività di aggiornamento dell'Anagrafe hanno comportato anche una verifica delle informazioni sullo stato dei procedimenti per i siti classificati come "potenzialmente contaminati" ai sensi della vigente e pregressa normativa.

Dalle informazioni presenti in Anagrafe emerge che, con riferimento ad aprile 2020, il totale dei siti potenzialmente contaminati nelle Province pugliesi risulta pari a n. **160** siti, a cui si aggiungono n. **27** siti in Fase di accertamento.

3.2.2 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

Con la Legge 426/1998 sono stati individuati in Puglia i primi tre Siti di interesse nazionale, Manfredonia, Brindisi e Taranto, cui si è aggiunto l'ulteriore SIN "Bari – Fibronit" individuato con D.M. 468/2001, corrispondente all'area di pertinenza dell'ex stabilimento Fibronit di Bari e ad alcune aree limitrofe.

A fronte di una buona, quasi completa, copertura delle aree caratterizzate rispetto alla superficie totale dei SIN, le attività di bonifica procedono più lentamente; infatti, sono ancora troppo basse in percentuale le aree dove la stessa è stata completata, sia per la matrice terreni sia per le acque di falda.

Per questi siti è disponibile in allegato una scheda di sintesi, che contiene una descrizione generale e lo stato di esecuzione degli interventi (**Allegato 2 - Siti di interesse nazionale**), le immagini cartografiche in esse riportate sono tratte dalla relazione del MATTM "Stato delle procedure per la bonifica- Dicembre 2020" disponibile sul sito del ministero. Come per lo stato di fatto in materia di bonifica relativo ai siti regionali e comunali le informazioni ed i dati in esse contenute sono in continuo aggiornamento e potrebbero essere necessari approfondimenti, modifiche ed integrazioni, ancor più se si considera che l'Autorità competente in materia di bonifica in queste aree è, ai sensi dell'art. 252 del TUA, il Ministero della transizione ecologica.

Tuttavia, in fase di consultazione VAS a cui è stata sottoposta la proposta del presente piano, nella versione redatta a luglio 2018 e adottata ad agosto 2018, non sono pervenute alcune osservazione, pur avendo confidato nel supporto degli enti locali, nel cui territorio ricadono tali aree, e di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica per condurre gli opportuni approfondimenti tecnico – amministrativi utili a perfezionare i contenuti delle schede, modificando eventuali imprecisioni ed integrando con ulteriori specifiche.

3.3. Priorità di intervento e Programmazione finanziaria

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera a) dell'art. 199 che i Piani contengano un ordine di priorità per l'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del TUA, ai sensi dell'art. 250 del decreto, che prevede, in via residuale, l'intervento sostitutivo regionale per l'attuazione delle procedure e degli interventi di cui all'art. 242, se il soggetto inquinatore non interviene o non è individuabile e non interviene il proprietario o altro soggetto interessato e il Comune territorialmente competente è inerte nell'obbligo che il TUA gli impone di intraprendere l'esecuzione d'ufficio delle disposizioni di cui all'art. 242.

La valutazione del rischio relativo, mirata alla definizione di un ordine di priorità, sottintende un'analisi che mette in relazione siti diversi, determinando così un ordine sulla base del minore o maggiore rischio che ogni sito presenta in rapporto agli altri siti.

Le disposizioni del D.Lgs. 152/06, nello stabilire che il criterio di valutazione del rischio relativo da adottare da parte delle Regioni sarà elaborato a livello nazionale da ISPRA⁵⁹, non definiscono come operare nel periodo transitorio.

Già ampiamente si sono rappresentate le criticità riscontrate nell'applicazione del metodo ARGIA, selezionato dal piano precedente/vigente, ai siti da bonificare nel territorio pugliese e si è descritta la strategia con la quale la Regione ha sin ora individuato i siti ai fini della concessione di finanziamento pubblico per la progettazione e l'esecuzione di interventi di caratterizzazione ambientale, messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ovvero messa in sicurezza permanente o operativa.

⁵⁹ A settembre 2020 l'ISPRA ha avviato la ricognizione dei criteri di priorità di intervento indicati nei Piani di bonifica delle aree inquinate presso le regioni e le province autonome finalizzata all'elaborazione del criterio di valutazione di cui all'art. 199, comma 1, lettera a) del TUA. Ad aprile 2021 è stato costituito il Gruppo di Lavoro, coordinato dall'Istituto, con i rappresentanti delle Regioni, Province autonome e Agenzie regionali di protezione ambientale che vi hanno aderito, tra cui la Regione e l'ARPA Puglia.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

In questa situazione di mancanza di criteri nazionali e di impossibilità pratica di applicare l'ARGIA, la Regione Puglia ha ritenuto utile procedere comunque alla valutazione del rischio relativo associato ai siti contaminati e potenzialmente contaminati per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale ai fini della concessione di finanziamenti nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate".

L'occasione per tale definizione è stata, infatti, quella di definire le modalità/criteri di selezione degli interventi da finanziare a valere sulla richiamata Azione 6.2 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

La metodologia regionale, definita con D.G.R. n. 1156 del 13/07/2017⁶⁰, "POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate". Approvazione schema di Avviso di selezione. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", dunque ha individuato le modalità/criteri per "quantificare" l'ordine di priorità per la selezione dei siti da sottoporre a procedura di bonifica con finanziamento pubblico, distinguendo in particolare tre tipologie di intervento:

- TIPOLOGIA A** Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione.
- TIPOLOGIA B** Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio.
- TIPOLOGIA C** Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche abusive ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciò rilevato, la Regione con l'Avviso pubblico, adottato ed indetto dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con Determinazione dirigenziale n. 202 del 8 agosto 2017, in attuazione della D.G.R. 1156/2017, in coerenza con la strategia regionale, già ampiamente delineata⁶¹, e con le previsioni del POR Puglia, individuando quali beneficiari le amministrazioni pubbliche, ha previsto di finanziare, secondo la dotazione finanziaria dell'Azione 6.2 del POR Puglia (Avviso POR), l'attuazione delle procedure e degli interventi di cui al Titolo V Parte IV del TUA, sostenendo i Comuni, o altra amministrazione pubblica, in qualità di soggetti obbligati, ovvero i Comuni nelle esecuzioni d'ufficio (art. 250), secondo l'ordine di priorità determinato attraverso i criteri definiti dallo stesso Avviso.

I criteri utilizzati sono riportati nell'**Allegato 3 – Priorità di Intervento** al presente piano, in cui si restituiscono le schede, per le diverse tipologie di operazione da attuare, compilate a cura del soggetto proponente il sito, con il relativo intervento, come previste dal e per la partecipazione al richiamato avviso.

In conformità alle disposizioni normative nazionali e al *principio di chi inquina paga* di derivazione comunitaria, fatto proprio dal legislatore nazionale, con l'Avviso POR, le risorse pubbliche per la bonifica di siti contaminati sono state, e saranno, destinate all'attuazione degli interventi, di cui all'art. 242 del TUA, relativi a:

- siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto obbligato è pubblico (Amministrazione Pubblica),
- siti di proprietà pubblica (interesse pubblico) se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione⁶² del procedimento di cui all'art. 244 comma 2 ed in caso di inerzia o non individualità del soggetto obbligato, il

⁶⁰ BURP n. 89 del 25/07/2017.

⁶¹ Come già ampiamente sottolineato, la Regione intende sostenere i Comuni, o altro soggetto pubblico, nell'attuazione, in qualità di soggetto obbligato, o interessato, ovvero i Comuni nelle esecuzioni d'ufficio (art. 250) delle procedure e degli interventi di cui al Titolo V Parte IV del TUA, fornendo agli stessi, secondo la propria disponibilità e secondo l'ordine di priorità fissato dal piano, i mezzi economici e finanziari, nonché eventuale supporto affinché le amministrazioni possano avviare e completare in tempi certi le procedure e gli interventi previsti dal procedimento di bonifica. Tanto anche al fine di limitare in via del tutto residuale l'intervento sostitutivo regionale a fronte di una amministrazione comunale inerte.

⁶² Per le attività di MIPRE non è necessario l'avvio né evidentemente la conclusione del 244 comma 2: per la loro natura devono essere infatti attuate in maniera tempestiva al verificarsi di un evento in grado di contaminare o al momento dell'individuazione di una situazione che comporta rischi di inquinamento e/o aggravamento della contaminazione già in atto. Inoltre l'art. 245. *Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione* dispone, al comma 2, che "Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne

Comune proprietario, o altra amministrazione pubblica proprietaria, interviene per l'interesse pubblico, fermo restando le disposizioni dell'art. 253;

- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione del procedimento di cui all'art. 244⁶³ comma 2 ed in caso di inerzia del soggetto obbligato, del proprietario o di altri interessati, il Comune territorialmente competente interviene d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06, fermo restando le disposizioni dell'art. 253;
- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a seguito di un provvedimento giudiziario il soggetto inquinatore individuato resta inerte o non individuabile/condannabile e/o il soggetto pubblico viene individuato quale esecutore degli interventi nell'interesse e tutela della comunità e dell'ambiente.

Sono stati, pertanto ammessi alla valutazione tecnica dell'Avviso POR e, dunque, alla definizione dell'ordine di priorità, solo gli interventi riguardanti i siti come precedentemente specificati e la cui istanza nei casi di intervento sostitutivo (art. 250) da parte del Comune territorialmente competente è stata corredata dalla documentazione attestante i presupposti dell'esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla parte IV Titolo V del TUA.

La proposizione delle criticità ambientali presenti sul territorio regionale è stata dunque lasciata alle amministrazioni pubbliche, che, al fine di partecipare all'Avviso POR, hanno, sulla base dei criteri di selezione individuati, concorso alla definizione delle *prime* priorità di intervento, distinte in tre ordini uno per ognuna delle tre diverse tipologie di intervento necessario:

- MIPRE/MISE,
- caratterizzazione ambientale,
- interventi di bonifica/MISP/MISO.

In **Allegato 3 – Priorità di Intervento** sono, inoltre, riportati i tre elenchi degli interventi, uno per ogni tipologia di intervento, selezionati con l'Avviso POR attraverso i criteri di selezione definiti nello stesso Avviso, da finanziare con risorse pubbliche a valere sul FESR (2024-2020) e sul FSC (2024-2020), individuati quali prime priorità di intervento, che riportano:

- il soggetto proponente;
- denominazione sito;
- denominazione intervento;
- il valore/ordine delle priorità di intervento definito secondo gli esiti della procedura definita dall'Avviso del POR Puglia - Azione 6.2;
- la stima degli oneri finanziari dell'intervento programmato/proposto.

comunicazione alla Regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242."

Per le attività di MISE ovvero per l'attività di caratterizzazione e sufficiente anche il solo avvio della procedura di cui all'art. 244, comma 2, e non già anche la sua conclusione, in quanto:

- le prime per la loro natura: *"ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente"* (art. 240 comma 1 lettera m);
- la seconda, l'attività di caratterizzazione, costituisce lo strumento principale attraverso il quale determinare ed indagare le sorgenti di contaminazione e quindi il soggetto inquinatore.

⁶³ 244. Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

Relativamente a quest'ultimo dato, stima dei costi, infatti, il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera d) dell'art. 199, che i Piani contengano la "stima degli oneri finanziari" occorrenti per l'esecuzione, secondo l'ordine di priorità fissato dallo stesso piano, delle procedure e interventi di cui all'art. 242 TUA, per dare attuazione alle previsioni dell'art. 250.

Nell'Allegato 3 sono, pertanto ed inoltre, riportati i criteri di selezione adottati con il richiamato Avviso, che hanno consentito per ogni tipologia di intervento di definire un ordine di priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche, nonché la scheda di intervento che i soggetti pubblici partecipanti all'avviso hanno compilato per specificare e descrivere l'intervento proposto e da attuare, nella quale è stato anche riportato la stima dei costi e dei tempi per l'esecuzione, che tuttavia nel corso dell'attuazione dell'operazione possono subire variazioni.

Nelle more della approvazione del presente PRB, secondo quanto già stabilito e previsto della proposta pianificatoria adottata con D.G.R. 1482/2018, con la Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2019 la Giunta regionale ha disposto di procedere, al fine di dar seguito alla programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti da bonificare, all'avvio della determinazione dell'elenco dei siti, tra quelli censiti in Anagrafe, su cui intervenire prioritariamente⁶⁴, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA e nel rispetto del principio di chi inquina paga, con risorse pubbliche:

- utilizzando i Criteri già approvati dalla D.G.R. n. 1156/2017, e assunti come metodologia per l'Avviso di selezione del POR Puglia - Azione 6.2 per l'individuazione degli interventi da finanziare (prime priorità di intervento), come già stabilito con la proposta del PRB adottata con la richiamata D.G.R. n. 1482/2018;
- avviando per i siti censiti in Anagrafe, interlocuzioni e confronti con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperire ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri;
- definendo l'ordine di priorità degli interventi distinguendo tre tipologie:
 - A. interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - B. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - C. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate.

Con la Deliberazione n. 178 del 17 febbraio 2020, in prima attuazione della D.G.R. 2322/2019, considerati gli esiti dell'analisi dei siti censiti, al 31/12/2019, nell'Anagrafe dei Siti da bonificare regionale, verificato il rispetto del principio di *chi inquina paga*, la Giunta ha approvato l'unica priorità di intervento riferita alla tale tipologia C. "Interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate", individuando il sito "Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campo Scarano" nel Comune di Deliceto (FG).

Con la Deliberazione n. 642 del 07 maggio 2020, la Giunta ha disposto, di confermare quanto deliberato con la D.G.R. 2322/2019 circa l'individuazione dei siti censiti in Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*, specificando in particolare:

- di utilizzare per la definizione delle priorità di intervento, distinte secondo le suddette tre tipologie, il Criterio denominato "Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto", che assume declinazioni specifiche per ognuna delle tre tipologie di intervento, compreso tra Criteri già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017 e fatti propri dalla proposta di PRB adottata con la D.G.R. n. 1482/2018 ;
- di avviare, per i siti censiti in Anagrafe, un'interlocuzione e un confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici, al fine di reperire dati e informazioni utili e necessari all'applicazione del suddetto criterio e alla verifica del rispetto del principio di *chi inquina paga*;

⁶⁴ Nell'Anagrafe regionale non sono inseriti i siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del TUA, per i quali l'Autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero per la Transizione Ecologica, e le priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche sono definite attraverso una procedura di concertazione e condivisione con i comuni territorialmente competenti, con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, con il Ministero, nonché con ulteriori soggetti competenti quali, tra l'altro, laddove presenti, Commissario di governo per l'attuazione degli interventi e Autorità di Sistema Portuale.

- di procedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, su suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustificano l'impiego di risorse pubbliche, su suolo privato.

Con la Deliberazione n. 988 del 25 giugno 2020 la Giunta ha approvato l'elenco dei siti censiti nell'Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, aggiornato ad aprile 2020, ed ha avviato la consultazione con i Comuni della Regione Puglia, le Province pugliesi e la città Metropolitana di Bari, i Dipartimenti di Prevenzione – Strutture territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi, nonché con tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nei procedimenti di bonifica, al fine di reperire ulteriori dati ed informazioni utili e necessari alla verifica dei contenuti, alla data di aggiornamento, dell'Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La procedura di definizione delle priorità adottata, in attuazione di quanto disposto dalla giunta regionale, è stata avviata attraverso:

- la preliminare individuazione dei siti censiti in Anagrafe, storicamente adibiti ad ex discariche di RSU e assimilati, esercite in condizioni di emergenza su disposizione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti o interessati da discariche abusive, per i quali, dalla documentazione agli atti, risultano verificati e rispettati i presupposti e i requisiti per l'esecuzione da parte del "pubblico" delle procedure e degli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del TUA;
- un successivo confronto con le amministrazioni comunali nel cui territorio ricadono i siti, ovvero con i soggetti pubblici proprietari, al fine di reperire ogni dato ed informazione necessari all'applicazione del *Criterio* adottato, nella declinazione assunta per gli interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali*, alla conseguente attribuzione del punteggio di priorità e quindi alla determinazione dell'ordine relativo di priorità.

In esito alla procedura adottata e alle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio, appositamente nominato, alle informazioni e dati forniti dalle amministrazioni comunali interpellate e all'applicazione del *Criterio* adottato, con Deliberazione n. 1683 del 15 ottobre 2020 e con la Deliberazione n. 510 del 29 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato rispettivamente il primo e il secondo ordine delle priorità di intervento, di cui all'art. 199 e art. 250 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da finanziare con risorse pubbliche nel rispetto del principio di chi inquina paga, relativo agli interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali* (MIPRE/MISE) dei siti censiti in Anagrafe, aggiornata a giugno 2020, *storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero siti interessati da discariche abusive*, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, con la specifica che, a parità di punteggio, l'ordine di priorità è stato attribuito dando precedenza al sito di maggiore estensione.

E' stato, altresì, disposto che, nell'eventuale successiva assegnazione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili per l'attuazione negli interventi, l'effettivo ordine di priorità di attribuzione del finanziamento pubblico sarà determinato, con riferimento ai siti individuati con le richiamate deliberazioni 1683/2020 e 510/2021, tenendo conto della cantierabilità e del cronoprogramma di intervento in relazione all'esigibilità della spesa correlata alla tipologia del fondo di finanziamento, dei costi di intervento in relazione alla disponibilità finanziaria, nonché dell'assolvimento di eventuali specifici requisiti necessari per l'utilizzo di specifiche fonti di finanziamento. Nondimeno troveranno anche priorità di finanziamento gli interventi di completamento di operazioni già individuate e finanziate nell'ambito delle programmazioni regionali e nazionali.

Al fine di individuare in via preliminare la migliore strategia di intervento applicabile, comprensiva della definizione di indagini per la verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla determinazione della stima dei costi di intervento è stata implementata una procedura negoziale con i Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati, avviata a valle dell'acquisizione di una proposta progettuale, almeno di livello del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., che per alcuni siti è già stata conclusa, mentre per altri è in corso o in via di attivazione.

In **Allegato 3 – Priorità di Intervento** sono, dunque, anche riportati i due elenchi dei siti censiti in Anagrafe, su cui intervenire prioritariamente con risorse pubbliche, nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, con interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di*

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali (MIPRE/MISE), individuati con Deliberazione n. 1683 del 15 ottobre 2020 e con la Deliberazione n. 510 del 29 marzo 2021. Gli elenchi riportano

- il soggetto attuatore: Amministrazione comunale nel cui territorio ricade il sito;
- denominazione sito;
- denominazione intervento;
- il punteggio di priorità definito attraverso l'applicazione del criterio adottato, l'ordine di priorità assegnato;
- la stima degli oneri finanziari dell'intervento programmato/proposto, per i siti per i quali è stata completata la procedura negoziale.

In relazione agli altri interventi da attuare nei siti individuati, ancora non progettati, neppure a livello di fattibilità tecnica economica (ex livello preliminare di progettazione), la stima degli oneri finanziari necessari alla progettazione e realizzazione degli stessi non è stata condotta, né può essere condotta se non rischiando di fornire un dato assolutamente incerto ed inattendibile.

Le stime dei costi di tali interventi saranno dunque effettuate in esito alle procedure negoziali avviate con i comuni, che stanno elaborando le progettualità almeno a livello di fattibilità tecnica economica, come, altresì saranno definite le ulteriori priorità di intervento e le tecnologie applicabili, come esplicitamente previsto dal presente piano, quale obiettivo strategico 2° (2OS).

La Regione Puglia al fine di attuare gli interventi già individuati con le *prime priorità* (Avviso POR) e le ulteriori priorità di cui alla D.G.R. n. 1683/2020 e alla D.G.R. n. 510 del 29 marzo 2021) e quelli da individuare successivamente dispone della dotazione finanziaria afferente:

- all'Azione 6.2 *"Interventi per la bonifica di aree inquinate"* - Asse prioritario VI *"Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"* - Priorità 6.e *"Agire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico"* del POR Puglia a valere sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- all'intervento strategico *"Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati"* e a parte dell'intervento strategico *"Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo"* del Settore prioritario *"Ambiente"* del Patto per il Sud – Puglia a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 ;
- ad ulteriori risorse del Ministero della transizione ecologica (MITE, già MATTM) del Piano nazionale delle Bonifiche per l'attuazione degli interventi dei siti in procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05 - *Discariche abusive*;
- ad ulteriori risorse regionali, europee e nazionali, come quelle di cui al Decreto Ministeriale n. 269/2020 (Siti Orfani), e destinati alla bonifica di siti contaminati, anche attraverso la definizione di Accordi di programma con il Ministero della transizione ecologica, ed ulteriori ministeri coinvolti, per l'attuazione degli interventi in aree SIN e in siti regionali.

Rammentando che nell'Anagrafe regionale non sono inseriti i siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del TUA, per i quali l'Autorità competente è il Ministero della Transizione Ecologica, si rappresenta che per le aree ricadenti nei SIN le priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche sono definite attraverso una procedura di concertazione e condivisione con i comuni territorialmente competenti, con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, con il Ministero, nonché con ulteriori soggetti competenti quali, tra l'altro, laddove presenti, Commissario di governo per l'attuazione degli interventi e Autorità di Sistema Portuale.

3.4. Modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera c) dell'art. 199 che i Piani contengano *"le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero"*.

In relazione agli interventi già attuati la Regione, di concerto con Arpa Puglia e con gli ulteriori enti coinvolti nei procedimenti di bonifica, ha promosso, in sede di approvazione dei progetti di intervento, l'utilizzo di tecnologie di intervento in site e on site, che minimizzano gli impatti ambientali ed, in particolare, la produzione di rifiuti.

In particolare, come previsto dall'Allegato 3 al Titolo V Parte IV del TUA, nell'approvazione dei progetti di bonifica, MISE, MISP o MISO, è stato, e sarà, richiesto, laddove possibile e coerentemente con gli obiettivi di bonifica fissati, di:

- privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica o a recupero di terreno inquinato;
- privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta come materiali di riempimento;
- prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site e/o nel sito medesimo o in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate;
- privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e/o speciali;
- per la messa in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro pericolosità.

Si rimanda alla Matrice di Screening, quale utile strumento per la selezione delle tecnologie di bonifica, realizzata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito delle proprie attività istituzionali, quale strumento utile di supporto alle decisioni nella selezione delle tecnologie di bonifica potenzialmente applicabili in fase di elaborazione di un progetto di bonifica. La matrice, assieme ad ulteriori ed utili documenti tecnici per l'applicazione di specifiche tecnologie di bonifiche, è consultabile sul sito istituzione dell'ISPRA, nella sezione Tema "Suolo e territorio" – "Siti Contaminati". La matrice non è da intendersi come stato dell'arte definitivo, in quanto la sperimentazione di nuove tecnologie o i progressi tecnici su tecnologie già consolidate, potrebbero comportarne la revisione; è stata pertanto pensata come uno strumento in continuo aggiornamento. La matrice prende in considerazione 38 tecnologie in situ e ex situ per la bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Le variabili utilizzate includono tempi, necessità di monitoraggi a lungo termine, limiti ed applicabilità e, ove disponibili, casi studio.

In coerenza con le previsioni normative, ad avvalorare le definitive scelte di intervento è stata, inoltre, sempre prescritta in fase progettuale una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia e/o benefici nel raggiungere gli obiettivi finali, tenendo conto dei tempi di esecuzione, degli impatti sull'ambiente circostante degli interventi e dei costi di esecuzione delle diverse tecnologie.

3.5. Gestione dei materiali e dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera e) dell'art. 199 che i Piani contengano *"le modalità di smaltimento dei materiali da asportare"*.

A fronte dei tanti accertamenti effettuati ed ancora da effettuare, ad oggi risulta difficile fornire una stima verosimile dei reali quantitativi di rifiuto, già smaltiti o recuperati e da smaltire o recuperare, ovvero di "materie" riutilizzate o da riutilizzare prodotti in interventi di bonifica.

Laddove possibile, nell'approvazione dei progetti di bonifica, in ogni caso, sono state sempre promosse scelte progettuali che minimizzano la produzione di rifiuti, ovvero che in conformità alla normativa vigente, prevedono il recupero dei rifiuti e dei materiali prodotti in fase di intervento, ovvero che prevedono la possibilità di riutilizzo dei materiali esclusi dal novero dei rifiuti nello stesso sito di produzione o in altro sito.

Si rappresenta che, i suoli contaminati dei siti da bonificare, in generale, quando e se trova applicazione la disciplina dei rifiuti⁶⁵, sono classificati come rifiuti "speciali", pericolosi e non, in relazione alla loro classificazione⁶⁶, attraverso l'attribuzione di specifici codici CER e delle eventuali caratteristiche di pericolo.

⁶⁵ L'Art.185 rubricato *"Esclusioni dall'ambito di applicazione"* alla lettere b) del comma 1, esclude dal campo di applicazione della parte quarta del TUA *"il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*

Dunque se i suoli contaminati, per “miglior” scelta progettuale o per obbligo di legge o provvedimento giudiziario, debbano essere rimossi ed inviati a smaltimento o recupero trovano come principale collocazione la discarica⁶⁷ o gli impianti di recupero⁶⁸ per rifiuti speciali pericolosi o non.

Analogamente le acque di falda contaminate, se emunte e stoccate (Pump&Stock), trovando applicazione la disciplina dei rifiuti, devono essere avviate ad impianti di trattamento rifiuti.

I codici CER di interesse, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*, sono sostanzialmente riconducibili ai:

- Capitolo 17 : *Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*
 - o Sottocapitolo 17 05 *Terra, rocce e fanghi di dragaggio*
 - 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- Capitolo 19 : *Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*
 - o Sottocapitolo 19 13 *Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda*
 - 19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
 - 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
 - 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
 - 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati” ed inoltre alla lettera c) dello stesso “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

⁶⁶ Normativa di riferimento, tra l'altro:

- Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti)
- Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- Decisione della Commissione 2000/532/CE (Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), come modificato dalla Decisione della Commissione 2014/955/CE (Modifica Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER))
- Regolamento 2008/1272/CE (Regolamento CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Regolamento 2014/1357/UE modifica Allegato III alla direttiva 2008/98/CE
- Regolamento 2004/850/CE (POP's) come modificato dal Regolamento 2014/1342/CE (POP's)
- Regolamento UE 2017/997 di modifica l'Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE per quanto concerne l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico"
- Regolamento 2008/440/CE (Metodi di prova)
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (in particolare art. 184. *Classificazione*, ALLEGATO D e ALLEGATO I alla Parte IV, da intendersi modificato dal D.Lgs. 116/2020, dalle Decisioni e Regolamenti citati, laddove pertinenti e non già coordinati.

⁶⁷ La cui tipologia è individuata secondo le previsioni del Decreto del Ministero dell'ambiente 27/09/2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente 03/08/2005*” aggiornato con il Decreto del Ministero dell'ambiente 24/06/2015 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11/09/2015).

⁶⁸ Secondo le previsioni del TUA e del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 e “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*” ss.mm.ii. e del Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 *Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*” ss.mm.ii.

- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

Qualora le acque contaminate emunte sono trattate in sito (Pump&Treat), trova invece applicazione la normativa sugli scarichi, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo III e Titolo IV Capo II del TUA, ovvero la re-immissione nello stesso acquifero di emungimento nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 243 del TUA.

Sono da considerare, altresì, rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalla rimozione di sorgenti primarie di contaminazione, solo a titolo esemplificativo i rifiuti qualificati tali per legge, il prodotto libero su suolo o in falda, i materiali di riporto se non "assimilabili" al suolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dall'art. 41 comma 3 del D.L. 69/13 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e le terre e rocce da scavo se non qualificabili come "sottoprodotto", ovvero non escludibili dall'applicazione della disciplina dei rifiuti.

⁶⁹Con riferimento alle Terre e rocce da scavo, con riutilizzo nel sito di produzione o altro sito, si richiamano le disposizioni del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, entrato in vigore 22 agosto, che riordina la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 - bis del TUA, ovvero escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 del TUA; all'interno del decreto trova altresì, maggiore esplicitazione la definizione e qualificazione delle "matrici materiali di riporto".

In particolare, il D.P.R. 120/2017, che abroga la normativa precedente (DM 161/2012, comma 2-bis dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, comma 2 del art. 41 e art. 41 bis del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013), disciplina:

- l'utilizzo fuori dal sito di produzione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti (art. 184 bis del TUA), anche prodotte in siti oggetto di procedimento di bonifica, differenziando il campo di applicazione in 3 diverse tipologie sulla base delle dimensioni dei cantieri di provenienza e delle opere:
 - grandi dimensioni (TRS prodotte >6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA;
 - piccole dimensioni (TRS prodotte <6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;
 - grandi dimensioni (TRS prodotte >6000 mc) per opere non assoggettate a VIA/AIA
- l'utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate come rifiuti (art. 185 del TUA);
- l'utilizzo di terre e rocce da scavo, escluse dalla disciplina dei rifiuti, nel sito di produzione che è oggetto di bonifica⁷⁰;
- il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti.

In particolare, il legislatore nazionale prevede, all'art. 12 del D.P.R. 120/2017, rubricato *Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica*, che le terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni nel corso di opere e/o attività sottoposte a VIA o ad AIA, interessanti siti oggetto di procedimento di bonifica e già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 comma 3 del TUA, possono essere utilizzate in altro sito purché siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4⁷¹ dello stesso decreto e a condizione che "i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica⁷², non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione."

I requisiti di utilizzo di cui all'art. 4 del D.P.R. e la conformità alle CSC, ovvero ai valori di fondo naturale⁷³, sono validati dall'Arpa su richiesta e oneri a carico del proponente. Ai fini dell'utilizzo deve essere predisposto il Piano di Utilizzo (PdU) secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9, redatto in conformità all'allegato 5.

⁶⁹ La sintesi di alcune delle disposizioni sull'utilizzo delle TRS è stata inserita nella presente proposta di Piano a valle dell'osservazione del MATTM – DVA, in fase di consultazione VAS avviata ad ottobre 2018.

⁷⁰ L' Art. 2 *Definizioni* al comma 1 lettera z) li definisce "«sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

⁷¹ La verifica dell'applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo del D.P.R. 120/2017 in qualità di sottoprodotti avviene in base agli esiti della caratterizzazione ambientale, da eseguirsi in conformità a quanto previsto dagli Allegati 1, 2 e 4, ed al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.

⁷² Scelti in relazione agli esiti della caratterizzazione di cui all'art. 242 del TUA

⁷³ Da determinarsi secondo quanto disciplinato dall'art. 11 comma 1.

Per le terre e rocce da scavo prodotte in piccoli cantieri, ovvero in grandi cantieri le cui opere non sono sottoposte a VIA o AIA, che interessano siti oggetto di procedimento di bonifica e già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 comma 3 del TUA, l'art. 20 del D.P.R. prevede quanto prescritto dall'art. 12, compresa la validazione, su richiesta e oneri a carico del proponente, da parte di Arpa dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 4 e la conformità alle CSC per la specifica destinazione d'uso del sito di destinazione, fatta salva la possibilità che le CSC possano essere assunte pari ai valori di fondo naturale⁷⁴. Il Piano di Utilizzo è sostituito dalla Dichiarazione di Utilizzo cui all'art. 21 del D.P.R.

Ulteriore previsione è quella contenuta nel Titolo V *Terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica* (art. 25 e art. 26) che disciplina l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo prodotte in interventi che interessano siti oggetto di procedimento di bonifica, già sottoposti a caratterizzazione ambientale, e ivi riutilizzate.

Il D.P.R., all'art. 25⁷⁵, disciplina il piano di indagini di dettaglio da effettuare sulle terre e rocce durante le attività di scavo in siti oggetto di procedimento di bonifica e già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del TUA: il piano di indagini è concordato con Arpa e le attività di scavo non devono creare pregiudizio agli eventuali successivi interventi di cui all'art. 242 del TUA.

L'art. 26 prevede che l'utilizzo delle terre e rocce prodotte in un sito oggetto di procedimento di bonifica e già caratterizzato è sempre consentito all'interno dello stesso sito nel rispetto delle CSC per la specifica destinazione d'uso, ovvero dei valori di fondo naturale.

L'art. 26 al comma 2 fa un'ulteriore specificazione per le terre e rocce prodotte in siti sottoposti a procedimento di bonifica e già oggetto di approvazione di AdR, prevedendo, nel rispetto del Modello concettuale del sito, l'utilizzo di terre e rocce non conformi alle CSC ma inferiori alle CSR esclusivamente nello stesso sito di produzione.

Se il progetto dell'intervento che produce le terre e rocce, e ne prevede l'utilizzo nell'ambito dello stesso sito, è un progetto di bonifica, come previsto dall'art. 26, la definizione del piano di indagini di dettaglio da effettuare ai fini del riutilizzo in situ e la verifica dei requisiti avviene nell'ambito dell'approvazione di cui all'art. 242 comma 7 del TUA.

Ulteriore materiale rinveniente da interventi di bonifica da gestire è la biomassa prodotta da impianti di biorimediazione fitoassistita, ovvero fitorimediazione, tecnologie di decontaminazione del suolo che negli ultimi anni si sono positivamente sviluppate e diffuse. La biomassa prodotta in tali circostanze può e, auspicabilmente, deve, al verificarsi di determinati requisiti, che consentono di qualificarla sottoprodotto ed escluderla dalla disciplina dei rifiuti, essere valorizzata per la produzione di energia da biomassa e/o di *compost* di qualità.

⁷⁴ Cfr. nota 73.

⁷⁵ Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:

- a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
- b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

L'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, Legge n. 120 del 2020.

PARTE II - SEZIONE PROGRAMMATICA

4. STRATEGIE DI PIANO: OBIETTIVI

Premessa

L'obiettivo primario e generale dell'attività regionale in materia di bonifica dei siti contaminati è il disinquinamento, il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti free", tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

La risoluzione di tali criticità ambientali necessariamente parte dall'individuazione e conoscenza delle specificità delle contaminazioni potenziali e in atto, dalla quantificazione del rischio ambientale e sanitario che deriva dalla loro presenza, nonché dalla formulazione e definizione di azioni ed interventi per gestire tale rischio.

L'attività regionale in materia di bonifica è dunque volta all'individuazione e alla classificazione dei siti potenzialmente contaminati e contaminati, alla conseguente definizione e messa in opera di interventi di indagine bonifica e risanamento degli stessi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, ma anche attraverso la promozione di azioni per favorire la realizzazione degli interventi da parte di soggetti terzi interessati, nonché prevedendo finanziamenti per la realizzazione d'ufficio delle operazioni di bonifica in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente.

Non di meno tutte le azione necessarie alla comprensione delle problematiche e agli interventi atti alla gestione del rischio per l'uomo e l'ambiente derivante dalle criticità ambientali presuppone:

- chiarezza sull'applicabilità della disciplina di cui al titolo V parte IV del TUA;
- chiarezza nelle procedure tecniche amministrative da porre in essere;
- chiarezza dei ruoli, obblighi e competenze, dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti;
- disponibilità all'utilizzo di mezzi e risorse necessarie spesso molto considerevoli.


Al fine di perseguire, in tempi certi, la risoluzione della criticità connesse alla presenza di aree a rischio di contaminazione, potenzialmente contaminate, contaminate, e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, la Regione, in continuità con l'impegno già profuso nei decenni scorsi, intende conseguire l'obiettivo generale attraverso finalità/obiettivi strategici di piano, che ad esso concorrono, e azioni specifiche per il loro perseguimento. Nel Piano di monitoraggio sono riportati d'indicatori di attuazione del piano e per alcuni di essi target numerici che traducono alcuni obiettivi e sottobiettivo in "quantità".

4.1. Gli obiettivi strategici

Tra gli obiettivi strategici perseguiti con il presente Piano, non vi è dubbio, ci sono prioritariamente quelli che consentono di ottenere e mantenere aggiornati i contenuti del Piano stesso, come individuati e disciplinati dalla normativa nazionale. In particolare, come ampiamente ricordato, il comma 6 dell'art. 199 del TUA prevede che il Piano di Bonifica contenga:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Accanto a questi sono definiti un'ulteriore serie di obiettivi e le azioni per perseguirli, che concorrono all'obiettivo primario e generale della strategia regionale in materia di bonifiche.



1° Obiettivo Strategico (1OS) - *Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica*

Il perseguimento dello **1OS** è fondamentale per la gestione coordinata ed integrata delle problematiche territoriali, urbanistiche, sanitarie e ambientali connesse alla presenza sul territorio regionale siti contaminati e/o a rischio di contaminazione.

Il continuo aggiornamento dello stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati, infatti, consente di monitorare una serie di indicatori utili per la gestione integrata delle dinamiche territoriali impattate dalla presenza di tali emergenze ambientali e sanitarie, permettendo inoltre il monitoraggio istantaneo dello stato procedimentale, tecnico e attuativo degli interventi, ed, non in ultimo consente il controllo regionale di tutto il territorio.

Non meno lo stato di fatto in materia di siti da bonificare continuamente aggiornato consentirà di adempire alle richieste relative al tema dei siti contaminati che, anche dal livello nazionale, pervengono alle regioni, dettate dalla attività di *reporting* ambientale di ISPRA e di ARPA, che prevede la produzione di indicatori per una serie di "prodotti" (Annuario, Rapporto Aree Urbane, Tematiche,...), nonché da una serie di obblighi legati alla trasmissione di informazioni per l'indicatore della rete EIONet (*Progress in management of contaminated sites* - CSI 015/LSI 003) per l'Agenzia Europea dell'Ambiente e, ancora, per altri indicatori di interesse (es: Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei).

L'Aggiornamento in continuo dello stato di fatto consente, chiaramente di rispondere in ogni istante alle lettere b) del comma 6 dell'art. 199 del TUA, che prevede che il PRB contenga "*l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti.*"

L'obiettivo, sarà perseguito attraverso il popolamento continuo dei dati del sistema "Anagrafe regionale dei siti da bonificare" esistente, nelle more della sua nuova strutturazione, come programmato con l'Azione AZ01 del presente piano.

L'aggiornamento dello stato di fatto in materia di bonifica sarà approvato annualmente con atto di giunta, ovvero se ne ricorrerà la necessità semestralmente.

2° Obiettivo Strategico (2OS) - Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria

In adempimento alla lettera a) del comma 6 dell'art. 196 TUA, che prevede che il PRB contenga "l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", la Regione ha individuato e individuerà l'ordine di priorità secondo il quale attuare con risorse pubbliche gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del TUA, fermo restando il principio di chi inquina paga.

All'art. 250 del decreto, il legislatore nazionale, in particolare, prevede un intervento sostitutivo regionale per l'attuazione delle procedure e degli interventi di cui all'art. 242, chiarendo che tale azione si operi in via residuale quanto il soggetto inquinatore, sia pubblico che privato, non interviene o non è individuabile e non interviene il proprietario o altro soggetto interessato e il Comune territorialmente competente è inerte nell'obbligo che il TUA gli impone di intraprendere l'esecuzione d'ufficio delle disposizioni di cui all'art. 242.

Strategia regionale ampiamente descritta nella parte I del presente piano è volta a sostenere i Comuni, o altro soggetto pubblico, nell'attuazione, in qualità di soggetto obbligato o interessato, ovvero i Comuni nelle esecuzioni d'ufficio (art. 250), delle procedure e degli interventi di cui al Titolo V Parte IV del TUA, fornendo agli stessi, secondo la propria disponibilità finanziaria e secondo l'ordine di priorità, già fissato o da fissare attraverso i criteri definiti dal presente piano, i mezzi economici e finanziari, nonché, eventuale ulteriore supporto affinché le amministrazioni pubbliche possano avviare e completare in tempi certi le procedure e gli interventi previsti dal procedimento di bonifica. Tanto anche al fine di limitare in via del tutto residuale l'intervento sostitutivo regionale a fronte di una amministrazione comunale inerte.

L'ordine di priorità e relativa stima finanziaria per l'attuazione degli interventi, sarà definito, per step temporali successivi nell'arco di validità del presente piano, distinguendo tre tipologie di intervento, relative al diverso status di qualità ambientale dei siti interessati:

- quelli che necessitano di interventi definiti di "Tipologia A":
 - Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione.
- quelli per cui sono necessario di interventi di "Tipologia B":
 - Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio.
- quelli per cui sono necessario di interventi di "Tipologia C":
 - Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi.

Si richiama, inoltre, quanto già rappresentato che, in conformità alle disposizioni normative nazionale e al principio di chi inquina paga di derivazione comunitaria, fatto proprio dal legislatore nazionale, l'utilizzo di risorse pubbliche per la bonifica di siti contaminati è consentito quando:

- il Soggetto inquinatore (obbligato) è Pubblico (a prescindere dalla proprietà del sito);
- il Soggetto Pubblico è proprietario dell'area (Interesse pubblico) e il soggetto obbligato non interviene o non è individuabile, come espressamente deve evincersi dall'attivazione e conclusione⁷⁶ della procedura di cui all'art. 244⁷⁷, ovvero da espresso provvedimento giudiziario;

⁷⁶ Per le attività di MIPRE non è necessario l'avvio né evidentemente la conclusione del 244 comma 2: per la loro natura devono essere infatti attuate in maniera tempestiva al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o al momento dell'individuazione di una situazione che comporta, o ragionevolmente potrebbe ancora comportare, rischi di inquinamento e/o aggravamento della contaminazione già in atto. Inoltre l'art. 245. *Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione* dispone al comma 2, che "Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale

- il Soggetto Pubblico, il Comune, interviene d'ufficio, secondo le previsioni dell'art. 250 e fermo restando le disposizioni dell'art. 253, in sostituzione del responsabile inadempiente o non individuabile, come espressamente deve evincersi dall'attivazione e conclusione⁷⁶ della procedura di cui all'art. 244⁷⁷, ovvero da specifico ed espresso provvedimento giudiziario, e il proprietario non interviene.

Pertanto, per il raggiungimento dell'**2OS**, l'ordine di priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche si elaborerà, nel periodo di attuazione del Piano, con riferimento:

- ai siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto obbligato è pubblico,
- siti di proprietà pubblica (interesse pubblico) se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione⁷⁶ del procedimento di cui all'art. 244⁷⁷ comma 2, in caso di inerzia o non individualità del soggetto obbligato, il Comune proprietario, o altro soggetto pubblico proprietario, interviene per l'interesse pubblico, potendo rivalersi, ai sensi dell'art.253, comma 4, secondo periodo sul soggetto obbligato se individuato;
- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione⁷⁶ del procedimento di cui all'art. 244⁷⁷ comma 2, in caso di inerzia del soggetto obbligato, del proprietario o di altri interessati, il Comune territorialmente competente interviene d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06, potendo rivalersi sul proprietario incolpevole, ai sensi dell'art.253, nei limiti e alla condizioni in esso stabilite;
- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a seguito di un provvedimento giudiziario il soggetto inquinatore individuato resta inerte o non individuabile/condannabile o il soggetto pubblico viene individuato da un provvedimento giudiziario quale esecutore degli interventi nell'interesse e tutela della comunità e dell'ambiente.

La stima finanziaria per l'esecuzione degli interventi definiti saranno condotte attraverso procedure negoziali con i soggetti attuatori degli interventi da realizzare prioritariamente.

La Regione Puglia, come già rappresentato, al fine di supportare economicamente e finanziariamente gli interventi già individuati con le *prime priorità* (Avviso POR), con le ulteriori già definite e quelle ancora da individuare, quale obiettivo di piano dispone della dotazione finanziaria:

- dell'Azione 6.2 *"Interventi per la bonifica di aree inquinate"* - Asse prioritario VI *"Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"* - Priorità 6.e *"Agire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico"* del POR Puglia a valere sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- dell'intervento strategico *"Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati"* e a parte dell'intervento strategico *"Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo"* del Settore prioritario *"Ambiente"* del Patto per il Sud – Puglia a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;

del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242."

Per le attività di MISE ovvero per l'attività di caratterizzazione è sufficiente anche il solo avvio della procedura di cui all'art. 244, comma 2, e non già anche la sua conclusione, in quanto:

- le prime per la loro natura: *"ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente"* (art. 240 comma 1 lettera m);
- la seconda, l'attività di caratterizzazione, costituisce lo strumento principale attraverso il quale determinare ed indagare le sorgenti di contaminazione e quindi il soggetto inquinatore.

⁷⁷ 244. Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

- di ulteriori risorse del Ministero della transizione ecologica (MITE, già MATTM) del Piano nazionale delle Bonifiche per l'attuazione degli interventi dei siti in procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05 - *Discariche abusive*;
- di ulteriori risorse regionali, europee e nazionali, come quelle di cui al Decreto Ministeriale n. 269/2020 (Siti Orfani), e destinati alla bonifica di siti contaminati, anche attraverso la definizione di Accordi di programma con il Ministero della transizione ecologica, ed ulteriori ministeri coinvolti, per l'attuazione degli interventi in aree SIN e in siti regionali.

Anche le risorse rivenienti dall'attuazione delle azioni di rivalsa, in adempimento al principio di *"chi inquina paga"*, da condursi ad opera del soggetto beneficiario/attuatore, coincidente, principalmente, con il comune territorialmente competente che esegue di ufficio le procedure e gli interventi di cui al titoli V della Parte IV del TUA, in luogo del soggetto responsabile inadempiente, ovvero non identificabile, qualora non lo faccia il proprietario o altro soggetto interessato, potranno alimentare un *Fondo regionale*, appositamente istituito per anticipare ai comuni, nel cui territorio ricado emergenze, le somme per finanziare ulteriori esecuzioni d'ufficio degli interventi.

Annualmente, inoltre, nella definizione della legge di bilancio la Regione potrà essere previsto lo stanziamento di risorse, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da utilizzare per gli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA.

3° Obiettivo Strategico (3OS) - *Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di Best remediation technologies*

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce, al comma 6 lettera e) dell'art. 199 che i Piani contengano *"le modalità di smaltimento dei materiali da asportare"*.

Il presente Piano punta a promuovere la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica, anche attraverso la quantificazione e la definizione della destinazione finale di tali rifiuti e "materiali".

Stante l'elevato impatto che i siti contaminati hanno sia sotto l'aspetto ambientale che urbanistico-territoriale, appare infatti auspicabile, ed in tal senso è rivolta la strategia regionale, prevedere l'opportunità e possibilità di attuare interventi *"waste free"* attraverso l'utilizzo di tecniche e tecnologie di indagine ambientale e di decontaminazione che minimizzano la produzione di rifiuti, favorendo il loro recupero, nonché il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti da tali interventi.

A fronte dei tanti accertamenti ancora da effettuare, ad oggi risulta difficile fornire una stima verosimile dei reali quantitativi di rifiuto da smaltire o recuperare. Ne consegue come non solo sia importante individuare, attraverso il piano di bonifica e in raccordo con la pianificazione regionale di gestione dei rifiuti, le azioni volte al recupero, al trattamento in situ e comunque al riutilizzo dei predetti rifiuti e materiali, al fine di ridurre i costi di trasporto degli stessi e favorire il recupero di materie prime, ma anche definire un percorso di tracciabilità regionale che riesca a quantificare i rifiuti smaltiti, i rifiuti recuperati nonché le terre e rocce da scavo riutilizzate e la loro destinazione.

I rifiuti speciali non sono soggetti, diversamente dai rifiuti urbani, ad una pianificazione finalizzata al raggiungimento dell'autosufficienza sul territorio regionale nello smaltimento e non hanno limitazioni nella libertà di movimento sul territorio nazionale. La gestione dei rifiuti in argomento tuttavia deve perseguire il rispetto della gerarchia di priorità stabilite dalla normativa europea e nazionale, rafforzando le misure di prevenzione della contaminazione e privilegiando tecniche di bonifica in grado di minimizzare la produzione dei rifiuti stessi.

In tale contesto, l'obiettivo è plurimo:

- orientare necessariamente la scelta delle tecniche di bonifica verso quelle in situ, se applicabili nella specifica situazione e idonee a raggiungere gli obiettivi di bonifica stabiliti, in quanto in grado di ridurre i potenziali rischi, le problematiche di movimentazione e i costi connessi in genere ai trattamenti ex situ,
- creare un sistema chiaro di tracciabilità del destino dei "materiali" prodotti in interventi di bonifica;
- definire e promuovere nuovi modelli e tecnologie di intervento che riducono la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti.

La scelta delle tecniche di trattamento sarà inoltre orientata verso quelle che, con l'eliminazione e/o la riduzione del contaminante nelle matrici ambientali, permettono il riutilizzo dei rifiuti e materie prodotti nel corso delle attività di bonifica. L'applicazione di tecniche non rispondenti ai requisiti indicati è da tener conto solo in mancanza di

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

alternative percorribili nella specifica situazione e previa valutazione della produzione di rifiuti, che anche in tale caso deve essere minimizzata per quanto possibile. L'avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti, in ottemperanza alle disposizioni di legge, deve pertanto essere intesa come possibilità residuale di un processo che ha adeguatamente approfondito le diverse soluzioni alternative, valutandone i profili di applicabilità tecnica e di costo.

Va, inoltre evidenziato che l'ottimizzazione dei trattamenti di bonifica dipende dall'applicazione di tecniche ad alta risoluzione nella caratterizzazione delle aree contaminate, in grado di limitare con precisione l'area contaminata. L'adozione di tali tecniche sarà promossa in particolare nei casi in cui l'intervento di bonifica potrebbe comportare la rimozione di rilevanti quantità di terreno contaminato, tenuto conto del rapporto benefici – costi.

Tra le azioni previste dal presente piano, per il raggiungimento dell'obiettivo di rispondere ai contenuti che la normativa prevede contengano i PRB, è l'adozione e approvazione regionale, con proprio atto di Giunta, di Linee Guida specifiche che disciplinino la metodologia di scelta delle tecnologie di intervento più idonee a determinate situazioni di contaminazione e che nel contempo minimizzino i costi e gli impatti ambientali correlati, anche con particolare riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti e materie prodotte negli interventi di bonifica.

Si rappresenta, inoltre, che nell'Anagrafe, come previsto dall'art.251, sono e saranno riportate per ogni intervento le modalità tecniche e tecnologiche di bonifica, ovvero di messa in sicurezza adottate, al fine non solo di monitorare le scelte tecniche e tecnologiche adottate, ma anche per costruire un quadro di riferimento integrato e organico che correlando tali scelte progettuali, condivise, approvate ed autorizzate, alle specifiche contaminazioni, si traduca in un valido strumento di scelta della più idonea ed efficace tecnologia di decontaminazione.

4° Obiettivo Strategico (4OS) - Sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica

L'obiettivo si pone trasversalmente a tutto l'operato regionale in materia di bonifica e rifiuti e in generale in campo ambientale e territoriale, ed a tutti gli aspetti coinvolti e connessi in maniera diretta ed indiretta alla presenza di siti inquinati, per

La sua finalità consistono nello sviluppare e attuare il presidio regionale delle attività di bonifica che coinvolgono il territorio regionale, per favorire il disinquinamento, l'omogeneità e coerenza delle azioni utili e necessarie alla risoluzione delle emergenze; nel creare e raggiungere un approccio efficace ed efficiente, che permetta di ottenere proficui risultati nell'azione di bonifica, assicurando tempi certi per l'espletamento delle correlate attività; nel fornire in modo adeguato gli strumenti operativi alle amministrazioni coinvolte nei processi di bonifica, riqualificazione e recupero ambientale delle aree contaminate, mediante:

- la gestione diretta dei procedimenti per i siti contaminati e potenzialmente contaminanti di competenza regionale e il supporto, anche con affermazione e recupero di un ruolo fondamentale della Regione, nella gestione dei Siti da bonificare di Interesse Nazionale, favorendo il coordinamento delle azioni degli enti locali in sinergia con il Ministero della Transizione ecologica;
- lo sviluppo dell'attività di proposta normativa, regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, definita ed attuata in sinergia con Province, enti tecnici e di controllo e Comuni. In particolare, in coerenza con la strategia regionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente ed in sinergia con i principi statutari in materia di programmazione e pianificazione propri della Regione Puglia, si procederà l'emanazione, a livello regionale, di strumenti operativi, sia di carattere tecnico-giuridico che di natura regolamentare e legislativa, per favorire le attività di bonifica dei siti inquinati, in conformità con i disposti delle normative nazionali e comunitarie vigenti, e agevolare le amministrazioni e gli enti coinvolti nello svolgimento dei relativi compiti;
- supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la gestione dei siti contaminati la cui competenza è stata loro delegata, attraverso le suddette azioni di indirizzo, coordinamento e standardizzazione delle procedure.

5° Obiettivo Strategico (5OS) - Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso

L'art. 239 al comma 3 prevede che *“Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”*.

Nell'ambito delle attività "ordinarie" di gestione di procedimenti di bonifica per aree contaminate, la Regione è stata chiamata ad affrontare alcuni casi che potrebbero, a valle di un approfondimento specifico definirsi di "inquinamento diffuso" delle matrici ambientali (suolo, acque sotterranee), contraddistinti da rilevanti estensioni territoriali dell'inquinamento e da assenza di sorgenti di contaminazione "puntuale" chiaramente individuabili.

I casi di inquinamento diffuso necessitano di una gestione coordinata di tutti gli aspetti problematici connessi, per garantire la salute dei cittadini, la tutela delle risorse ambientali e il proseguimento delle attività antropiche potenzialmente impattate. L'inquinamento diffuso è spesso associato a contaminazioni pregresse, dovute ad attività produttive o comunque antropiche, protratte per decenni e non direttamente riconducibili alle originarie sorgenti di contaminazione. I fenomeni di contaminazione che generalmente si rilevano in specifiche aree territoriali trovano origine, infatti, per lo più dalla sovrapposizione nel tempo di rilascio di inquinanti anche di bassa entità.

Sarà definita una strategia complessiva di azione regionale per la gestione di tale problematica, con il coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle linee di azione e promuovendo eventualmente il confronto con il governo centrale. In particolare per affrontare le problematiche di gestione delle risorse territoriali e delle acque in presenza di inquinamento diffuso, sarà definita una procedura per l'implementazione dei *Piani di Intervento*, da applicare alle situazioni di inquinamento diffuso a livello regionale, e relativo *Protocollo attuativo*, che sarà formalizzata con l'elaborazione di specifiche Linee Guida, da elaborarsi e attuarsi con il coinvolgimento e la condivisione degli enti locali, e che ottemperino anche all'attuazione dei prossimi esiti dei gruppi di lavoro istituiti dal governo centrale e da ISPRA per la definizione di linee guida nazionale per affrontare la problematica dell'inquinamento diffuso.

5. STRATEGIE DI PIANO: GLI STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE

5.1. Le azioni per l'attuazione del Piano

Per perseguire l'obiettivo generale e primario (macroobiettivo) regionale di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente attraverso il disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese e per garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici di piano, che pure ad esso concorrono, saranno attuate specifiche azioni/strumenti. In particolare:

- (AZ01) - Sviluppo e gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare: strumento conoscitivo, gestionale e organico
- (AZ02) - Definizione delle ulteriori priorità di intervento e stima degli oneri finanziari
- (AZ03) - Verifica ed eventuale modifica dei criteri per la definizione delle priorità di intervento
- (AZ04) - Programmazione e gestione economica finanziaria degli interventi
- (AZ05) - Istituzione di un fondo regionale per l'anticipazione delle spese di intervento
- (AZ06) - Condivisione e definizione di politiche con il settore rifiuti
- (AZ07) - Sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
- (AZ08) - Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti
- (AZ09) - Attività di legislazione e regolamentazione / linee guida
- (AZ10) - Armonizzazione con altre normative e pianificazioni di settore ambientale
- (AZ11) - Definizione e attuazioni di protocolli per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque di falda
- (AZ12) - Definizione della strategia regionale per l'inquinamento diffuso

OBIETTIVO PRIMARIO E GENERALE (OG)	
<i>disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti free", tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.</i>	
OBIETTIVI	AZIONI
<i>(1OS) - Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica</i>	AZ01 - Sviluppo e gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare: strumento conoscitivo, gestionale e organico
<i>(2OS) - Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria</i>	AZ02 - Definizione delle ulteriori priorità di intervento e stima degli oneri finanziari AZ03 - Verifica ed eventuale modifica dei criteri per la definizione delle priorità di intervento AZ04 - Programmazione e gestione economica finanziaria degli interventi AZ05 - Istituzione di un fondo regionale per l'anticipazione delle spese di intervento
<i>(3OS) - Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di best remediation technologies</i>	AZ06 - Condivisione e definizione di politiche con il settore rifiuti AZ07 - Sviluppo di nuove tecnologie di bonifica

<p>(4OS) - Sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica</p>	<p>AZ08 - Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti</p> <p>AZ09 - Attività di legislazione e regolamentazione / linee guida</p> <p>AZ10 - Armonizzazione con altre normative e pianificazioni di settore ambientale</p> <p>AZ11 - Determinazione e attuazione di protocolli per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque</p>
<p>(5OS) – Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso</p>	<p>AZ12 - Definizione della strategia regionale per l'inquinamento diffuso</p>

(AZ01) - Sviluppo e gestione dell' Anagrafe dei siti da bonificare: strumento conoscitivo gestionale e organico

La Regione al fine di mantenere aggiornato lo stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati e, dunque, perseguire l'obiettivo 1OS, intende proseguire e migliorare il popolamento in continuo dei dati del sistema "Anagrafe regionale dei siti da bonificare" esistente, nelle more della sua nuova strutturazione, prevista dal presente piano.

È previsto, infatti, quale strumento strategico per l'attuazione del piano, una ristrutturazione del sistema di dati dell'"Anagrafe dei siti da bonificare", al fine di rendere il nuovo database un sistema informativo territoriale efficace, efficiente ed organico per la gestione ed il controllo degli aspetti connessi alla presenza dei siti contaminati/potenzialmente contaminati presenti sul territorio, che costituiscono la base conoscitiva da cui avviare e aggiornare le politiche e le strategie regionali di bonifica e i monitoraggi della aree contaminate.

La nuova struttura e i contenuti dell'Anagrafe dei siti da bonificare, dovranno continuare, ma con maggiore efficacia, ad integrare le informazioni di tipo amministrativo con quelle più propriamente tecniche relative ai siti potenzialmente contaminati e ai siti contaminati del territorio regionale.

Si rammenta che le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 251 del D.Lgs. 152/2006 non sono state ancora definite e che il documento ISPRA (ex ANPA) "Criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, ex D.M. Ambiente n.471, del 25.10.1999 – Contenuti e Struttura Dati", definisce contenuti informativi e conseguente struttura dei dati dell'Anagrafe, redatti in vigore del D.M. Ambiente n.471/99, ormai inefficaci a descrivere gli articolati iter procedurali tecnico-amministrativi intervenuti con l'emanazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e, in particolare, con le sue successive modifiche ed integrazioni. La struttura e i contenuti del sistema previsti dai *Criteri*, inoltre, non solo non hanno trovato applicazione in tutte le Regioni italiane, ma lasciando liberi i valori/attributi dei campi definiti, ha comportato una notevole disomogeneità dei dati e delle informazioni contenute nelle *Anagrafi*, anche nelle Regioni che hanno adottato i *Criteri* suddetti.

Ad oggi, le attività di *reporting* condotte da diversi soggetti pubblici (MITE, ISPRA, ARPA, Regioni, etc.) sui siti da bonificare, non supportate da una struttura dati condivisa e dall'esistenza di una integrazione delle Anagrafi regionali nel sistema informativo nazionale ambientale (SINA-net), vengono effettuate attraverso la richiesta dei dati specifici necessari per la costruzione dei diversi indicatori di interesse di volta in volta ai soggetti detentori dei dati e informazioni. Dunque, in considerazione che:

- la realizzazione dell'Anagrafe dei siti oggetto di bonifica è demandata, per legge, alle singole Regioni, che si sono mosse in piena autonomia;
- a prescindere dallo stato di attuazione e aggiornamento delle singole anagrafi regionali, le informazioni contenute in tali sistemi e fornite dalle Regioni/A.R.P.A. nelle ricognizioni periodiche del Ministero dell'Ambiente, ovvero dell'ISPRA, si sono rivelate estremamente disomogenee sia nella terminologia, quindi nelle definizioni, sia nei dati;
- è emersa la completa assenza anche di un singolo indicatore comune a tutte le Regioni/Agenzie, una disomogeneità nelle indicazioni fornite e una sovrapposizione di contenuti tra gli indicatori, a prescindere dalla metodologia adottata nella implementazione e gestione delle *Anagrafi* regionali;
- il quadro di riferimento in materia di bonifica di siti contaminati si è velocemente evoluto. Numerose sono state nel corso di dieci anni le modifiche e le integrazioni al decreto e, può ben ritenersi, le stesse sono pervase dall'obiettivo di salvaguardia delle vocazioni ambientali dei territori, nonché al loro rilancio economico-occupazionale, tutto in relazione all'auspicio e al perseguimento di uno sviluppo e una crescita sostenibili.

Si rappresenta tuttavia che nel 2015, si sono avviati i lavori di attivazione della *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* del Sistema nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) per dare seguito proprio a quanto previsto al comma 3 dell'art. 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e, dunque, definire la struttura dei dati necessari per costruire validi indicatori, stabili, trasparenti e condivisi sui siti contaminati, anche attraverso la definizione di un set di dati omogeneo e consolidato a livello nazionale, da alimentare sistematicamente, anche, in accordo con quanto previsto dai modelli dati INSPIRE, e da aggiornarsi con cadenza annuale.

Nella prima riunione dei lavori del gruppo *Referenti* coordinata da ISPRA, tenutasi a novembre 2016, è stato presentato l'insieme dei dati/contenuti, definiti per calcolare indicatori ambientali per una serie di "prodotti" (Annuario, Rapporto Aree Urbane, Tematiche,...), nonché per rispondere ad una serie di obblighi legati alla trasmissione di informazioni per l'indicatore sui siti contaminati della rete EIONet (*Progress in management of contaminated sites* - CSI 015/LSI 003) per l'Agenzia Europea dell'Ambiente.

La prima versione dei contenuti/indicatori, presentata da ISPRA nella riunione della *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* è stata sottoposta a continui aggiustamenti attraverso momenti di scambio e allineamento tra le Agenzie regionali di protezione ambientale ed ISPRA, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome che hanno accolto l'invito a partecipare alla *Rete*, anche avvenuti durante le successive e numerose riunioni della *Rete* sino, a cui la Regione Puglia ha partecipato attivamente attraverso un responsabile individuato dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

In tale specifico contesto, quale strumento specifico del presente piano utile e necessario all'aggiornamento in continuo dello stato di fatto in materia di bonifica, la Regione, sulla scorta ed in continuità dell'attività di revisione dei contenuti e dell'architettura dell'Anagrafe già condotta, intende allineare i contenuti dell'Anagrafe regionale, ed anche la sua struttura informatica, ai contenuti/indicatori attualmente individuati in via definitiva da parte del Sistema nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) e alla struttura informativa della *banca dati del SNPA*.

A maggio 2021 la Rete Referenti ha presentato il sistema informativo "*Monitoraggio del SNPA dei Siti Contaminati in Italia*" con l'acronimo *MOSAICO*. Attualmente sono in corso le attività di *testing* del sistema per valutarne il funzionamento e le prestazioni.

Pertanto, in maniera efficace ed efficiente, si prevede di operare una ristrutturazione completa dell'Anagrafe, secondo quanto è emerso, sta emergendo e sarà definitivamente deciso dagli esiti dei lavori della *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* del Sistema nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), istituita anche per dare seguito proprio a quanto previsto al comma 3 dell'art. 251 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rappresentando anche la possibilità, già esplorata in via informale, che la Regione potrà adottare *quale sistema informativo dell' "Anagrafe" lo stesso sistema "MOSAICO", dotato di database, Geopackag e sistema web di compilazione e visualizzazione online, ad accesso controllato.*

La ristrutturazione, così come la gestione del sistema, sarà condotta a cura dell'Arpa Puglia⁷⁸ a valle della condivisione e approvazione di contenuti, dei dati e della struttura dei dati con la Sezione competente regionale e previa approvazione con atto di Giunta regionale.

Analogamente l'aggiornamento dello stato di fatto in materia di bonifica sarà annuale, o qualora necessario semestrale, ed approvato con atto di Giunta regionale.

Contestualmente alla definizione e/o adozione del nuovo sistema informativo dell'Anagrafe dei siti contaminati, saranno predisposte, in conformità alla normativa nazionale, procedure, tempi e modalità, da adottare per l'inserimento dei siti nel sistema Anagrafe, modalità di comunicazione e contenuti minimi da indicare e fornire, nella forma anche di modulistica obbligatoria da trasmettere, ai soggetti competenti da parte dei soggetti obbligati (art. 242, comma 1 e 2), dei soggetti interessati (art. 245), dei comuni territorialmente competenti che eseguono d'ufficio gli interventi (art. 250) ovvero delle pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle loro funzioni individuino situazioni di potenziale contaminazione (art. 244, comma 1).

In occasione della revisione del sistema anagrafe è previsto di effettuare una dettagliata verifica dei siti individuati negli elenchi riportati nel Piano ENEA, nel Piano del Commissario, nonché del Piano 2011 vigente, al fine di valutare l'attualità del loro inserimento nel sistema Anagrafe, dunque ricompreso negli elenchi allegati alla presente relazione

⁷⁸ ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27. L'Arpa, secondo quanto previsto da tale legge istitutiva, è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività. In particolare ad essa è anche demandato, ai sensi dell'art. 4 lettera s., la gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e d'intesa con le Province.

di piano, per definire lo stato di attuazione dell'eventuale relativo procedimento di bonifica, previa verifica dell'applicabilità del Titolo V Parte IV del TUA. Sarà inoltre analizzato e messo a confronto con gli elenchi dell'Anagrafe e del presente piano, l'elenco dei siti risultato dall'attività di censimento, su tutto il territorio regionale, avviata nel 2012 dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, di concerto con il NOE, con la quale la Regione ha inteso, formulando apposita richiesta di informazioni e documentazioni ai Comuni pugliesi, quantificare il numero delle ex discariche autorizzate in condizioni di emergenza e comprendere se e quali interventi sono stati attuati alla fine del loro esercizio.

Si sottolinea, come già rappresentato, che i dati e le informazioni contenuti in Anagrafe sono in continuo approfondimento, verifica ed aggiornamento, pertanto lo stato di fatto in materia di bonifica, assunto come contesto del presente piano, estratto dal sistema Anagrafe e relativo ai siti regionali e comunale, come numero di siti ed informazioni tecniche e amministrative relative ad ogni sito, riportato e descritto nella presente proposta è relativo allo stato di conoscenze ad aprile 2020, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 25 giugno 2020 "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione."

In particolare, in fase di consultazione VAS avviata in data 4 ottobre 2018, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, cui è stata sottoposta la proposta di piano (piano 2018), nella versione adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018, si auspicava, con il supporto degli enti locali, nel cui territorio ricadono tali aree, e di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica, di poter condurre approfondimenti tecnico – amministrativi per perfezionare i contenuti dell'Anagrafe, aggiornata a giugno 2018, modificando eventuali imprecisioni ed integrando con ulteriori specifiche le informazioni relative ad ogni sito censito. Tuttavia in fase di consultazioni VAS non sono pervenute osservazioni per la verifica dello stato di fatto in materia di bonifica dei siti contaminati presenti sul territorio regionale come rilevato dall'Anagrafe aggiornata a giugno 2018. Tale verifica ed approfondimento verranno effettuati nella fase di implementazione dei dati nella piattaforma MOSAICO.

Con riferimento alle consultazioni avviate con la citata Deliberazione 988/2020, per avviare la condivisione con i soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati della prima approvazione dei siti censiti nel sistema Anagrafe, si rappresenta che sono pervenute alcune richieste di integrazioni e/o modifiche o nuovi inserimenti, recepite nel sistema Anagrafe, e richieste di inserimento di siti oggetto di abbandono rifiuti (art. 192) che non sono state accolte, in quanto afferenti a problematiche connesse alla gestione dei rifiuti. Tali revisioni, assieme al continuo aggiornamento, saranno visionabili al prossima approvazione, con deliberazione di giunta regionale dell'elenco aggiornato dei siti censiti nel sistema.

(AZ02) - Definizione delle ulteriori priorità di intervento e stima degli oneri finanziari

La programmazione indicata nel presente Piano deriva dal riconoscimento della rilevanza e della peculiarità dell'ambiente nel quale sono inseriti gli interventi individuati nel documento; ciò evidenzia che gli effetti ambientali, diretti, indiretti, cumulativi, a breve, medio, lungo termine, permanenti o temporanei, sono parametri e modelli di fondo nella programmazione degli interventi di tutela dell'ambiente e del territorio.

Con la metodologia regionale definita con DGR n. 1156 del 13/07/2017, "POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate". Approvazione schema di Avviso di selezione. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017, ed utilizzata dall'Avviso approvato ed indetto con D.D. della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 202 del 8 agosto 2017 "P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE 6 - Azione 6.2 – "Interventi per la bonifica di aree inquinate" – Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Adozione AVVISO", sono stati selezionati i siti su cui intervenire con risorse pubbliche, definendo la priorità di intervento per l'esecuzione.

In particolare sono stati individuati i siti su cui intervenire in via priorità con risorse pubbliche, suddivisi in relazione a tre diverse tipologie di intervento, riportati in Allegato 3 alla presente proposta di piano, che si prefigge di portare a realizzazione per perseguire l'obiettivo generale di piano. In totale sono stati individuati, quale prime priorità, 59 siti, per un totale di risorse impiegate di circa 100.000.000,00 euro a valere sui fondi FESR e FSC 2014/2020 (cfr. (AZ04)), così suddivisi:

- 18 siti con interventi di MIPRE/MISE (Tipologia A), di cui uno defanziato, in quanto sta agendo un soggetto privato interessato;
- 47 siti con interventi di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio (Tipologia B)
- 7 siti con interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente (Tipologia C)

Con tale metodologia semplice speditiva, riportata nell'Allegato C del richiamato Avviso, riproposta in allegato al presente piano, la Regione ha dunque individuato le nuove modalità/criteri per "quantificare" l'ordine di priorità per selezionare dei siti da sottoporre a procedura ed interventi di cui al Titolo V Parte IV con finanziamento pubblico, ed ha individuato, attraverso approvazione ed indicazione dell'Avviso, con l'ausilio di commissioni appositamente nominate, le *prime priorità di intervento* distinguendo tra tre tipologie di siti/interventi.

Nelle more della approvazione del presente PRB, secondo quanto già stabilito e previsto della proposta pianificatoria adottata con D.G.R. 1482/2018, con la Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2019 la Giunta regionale ha disposto di procedere, al fine di dar seguito alla programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti da bonificare, all'avvio della determinazione dell'elenco dei siti, tra quelli censiti in Anagrafe, su cui intervenire prioritariamente⁷⁹, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA e nel rispetto nel principio di chi inquina paga, con risorse pubbliche:

- utilizzando i Criteri già approvati dalla D.G.R. n. 1156/2017, e assunti come metodologia per l'Avviso di selezione del POR Puglia - Azione 6.2 per l'individuazione degli interventi da finanziare (prime priorità di intervento), come già stabilito con la proposta del PRB adottata con la richiamata D.G.R. n. 1482/2018;
- avviando per i siti censiti in Anagrafe, interlocuzioni e confronti con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al fine di reperire ogni dato ed informazione utile e necessaria all'applicazione dei suddetti criteri;
- definendo l'ordine di priorità degli interventi attraverso la distinzione tre tipologie:
 - A. interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali;
 - B. piani di caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio, ovvero, indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio;
 - C. interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate.

Con la Deliberazione n. 178 del 17 febbraio 2020, in prima attuazione della D.G.R. 2322/2019, considerati gli esiti dell'analisi dei siti censiti, al 31/12/2019, nell'Anagrafe dei Siti da bonificare regionale, verificato il rispetto del principio di *chi inquina paga*, la Giunta ha approvato l'unica priorità di intervento riferita a tale tipologia C. "*Interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica di aree contaminate*", individuando il sito Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campo Scarano" nel Comune di Deliceto (FG). L'intervento è stato finanziato per un importo complessivo pari ad euro 9.092.108,77 sul risorse del fondo FESR 2014/2020.

Con la Deliberazione n. 642 del 07 maggio 2020, la Giunta ha disposto, di confermare quanto deliberato con la D.G.R. 2322/2019 circa l'individuazione dei siti censiti in Anagrafe regionale sui quali intervenire prioritariamente con la realizzazione di interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, da finanziare con risorse pubbliche e da eseguire nel rispetto nel principio di *chi inquina paga*, specificando in particolare:

- di utilizzare per la definizione delle priorità di intervento, distinte secondo le suddette tre tipologie, il *Criterio* denominato "*Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto*", che assume declinazioni specifiche per ognuna delle tre tipologie di intervento, compreso tra *Criteri* già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017 e fatti propri dalla proposta di PRB adottata con la D.G.R. n. 1482/2018 e dal presente aggiornamento;
- di avviare, per i siti censiti in Anagrafe, un'interlocuzione e un confronto con le Amministrazioni e gli Enti pubblici, al fine di reperire dati e informazioni utili e necessari all'applicazione del suddetto criterio e alla verifica del rispetto del principio di *chi inquina paga*;
- di procedere, nell'attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019, dando precedenza nella definizione delle priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in anagrafe storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziari, su suolo pubblico o, a condizione della sussistenza dei presupposti che giustificano l'impiego di risorse pubbliche, su suolo privato.

⁷⁹ Nell'Anagrafe regionale non sono inseriti i siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del TUA, per i quali l'Autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero per la Transizione Ecologica, e le priorità di intervento da finanziare con risorse pubbliche sono definite attraverso una procedura di concertazione e condivisione con i comuni territorialmente competenti, con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, con il Ministero, nonché con ulteriori soggetti competenti quali, tra l'altro, laddove presenti, Commissario di governo per l'attuazione degli interventi e Autorità di Sistema Portuale.

La procedura di definizione delle priorità adottata, in attuazione di quanto disposto dalla giunta regionale, è stata avviata attraverso:

- la preliminare individuazione dei siti censiti in Anagrafe, storicamente adibiti ad ex discariche di RSU e assimilati, esercite in condizioni di emergenza su disposizione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti o interessati da discariche abusive, per i quali, dalla documentazione agli atti, risultano verificati e rispettati i presupposti e i requisiti per l'esecuzione da parte del "pubblico" delle procedure e degli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del TUA;
- un successivo confronto con le amministrazioni comunali nel cui territorio ricadono i siti, ovvero con i soggetti pubblici proprietari, al fine di reperire ogni dato ed informazione necessari all'applicazione del *Criterio* adottato, nella declinazione assunta per gli interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali*, alla conseguente attribuzione del punteggio di priorità e quindi alla determinazione dell'ordine relativo di priorità.

In esito alla procedura adottata e alle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio, appositamente nominato, sulle informazioni e dati forniti dalle amministrazioni comunali interpellate e all'applicazione del *Criterio* adottato, con Deliberazione n. 1683 del 15 ottobre 2020 e con la Deliberazione n. 510 del 29 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato rispettivamente il primo e il secondo ordine delle priorità di intervento, di cui all'art. 199 e art. 250 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da finanziare con risorse pubbliche nel rispetto del principio di chi inquina paga, relativo agli interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali* (MIPRE/MISE) dei siti censiti in Anagrafe, aggiornata a giugno 2020, storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero siti interessati da discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziali, con la specifica che, a parità di punteggio, l'ordine di priorità è stato attribuito dando precedenza al sito di maggiore estensione.

E' stato, altresì, disposto che, nell'eventuale successiva assegnazione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili per l'attuazione negli interventi, l'effettivo ordine di priorità di attribuzione del finanziamento pubblico sia determinato, con riferimento ai siti individuati con le richiamate deliberazioni di giunta regionale 1683/2020 e 510/2021, tenendo conto della cantierabilità e del cronoprogramma di intervento in relazione all'esigibilità della spesa correlata alla tipologia del fondo di finanziamento, dei costi di intervento in relazione alla disponibilità finanziaria, nonché dell'assolvimento di eventuali specifici requisiti necessari per l'utilizzo delle diverse fonti di finanziamento. Nondimeno troveranno anche priorità di finanziamento gli interventi di completamento di operazioni già individuate e finanziate nell'ambito delle programmazioni regionali e nazionali.

Al fine di individuare in via preliminare la migliore strategia di intervento applicabile, comprensiva della definizione di indagini per la verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla determinazione della stima dei costi di intervento, è stata implementata una procedura negoziale con i Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati, avviata a valle dell'acquisizione di una proposta progettuale, almeno di livello del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., che è già stata conclusa per alcuni siti, mentre per altri è in corso o in via di attivazione.

In relazione agli n. 11 siti individuati con DD.G.R. 1683/2020 e 510/2021, per n. 2 siti sono stati finanziati gli interventi per un totale di risorse impegnate pari ad euro 6.950.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, per n. 1 sito, rientrando lo stesso nella definizione di sito "orfano" di cui al Decreto ministeriale n. 269/2020 "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" l'intervento è stato candidato al finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia da detto D.M. Per gli altri siti sono in corso di definizione, attraverso una procedura negoziale con le amministrazioni comunali, gli interventi da eseguire e la relativa stima dei costi per la loro realizzazione.

In **Allegato 3 – Priorità di Intervento** sono, dunque, anche riportati i due elenchi dei siti censiti in Anagrafe, su cui intervenire prioritariamente con risorse pubbliche, nel rispetto del principio "chi inquina paga", con interventi di *Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la rimozione o l'isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici ambientali* (MIPRE/MISE), individuati con Deliberazione n. 1683 del 15 ottobre 2020 e con la Deliberazione n. 510 del 29 marzo 2021.

Con tale metodologia, dalle informazioni disponibili nell'Anagrafe e procedendo ad un confronto con gli enti locali, verranno definite le ulteriori priorità di intervento per i tutte le tipologie di siti censiti. In particolare, sarà richiesto ai Comuni territorialmente competenti di completare i dati relativi all'applicazione dei *Criteri* per definire le priorità. È prevista dunque l'acquisizione di informazioni tecniche "omogenee" e aggiornate per tutti i siti già censiti in Anagrafe

ed anche di eventuali ulteriori siti che gli Enti locali, le amministrazioni pubbliche o i soggetti interessati comunicheranno per il loro contestuale inserimento in Anagrafe. Ciò comporterà, per Regione e ARPA, anche una continua attività di aggiornamento e implementazione delle banche dati afferenti all'Anagrafe.

Sono previsti pertanto periodici aggiornamenti ed integrazioni, in funzione delle criticità che dovessero emergere anche a seguito degli ulteriori accertamenti svolti sui siti indicati e della documentazione disponibile agli atti della Regione, necessaria per l'applicazione dei criteri stabiliti che consentiranno la definizione delle ulteriori priorità di intervento, rispetto a quelle già individuate con il presente piano, di programmare gli interventi e prevedere la stima dei costi.

Ne consegue, come già rappresentato, che lo scenario di attuazione del piano, inteso come stato di fatto in materia di bonifica, sarà necessariamente oggetto di aggiornamenti sullo stato dell'arte degli interventi in corso e sulle priorità di intervento con cadenza variabile anche in considerazione delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili per l'attuazione degli interventi. L'aggiornamento avverrà con atto di Giunta regionale.

Secondo quanto definito, per il raggiungimento dell'**2OS**, l'ordine di priorità degli interventi da finanziare con risorse pubbliche si elaborerà, nel periodo di attuazione del Piano, con riferimento:

- ai siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto obbligato è pubblico,
- siti di proprietà pubblica (interesse pubblico) se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione⁷⁶ del procedimento di cui all'art. 244⁷⁷ comma 2, in caso di inerzia o non individualità del soggetto obbligato, il Comune proprietario, o altro soggetto pubblico proprietario, interviene per l'interesse pubblico, potendo rivalersi, ai sensi dell'art.253, comma 4, secondo periodo sul soggetto obbligato se individuato;
- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a conclusione⁷⁶ del procedimento di cui all'art. 244⁷⁷ comma 2, in caso di inerzia del soggetto obbligato, del proprietario o di altri interessati, il Comune territorialmente competente interviene d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06, potendo rivalersi sul proprietario incolpevole, ai sensi dell'art.253, nei limiti e alla condizioni in esso stabilite;
- ai siti di proprietà privata se e solo se, e nel momento in cui, a seguito di un provvedimento giudiziario il soggetto inquinatore individuato resta inerte o non individuabile/condannabile o il soggetto pubblico viene individuato da un provvedimento giudiziario quale esecutore degli interventi nell'interesse e tutela della comunità e dell'ambiente.

La definizione dell'ordine di priorità di intervento nei siti potenzialmente contaminati/contaminati o potenzialmente a rischio concreto e attuale di contaminazione, il cui soggetto inquinatore non è pubblico, dunque, avverrà:

- per gli interventi di Bonifica/MISP/MISO di siti contaminati solo qualora non proceda il soggetto responsabile identificato, ovvero solo a valle della dimostrata impossibilità della sua identificazione ad opera della provincia territorialmente competente e non si attivi il proprietario o altro soggetto terzo interessato;
- per gli interventi di MISE e di attività di caratterizzazione solo qualora non proceda il soggetto responsabile identificato ed ordinato ad agire da ordinanza provinciale o comunale, ovvero solo dopo l'avvio della procedura dell'art. 244 comma 2;
- per gli interventi di MIPRE e, in certi casi di MISE, su richiesta espressa del Comune territorialmente competente, che dovrà rappresentare i rischi connessi per la salute pubblica e l'ambiente che comportano la necessità di un intervento repentino.

In considerazione della sopravvenuta emanazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani", cosiddetto *Decreto Siti Orfani*, le priorità di intervento saranno, altresì, definite le per i cosiddetti siti orfani, come definiti all'art. 2, comma 1, del Decreto. In particolare, si intende per sito *orfano*:

- a. il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
- b. sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

Nel decreto è ben chiarito, al comma 4 dell'art. 6, che *“Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

(AZ03) - Verifica ed eventuale modifica dei criteri per la definizione delle priorità di intervento

Sarà valutata l'opportunità di sviluppare un miglioramento dei criteri per la definizione delle priorità di intervento, che potrà rendersi necessario dall'*outputs* dell'esperienza maturata dall'applicazione degli stessi nell'ambito della selezione delle emergenze ambientali nell'ambito dell'Avviso più volte richiamato. L'eventuale nuova metodologia sarà sottoposta ad approvazione con atto di Giunta regionale.

A tal proposito si rappresenta che a settembre 2020 l'ISPRA ha avviato la ricognizione dei criteri di priorità di intervento indicati nei Piani di bonifica delle aree inquinate presso le regioni e le province autonome. Il monitoraggio attivato è finalizzato all'invio dei lavori per l'elaborazione del criterio di valutazione di cui all'art. 199, comma 1, lettera a) del TUA. Ad aprile 2021 è stato costituito il Gruppo di Lavoro, coordinato dall'Istituto, con i rappresentanti delle Regioni, Province autonome e Agenzie regionali di protezione ambientale che vi hanno aderito, tra cui la Regione e l'ARPA Puglia. Pertanto la Regione con Deliberazione di Giunta potrà rimodulare la scelta dei criteri da adottare per la definizione delle priorità di intervento sulla base di quelli condivisi nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale.

(AZ04) - Programmazione e gestione economica finanziaria degli interventi

La Regione nel presente Piano di Bonifica indica le modalità di attuazione dell'art. 250, relativamente alle procedure per l'erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni per interventi in aree interessate da fonti inquinanti potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali, in aree potenzialmente contaminate e in aree contaminate di proprietà pubblica, di proprietà privata per i quali il soggetto pubblico è soggetto obbligato, ovvero in aree private in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, nel rispetto delle priorità di intervento stabilite attraverso la metodologia definita dal Piano medesimo.

La stima finanziaria per l'esecuzione degli interventi definiti saranno condotte in concomitanza della elaborazione delle priorità di intervento.

La Regione Puglia, come già rappresentato, al fine di supportare economicamente e finanziariamente gli interventi già individuati con le *prime priorità* (Avviso POR) e con le ulteriori già individuate, nonché quelli da individuare, quale obiettivo del presente piano, dispone attualmente della dotazione finanziaria:

- dell'Azione 6.2 *“Interventi per la bonifica di aree inquinate”* - Asse prioritario VI *“Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”* - Priorità 6.e *“Agire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico”* del POR Puglia a valere sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- dell'intervento strategico *“Interventi di bonifica e messa in sicurezza siti inquinati”* e a parte dell'intervento strategico *“Rifiuti: messa in sicurezza delle discariche e realizzazione di impianti di valorizzazione del rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo”* del Settore prioritario *“Ambiente”* del Patto per il Sud – Puglia a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
- di ulteriori risorse del Ministero della transizione ecologica (MITE, già MATTM) del Piano nazionale delle Bonifiche per l'attuazione degli interventi dei siti in procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C-135/05 - *Discariche abusive*;
- di ulteriori risorse regionali, europee e nazionali, come quelle di cui al Decreto Ministeriale n. 269/2020 (Siti Orfani), e destinati alla bonifica di siti contaminati, anche attraverso la definizione di Accordi di programma con il Ministero della transizione ecologica, ed ulteriori ministeri coinvolti, per l'attuazione degli interventi in aree SIN e in siti regionali.

Annualmente, inoltre, nella definizione della legge di bilancio la Regione potrà prevedere lo stanziamento di risorse da utilizzare per gli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una dotazione finanziaria.

Sarà operato, per un utile programmazione delle azioni da attuare, l'aggiornamento annuale/semestrale delle disponibilità finanziarie per attuare gli interventi; ne consegue, come già rappresentato, che il piano di bonifica, per ciò che riguarda il suo scenario di attuazione, inteso come stato di fatto in materia di bonifica, compresa la

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

programmazione finanziaria, sarà necessariamente oggetto di aggiornamenti con cadenza semestrale/annuale. L'aggiornamento avverrà con atto di Giunta regionale.

(AZ05) - Istituzione di un fondo regionale per l'anticipazione delle spese di intervento

Nell'ambito delle attività di pianificazione economico-finanziaria si prevede inoltre di valutare e verificare la possibilità/opportunità di istituire un apposito "*fondo regionale*", da alimentare con risorse derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, da condursi, in adempimento al principio di "*chi inquina paga*", ad opera del comune territorialmente competente che esegue gli interventi di bonifica in sostituzione del soggetto obbligato ovvero del proprietario incolpevole. Le risorse potranno essere utilizzate per anticipare ai Comuni, nel cui territorio ricadono emergenze ambientali, le somme per finanziare ulteriori esecuzioni d'ufficio degli interventi.

(AZ06) - Condivisione e definizione di politiche con il settore rifiuti

Sarà e dovrà essere promossa la gestione sostenibile dei materiali, rifiuti e delle terre e rocce da scavo e materiali provenienti da interventi di bonifica. In tal senso la Regione, anche in sede di valutazione ed approvazione degli interventi, svilupperà le seguenti attività:

- promozione, con particolare riferimento alle aree di grande superficie e tenuto conto dei costi – benefici, di una accurata caratterizzazione dell'area contaminata, focalizzando l'intervento di bonifica alle parti a agli spessori di terreno effettivamente interessati dalla contaminazione stessa;
- l'aggiornamento on line sulla pagina dedicata del portale ambientale della Regione del quadro di riferimento normativo, nazionale e regionale in materia di siti contaminati, anche ed in particolare in riferimento ai materiali provenienti dalle attività di bonifica e al loro possibile riutilizzo in sito o alle possibili attività di recupero degli stessi;
- definizione di un percorso di tracciabilità chiaro e trasparente che consenta di monitorare e quantificare per ogni intervento i rifiuti e i materiali, comprese le terre e rocce da scavo, prodotti, la loro tipologia e quantità, la loro destinazione. I dati saranno inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e messi a sistema;
- promozione dell'utilizzo delle migliori tecniche di bonifica disponibili per la limitazione della produzione di rifiuti, favorendo in particolare il trattamento in situ;

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, è indicata l'azione regionale volta a considerare, all'interno dei progetti di bonifica, soluzioni in grado di minimizzare l'impatto sull'ambiente e limitare pertanto anche la produzione di rifiuti.

(AZ07) - Sviluppo e promozione di nuove tecnologie di bonifica

La promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie per la bonifica di siti contaminati è già una tra le attività prioritarie della Regione. La Regione infatti al fine di minimizzare gli impatti ambientali indotti dagli interventi di bonifica, nonché per agevolare il disinquinamento ha già attivato azioni di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie, favorendo accordi tra *partners* qualificati del mondo della ricerca, gli enti pubblici e gli operatori economici di settore.

Importante, infatti, è qui richiamare almeno due importanti azioni messe in campo dalla Regione nella programmazione dei fondi comunitari in corso, solo un piccolo tassello della proficua attività di promozione e di sviluppo tecnico e tecnologico in cui da lungo tempo la Regione Puglia investe: l'Avviso "Innonetnetwork" approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale n.498 del 19/12/2016 e successiva DD. n.16 del 23/02/2017, con il quale la Regione ha selezionato e finanziato a valere sulle risorse dell'Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020, tra gli altri, numerosi progetti di innovazione tecnologica in materia di bonifica di siti contaminati, nelle 6 Key Enabling Technologies (KET)⁸⁰, censite 2013 dall'Agenzia ARTI per conto della Regione, infatti l'ambiente, la sua tutela e il suo sviluppo sostenibile direttamente e indirettamente protagonista e d in parti colorare nella sesta KET "Produzione e trasformazione avanzate" è specificamente riportato il bisogno di sviluppo di "Tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale, incluso per la bonifica dei siti contaminati, il risparmio

⁸⁰ Le Key Enabling Technologies sono caratterizzate da alta intensità di conoscenza, elevata intensità di R&S, cicli d'innovazione rapidi, consistenti spese di investimento e posti di lavoro altamente qualificati.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

energetico e per il monitoraggio ambientale, marino e climatico.” Analogamente con l’Avviso “Innolabs” approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale n.13 del 08/02/2017 e successiva DD. n.37 del 28/03/2017 attraverso i quali la Regione ha selezionato e finanziato, con le risorse dell’Azione 1.4 del POR Puglia 2014-2020, tra gli altri, numerosi progetti pilota di sperimentazione di soluzioni innovative, nel dominio tematico “1. Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale”, uno degli 8 domini tematici di riferimento individuati dall’amministrazione regionale.

L’azione prevede il continuo aggiornamento del personale regionale deputato alla valutazione ed approvazione dei progetti, anche attraverso lo studio e approfondimento dei risultati delle progettuali sperimentali finanziate con gli Avvisi richiamati, nonché attività di comunicazione, divulgazione, informazione e formazione sulle tecnologie innovative ai soggetti a diverso interesse al settore, al fine della più ampia diffusione delle conoscenze con l’auspicio dell’elaborazione di progettualità di elevata qualità tecnologica, anche sperimentale. A tale fine, oltre a indicare modalità di organizzazione e di diffusione delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili, potrà promuoversi la sperimentazione di tecniche innovative, sia mediante la suddetta promozione dei risultati di progetti comunitari, nazionali e regionali, sia mettendo a disposizione, nei siti contaminati con interventi di bonifica oggetto di finanziamento regionale, zone in cui effettuare la sperimentazione stessa.

L’azione prevista, inoltre, è già di fatto attuata continuamente in sede di approvazione di progetti di bonifica, nella quale si guida e supporta il soggetto proponente alla scelta di tecnologie di intervento più idonee, che nel contempo minimizzino costi e impatti ambientali, anche con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti e materie prodotte negli interventi di bonifica, stimolando laddove possibile all’uso di tecnologia innovative e sperimentali.

Si rappresenta, inoltre, che nell’Anagrafe, come previsto dall’art.251, sono e saranno riportate per ogni intervento le modalità tecniche e tecnologiche di bonifica, ovvero di messa in sicurezza adottate, al fine non solo di monitorare le scelte tecniche e tecnologiche adottate, ma anche per costruire un quadro di riferimento integrato e organico che correlando tali scelte progettuali, condivise, approvate ed autorizzate, alle specifiche contaminazioni, si traduca in un valido strumento di scelta della più idonea ed efficace tecnologia di decontaminazione.

(AZ08) - Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti

La Regione Puglia continuerà a presidiare le attività di bonifica mediante:

- gestione diretta dei procedimenti per i siti contaminati e potenzialmente contaminanti di competenza regionale, monitorando tempi e modalità di esecuzione delle procedure ed interventi e agendo con eventuale azioni correttive e propulsive;
- supporto, anche con affermazione e recupero di un ruolo fondamentale della Regione, nella gestione dei Siti da bonificare di Interesse Nazionale, favorendo il coordinamento delle azioni degli enti locali in sinergia con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
- supporto ai Comuni ed enti locali per la gestione dei siti contaminati, attraverso azioni di indirizzo, coordinamento e standardizzazione delle procedure.

(AZ09) - Attività di legislazione e regolamentazione / linee guida

La normativa nazionale individua i principi, i criteri, le procedure per la bonifica dei siti inquinati con dettati che rivestono a volte carattere di norma quadro, rendendo opportuno e necessario individuare nell’ambito regionale precise regole d’intervento sia a livello tecnico e gestionale, sia a livello amministrativo e procedurale, al fine di dettagliare e ordinare in modo approfondito le modalità operative per la realizzazione delle procedure e degli interventi di bonifica ambientale.

Lo sviluppo dell’attività di proposta normativa, regolamentare e di definizione di linee guida in materia di bonifiche, con l’obiettivo di assicurare un quadro normativo chiaro e ordinato, che assicuri tempi certi e certezza di azione, in cui tutti gli operatori, pubblici e privati, e i cittadini possano conoscere le regole e le procedure, sarà attuata attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari, il coordinamento di tavoli di confronto con Province, enti tecnici e di controllo e Comuni.

In tal senso la “semplificazione” si attua attraverso l’emanazione di quelle regole effettivamente necessarie, che consentano, attraverso la disposizione di modalità operative stabili e chiare, valide sul tutto il territorio regionale, il

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero la realizzazione degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica nelle aree contaminate.

In particolare, propositivamente, la Regione Puglia al fine del raggiungimento dell'obiettivo svilupperà e emanerà, di concerto con gli enti a diverso titolo competenti in materia di bonifica, linee guida procedurali, tecniche e regolamenti in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale, regionale, direttamente e indirettamente afferenti in materia di siti da sottoporre a procedimento di bonifica:

- in coerenza con l'art. 196 del d.lgs. 152/2006, linee guida tecniche e procedurali per fornire alla Sezione regionale competente, agli Enti locali e agli operatori in materia una lettura più puntuale lettura dei processi amministrativo-procedurali e tecnici previsti dalla legge nazionale, che possano dettare linee di indirizzo, coordinamento e standardizzazione delle procedure;
- che disciplinino le modalità di scelta, attraverso strumenti di supporto alle decisioni, delle tecnologie di intervento più idonee, che minimizzino i costi e gli impatti ambientali correlati, guidando ad una progettazione di qualità ed economicamente efficace, che chiariscano inoltre le possibili modalità di gestione del rischio correlato alla presenza di inquinamento;
- che definiscano un percorso tecnico, amministrativo procedurale condiviso tra gli enti coinvolti e conforme alle normative vigenti in tema di bonifica e di gestione rifiuti, per risolvere definitivamente la questione ambientale e sanitaria rappresentata dalle numerose ex discariche di cui all'art.12 del D.P.R. 915/82 o precedenti allo stesso D.P.R., o art. 13 del D.Lgs. 22/1997, o chiuse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, ovvero discariche abusive);
- aggiornamento dei criteri per il calcolo delle fideiussioni a garanzia degli obblighi degli interventi e un modello aggiornato delle condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative a garanzia degli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione e dal completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti contaminati. Nelle more dell'adozione dei nuovi criteri restano validi le specificazioni approvate nel piano del 2011 che si riportano in **Allegato 4** alla presente;
- che riguardano l'applicazione delle procedure per la gestione delle materie, terre e rocce da scavo e di sottoprodotti provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica, per fornire agli operatori del settore e agli Enti interessati un chiaro strumento operativo per la gestione dei suddetti materiali;
- che promuovano la realizzazione degli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale, nonché di reinserimento nel contesto urbanistico-territoriale, sociale ed economico in funzione della loro naturale vocazione, dei siti inquinati a carico dei privati, favorendo il raccordo e coordinamento tra le necessità del pubblico e quelle del privato e, soprattutto limitando l'impiego di risorse pubbliche per la realizzazione d'ufficio delle operazioni di bonifica. Sarà pertanto promosso, disciplinandolo, il ricorso agli Accordi di Programma che prevedano in accordo con gli enti locali forme incentivanti per i proprietari in colpevoli e i soggetti interessati, quali a titolo esemplificativo: scomputo dei costi, in tutto ed in parte, dagli oneri di urbanizzazione, maggiorazioni degli indici/parametri urbanistici, riduzione dei tempi di rilascio dei titoli edilizi abilitativi, eventuali cambi di destinazione d'uso;
- per la standardizzazione e la definizione di protocolli di attuazione da parte delle provincie delle procedure di ricerca del responsabile dell'evento di contaminazione o potenzialmente in grado di contaminare;
- che hanno la finalità di coordinare i procedimenti delle Province e dei Dipartimenti ARPA per la certificazione degli interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e bonifica dei siti contaminati e di fornire i criteri per la richiesta e il rilascio dell'atto certificatorio;
- che, al fine di rendere pienamente applicabile il "*principio di chi inquina paga*", definiscano una procedura per disciplinare l'applicazione dell'esecuzione d'ufficio degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del TUA da parte del Comune territorialmente competente e le azioni di rivalsa, nonché chiarire le modalità e i tempi con cui dovrebbe concretizzarsi l'intervento sostitutivo regionale.

(AZ10) - **Armonizzazione delle procedure di bonifica con le altre normative in materia di ambiente e urbanistica.**

Per rendere più efficaci i procedimenti di bonifica dei siti contaminati occorre considerare il complessivo quadro di riferimento in materia ambientale, territoriale e urbanistica, delineando gli elementi di contatto con i procedimenti stessi e le conseguenti possibilità di sviluppo di azioni sinergiche.

L'attuazione dei procedimenti di bonifica nel corso degli anni scorsi ha evidenziato l'esigenza che i procedimenti di bonifica siano armonizzati con gli aspetti d'interesse derivanti dalle ulteriori normative in materia di ambiente, paesaggio ed anche urbanistica.

In particolare, la necessità di armonizzazione con le attività di bonifica riguarda i seguenti ambiti normativi:

- 1) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali:
 - tutela del suolo e definizione di eventuale valori di fondo naturale;
 - tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e definizione di eventuali valori di fondo naturali;
- 2) tutela delle risorse naturali, delle aree protette e delle aree di Natura 2000;
- 3) gestione dei prodotti e dei rifiuti risultanti dalle attività di bonifica;
- 4) verifica obbligatoria puntuale e specifica della qualità ambientale in fase di dismissione degli impianti industriali potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali;
- 5) pianificazione urbanistica e territoriale degli Enti locali.

Come evidenziato nel territorio regionale la contaminazione delle matrici ambientali è prevalentemente associabile alla presenza di attività di gestione dei rifiuti (discariche – in particolare discariche dismesse, autorizzate prima dell'entrata in vigore della direttiva discariche, o più precisamente prima del suo recepimento nazionale; ovvero autorizzate con ordinanze contingibili ed urgenti), di aree industriali, attive e dismesse, con rilevanti impatti sull'ambiente e riflessi negativi sulla salute umana principalmente localizzati nei poli industriali del tarantino e del brindisino (SIN). E' pertanto necessario attuare azioni preventive per evitare rischi di contaminazione delle matrici ambientali o comunque per correggere in via prioritaria alla fonte i possibili danni, in conformità ai principi comunitari richiamati all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006.

Tra gli strumenti preposti allo scopo occupano un posto preminente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), disciplinati dal TUA e dalle leggi di recepimento regionale e considerati nel presente Piano in relazione all'applicazione di misure di prevenzione e di monitoraggio che tali strumenti prescrivono per le attività potenzialmente in grado di contaminare o in generale di incidere ed impattare negativamente.

Per l'importanza rivestita sul territorio regionale, sono inoltre da considerare attentamente le interferenze degli interventi di bonifica con le aree protette e le aree di Natura 2000.

Saranno definite, di concerto con le Sezioni competenti regionali e con gli enti competenti linee guida e/o regolamenti specifici, che, anche attraverso gruppi di lavoro a regia regionale appositamente istituiti, si adopereranno per:

- chiarire l'ambito di applicabilità del procedimento di bonifica in siti in cui sono in esercizio impianti autorizzati da specifica disciplina, che prevede specifiche azioni di prevenzione dell'inquinamento e misure di sicurezza per intervenire tempestivamente e correggere criticità e problematiche ambientali causate dalla gestione degli impianti stessi; definire le relazioni tra i siti contaminati e la gestione dei livelli di guardia per il monitoraggio degli impianti;
- definire le modalità di attuazione, comprese le misure di mitigazione, degli interventi di bonifica in siti ricadenti in aree protette e siti „, nonché gli accorgimenti da adottare in aree paesaggisticamente tutelate, fermo restando che gli interventi dovranno scontare la procedura di valutazione di incidenza ambientale, ovvero almeno la prima fase di screening, ovvero la procedura di autorizzazione o compatibilità paesaggistica. Preliminarmente si rappresenta, come viene già prescritto in fase approvazione di piani e progetti che nella progettazione ed esecuzione degli interventi, in speciale modo nelle aree protette, si devono:
 - attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione ed emissione di polveri e particolati, nonché di odori, rumori e vibrazioni, adottando misurazioni in continuo;
 - contenere il consumo di suolo e di acqua, ridurre la produzione di rifiuti e aumentare il riuso dei materiali rivenienti dagli interventi;
 - attuare misure per non arrecare danni e/o disturbi alla popolazione e alla specie animali (fauna) e vegetali (flora) presenti, evitando la frammentazione di habitat, nonché a cose di interesse architettonico, archeologico e paesaggistico in generale;

- adottare misure che impediscano la propagazione di contaminazione con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza dell'ambiente, in tutte le sue componenti, e la popolazione;
- coordinare i diversi procedimenti ambientali, sul presupposto che l'art. 242 comma 7 prevede che " (...) *Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. (...)*".

(AZ11) - **Definizione ed attuazione di protocolli per la determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee**

Saranno definiti ed attuati di concerto con Arpa Puglia protocolli per la definizione dei valori di fondo naturale nei suoli del territorio regionale, ovvero, coordinandosi anche con la Sezione competente regionale, per la definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee. In relazione a questi aspetti si ricordi la previsione normativa nazionale che consente, escludendo l'applicabilità del procedimento di bonifica, il superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso, se sono presenti valori di fondo superiori ove accertati e validati dall'autorità pubblica competente.

(AZ12) - **Definizione della strategia regionale per affrontare i casi di inquinamento diffuso**

Per affrontare le problematiche di gestione delle risorse territoriali e delle acque in presenza di inquinamento diffuso, si prevede di costituire un gruppo tecnico di lavoro regionale al fine di definire una procedura per l'implementazione dei Piani di Intervento per l'inquinamento diffuso, che sarà formalizzata con l'elaborazione di specifiche "Linee Guida" da applicare alle situazioni di inquinamento diffuso a livello regionale.

Si predisporrà un piano di intervento generale a cui seguiranno specifici protocolli operativi specifici per i casi caratterizzati possibile inquinamento diffuso, riportanti anche le misure di salvaguardia da adottare ai fini della tutela della salute e dell'ambiente. Al fine di monitorare le procedure, gli interventi e i risultati ottenuti saranno istituiti appositi tavoli istituzionali

Approfondimento particolare sarà dedicato alla programmazione degli interventi per la definizione dei plume inquinamenti delle acque sotterranee e l'individuazione delle potenziali sorgenti.

L'inquinamento delle acque sotterranee pone infatti rilevanti problemi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dal Piano di Gestione, nonché agli usi delle risorse idriche, con incrementi di costi per la pubblica amministrazione e rischi igienico-sanitari e ambientali. Sarà pertanto definito, in collaborazione con ARPA e le Province, una procedura specifica per affrontare tali emergenze, che preveda programmi di monitoraggio mirati a definire le caratteristiche dei principali plume di inquinamento presenti negli acquiferi pugliesi e procedendo, ove possibile, a studi volti a individuare le sorgenti di contaminazioni eventualmente attive. L'attività potrà essere condotta facendo ricorso a "metodiche" innovative di monitoraggio e analisi.

In tale ambito, anche sarà verificata l'applicabilità e la rilevanza del PPP alle cosiddette *contaminazioni diffuse*, sul presupposto che il considerando 13 della direttiva 2004/35 formula "A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti."

6. L'Attuazione e il sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano

Il Piano di bonifica persegue obiettivi e definisce misure e azioni alla cui attuazione concorrono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi, ARPA, ASL e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di bonifica e di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree interessate dal procedimento di bonifica.

La verifica di efficacia delle misure e azioni del Piano di bonifica e la valutazione del relativo stato di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi sono operate mediante il *Sistema di monitoraggio* (sistema di indicatori e strumenti di monitoraggio) e la sua attuazione.

Il monitoraggio del Piano Regionale Bonifiche sarà perfezionato in fase di elaborazione definitiva del piano ed in particolare nella *"Dichiarazione di sintesi"*, elaborato da redigere ai sensi dell'art.13 c.1 della L.R. 44/12 e ss.mm.ii. e nelle *"Misure previste in merito al Monitoraggio"*, elaborato da redigere ai sensi dell'art.13 c.2 e art.15 della L.R. 44/12 e ss.mm.ii. Il monitoraggio non sarà esclusivamente di tipo quantitativo (numero di procedimenti conclusi o numero di azioni/strumenti attuati, dimensione delle superfici caratterizzate o bonificate etc.), ma si configurerà come una supervisione dello stato "qualitativo" degli interventi di riqualificazione delle aree degradate, delle risorse (suolo e acque sotterranee) restituite agli usi legittimi, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti e prodotti dagli interventi, etc., al fine di orientare il sistema verso le *"best practices"*, che già oggi sono presenti nel territorio in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Il piano di monitoraggio, oltre alla verifica dello stato di attuazione del piano, dunque assicurerà, citando il comma 1 dell'art. 15, *"il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive"*, con i seguenti contenuti:

- a. definizione del sistema degli indicatori (*indicatori di attuazione e indicatori di contesto e sostenibilità ambientale*) e modalità di raccolta dei dati, di elaborazione degli indicatori, indicazione dell'unità di misura degli indicatori, target da raggiungere, frequenza periodica con cui gli indicatori devono essere monitorato ed, infine, enti e i soggetti preposti al monitoraggio:
 1. *indicatori di contesto ambientale* necessari alla valutazione degli impatti, già individuati nel RA e in esso utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente e nella valutazione delle alternative,
 2. *indicatori di attuazione* (prestazionali o di programma) relativi al monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo generale, degli obiettivi strategici e dell'attuazione delle azioni di piano;
- b. periodicità di produzione del rapporto illustrante i risultati della valutazione impatti (*Attività di reporting*);
- c. eventuali misure correttive da adottare (*Azioni correttive e Attività di concertazione*);
- d. indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, soggetti, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio (*Gli strumenti del monitoraggio*).

L'attività di monitoraggio, pertanto può essere ricondotta all'insieme di procedure e azioni finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento di Piano, sulla realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti non previsti e, come previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, rappresenta elemento utile all'Autorità responsabile, individuata nella Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per valutare la concreta attuazione del Piano ed individuare le eventuali azioni correttive, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai risultati attesi, da attivare per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, di risultati ed eventuali misure correttive adottate, verrà data adeguata informazione sui siti web dell'autorità procedente e dell'autorità competente e in tema di V.A.S.

Di seguito si riporta il sistema degli indicatori⁸¹ di programma proposti, che potrà essere integrato anche in fase di attuazione del PRB, rinviando al RA per il sistema degli indicatori di contesto e sostenibilità ambientale.

⁸¹ La maggior parte dei dati per la determinazione degli indicatori sarà reperita dal sistema Anagrafe dei siti da bonificare.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Relazione generale di Piano

OBIETTIVI DEL PRB	Indicatori di Attuazione	Unità di Misura	Soggetto	Tempi	Target al 2027
<i>(OG) - disinquinamento, risanamento e il recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti free", tanto al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Numero di Certificazioni Superficie bonificata (SB) Superficie MIPRE/MISE (SP) Superficie caratterizzata (SC) Numero siti bonificati (NB) Numero siti caratterizzati (NC) SB/NB*100 SC/NC*100 SB/NP*100 	Numero mq mq mq Numero Numero Numero Numero Numero	Soggetti attuatori del PRB	Annuo	50% n. Siti Tabella 4 Allegato 1 con interventi conclusi al 2019 50% superficie dei Siti in Allegato 3 80% n. Siti Allegato 3 >1
<i>(1OS) - Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica</i>	<ul style="list-style-type: none"> Adozione nuovo sistema Anagrafe Aggiornamento numero siti censiti e stato di attuazione procedure 	Si/No Si/No – elenco	Soggetti attuatori del PRB	Annuo	
<i>(2OS) - Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> Revisione criteri definizione priorità Aggiornamento elenco priorità e stima finanziaria Creazione di fondo di sostegno economico agli interventi 	Si/No	Soggetti attuatori del PRB	Annuo/semestre	
<i>(3OS) - Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di best remediation technologies</i>	<ul style="list-style-type: none"> Rifiuti prodotti Materiali recuperati Numero interventi con tecnologie in situ Numero di interventi con tecnologie sperimentali 	Tonnellate Tonnellate Numero Numero	Soggetti attuatori del PRB	Annuo/semestre	
<i>(4OS) - Sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica</i>	<ul style="list-style-type: none"> Definizioni LL.GG./Regolamenti Determinazione valori di fondo naturale suolo/acque sotterranee Numero Azioni di rivalsa condotte e risorse recuperate 	Si/No – numero Si/No – numero sostanze Numero euro/mq o n. acquisizioni	Soggetti attuatori del PRB	Annuo/biennale	
<i>(5OS) – Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso</i>	<ul style="list-style-type: none"> Linee Guida inquinamento diffuso Numero ed estensione situazioni inquinamento diffuso per cui si sono identificate le fonti inquinanti e si sono adottate eventuali misure 	Si/No Numero mq	Soggetti attuatori del PRB	Annuo/biennale	

Per raggiungere la piena efficacia nel processo di attuazione di Piano, il monitoraggio deve prevedere tappe "istituzionalizzate" con la pubblicazione di apposite relazioni periodiche (Rapporti di Monitoraggio).

Si propone che tali relazioni, redatte a cura dell'Autorità proponente, con il supporto di Arpa Puglia, contenenti, oltre all'aggiornamento dei dati, anche una valutazione delle cause che possono avere determinato scostamenti rispetto alle previsioni e le indicazioni per un eventuale ri-orientamento delle azioni, siano prodotte con periodicità biennale. In fase di elaborazione definitiva del Piano, si procederà all'elaborazione del piano di monitoraggio definitivo, con eventuale perfezionamento dell'individuazione del sistema di indicatori, definendo più in particolare le modalità di raccolta dei dati, la periodicità della produzione dei report illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare, i soggetti preposti al monitoraggio.

CONCLUSIONI

Per “Bonifica” si intende l’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio, ovvero delle concentrazioni soglia di contaminazione.

L’obbligo di agire per l’eliminazione dell’inquinamento per il soggetto responsabile di bonifica dei siti contaminati è determinato dal D.Lgs. 152/2006 che ha introdotto la possibilità di valutare la pericolosità dell’inquinamento in un sito contaminato tramite l’analisi di rischio sanitaria.

La bonifica dei suoli contaminati è una materia molto attuale ed in continua evoluzione e consiste in svariati metodi di “pulizia” dei terreni contaminati e delle acque sotterranee dalle sostanze inquinanti.

Le bonifiche si realizzano con interventi di messa in sicurezza atti a contenere e/o isolare le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente oppure mediante interventi di bonifica realizzati direttamente in sito, attraverso l’eliminazione delle fonti di inquinamento e delle sostanze inquinanti o la riduzione delle concentrazioni delle stesse presenti nel suolo e nelle matrici ambientali.

Il Piano di Bonifica, di cui la presente relazione costituisce una Proposta è stato sottoposto, nell’ambito della consultazione VAS, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla visione di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nella tematica. La proposta si presta ad ulteriori approfondimenti, modifiche ed integrazioni con il supporto dell’Autorità competente per la VAS, che nel parere motivato fornirà osservazioni e suggerimenti utili nella elaborazione definitiva dello strumento pianificatorio, con l’obiettivo di elaborare lo strumento, che partendo dalla situazione attuale, permette di configurare in prospettiva strategica misure e azioni in grado di affrontare e superare le criticità correlate alle situazioni di contaminazione in atto e di evitare per quanto possibile, in applicazione dei principi comunitari di precauzione e di prevenzione, il verificarsi di nuove contaminazioni.

In coerenza con la necessità di disporre di informazioni aggiornate e attendibili, il Piano prevede la razionalizzazione delle banche dati inerenti le bonifiche, con la collaborazione degli Enti locali e dell’ARPA, in modo da disporre di un sistema di riferimento condiviso, e l’utilizzo del web regionale come strumento per la conoscenza delle situazioni e la diffusione delle informazioni, per raggiungere anche un pubblico più vasto rispetto agli operatori pubblici e privati interessati.

Sotto il profilo della scelta della destinazione dei fondi regionali destinati alle bonifiche, fermo restando il rispetto delle norme di legge e regolamentari, il Piano prevede l’utilizzazione di metodologie in grado di operare una selezione delle diverse situazioni sulla base dei potenziali impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica, fornendo pertanto un importante strumento per valutare la pericolosità della contaminazione, per definire la priorità degli interventi e per rendere trasparente la scelta compiuta.

Rilevante è l’attenzione dedicata nel Piano non solo ai siti contaminati, ma anche a quelli potenzialmente contaminati, con azioni finalizzate all’aggiornamento delle informazioni sull’iter amministrativo e alla ripresa dei procedimenti sospesi, prevedendo azioni di stimolo nei confronti dei soggetti interessati e dei Comuni in sede sostitutiva, per garantire la bonifica o comunque la messa in sicurezza volta a evitare o comunque limitare la diffusione della contaminazione nell’ambiente.

Per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee, che costituiscono una risorsa strategica per l’approvvigionamento potabile, particolare rilievo assume il finanziamento di programmi d’intervento per la definizione della diffusione dei contaminanti e per l’individuazione delle fonti di contaminazione, nonché definire le modalità organizzative e i criteri per affrontare le problematiche di inquinamento diffuso, in speciale modo delle acque stesse, la cui disciplina è demandata dalla legge alle Regioni.

Per le acque sotterranee il Piano prevede inoltre il dovuto coordinamento con la pianificazione di bacino e regionale in materia di acque, per evitare la sovrapposizione di attività e per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla indicata pianificazione.

Il Piano ribadisce e rafforza inoltre il ruolo della Regione quale supporto ai Comuni per le attività di bonifica e di rivalsa per il recupero delle spese sostenute in sostituzione dei soggetti obbligati inadempienti, prendendo atto delle difficoltà dei relativi procedimenti, non sempre affrontabili da strutture non appositamente preposte.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Relazione generale di Piano

Il Piano prevede un potenziamento degli aspetti legati alla prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali, interagendo con gli strumenti allo scopo specificamente deputati per legge (Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale) mediante la previsione di opportune linee guida, e tenendo conto degli effetti degli interventi di bonifica con le aree naturali protette, in un quadro di più generale armonizzazione con le norme d'interesse.

Il Piano pone inoltre l'accento sulla necessità di adottare tecniche di bonifica che comportano il minore impatto sull'ambiente, con la sottolineatura dell'esigenza di prevenire la produzione di rifiuto e di favorire il recupero, il riutilizzo e il trattamento in situ dei materiali e dei rifiuti provenienti dall'attività di bonifica, in coerenza con le priorità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

A tale fine, il Piano, oltre a indicare modalità di organizzazione e di diffusione delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili, promuove la sperimentazione di tecniche innovative, sia mediante la promozione dei risultati di progetti comunitari, nazionali e regionali che hanno l'obiettivo di valutare tali tecniche, sia mettendo a disposizione, nei siti contaminati con interventi di bonifica oggetto di finanziamento regionale, zone in cui effettuare la sperimentazione stessa.

Sotto tale profilo, il Piano prevede attività di comunicazione volte alla diffusione delle informazioni sulle aree contaminate e sulle loro potenzialità di riqualificazione, in modo da raggiungere una vasta platea di soggetti potenzialmente interessati, e il supporto ai Comuni per l'avvio e la realizzazione delle procedure richieste, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa. L'assunzione a carico del privato delle attività di bonifica consentirebbe inoltre di ridurre l'impegno di risorse pubbliche per tali aree, permettendo di indirizzarle verso ulteriori situazioni di contaminazione.

Come desumibile dalla lettura del Piano, la bonifica delle aree contaminate è al centro di una strategia integrata la cui attuazione comporta la considerazione di una molteplicità di aspetti ambientali, territoriali e socio – economici, alcuni dei quali notevolmente innovativi rispetto alla precedente pianificazione.

In considerazione di quanto sopra, nell'elaborato definitivo di piano si disporrà la verifica dell'efficacia delle misure e delle azioni previste, mediante il monitoraggio e la predisposizione di indicatori, in coerenza con quanto riportato nella Valutazione ambientale strategica, in modo da apportare le eventuali idonee correzioni nel caso di riscontrate carenze o di scostamenti dagli obiettivi prefissati.

Sotto il profilo della trasparenza dell'azione amministrativa, è inoltre da rilevare che il Piano prevede attraverso l'elaborazione di linee guida e regolamenti la definizione di compiti e responsabilità della Regione e degli altri Enti e soggetti interessati sulle procedure, azioni e misure contemplate, consentendo pertanto di delineare un coerente quadro di attuazione del Piano stesso e di valutare eventuali carenze nell'espletamento delle procedure previste, anche sotto il profilo del rispetto dei relativi tempi di attuazione.



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)


Allegati alla proposta di Piano

Allegato 1 - Anagrafe dei siti da bonificare - Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati

Allegato 2 - Siti di interesse nazionale (SIN)

Allegato 3 - Prime priorità di intervento

Allegato 4 - Fideiussioni da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

ALLEGATO 1

ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii)

Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati

Siti censiti in Anagrafe:

- Elenco Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente/operativa - Tabella 1
- Elenco Siti in Fase di accertamento – Tabella 2.1
- Elenco Siti Potenzialmente Contaminati – Tabella 2.2
- Elenco Siti non contaminati dopo MIPRE/MISE – Tabella 3.1
- Elenco Siti non Contaminati – Rischio accettabile – Tabella 3.2
- Elenco Siti Contaminati – Tabella 4

Aprile 2020

ALLEGATO 1 “ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE”

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR “Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Premessa

Il presente **Allegato 1 - ANAFRAFE DEI SITI DA BONIFICARE**, parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 25/06/2020, rileva lo stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati, aggiornato ad aprile 2020, restituendo sottoforma di tabelle l'elenco dei siti sottoposti a procedimento di bonifica censiti nell'*Anagrafe dei siti da bonificare* regionale, di cui all'art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.(TUA).

L'Anagrafe è gestita dall'U.O.C. "Acque e suolo" della Direzione Scientifica dall'ARPA Puglia, con la quale è stato condiviso il presente Allegato 1.

L'ARPA Puglia, istituita con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, infatti, secondo quanto previsto da tale legge istitutiva, ai sensi dell'art. 4 lettera s., provvede alla gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare, d'intesa con le Province, secondo la regolamentazione adottata dalla Regione.

L'Anagrafe, riporta l'elenco dei siti censiti oggetto di procedimenti di bonifica avviati sul territorio pugliese, comprendendo informazioni sia sull'iter procedurale sia sugli aspetti tecnici. In essa non sono inseriti i siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), di cui all'art. 252 del TUA, per i quali l'Autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si rappresenta, che i dati ed informazioni contenuti in *Anagrafe* sono in continuo approfondimento, verifica ed aggiornamento. Pertanto l'elenco di siti e relative informazioni tecniche e amministrative riportate nel presente Allegato 1 rappresenta lo stato di fatto in materia di bonifica relativo ai siti regionali e comunale¹ estratto dal sistema Anagrafe aggiornato all'Aprile 2020.

In particolare, l'estratto dell'Anagrafe regionale, aggiornato a giugno 2018, è stato pubblicato, quale sua parte integrante, nella proposta del *Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata*, adottata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018 "*Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate*". In data 4 ottobre 2018, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, si è dato avvio alla consultazione nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.

Si era auspicato che la fase di consultazione VAS, cui è stata sottoposta la proposta di piano regionale dei siti inquinati (PRB), potesse essere l'occasione, con il supporto degli enti locali, nel cui territorio ricadono tali aree, dei dipartimenti provinciali di ARPA Puglia e delle Province, nonché di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nel procedimento di bonifica, di poter condurre verifiche e approfondimenti tecnico – amministrativi dei dati inseriti in Anagrafe, al fine di perfezionare i contenuti, superare eventuali errori, imprecisioni o omissioni, ed integrare con ulteriori dati le informazioni relative ad ogni sito.

Tuttavia, in fase di consultazione, di cui all'art. 14 della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni in relazione ai siti censiti in Anagrafe.

¹ Il riferimento è legato alla Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 42 "Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti, disciplinati dall'articolo 242, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2015 n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)".

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Guida alla consultazione

Si è ritenuto, pertanto, fondamentale, con il presente atto deliberativo, avviare nuovamente un momento di confronto che consenta ai soggetti competenti e interessati di inviare osservazioni e informazioni per la verifica dello stato di fatto in materia di bonifica dei siti contaminati presenti sul territorio regionale e addivenire ad un aggiornato e quanto più possibile completo e corretto, pur in continua evoluzione, censimento dei siti sottoposti a procedimento di bonifica.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse a:

- Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
- ARPA Puglia – U.O.C. "Acqua e suolo" della Direzione Scientifica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: acqua.suolo.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti a:

- Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Ing. Annamaria Basile, all'indirizzo di posta elettronica am.basile@regione.puglia.it e in via residuale al n. 080 5404336
- ARPA Puglia all'indirizzo di posta elettronica info@arpa.puglia.it

Contenuti delle Tabelle

Dal sistema anagrafe sono stati estratti e vengono forniti i dati relativi ai siti pubblici e privati presenti sul territorio regionale sottoposti a procedimento di bonifica presenti sul territorio regionale, discriminando lo stato di contaminazione e lo stato di attuazione del procedimento.

In particolare gli elenchi (Tabelle) riportati nel presente allegato, rielaborati dall'aggiornamento dell'Anagrafe trasmesso da Arpa Puglia con nota "Arpa Puglia Unica AOO - 0238/0052/0032 - Protocollo 0026062 - 238 - 28/04/2020 – SAS", che per facilità di lettura sono stati restituiti in ordine alfabetico del Comune nel cui territorio ricade il sito, sono le seguenti:

- **Elenco Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente/operativa - Tabella 1**
- **Elenco Siti in Fase di accertamento – Tabella 2.1**
- **Elenco Siti Potenzialmente Contaminati – Tabella 2.2**
- **Elenco Siti non contaminati dopo MIPRE/MISE – Tabella 3.1**
- **Elenco Siti non Contaminati – Rischio accettabile – Tabella 3.2**
- **Elenco Siti Contaminati – Tabella 4**

Le tabelle riportano una serie di campi, con il seguente significato:

- **N** : numero d'ordine utilizzato al solo scopo di agevolare le comunicazioni tra i soggetti – ad ogni sito, tuttavia, è associato un numero d'ordine regionale e un numero identificativo dell'anagrafe che sono in fase di verifica e saranno resi noti nel prossimo aggiornamento;
- **Provincia e Comune**, nel cui territorio ricade il sito, **Denominazione** del sito, che riporta indirizzo e/o località, che costituiscono l'anagrafica del sito;
- **Tipologia**: l'identificazione anche generica delle attività svolte o in svolgimento nel sito e/o il riferimento all'evento in grado potenzialmente di contaminare che ha determinato l'attivazione dell'iter di bonifica e l'inserimento in Anagrafe, come di seguito definite:

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Guida alla consultazione

- **PV** ovvero **Ex PV**: Punto vendita per la distribuzione di carburanti per autotrazione attivo, ovvero Punto vendita carburante dismesso o in dismissione o in ristrutturazione;
- **SINISTRO**: sito in cui si è verificato un evento accidentale, che ha comportato lo sversamento di materiali contenenti sostanze inquinanti, interessando le matrici ambientali;
- **DISCARICA**: Ex discariche di RSU e Assimilati autorizzate in forza dell'ex art. 12 del D.P.R. n. 915/82, ovvero ante D.P.R. 915/82; ovvero art. 13 del D.Lgs. n. 22/97, ovvero autorizzate e dismesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. e mai effettivamente chiuse ed entrate in post gestione;
- **SITO Ind**: siti in cui sono state svolte o sono in svolgimento attività industriali in cui un evento, ovvero un'omissione, può potenzialmente comportare o ha già comportato la potenziale contaminazione/contaminazione del sito, tra cui anche gli impianti di gestione rifiuti autorizzati;
- **SITO**: indicazione generica di porzioni di suolo, tra i quali anche discariche abusive, quali Discariche non autorizzate definite dalla D.G.R. 22 ottobre 2012, n. 2077 "Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. 549/95 e L.R. 38/2011, o in ultimo dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 12 gennaio 2017 "Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti - Approvazione", ovvero qualificate tali da provvedimenti giudiziari;
- **Soggetto procedente** : soggetto che ha attivato il procedimento e/o garantisce gli adempimenti connessi, qualificabile, se letto in combinazione con il valore del campo di riferimento normativo (campo **ITER**) in soggetto "obbligato", "proprietario/interessato", ovvero soggetto pubblico identificato nel Comune/Regione laddove l'amministrazione pubblica opera d'ufficio in sostituzione dell'inadempiente soggetto obbligato e in subordine del proprietario;
- **Anno avvio** : riporta l'indicazione sintetica dell'anno di avvio del procedimento, con la specificazione che per i procedimenti avviati in regime del D.M. 471/99 è indicato, quando il dato non è disponibile, genericamente l'anno 2005;
- **ITER** : nel campo è riportato il riferimento normativo rilevante ai fini del procedimento;
- **Evento contaminante** : riporta in sintesi l'evento potenzialmente in grado di contaminare, ovvero l'evento potenzialmente contaminante, o evento contaminante, la qualificazione avviene in combinazione con il valore del campo dello **Stato della procedura amministrativa** e/o con il campo **Stato di contaminazione**.
- **Stato della procedura amministrativa** : riporta lo stato del procedimento con riferimento a trasmissioni documentali/progettuali, ad approvazioni di piani/progetti, esecuzione degli interventi e monitoraggi in corso, certificazioni etc.;
- **Stato di contaminazione** : riporta in sintesi le seguenti dizioni:
 - *Siti Bonificati/Messi in sicurezza Permanente/Operativa* (Tabella 1): i siti per i quali la Provincia ha rilasciato la certificazione di avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, ai sensi dell'articolo 248, comma 2;

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Guida alla consultazione

- *Siti in fase di accertamento* (Tabella 2.1) : i siti per i quali è solo stata trasmessa la comunicazione ai sensi dell'art. 242 comma 1², e nei quali eventualmente sono in essere sistemi di prevenzione e/o emergenza e sono in corso le verifiche per l'accertamento della qualità ambientale delle matrici ambientali coinvolte;
- *Siti potenzialmente contaminati* (Tabella 2.1): i siti come definiti dalla *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali è stata trasmessa la pertinente comunicazione di avvio procedimento, ovvero è stato già approvato ed eventualmente eseguito il piano di caratterizzazione (esclusi dunque i siti per i quali è già stata accertata, a valle dell'approvazione dell'AdR, la contaminazione, o esclusa per rischio d'esposizione correlato accettabile):
 - la comunicazione di cui all'art. 242 comma 2;
 - la comunicazione di cui all'art. 244 comma 1;
 - la comunicazione di cui all'art. 245 comma 2;
 - comunicazione di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 31 del 12 febbraio 2015.
- *Siti non contaminati* : suddivisi nelle seguenti tipologie, che identificano anche le tabelle in cui sono stati suddivisi i siti censiti non contaminati:
 - *Siti non contaminati dopo MIPRE/MISE* (Tabella 3.1): i siti, come definiti dalla *lettera f, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, per i quali, le indagini condotte a valle dell'esecuzione di misure di prevenzione e/o emergenza, hanno mostrato nelle matrici ambientali interessate valori delle concentrazione dei contaminanti inferiori alla CSC, per la specifica destinazione d'uso e/o urbanista, come notiziato con l'autocertificazione prevista all'art. 242 comma 2.

Tra questi sono stati ricompresi anche i siti non contaminati che in esito alla caratterizzazione approvata ed attuata in regime di D.M. 471/1999 hanno mostrato valori delle concentrazione dei contaminanti in sito inferiori ai valori delle CSC (più correttamente delle concentrazione limite accettabili – CLA come definite dal D.M. 471/1999), ovvero, per casi eccezionali, siti che a valle della caratterizzazione attuata in regime di TUA hanno mostrato valori delle concentrazione dei contaminanti in sito inferiori ai valori delle CSC;
 - *Siti non contaminati - Rischio Accettabile* (Tabella 3.2): i siti come definiti dalla *lettera f, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, vale a dire i siti per i quali è stata approvata l'Analisi di Rischio sito specifica i cui esiti hanno evidenziato che le concentrazioni rappresentative nelle matrici ambientali interessate sono inferiori alle CSR

² A rigore infatti per la definizione della *lettera d, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, un sito è definito potenzialmente contaminato qualora sia già accertato che uno o più valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate, anche in una sola delle matrici ambientali, risultino superiori alle CSC. Non dimeno al solo fine di rilevare l'avvio della procedura di cui all'art. 242 comma 1 e 2 si sono definiti nell'Anagrafe regionale e nella proposta di PRB adottata, i siti in "fase di accertamento" quelli nei quali si è verificato, ed è stato appositamente comunicato ai sensi del Titolo V, Parte IV del TUA, un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero sono state individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. La definizione nasce dalla condivisione con la *Rete dei Referenti dei Siti Contaminati* del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), che ha ritenuto l'opportunità di definire tali siti dal punto di vista della qualità ambientale in "Fase di accertamento".

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Guida alla consultazione

calcolate, per cui il rischio associato all'esposizione agli inquinanti presenti è accettabile, cioè ha valori inferiori a quelli fissati dalla normativa vigente;

- **Siti contaminati** (Tabella 4) : i siti come definiti dalla *lettera e, comma 1 art. 240 del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii*, includendo in essi anche i siti rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 471/99. In essi sono stati ricompresi:
 - I siti per i quali è stata approvata l'Analisi di Rischio sito specifica i cui esiti hanno evidenziato che le concentrazioni rappresentative in situ sono superiori alle CSR calcolate;
 - i siti per i quali è stato approvato un progetto di bonifica, ovvero di MISO/MISP, in alcuni casi anche già eseguito o concluso, ma non è stata ancora emessa la certificazione dell'avvenuta Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente o Operativa, di cui all'articolo 248, comma 2.
- **centro X; centro Y e Area** : rispettivamente le coordinate del centroide del poligono identificativo della perimetrazione del sito nel sistema di riferimento cartografico UTM-WGS84 Fuso 33N, e la superficie individuata dal perimetro del sito, anche se il dato non è ancora disponibile nel sistema per tutti i siti censiti.

Ulteriori specificazioni e chiarimenti

Preliminarmente è necessario chiarire che un sito è censito nell'Anagrafe regionale quando perviene alla Regione e agli altri soggetti specificati nella norma di riferimento:

- la comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del TUA;
- la comunicazione di cui all'art. 242, comma 11 del TUA;
- la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1³ del TUA;
- la comunicazione di cui all'art. 245, comma 2 del TUA;
- la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 31 del 12 febbraio 2015.

Sono, altresì, censiti in Anagrafe i siti oggetto di abbandono di rifiuti per i quali, a valle della relativa rimozione secondo la disciplina dell'art.192, si accerti il superamento dei valori soglia di contaminazione, nonché i siti adibiti a discariche abusive qualificate tali da provvedimenti giudiziari per i quali, ai sensi

³ In relazione all'art. 244. *Ordinanze*, comma 1 "Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti", è necessario precisare che l'inserimento in Anagrafe è sempre effettuato se l'accertamento del superamento delle CSC riguarda la matrice suolo. In caso di accertamento della non conformità delle concentrazioni ai valori fissati dalla norma nella matrice acque di falda sotterranea l'eventuale inserimento in Anagrafe avviene solo a valle dell'individuazione dell'origine di tale contaminazione, laddove sia stato identificato il sito da perimetrare. La perimetrazione del sito di indagine è possibile nei casi in cui sia stato identificato l' "evento" causa della potenziale contaminazione o il responsabile della contaminazione, oppure quando il proprietario dell'area, pur non responsabile, o altro soggetto interessato o il comune territorialmente competente sottopone agli Enti la proposta di piano di caratterizzazione per la successiva approvazione.

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Guida alla consultazione

dell'art. 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", sono "fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."

In sintesi, si rappresenta che in fase di costituzione dell'Anagrafe i siti censiti, lo stato di attuazione del procedimento e gli ulteriori dati inseriti, sono stati ricostruiti a valle di un controllo incrociato tra l'elenco di siti sottoposti a procedimento di bonifica, disponibile alla Sezione competente regionale, l'elenchi regionali delle determinazioni di approvazione di progetti e piani relativi alla procedura di bonifica, ovvero di determinazioni di finanziamenti in favore dei comuni o altri enti pubblici per l'esecuzione degli interventi e procedure di cui all'art. 17 del D.M. 471/99 ovvero di cui al Titolo V Parte IV del TUA.

Nell'anagrafe regionale sono stati, dunque inseriti:

- i siti pubblici e privati che hanno già concluso il procedimento di bonifica in regime di D.M. 471/1999 – l'elenco non può considerarsi esaustivo, in quanto in tale contesto normativo la titolarità del procedimento era in capo ai Comuni. In generale la maggior parte dei siti censiti sono pubblici o di interesse pubblico su cui si è intervenuti per la risoluzione delle criticità ambientali con risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione, per cui il dato è disponibile presso gli uffici regionali, in favore dei Comuni o altri soggetti pubblici;
- i siti pubblici e privati che hanno già concluso il procedimento di bonifica secondo la normativa vigente - il censimento esaurire tutti siti pubblici e privati su cui si è intervenuti;
- i siti pubblici e privati per i quali è in corso il procedimento di bonifica secondo la normativa vigente, computando in essi anche i siti la cui procedura iniziata in regime di D.M. 471/1999 è stata adeguata alla normativa vigente - l'elenco è completo e continuamente aggiornato;
- i siti pubblici e privati per i quali era stato attivato un procedimento di bonifica secondo la normativa previgente mai giunto a conclusione – l'elenco evidentemente può non ritenersi esaustivo.

Il Servizio regionale "Bonifiche e Pianificazione" e i Dipartimenti provinciali di ARPA Puglia stanno già provvedendo ad una approfondita verifica.

La consultazione dei soggetti competenti ed interessati che la presente Deliberazione di Giunta avvia potrà consentire di perfezionare ed aggiornare i contenuti dell'Anagrafe.

Il funzionario P.O.

"Programmazione, pianificazione
e monitoraggio in tema di siti contaminati
di interesse regionale e nazionale e amianto"

Ing. Annamaria Basile

Il Dirigente del Servizio
Bonifiche e Pianificazione

Ing. Sergio De Feudis

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Giovanni Scannicchio

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 1 - Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente**Tabella 1 - Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente**

N.	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	BA	Bari	PV	Ex PV AGIP n. 9097 Via Crispi, 6	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito bonificato	655397,9662	4553928,967	319
2	BA	Bari	SITO	Torre Quetta	Comune di Bari	Presenza di amianto	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Messa in sicurezza permanente	Sito Messo in Sicurezza Permanente	660460,7381	4553185,444	169209
3	BA	Bari	SITO ind	Ex Deposito SACELIT - IMMOBERDAN Via Caldarola 1 - Matrice suoli	Immoberdan srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito bonificato	658019,3441	4553428,592	15205
4	BR	Brindisi	SITO	Ex Base USAF "San Vito dei Normanni"	Aeronautica Militare	Deposito incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi con presenza di amianto e sversamento idrocarburi da generatori	2007	D.Lgs.152/06-D.M. Difesa 22/10/2009	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	740007,1748	4503197,599	1274044
5	LE	Cutrofiano	PV	PV AGIP n. 58015 SS476 km 27	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito bonificato	773021,9698	4446152,408	1864
6	BA	Noicattaro	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Cipolluzzi"	Comune di Noicattaro	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Messa in sicurezza permanente	Sito Messo in Sicurezza Permanente	667101,3537	4542767,315	17279
7	BA	Palo del colle	PV	Ex PV AGIP n. 19005 Corso Vittorio Emanuele	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06-art.249	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	643356,0426	4546668,442	202
8	BA	Poggiorsini	PV	PV API n. 40315 Viale stazione	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2010	D.Lgs.152/06-art.249	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	606641,0437	4532270,217	670
9	LE	Salice Salentino	PV	PV ESSO n. 7965 SS7 km 53+200	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	752513,2428	4476413,521	2544
10	FG	San Severo	PV	PV TOTAL n. 1383 Piazza IV Novembre	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06-art.249	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	531321,2891	4615500,853	555
11	TA	Statte	SITO ind	Ex Stabilimento Matra Lotto est	Comune di Statte	Abbandono/deposito incontrollato rifiuti pericolosi anche contenenti PCB	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	687445,263	4490094,676	3365
12	TA	Statte	SITO ind	Ex Stabilimento Matra Lotto ovest	Comune di Taranto	Abbandono/deposito incontrollato rifiuti pericolosi anche contenenti PCB	2005	D.M.471/99	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito Bonificato	687457,5991	4490110,746	3414
13	TA	Taranto	SITO	Risanamento Q.re Tamburi SP4 - Matrice suolo	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Bonifica	Sito bonificato	688906,4914	4484844,689	808572
14	BA	Turi	DISCARICA	"Ex discarica RSU art. 12 C.da "Piscina di Susa"	Comune di Turi	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Certificazione di avvenuta Messa in sicurezza permanente	Sito Messo in Sicurezza Permanente	672843,444	4528431,674	13785

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.1 - Siti in Fase di Accertamento**Tabella 2.1 - Siti in Fase di Accertamento**

N.	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	BA	Altamura	SITO IND	Discarica TRA.DE.CO. c.da "Le Lamie"	Comune di Altamura	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2019	D.Lgs. 152/06-art.244-250	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	633555,3381	4517087,604	120648
2	BA	Andria	SITO IND	Discarica RSU c.da "San Nicola La Guardia"	Comune di Andria	contaminazione acque di falda	2018	D.Lgs. 152/2006-art. 244-art.250	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	604712,18	4566558,653	51908
3	FG	Ascoli Satriano	SINISTRO	Sversamento accidentale acido cloridrico - Automezzo targato BZ10RR semirimorchio AD65820 - A16 km 131+900 Napoli-Bari	Ditta Germani s.p.a.	Sversamento accidentale di acido cloridrico	2010	D.Lgs.152/06-art.249	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	548235,6277	4556297,531	14110
4	BA	Bari	PV	PV TotalErg NI006706 P.zza Umberto I Loc. Carbonara	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	657064,0454	4548658,174	36
5	BA	Bari	PV	Ex PV Lungomare imperatore Augusto (ACI)	Automobile Club di Bari	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento			
6	BA	Bari	SITO	Aree esterne ai siti Immoberdan ed FSE	Comune di Bari	contaminazione storica	2019	D.Lgs. 152/06-art. 250	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	658087,0249	4553311,088	8758
7	BAT	Barletta	PV	Ex PV TOTAL ERG n. NI010613 Viale Regina Margherita	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2016	D.Lgs.152/06-art.249	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	606576,3981	4575070,397	176
8	BA	Bitonto	SITO	Cava di proprietà della Futura Enterprise S.r.l. C.da Frà Diavolo SP 231 km 2,5	Futura Enterprise S.r.l.	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2007	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	646725,9005	4550518,639	3986
9	BR	Brindisi	PV	Ex PV TOTAL ERG n. 6737 Via Egnazia	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.Lgs.152/06-art.249	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	746291,9013	4503907,049	44
10	BAT	Canosa di Puglia	SINISTRO	Autotreno di proprietà della M.C. SRL motrice cisternata targata CE075EE e rimorchio cisternato targato XA384BF	Autostrade per l'Italia spa	sversamento accidentale di gasolio	2019	D.Lgs. 152/06-art.245	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	592867,9249	4565869,176	110
11	FG	Castelluccio dei Sauri	SITO	Discarica abusiva loc. "La Verità-Vignale"	Comune di Castelluccio dei Sauri	Discarica abusiva	2007	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	538823,5393	4574560,764	78797
12	FG	Celle di San Vito	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Buffaviento"	Comune di Celle San Vito	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento			

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.1 - Siti in Fase di Accertamento

13	FG	Cerignola	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio per autotrazione - Autobotte targata BB739GT - SP 77 km 1,500	Verona petroli di Fraccaroli Corinto & C. sas	Sversamento accidentale di gasolio per autotrazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento			
14	BA	Conversano	SITO IND	Area Vasta c.da Martucci	Comune di Mola di Bari	Probabile perdita percolato in falda	2019	D.Lgs.152/06 -art.250	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	674781,3832	4541088,213	89037
15	LE	Gallipoli	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Madonna delle Grazie" - area 2	Comune di Gallipoli	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/06-art.242	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	758038,9341	4439230,06	9082
16	TA	Massafra	PV	PV IP n. 47287, piazza Vittorio Emanuele	Anonima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento			
17	LE	Otranto	SITO	IGI POSEIDON S.A.- Area Terminale-Otranto	IGI POSEIDON S.A	Abbandono di rifiuti	2019	D.Lgs. 152/06-art.245	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	797713,4441	4447835,894	36059
18	FG	Panni	SITO IND	Discarica RSU loc. "Sierro Natalino"	Comune di Panni	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	523466,4693	4561286,572	8150
19	BA	Santeramo in Colle	PV	PV ESSO n. 2088 VIA Gioia SNC	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	649028,4584	4517386,879	973
20	FG	Spinazzola	DISCARICA	Ex discarica comunale RSU art. 12 Fg.102 part 58	Comune di Spinazzola	Proc. Pen n.5363/18 RGNR Mod. 44	2019	D.Lgs. 152/06-art.242	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	590275,3036	4533929,528	9509
21	TA	Taranto	SITO	Ex Campo Militare "Cimino - Manganeccchia" loc. "Cimino"	Marina Militare (Fondazione C.E.M.)	Contaminazione storica	2011	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	695294,9668	4482261,195	5827
22	TA	Taranto	PV	PV ENI n. 9463, via Galeso	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.Lgs. 152/2006	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	689217,7746	4484617,627	1538
23	TA	Taranto	SITO	Risanamento quartiere Tamburi-SP2 - aree private	-	Deposizione inquinanti su suolo	2005	D.M.471/09	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	688439,7346	4484138,474	45622
24	BAT	Trani	SITO	Ex cava "Cortellino" alla contrada Monachelle	Custode giudiziario e proprietari	sversamento sostanza oleosa	2017	D.Lgs.152/06 -art.244, - art. 304	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	615547,8711	4568626,317	79434
25	FG	Troia	SITO	Suolo censito al F. 59 P.IIe 53, 356	Erg Eolica San Ciro srl	Sversamento di oli per rottura Turbina eolica	2012	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	525995,5911	4576375,861	22200
26	FG	Vieste	SINISTRO	Distaccamento Aeronautico Jacotenente-Villaggio Azzurro	Aeronautica Militare	Sversamento accidentale gasolio	2018	D.M. del 22/10/2009	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Fase di accertamento	596618,5599	4637905,944	421
27	FG	Zapponeta	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cacace"	Comune di Zapponeta	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/06-art.242	Comunicazione potenziale contaminazione	Fase di accertamento	579885,4494	4588681,584	71574

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati**Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati**

ID	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	LE	Acquarica del Capo	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Cave di Galia"	Comune di Acquarica del Capo	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	777171,6231	4424460,976	293
2	BA	Acquaviva delle Fonti	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 "loc. Tufarelle"	Comune di Acquaviva delle Fonti	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Sito potenzialmente contaminato	652905,6194	4532979,115	7608
3	BA	Adelfia	SITO ind	Ex opificio SAPA	Comune di Adelfia	deposito cumuli	2018	D.Lgs. 152/06-art.242	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	656751,2201	4537887,874	31821
4	LE	Alliste	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Monterotondo"	Comune di Alliste	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	765746,4717	4426259,973	10104
5	BAT	Andria	PV	PV ESSO n. 7705 VIA CORATO	Esso Italiana srl	Ristrutturazione	2017	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	609774,7599	4563668,809	234
6	BAT	Andria	PV	PV ENI n. 9112 "Canne della battaglia Ovest" A14	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2018	D.Lgs. 152/06-art.249	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	602139,8233	4567300,959	23668
7	FG	Ascoli Satriano	SITO ind	Condotta di collegamento Collettore Faragola - Ortona a Centrale Gas Candela presso la Cameretta di degasolinaggio n. 5 loc. "Valle Traversa"	Eni spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2004	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	544400,8293	4563951,111	16497
8	FG	Ascoli Satriano	SITO ind	Condotta di collegamento dal Pozzo Ortona 1 alla Centrale gas Candela - Fg. 23 Part. 14	Eni spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2015	D.Lgs.152/06-art.249	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	543958,2018	4563794,505	2854
9	FG	Ascoli Satriano	PV	PV TAMOIL n.8241 ADS Torre Alemanna Nord	TAMOIL ITALIA S.p.A.	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	553009,844	4558811,075	10689
10	FG	Ascoli Satriano	SINISTRO	Condotta di collegamento dalla cameretta Degasolinaggio 6 alla cameretta Degasolinaggio 5	Eni spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2015	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione AdR	Sito potenzialmente contaminato	545671,1958	4566892,644	35691
11	LE	Bagnolo del Salento	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Giancola"	Comune di Bagnolo del Salento	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2017	D.Lgs.152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	787911,926	4449173,74	2306

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

12	BA	Bari	SITO ind	Stabilimento Nuovo Pignone spa SP Bari - Modugno	Nuovo Pignone spa	Potenziale contaminazione suolo - Contaminazione falda Z.I. ASI Modugno-Bari	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione AdR	Sito potenzialmente contaminato	652095,5682	4551069,585	260638
13	BA	Bari	SITO ind	Stabilimento Oleificio Fratelli Rubino via Amendola	Industrie Olearie F.lli Rubino spa	Deposito incontrollato di rifiuti	2005	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	659007,4372	4550913,555	28953
14	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Acciaierie e Tubificio Meridionali spa Via Ammiraglio caracciolo	Acciaierie e Tubificio Meridionali spa	Contaminazione correlata ad attività industriale	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	654645,3522	4554691,767	81744
15	BA	Bari	SITO	Molo Pizzoli - Porto di Bari loc. "Amoroso - Meridionalpesca"	Autorità Portuale del Levante	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2005	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Sito potenzialmente contaminato	656184,0045	4555006,905	10620
16	BA	Bari	SITO	Torre Tresca L.tà Poggiofranco	Agenzia del Demanio	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2008	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	655241,2954	4550329,883	79006
17	BA	Bari	PV	PV Q8 n. 8373 Via De Laurentis angolo Via Mahatma Ghandi	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs.152/06- D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	656630,2223	4551392,375	3033
18	BA	Bari	SINISTRO	Sversamento accidentale reflui - Via Gentile 38/40	Acquedotto Pugliese spa	Sversamento accidentale di liquami	2014	D.Lgs.152/06 -art.242	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	660273,4113	4552704,807	32331
19	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Raffineria STANIC - Area Carico Combustibili	Impresa Salvatore Matarrese spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	653165,5826	4553303,987	100563
20	BA	Bari	DISCARICA	Ex discarica RSU art.12 loc. "Madonna della Grotta"	Comune di Bari	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2016	D.Lgs.152/06 -artt.244 e 250	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	652159,5028	4550162,577	7070
21	BA	Bari	PV	PV ENI n. 38095 Via Brigata Regina 65	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06- D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	655444,9884	4554396,559	197
22	BA	Bari	SITO ind	Centrale Termoelettrica ENEL di BARI	CESI spa	Sito industriale dismesso	2018	D.Lgs. 152/2006- art.242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	654109,4724	4553443,425	76840
23	BA	Bari	SITO ind	Aree di proprietà Eni in via Ascianghi fg. 15 p.lle 200-201	Eni spa	Decomissioning/contaminazione suoli	2019	D.Lgs. 152/06- art.245	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	654223,3704	4554005,587	13392
24	BA	Bari	SITO	Aree di proprietà Eni in via Ascianghi fg. 19 p.lle 20-21	Eni s.p.a.	Decomissioning/contaminazione suoli	2019	D.Lgs. 152- art.245	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	654532,99	4553735,349	4713
25	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento raffineria STANIC- matrice suolo-oleodotti	ENI REWIND	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2018	D.Lgs. 152/2006- art.245 -244	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	654416,1188	4554459,948	14388
26	BAT	Barletta	SITO ind	Oleodotto via Cafiero, 6 Banchina 3 - 5 - Porto di Barletta	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante	2008	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	607556,9743	4575740,442	16790

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

27	BAT	Barletta	SITO ind	Deposito oli minerali API S.p.A. Via Cristoforo Colombo Porto di Barletta - Molo di Ponente Banchina 3	Anonima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento oli minerale	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	607573,6209	4575713,351	5012
28	BAT	Barletta	PV	PVM Eni n. 9038 sulla Banchina 3 del Porto	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	607543,4567	4575771,901	194
29	BAT	Barletta	SITO	Orto Botanico, via Marconi-via Leonardo da Vinci-via Barberisco	Comune di Barletta	Discarica abusiva	2017	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	607115,8088	4574259,452	9517
30	FG	Biccari	SITO ind	Area pozzo Torrente Vulgano 9 c.da "Santa Maria in Vulgano"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	523229,5943	4586884,353	5245
31	FG	Biccari	SITO ind	Area pozzo Torrente Vulgano 10 c.da "Santa Maria in Vulgano"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	523950,1481	4587550,49	5963
32	BAT	Bisceglie	PV	PV ESSO n. 7709 Largo Canonico uva	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ov vero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	625608,4914	4566698,44	171
33	BA	Bitetto	SITO	Area in c.da "Nepta" (proprietà Opera Pia SS. Sacramento)	Comune di Bitetto	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2012	D.Lgs.152/06-art.250	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	645972,019	4545694,656	22357
34	BA	Bitonto	SITO ind	Impianto di discarica RSU della ditta Ecoambiente C.da Torre d'Agera Bitonto	Comune di Bitonto	Inquinamento della falda da percolato	2009	D.Lgs.152/06-art.250	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	641310,0681	4555672,308	94603
35	LE	Botrugno	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Capasi (Cornacchia)"	Comune di Botrugno	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	783410,367	4441577,483	8384
36	FG	Bovino	SITO	Sito di proprietà R.F.I. SpA presso la Stazione ferroviaria di Bovino	R.F.I. SpA	Perdita/sversamento carburante	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione PUB (art. 249 ov vero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	530870,9833	4569636,996	161
37	BR	Brindisi	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Trenitalia s.p.a. - Stazione Ferroviaria Brindisi 38037 Via F. Crispi 1	Trenitalia spa	Sversamento accidentale di gasolio	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	748804,8369	4501998,802	5755
38	BR	Brindisi	PV	PV TAMOIL n. 2251 SP San Vito	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -D.M. 31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ov vero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	747542,6834	4502755,349	1060
39	BR	Brindisi	PV	Ex PV TOTALERG n. NI002769 e 19213 SS 613 Raccordo Brindisi	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	750120,6692	4500119,115	1781

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

40	BR	Brindisi	SITO	Finmeccanica S.p.A. divisione elicotteri - c.da Santa Teresa Pinti"	Finmeccanica	n.d.	2016	D.Lgs.152/06 - art. 245	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	746795,3585	4506489,911	216373
41	BR	Brindisi	SITO ind	Impianto di discarica RSU (Nubile srl) c.da "Autigno"	Comune di Brindisi	Perdita percolato in falda	2015	D.Lgs.152/06- artt.244 e 250	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	733993,9908	4502766,53	230496
42	BR	Brindisi	SITO	Canale Patri	Consorzio di bonifica Arneo	superi CSC a seguito intervento di mitigazione del rischio idraulico	2019	D.Lgs. 152/096- art.245	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	748168,9955	4499015,332	124191
43	BAT	Canosa di Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Donna Giuditta"	Comune di canosa di Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	585254,2753	4560836,197	12246
44	BAT	Canosa di Puglia	SITO	Comprensorio loc.tà Cda Tufarelle	Comune di Canosa di Puglia	Supero CSC	2012	D.Lgs. 152/06 - art. 250	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	583066,3383	4556165,536	454329
45	BR	Carovigno	SITO	Associazione "Tiro a volo" loc.tà Specchiolla	Presidente associazione sig.ra Natale Franca	abbandoni rifiuti piattellie e borre in plastica	2017	D.Lgs. 152/2006- artt.244 e 245	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	730924,3407	4514004,145	2231
46	FG	Casalnuovo Monterotaro	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Pisarra"	Comune di Casalnuovo Monterotaro	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2014	D.Lgs.152/06	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	508132,6985	4608412,75	3848
47	LE	Casarano	SITO	Campo spandimento reflui di impianto di depurazione loc. "Mendole"	Comune di Casarano	Contaminazione storica/spandimento reflui depuratore	2005	D.M. 471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	768091,3696	4433044,604	115675
48	LE	Casarano	DISCARICA	EX Discarica RSU art. 12 loc. CANALI, strada S.P. 332 Casarano-Collepasso	Comune di Casarano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2017	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	770661,0121	4437469,199	21593
49	TA	Castellaneta	SITO	Ex stadio Verga	Comune di Castellaneta	Discarica abusiva sotto sequestro	2019	D.Lgs. 152/06- art.242	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	663732,1074	4498730,586	16228
50	FG	Castelluccio dei Sauri	SITO ind	Area Pozzo Soriano 1 Sud c.da "Masseria Sansone"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2009	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	543201,6958	4572436,516	10654
51	LE	Cavallino	SITO ind	Discarica di servizio/soccorso per rifiuti non pericolosi a servizio del Bacino LE/1 loc.tà "Masseria GUARINI"	Ambiente & Sviluppo SOC.CON.S.A.R.L.	supero CSC	2019	D.Lgs. 152/06- art. 244 e 245	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	770239,4948	4464946,502	42550
52	LE	Cavallino	SITO ind	Impianto trattamento meccanico/biologico di rifiuti solidi urbani a servizio del Bacino LE/1.loc.tà "Le Mate"	Ambiente & Sviluppo SOC.CON.S.A.R.L.	Supero CSC	2019	D.Lgs. 152/06- art.244 e 245	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	771501,212	4464320,106	173367

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

53	FG	Cerignola	PV	PV TAMOIL n. 8239 ADS OFANTO SUD Autostrada A16 BA/NA km 153+100	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	568160,3283	4560330,931	17517
54	FG	Cerignola	SITO ind	Impianto complesso di trattamento e smaltimento RSU in c.da Forcone di Cafiero	SIA FG/4	Probabile perdita percolato in falda	2017	D.Lgs. 152/2006 - art.244 - art.245-	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	583081,5481	4568905,212	321952
55	FG	Cerignola	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 in c.da "San Martino II"	Comune di Cerignola	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.Lgs. 152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	580053,2257	4570478,821	39212
56	FG	Chieuti	PV	PV TAMOIL n. 8244 Torre Fantine Est A14 BO/TA	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	514012,3835	4639780,419	39747
57	LE	Copertino	SITO ind	Lavanderia industriale "New speed Lav"	New Speed Lav srl	Contaminazione acque di falda	2016	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	761085,5954	4460250,002	3177
58	LE	Cutrofiano	SITO	Area vasta ex Cave Ipogee loc. "Signorella" e loc. "Petrore"	Comune di Cutrofiano	Contaminazione storica/smaltimento illecito rifiuti	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato			
59	LE	Cutrofiano	SITO	Campo spandimento reflui di impianto di depurazione loc. "Vora Assorbente"	Comune di Cutrofiano	Contaminazione storica/spandimento reflui depuratore	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato			
60	LE	Cutrofiano	DISCARICA	Ex discarica art. 12 loc. Caraccio	Comune di Cutrofiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2004	D.M. 471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	773814,9685	4448790,139	24026
61	FG	Deliceto	SITO ind	Area Pozzo Candela 28 c.da "Masseriole"	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	537311,8986	4563645,64	3810
62	FG	Deliceto	SITO ind	Area Pozzo Candela 8	Eni spa	Perdita/sversamento/Dismissione	2001	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	535930,9673	4566183,859	1944
63	LE	Diso	SITO ind	Opificio Zincherie Adriatiche	Zincherie Adriatiche	contaminazione suolo	2017	D.Lgs.152/2006 art. 244 - art.242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	788458,9512	4434333,669	41950
64	LE	Diso	DISCARICA	Ex Discarica RSU art. 12 loc. "Vigna Papa"	Comune di Diso	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2017	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	788488,2355	4433876,303	6852
65	BR	Fasano	PV	Ex PV TOTAL ERG n. 1278 Via Nazionale dei Trulli 131	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.Lgs.152/06 - art. 249-D.M. 31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	698596,3082	4522766,494	903
66	FG	Foggia	SITO ind	Ex Discariche dismesse RSU e RSS loc. "Passo Breccioso"	Comune di Foggia	Contaminazione acque di falda	2005	D.Lgs. 152- art.250	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	556333,4322	4587912,967	243314

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

67	FG	Foggia	DISCARICA	Discarica RSU Ex Amica (Frisoli) e AGECOS c.da "Passo Breccioso"	Comune di Foggia	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2017	D.Lgs. 152/06-art.250	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	554823,3277	4587434,643	92853
68	FG	Foggia	SITO ind	OMC, Officina di Manutenzione Ciclica di mezzi Leggeri, viale Fortore 131	Trenitalia spa	Superamenti CSC falda	2018	D.Lgs. 152/2006-art.245	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	547383,8432	4589917,77	161186
69	FG	Foggia	SITO ind	Ex Stabilimento Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Individuazione contaminazione da soggetto interessato	2013	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	548497,2965	4590674,912	357432
70	BR	Francavilla Fontana	SINISTRO	Sversamento accidentale di gasolio e benzina - Automezzo targato DS765YG semirimorchio AD60245 - SP55 Francavilla Fontana incrocio per Carosino	Ditta individuale Tridente Felice consociato S.a.c.l.b. s.c.a.r.l.	Sversamento accidentale di gasolio e benzina	2012	D.Lgs.152/06 -art.249-D.M. 46/2019	Trasmissione PUB (art. 249 ov vero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	716851,6686	4488317,572	1134
71	BR	Francavilla Fontana	PV	PV ESSO n. 7959 Piazza Capitano Di Castri	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato			
72	LE	Galatina	PV	Ex PV TOTALERG n. NI010952 Piazza Dante Alighieri	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	769828,6329	4452027,193	70
73	LE	Galatina	SITO ind	Area di proprietà comunale di via GIADA (ex vasca fogna bianca) del Rione Italia	Comune di Galatina	Deposito di materiali di risulta da scavi	2018	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	770450,5547	4451862,302	1923
74	LE	Gallipoli	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Madonna delle Grazie"- area 1	Comune di Gallipoli	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	758269,119	4438976,613	118449
75	TA	Ginosa	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Calace"	Comune di Ginosa	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	649181,3209	4494575,123	44662
76	BA	Giovinazzo	SITO ind	Impianto RSU loc. "San Pietro Pago" lotti I, II, III e VI	Comune di Giovinazzo	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2017	D.Lgs.152/06	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Sito potenzialmente contaminato	640366,5931	4556849,413	114136
77	BA	Giovinazzo	SITO ind	Stabilimento Acciaierie Ferriere Pugliesi - Lama Castello Via Bitonto	Comune di Giovinazzo	Contaminazione correlata ad attività industriale	2014	D.M.471/99-D.Lgs.152/06 art.244	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	640944,0203	4560074,652	20851
78	BA	Giovinazzo	SITO ind	Stabilimento Acciaierie Ferriere Pugliesi - Area Ex AFP- aree interne capannoni	Comune di Giovinazzo	Contaminazione correlata ad attività industriale	2016	D.M.471/99-D.Lgs.152/06 art.244-art.245	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	640610,2719	4560168,116	43828
79	BA	Giovinazzo	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "San Pietro Pago" (ex cava Unendo)	Daneco Impianti Spa	Discarica RSU e assimilabili autorizzata non controllata	2007	D.Lgs. 152/06	Trasmissione AdR	Sito potenzialmente contaminato	639984,5104	4556743,397	31906

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

80	BA	Gravina in Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Cozzarolo"	Comune di Gravina	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs. 152/2006	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	619516,9089	4518279,658	18340
81	BA	Gravina in Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Fontana la Stella"	Comune di Gravina in Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2011	D.Lgs.152/06	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	618935,9689	4519218,287	3824
82	BA	Gravina in Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Iazzo dei Preti"	Comune di Gravina in Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2011	D.Lgs.152/06	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	619229,8888	4521712,502	115055
83	BR	Latiano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Mariano"	Comune di Latiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2015	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	730178,3764	4495226,277	50182
84	LE	Lecce	SITO ind	Ex Inceneritore RSU SASPI Via Vecchia Lizzanello	Comune di Lecce	Stoccaggio/deposito incontrollato ceneri di combustione e rifiuti	2012	D.Lgs.152/06 - art. 244 e art. 242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	771733,6223	4469653,05	8516
85	LE	Leverano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Li Pampi"	Comune di Leverano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs. 152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	756714,795	4464445,688	26041
86	FG	Lucera	SITO ind	Ex Opificio Alghisa SS17 km 325,00	Comune di Lucera	Addandono/deposito incontrollato materiali e rifiuti industriali	2010	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	531977,8785	4593984,964	12233
87	LE	Maglie	SITO ind	Ex Inceneritore RSU Strada Vicinale "San Isidoro"	Comune di Maglie	Stoccaggio/deposito incontrollato ceneri di combustione	2009	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	780232,8851	4447188,249	9760
88	TA	Manduria	SITO ind	Stabilimento Ecofert Europe S.r.l. SP Manduria-Francavilla Fontana Km 1,8 km c.da "Campofreddo"	Ecofert Europe S.r.l. - Curatore fallimentare	Stoccaggio/Deposito incontrollato rifiuti pericolosi	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	721975,9944	4478462,248	36130
89	TA	Manduria	SITO IND	Discarica RSU loc. "Li Cicci"	Comune di Manduria	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2009	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	726879,54	4478241,582	43782
90	FG	Margherita di Savoia	SITO ind	Aree esterne ex SAIBI	Comune di Margherita di Savoia	superamenti CSC suoli	2014	D.Lgs. 152/2006 - art.250	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato			
91	LE	Martano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Specchia dei Mori"	Comune di Martano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	779328,2582	4457937,149	7958
92	TA	Massafra	DISCARICA	Ex Discarica RSU art. 12 loc. "Lo Console"	Comune di Massafra	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/06-art.242	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	681300,2438	4492093,458	305890
93	LE	Melendugno	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc.tà "Zappi"	Comune di Mlelendugno	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2019	D.Lgs. 152/06-art.242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	781415,2997	4462055,18	37804

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

94	LE	Melpignano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Murischella"	Comune di Melpignano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2007	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	778419,1446	4448228,029	11575
95	BR	Mesagne	PV	PV Q8 n. 80510 Via San Vito	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	737334,6918	4494228,456	268
96	BR	Mesagne	PV	PV ESSO n. 7901 Via Brindisi 2	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.47/99- D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	737876,9176	4493896,84	165
97	LE	Minervino Di Lecce	DISCARICA	Ex discarica RSu art.12 loc. "Santa Croce"	Comune di Minervino di Lecce	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	792715,6513	4444709,8	17921
98	LE	Minervino Di Lecce	DISCARICA	Ex discarica art.12 loc. "Masseria Pisanelli"	Comune di Minervino di Lecce	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	789311,0903	4443830,217	7618
99	BA	Modugno	SITO ind	Magneti Marelli S.p.A. PWT Stabilimento di Bari - Modugno - Via delle Ortensie	Magneti EUROPE s.p.a (ex Marelli spa)	Contaminazione storica - Contaminazione acque	2017	D.Lgs. 152/2006- art. 244 e art. 245	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	649535,4584	4551851,321	292191
100	BA	Modugno	SITO ind	Zona Industriale di Modugno	Comune di Modugno	contaminazione storica	2019	D.Lgs.152/06 - art. 250	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	649259,6801	4551955,638	4077998
101	BA	Mola di Bari	PV	PV ESSO n. 7625 Corso Italia 88	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	675064,9438	4547874,163	2178
102	BA	Molfetta	SITO ind	Ex Stabilimento Fonderie Edil Service S.r.l. e Pal-Bertig srl	Edil Service S.r.l. e Pal-Bertig srl	Contaminazione correlata ad attività industriale	2007	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	632839,8459	4562696,014	68138
103	BA	Monopoli	SITO	Ex Quarto Deposito Carburanti Caserma Mercieri	Esercito Italiano - Comando di Bari	Perdita/Sversamento carburante/dismissione	2015	D.Lgs.152/06- D.M. Difesa 22/10/2009	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	692328,3361	4536200,019	54126
104	TA	Montemesola	SITO	Area "Zona 167"	Comune di Montemesola	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2013	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	698114,2272	4493385,167	14540
105	LE	Morciano di Leuca	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Igjani - Tomelli"	Comune di Morciano di Leuca	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	781558,0745	4414701,273	6656
106	LE	Nardò	SITO ind	Impianto di discarica RSU autorizzata c.da Castellino	Mediterranea Castelnuovo srl	Probabile perdita percolato in falda	2016	D.Lgs.152/06- art. 244 art.242	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	759084,2816	4449915,234	119852
107	BA	Noicattaro	PV	Ex PV TOTALERG n. NI010642 Corso Roma 120	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	666713,6612	4544237,428	158

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

108	FG	Ortona	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cavallerizza"	Comune di Ortona	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2013	D.Lgs.152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	550949,4988	4572075,162	15121
109	FG	Orta Nova	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Ferrante"	Comune di Orta Nova	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2011	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	555038,2324	4570791,19	11684
110	LE	Ortelle	DISCARICA	Ex discarica art. 12 loc. "Campi San Vito"	Comune di Ortelle	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	788833,7913	4435861,274	8735
111	LE	Otranto	PV	Ex PV ESSO PVF 79A3-107801 Via Giovanni Paolo II	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2007	D.Lgs.152/06-art.249	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	797009,1575	4449910,127	998
112	TA	Palagiano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Lamaderchia"	Comune di Palagiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2015	D.Lgs.152/06-art.244-242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato			
113	LE	Patù	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Uscia Pagliare"	Comune di Patù	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	784410,7844	4414845,954	5855
114	FG	Peschici	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Tavole di Pietra"	Comune di Peschici	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	586847,822	4639017,811	13314
115	LE	Poggiardo	DISCARICA	Ex Discarica RSU art. 12 loc.tà "Tagliate"	Comune di Poggiardo	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2019	D.Lgs. 152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	788212,6532	4441297,859	7125
116	LE	Poggiardo	SITO	Sito Vora "Farminica"	Comune di Poggiardo	Abbandono rifiuti	2019	D.Lgs.152/06 - art.249	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	789642,7258	4440495,192	262
117	LE	Ruffano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Fabi"	Comune di Ruffano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	778010,5457	4426173,785	18152
118	BA	Ruvo di Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Lama dei Segni"	Comune di Ruvo di Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	623163,488	4547808,821	47683
119	BAT	San Ferdinando di Puglia	PV	Ex PV Eni n. 19310 - Via G. Mazzini	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2018	D.Lgs. 152/06 art. 245 D.M. 31/2015	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Sito potenzialmente contaminato			
120	BAT	San Ferdinando di Puglia	PV	Ex PV Tamoil	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	589466,6644	4572958,663	77
121	FG	San Marco in Lamis	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Coppe Casarinelli"	Comune di San Marco in Lamis	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	553647,2376	4615790,846	20278

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

122	BR	San Pancrazio Salentino	SITO ind	Stoccaggio/deposito incontrollato di fanghi industriali Ex Sabilimento Lepetit loc. "Mattarella"	Provincia di Brindisi	Soccaggio/deposito incontrollato rifiuti industriali	2019	D.Lgs.152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	738407,6556	4479455,431	100199
123	FG	San Paolo di Civitate	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sportelli"	Comune di San Paolo Civitate	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	519672,5734	4621136,229	12957
124	FG	San Severo	DISCARICA	Ex discarica di RSU art. 12 loc. "Pezza Imperiale"	Comune di San Severo	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	527065,4042	4619551,825	35631
125	FG	San Severo	PV	PVF ESSO n. 7813 Via Rodolfo Morandi	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	530720,7783	4615646,029	3057
125 bis	FG	San Severo	SITO Ind	HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.P.A. Via Soccorso ex Via Foggia SS16 Km 645,800	HYDRO BUILDING SYSTEMS ITALY S.P.A	Dismissione	2018	D.Lgs. 152/06- art.245	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	533095,9933	461314,8423	12899
126	LE	Sanarica	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Larghi" (spandimento reflui)	Comune di Sanarica	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	784203,1613	4442043,198	23146
127	FG	Sant'Agata di Puglia	SITO ind	Impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse L.tà Viticone	AGRITRE s.r.l.	contaminazione acque di falda	2017	D.Lgs.152/06 -art.244 - art.242	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	538636,2556	4559196,455	41657
128	BA	Santeramo in Colle	SITO	Masseria Luparelli Colacicco noto forse anche con Masseria Scalera - Sant'Angelo	Comune di Sateramo in Colle	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2008	D.Lgs.152/06	Trasmissione Esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	644356,2673	4517748,373	75116
129	LE	Scorrano	SITO	Campo spandimento reflui di impianto di depurazione loc. "Donna Rosa"	Comune di Scorrano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	780613,05	4443769,944	79371
130	LE	Seclì	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Macchia Rossa"	Comune di Seclì	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	763897,2026	4445373,96	1919
131	LE	Sogliano Cavour	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc.tà Caraccio	Comune di Sogliano Cavour	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs.152/06 art. 242	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	773735,4047	4448862,526	8896
132	LE	Specchia	DISCARICA	Ex discarica art. 12 loc. "Cava Curtivecchi"	Comune di Specchia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	778422,2509	4425520,636	41939
133	LE	Specchia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cava Magnone"	Comune di Specchia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2018	D.Lgs. 152/2006	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	781232,346	4427128,042	18984

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

134	BAT	Spinazzola	PV	PV ENI n. 9026 C.so Umberto	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	592056,0262	4535516,896	2129
135	TA	Statte	SITO ind	Area di deposito "PFU" Legge 20/2015-Pinao Rifiuti-UA26	ILVA	dsicaria abusiva/deposito incontrollato PFU	2017	D.Lgs. 152/2006 - art.242	Comunicazione potenziale contaminazione	Sito potenzialmente contaminato	685479,6771	4488807,498	16527
136	TA	Statte	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Automezzo targato PR167JG rimorchio BA017897 - SS7 km 642+900 Taranto - Massafra	C.A.P.P. srl	Sversamento accidentale di gasolio	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	683871,0695	4488589,862	1094
137	TA	Statte	SITO ind	Area di deposito "Traversine" legge 20/2015-Piano Rifiuti-UA27	ILVA	dsicaria abusiva/deposito incontrollato Traversine al creosoto	2009	D.Lgs. 152/2006art. 244 e art. 242	Comunicazione potenziale contaminazione e di avvio MP/MISE	Sito potenzialmente contaminato	685816,2487	4488580,315	74708
138	TA	Taranto	SITO ind	Ex Centro Stoccaggio rifiuti speciali Euro Ecology Service sas SP49 km 5	Comune di Taranto	Stoccaggio/deposito rifiuti incontrollato dopo il fallimento della società	2005	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	788458,9458	4444781,19	9898
139	TA	Taranto	SINISTRO	Sversamento accidentale benzina e gasolio - Autocisterna - SS7 km 638 Massafra-Taranto	DESOMIT srl	Sversamento accidentale di benzina e gasolio	2009	D.Lgs. 152/06	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	681169,6827	4491468,87	25064
140	TA	Taranto	PV	PV TOTALERG n. NI006780 già SHELL n. 82035 Via Cugini 30	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs. 152/06	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	691371,3604	4482111,072	561
141	TA	Taranto	SITO ind	Centro Recupero rottami metallici LA.MA.R. Via Capasino Scarponara 1	LA.MA.R. di Munno Antonio & C. sas	Gestione inadeguata con contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	688039,8753	4484012,882	4350
142	TA	Taranto	SITO	Zona Gittata - Arsenale Marina Militare di Taranto. Aree esterne e limitrofe alla zona Gittata e alla Ex Area IP	Marina Militare	Contaminazione storica	2016	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	692115,457	4482900,227	54994
143	TA	Taranto	PV	PV ESSO n. 8050 Via C. Battisti 700	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	693156,9515	4481914,25	1515
144	TA	Taranto	SITO	Quartiere Salinella	Comune di Taranto	Supero top soil PCB	2017	D.Lgs.152/06 -art.245	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	691919,611	4479447,946	24323
145	TA	Taranto	SINISTRO	Area in Scuola Sottufficiali Marina Militare loc. "San Vito"	Marina Militare	Perdita/Sversamento carburante	2010	D.Lgs.152/06- D.M. Difesa 22/10/2009	Trasmissione esiti PdC	Sito potenzialmente contaminato	688007,3688	4476042,487	311590

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 2.2 - Siti potenzialmente contaminati

146	TA	Taranto	SITO ind	Impianto di discarica RSU autorizzata loc.tà "Palombara" (VERGINE)	Comune di Taranto	Probabile perdita percolato in falda	2016	D.Lgs. 152/2006 art.244 e art. 250	Comunicazione potenziale contaminazione	Sito potenzialmente contaminato	706250,8092	4477403,148	335826
147	TA	Taranto	SITO ind	ex Fonderie spa in proprietà Ikona Italia srl, via Appia Km 641 aree esterne	Ikona Italia srl	interramento rifiuti	2012	D.M. 471/99-D.Lgs. 152/06-art.245	Comunicazione potenziale contaminazione	Sito potenzialmente contaminato	682647,7193	4489675,04	38266
148	TA	Taranto	SINISTRO	Scuola sottufficiali M. M. Largo Lorenzo Bezzi n.1, loc.tà San Vito	Marina Militare	sversamento di liquido combustibile da Centrale Termica	2018	D.Lgs. 152/2009-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato			
149	TA	Taranto	SITO	Rilevati cd. Collinette Ecologiche lungo SS7 Appia	ILVA	superi top soil	2019	D.Lgs. 152/06-art.242	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	688511,7869	4485224,975	97701
150	TA	Taranto	SITO	Ex 65° Deposito Territoriale A.M. - S.S. 7	Scuola volontari dell'A.M.		2019	D.Lgs.152/06-D.M. Difesa 22/10/2009	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	696188,3909	4482632,227	335802
151	BR	Torchiarolo	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Molinara"	Comune di Torchiarolo	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	759264,6355	4486881,353	4880
152	BA	Toritto	SITO ind	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Serralamandra"	Comune di Toritto	Stoccaggio/deposito rifiuti incontrollato	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato			
153	BAT	Trani	SITO ind	Impianto di discarica RSU AMIU c.da Puro Vecchio	Comune di Trani	Perdita percolato in falda	2014	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PdC e AdR	Sito potenzialmente contaminato	614013,1188	4567738,752	869392
154	BAT	Trani	PV	Ex PV ESSO n. 7732 SS16 km 756-583	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.M.31/2015	Trasmissione PUB (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito potenzialmente contaminato	616383,6969	4571414,113	2972
155	LE	Tricase	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Matine"	Comune di Tricase	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2015	D.Lgs.152/06	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	785291,4765	4423385,954	18000
156	FG	Troia	SITO ind	Ex Opificio IAO loc. "Montecalvello-Giardinetto"	I.A.O. srl /Comune di Troia	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti industriali	2007	D.Lgs.152/06-art. 250	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato	533971,9892	4575498,932	203762
157	LE	Ugento	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Petruddo-Masseria Tonda"	Comune di Ugento	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC	Sito potenzialmente contaminato			
158	LE	Uggiano	DISCARICA	Ex Discarica RSU art.12 loc. Li Peschi	Comune di Uggiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata		D.Lgs.152/06	Trasmissione PdC	Sito potenzialmente contaminato	795552,3696	4446500,529	11136
159	FG	VIESTE	SITO IND	Discarica RSU loc.tà La Serpe	Comune di Vieste	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2019	D.Lgs. 152/06-art.242	Trasmissione Report di MP/MISE e indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	592432,2225	4628031,045	30599
160	FG	Volturara Appula	SITO	Incidente aereo in Loc.tà Pian dei Perazzi	Società AIR SP&A	incidente aereo verificatosi in data 16.09.2015	2015	D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti indagini preliminari	Sito potenzialmente contaminato	504271,5345	4596568,304	15606

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale**Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale**

N.	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	BA	Altamura	PV	PV ESSO n. 7703 Via Bari	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	631476,7041	4521473,602	2287
1 bis	BA	Altamura	DISCARICA	Discarica abusiva loc. "Sgarrone"	Comune di Altamura	Discarica abusiva	2013	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	638031,19778	4513051,981	8857
2	BA	Acquaviva delle Fonti	PV	Ex PV ERG n. BA144 Via Zuccaro	ERG Petroli spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2009	D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	655072,2536	4529134,143	347
3	FG	Ascoli Satriano	SITO ind	Condotta di collegamento Collettore Faragola - Ortona a Centrale Gas Candela presso Torrente Carapellotto	Eni spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gasolina	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	545464,6721	4566747,323	1539
4	FG	Ascoli Satriano	SITO ind	Condotta di collegamento dal Pozzo Ortona 1 alla centrale gas Candela SP119 loc. "Palazzo d'Ascoli"	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	544719,8436	4565250,285	1230
5	FG	Ascoli Satriano	SITO ind	Condotta di collegamento dal Pozzo Serra Riposo 2 alla Cameretta di degasolinaggio 3	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2011	D.Lgs.152/06 - art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	546626,9878	4556600,355	1143
6	TA	Avetrana	PV	EX PV TOTALERG n. 6774 Piazza Trieste	Tota lErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
7	BA	Bari	PV	PV TOTA ERG n. 2700 Viale delle Regioni angolo Viale Puglia	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2010	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	650968,7638	4553962,452	159
8	BA	Bari	SITO ind	Ex Deposito Carburanti GPL SHELL GAS Italia spa via Accolti Gil 6/l	Bernardi spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2003	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	651811,7242	4553506,472	26384

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

9	BA	Bari	PV	PV Q8 n. 8333 Via Francesco Crispi	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	655187,4014	4553819,714	233
10	BA	Bari	PV	PV API n. 40294 Via Vittorio Veneto	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	648195,7144	4557710,485	105
11	BA	Bari	PV	Ex PV API n. 40276 C.so A. De Gasperi	Anonima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	657168,2709	4551788,347	35
12	BA	Bari	PV	Ex PV API n. 40274 Viale Japigia	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	659321,7604	4553045,783	1834
13	BA	Bari	PV	Ex PV Eni n. 54784, viale Imperatore Traiano 6-6A/B	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2018	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
14	BAT	Barletta	PV	PV Q8 n. 8367 SS 16 km 748+593 Via Trani	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	609102,5743	4574365,659	1497
15	BAT	Bisceglie	PV	PV ESSO n. 7704 Via Imbriani 202	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	626409,6129	4566008,261	792
16	BAT	Bisceglie	PV	PV ESSO n. 2365 Dolmen Est A14 TA/BO km 644+400	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	624177,9785	4561344,804	11885
17	BAT	Bisceglie	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Autoarticolato Ditta RALI LTD - Sofia (BG) - A14 km 644+800 Sud	Autostrade per l'Italia spa	Sversamento accidentale di gasolio	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
18	BA	Bitonto	SITO	Area Strada Perimetrale Aeroporto Bari Palese	Aeroporti di Puglia spa in danno alla Impresa Cavalleri Ottavio spa	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	646017,6626	4554640,019	16089

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

19	BA	Bitonto	SITO	Sito in agro di Bitonto SP 231 incrocio SS 231 km 4+400	Sig. Lisi Paolo	Addandono materiale di riporto contaminato da olii	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	644772,4543	4551111,812	1155
20	FG	Bovino	SITO ind	Ex Deposito oli minerali AGIP FUEL SS161 km 1+639 loc. "Ischia - Mezzana"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2007	D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	531817,6309	4569472,815	9920
21	BR	Brindisi	PV	Ex PV API n. 40329 Via Palmiro Togliatti	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	747486,1183	4501020,228	640
22	BR	Brindisi	PV	PV ESSO n. 7969 SP per San Vito	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2004	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	747090,8067	4503333,67	2435
23	BR	Brindisi	PV	PV Q8 n. 8523 SP per San Vito	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	747688,8858	4502684,95	1153
24	BR	Brindisi	PV	PV ENI n. 9226 SS 16 Tangenziale Br- Le Km 914+ 160	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	749003,6309	4500642,547	3304
25	FG	Candela	SITO ind	Condotta di collegamento pozzo Palino 35 alla Cameretta di Degasolinaggio 4	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	545249,6926	4555086,541	16776
26	FG	Candela	SITO ind	Condotta di collegamento centrale gas Candela ai pozzi Palino 7 e Palino 15 - Fig.1 Part. 129	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	539676,1235	4561341,019	1071
27	FG	Candela	SITO ind	Condotta di collegamento dalla cameretta Degasolinaggio 3 alla cameretta Degasolinaggio 4	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2012	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	544693,8313	4555630,398	180

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

28	FG	Candela	SITO ind	Condotta di collegamento centrale gas Candela ai pozzi Palino 7 e Palino 15 - Fg. 1 Part. 1	ENI spa	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
29	BAT	Canosa di Puglia	PV	PV ESSO PBL 107760/PVF 7746 S.P. 231 Km 16	Esso italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2017	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	591395,4146	4561239,048	3756
30	BA	Capurso	PV	Ex PV ENI n. 19020 Largo San Francesco	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	661305,3295	4545947,461	338
31	BA	Casamassima	PV	Ex PV Q8 n. 8411 SS100 km 22+260	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	662478,0736	4534185,416	1783
32	LE	Casarano	PV	Ex PV API n. 40279 Corso Umberto I ang. Corso XX Settembre	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	769972,194	4433347,268	214
33	LE	Cavallino	PV	PV Q8 n. 7643 Via Maglie SS16 km 3	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	770346,747	4469076,261	4994
34	FG	Cerignola	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio agricolo - Autocarro targato BC189TT - SP95 km 7	Giorgio Giuseppe & figli snc	Sversamento accidentale di gasolio agricolo	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	568836,7974	4564619,383	2235
35	FG	Cerignola	SINISTRO	Sversamento accidentale soda caustica - Automezzo targato CA832TN rimorchio targato MN 012668 - SS16 km 709+800 Cerignola - Bari	Ditta individuale Giuseppe Posata consorziata C.I.P.A.A.	Sversamento accidentale di soda caustica 30%	2006	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	573045,8096	4569681,014	18196
36	BA	Corato	PV	PV ESSO n. 7744 SP 231 Km 45+347 (Via Andria)	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	616868,9955	4558000,972	2638

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

37	LE	Corsano	PV	PV API n. 40281 Piazza XXIV Maggio	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	787930,9079	4420859,534	113
38	BR	Fasano	PV	PV TAMOIL n. 4590 Strada Comunale Pezze di greco	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	704742,0307	4520062,044	2113
39	BR	Fasano	SINISTRO	Sversamento gasolio e benzina - Automezzo targato BJ620BE rimorchio AD 29208 SP7 - SS379 svincolo Fasano	Ditta individuale Castriota Francesco	Sversamento accidentale di gasolio e benzina	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	707636,959	4523043,728	8883
40	BR	Fasano	PV	PV Q8 n. 8548 Via Roma SS16 km 857+380	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	697845,07	4526269,371	4648
41	FG	Foggia	PV	PV ESSO n. 7815 Via Bari angolo Via Ofanto	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	547106,7781	4589171,138	2824
42	FG	Foggia	PV	PV API n. 40282 Via Lucera	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	544706,0415	4590629,328	479
43	FG	Foggia	PV	PV Q8 n. 8457 Via Sant'Antonio	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	545669,7671	4590844,675	2172
44	FG	Foggia	PV	PV ENI n. 548446 Viale Ofanto, 15	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	544726,5816	4589847,318	709
45	FG	Foggia	SITO ind	Terreno di proprietà Eni - SS89 Km 193+784 Foggia - Manfredonia	Eni spa	Ritrovamento rifiuti eterogenei e superamento CSC nei terreni	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	551810,9309	4596971,829	4717
46	FG	Foggia	PV	PV ESSO n. 7807 Corso Roma	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

47	LE	Galatina	PV	Ex PV AGIP n. 8019 Piazza Dante Alighieri	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	769778,3202	4451905,688	366
48	LE	Gallipoli	PV	PV AGIP n. 55717 Via Lecce ex SS101 km 35+490	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	755803,2303	4439198,647	1098
49	LE	Gallipoli	PV	PV Q8 n. 8646 SS101 km 34+300	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	756586,502	4440103,966	1755
50	LE	Gallipoli	PV	EX PV TOTALERG n. 10953 C.so Roma	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.250	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	754851,5812	4438263,196	114
51	TA	Ginosa	PV	PV ESSO n. 8030 - 107837 SS106 km 458+180	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	658517,291	4479954,819	4215
52	BA	Gioia del Colle	PV	PV TOTALERG n. NI003075 via Ricciotto Canudo	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	662346,7033	4517754,472	354
53	BA	Gravina in Puglia	SITO ind	Ex Deposito oli minerali ENI Via Canale Casale 190	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	620219,1877	4519562,676	408
54	TA	Grottaglie	PV	PV Q8 n. 8790 SP86 Grottaglie-San Marzano	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	705966,4986	4488743,57	3701
55	TA	Grottaglie	PV	Ex PV Q8 8717 via Villa Castelli	Kupit	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2019	D.M. 31/15	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	706299,066	4490306,463	179
56	BA	Grumo Appula	PV	Ex PV Q8 n. 8355 Via Rella 76	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2007	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	643533,3615	4541680,45	51

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

57	TA	Laterza	SINISTRO	Sversamento sodio silicato - Automezzo targato DB678AR rimorchio targato PC15460 - SP15 km 0+20	S.A.C.A.L.B. srl	Sversamento accidentale di sodio silicato	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	654293,1857	4497769,552	551
58	TA	Laterza	PV	PV Q8 n. 8782 Via Roma	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	652177,3785	4499420,41	1416
59	BR	Latiano	PV	PV API n. 40328 SS7 Via Appia km 696+505	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	727576,3516	4491749,732	2123
60	BR	Latiano	PV	PV ENI n. 56024 Via Delle Libertà	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	730782,2605	4492716,624	540
61	LE	Lecce	PV	PV ERG n. LE039 Via Galatina angolo Via Grassi	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	769084,6622	4470052,794	2530
62	LE	Lecce	PV	PV ENI n. 9381 Via ugo Foscolo	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2015	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	769715,0661	4472802,438	539
63	LE	Lecce	PV	Terreno adiacente al centro Agricolo Eni P.V. 19357	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs. 152/2006 - art.245	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
64	LE	Lizzanello	PV	Ex PV API n. 40305 Via G. Matteotti	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	773789,0156	4466908,216	125
65	LE	Maglie	PV	PV ESSO n. 7905 largo SS. Medici	Esso Italiana srl/oggi EG Italia srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	780793,4623	4446905,514	212
66	TA	Manduria	PV	PV Q8 n. 8724 Via per Oria 49	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	723212,5168	4475903,581	643

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

67	FG	Manfredonia	SINISTRO	Sversamento accidentale idrocarburi da più mezzi - SP75 km 21+500 Foggia-Trinitapoli	Provincia di Foggia - Servizio Manutenzione strade	Sversamento accidentale di idrocarburi	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	566790,6596	4583756,794	2173
68	TA	Martina Franca	PV	Ex PV API n. 40288 Via Valle d'Itria presso l'innesto della SS172	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	697629,1156	4508812,109	59
69	TA	Martina Franca	PV	PV Q8 n. 8700 Via Valle d'Itria 70	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	697690,0467	4508783,831	643
70	TA	Martina Franca	SITO	Aeronautica militare 16° stormo	Aeronautica militare 16° stormo	sversamento accidentale combustibile	2019	D.Lgs. 152/06-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	686817,3343	4501493,49	21
71	TA	Massafra	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Automezzo targato CA561YN - SS7 km 634+950 Massafra-Taranto	Autorekord Petroli srl	Sversamento accidentale di gasolio per riscaldamento	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	679324,8086	4493831,281	502
72	TA	Massafra	PV	Ex PV ESSO n. 8008 Piazza V. Emanuele	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	679023,2135	4495098,411	113
73	BAT	Minervino Murge	PV	PV ESSO n. 7706 Via G. Bruno 10	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	590432,4838	4549457,759	584
74	BA	Modugno	SINISTRO	Sversamento accidentale rifiuti - Automezzo targato CS426LV - SS96 Modugno - Palese svincolo Z.I. Piscina dei Preti	DESOMIT srl	Sversamento accidentale di rifiuti	2011	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	649542,8991	4550344,398	656
75	BA	Modugno	PV	Ex PV ESSO n. 7712 Piazza Garibaldi	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	649386,1496	4549352,742	92

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

76	BA	Modugno	PV	PV ESSO n. 7649 PBL 107729 AdS Murge Ovest, Autostrada A14, Km 672+400	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	648566,7326	4550830,96	646
77	BA	Modugno	SITO ind	impianto ex Olearia Pugliese S.S. 96 Km 118+600	Curatela fallimento Olearia Pugliese SpA	Contaminazione correlata ad attività industriale	2016	D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	650528,2942	4550880,034	72519
78	BA	Mola di Bari	PV	PV ESSO n. 7642 Viale Europa unita 7	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	674413,7616	4548254,307	2533
79	BA	Monopoli	SITO ind	Stabilimento Ecoleather S.p.A. Via Marina del Mondo - Z.I.	Ecoleather S.p.A.	Deposito/stoccaggio abusivo rifiuti	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	691760,305	4537499,581	25287
80	BA	Monopoli	SITO ind	Area Commerciale Integrata G.M.M. SPA - Area ex TOGNANA Via Aldo Moro	G.M.M. spa	Deposito incontrollato di rifiuti	2010	D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	691531,1401	4537048,335	155377
81	TA	Montemesola	PV	Ex PV AGIP n. 9449 Via per Grottaglie	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2012	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	698052,8377	4492964,37	45
82	TA	Mottola	PV	PV IP n. 48851 (ex TotalErg NI011488) via Palagianello n. 100	Italiana Petroli	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2019	D.M. 31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	671973,7415	4500219,177	41
83	BA	Noicattaro	PV	PV Q8 n. 8368 Via Cadorna 2	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	666865,624	4544071,781	324
84	FG	Orta Nova	PV	PV Q8 n. 8428 SP per Carapelle	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	558633,3654	4577429,106	1682
85	TA	Palagianò	PV	PV Q8 n. 8744 AdS Due Vele SS 106 km 471+922	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	670015,1705	4486937,157	3187

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

86	BA	Putignano	SITO ind	Autofficina Morea Due Via ferruccio Parri	Morea Due di Vito Morea	Incendio autofficina per la riparazione pneumatici	2013	D.Lgs. 152/2006-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
87	BA	Ruvo di Puglia	SITO	Liceo O. Tedone via Alessandro Volta, 14	Provincia di Bari Servizio Edilizia Pubblica	Rinvenimento di materiale contaminato da IPA	2013	D.Lgs.152/06-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	623590,6516	4553041,255	12198
88	BAT	San Ferdinando di Puglia	SITO	Cava in Loc. San Samuele di Cafiero	Comune di San Ferdinando di Puglia	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2010	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	588189,421	4569472,804	69698
89	BAT	San Ferdinando di Puglia	PV	Ex PV Tamoil n.1195 - C.so Nazionale	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise			
90	FG	San Giovanni Rotondo	SINISTRO	Area presso Palazzina Missili in Aereoporto 32esimo Stormo di Amendola dell'Aeronautica Militare	Aeronautica Militare 32esimo stormo	Sversamento di carburante per riscaldamento da serbatoio di stoccaggio	2013	D.Lgs.152/06-D.M. Difesa 22/10/2009	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	558969,8272	4600108,452	134
91	FG	San Nicandro Garganico	PV	PV ENI n. 54842 SS 89 Garganica	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	546619,0512	4631188,194	1613
92	FG	San Severo	PV	PV API n. 40260 SS89 km 6+700	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs. 152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	533816,6812	4620752,271	3301
93	BA	Sannicandro di Bari	PV	PV API n. 40338 SS 271 km 15+890	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06-art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	651517,3628	4541009,747	1557
93 bis	LE	Scorrano	DISCARICA	Discarica abusiva loc. "Masseria Calò"	Comune di Scorrano	Discarica abusiva	2009	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	780484,18653	4439448,405	3757
94	TA	Statte	SITO ind	Stabilimento Ecologica Tarantina srl	Ecologica Tarantina srl	Stoccaggio/Deposito incontrollato rifiuti pericolosi anche contenenti amianto	2006	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	687525,9415	4489830,727	51578
95	TA	Statte	SITO ind	Ex Stabilimento Magneti sud Via Di Giorgio Martini 8	CMI SUD srl	Abbandono/desposito incontrollato Cisterne contenenti PCB	2006	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	687363,3381	4490118,037	4006

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3.1 - Siti non contaminati a valle di MIPRE/MISE e ripristino ambientale

96	LE	Surbo	PV	PV AGIP n. 9370 Via Lecce ang. Via IV Novembre	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	765671,2738	4476092,844	465
97	TA	Taranto	PV	PV AGIP n. 19428 C.da Lama	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	691714,4608	4474347,335	6868
98	TA	Taranto	SITO ind	Ex Stabilimento oleario COSTA - G.O.I. via Metaponto 213	CALME Cementi S.p.A.	Abbandono/deposito incontrollato rifiuti pericolosi anche contenenti amianto	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC	Sito non contaminato dopo mise	687312,2143	4483725,554	70182
99	TA	Taranto	PV	PV Q8 n. 8746 Via Ancona	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.244 e 250	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	692389,0193	4480750,319	3345
100	TA	Taranto	PV	PV Eni n. 54269 superstrada per Grottaglie	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	695903,4827	4487454,816	716
101	BA	Terlizzi	PV	PV API n. 40321 Via Federico II	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	630207,7032	4554562,552	1373
102	BA	Toritto	PV	Ex PV API n. 40317 Via Quasano	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	640939,2873	4539886,262	254
103	BA	Turi	SITO	Proprietà del Sig. Palmisano Domenico Via Conversano 106	Comune di Turi	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	671775,5551	4532133,35	1857
104	BA	Turi	PV	Ex PV AGIP n. 54819 SS 172 km 7 + 830 Via per Casamassima	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	668799,214	4532181,46	1003
105	BA	Turi	PV	PV Esso dismesso 0361 in S.P. 80 per Sammichele	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M.31/2015	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	669151,5462	4530488,705	2705
106	FG	Vieste	PV	PV L.M.N F.lli Somarelli s.r.l. Lungomare E. Mattei 104	L.M.N F.lli Somarelli s.r.l./EG	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Trasmissione Report di MP/MISE, indagini preliminari, ripristino ambientale e autocertificazione	Sito non contaminato dopo mise	597404,0603	4634979,685	1022

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile**Tabella 3.2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile**

N	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	LE	Alessano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Matine"- lotto B	Comune di Alessano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2015	D.Lgs. 152/2006	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	785717,8909	4422246,843	19947
2	LE	Alezio	PV	Ex PV AGIP n. 9350 Via Gallipoli 12	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	760402,1555	4438905,574	337
3	BAT	Andria	PV	PV AGIP n. 9112 Canne della Battaglia Ovest A14	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	602185,2764	4567317,487	8053
4	BAT	Andria	PV	PV ESSO n. 0192 Via Castel del Monte 31	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	608398,8902	4562891,798	1688
5	FG	Ascoli Satriano	PV	PVF ESSO n. 7848 Torre Alemanna A16	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	553048,4006	4558734,441	12858
6	FG	Ascoli Satriano	PV	PV ESSO n. 090 Via Stazione 70	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 - art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	546661,7645	4562033,689	229
7	BA	Bari	PV	Ex PV AGIP n. 4796 Viale O. Flacco	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	656259,934	4552648,723	345
8	BA	Bari	PV	Ex PV AGIP n. 54794 Via Vittorio Veneto Palese	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	648144,7112	4557498,218	381
9	BA	Bari	PV	Ex PV ESSO n. 7647 Via Fanelli 201	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	657689,7603	4552297,23	70

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

10	BA	Bari	PV	Ex PVF ESSO n. 7632 Corso De Tullio	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	656779,2885	4554933,665	200
11	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Gaslini Lungomare Vittorio Veneto	Lease & Rent Company s.r.l.	Decommissioning/contaminazione suoli - Contaminaione falda Z.I. ASI Modugno-Bari	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	654672,3472	4555126,361	31347
12	BA	Bari	PV	Ex PV AGIP n. 19011 Via Capruzzi, 294	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	656337,753	4553364,866	632
13	BA	Bari	SITO	Ex cava Di Maso Quartiere S. Rita	Comune di Bari	Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti	2010	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR	Rischio accettabile	656231,9384	4548343,307	638
14	BA	Bari	PV	PV ESSO n. 7633 Via Bruno Buozzi 54/b	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.M.31/2015	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	653960,9178	4553070,949	2444
15	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Raffineria STANIC - serbatoi interrati	Eni spa	Decommissioning/contaminazione suoli	2014	D.Lgs. 152/2006	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	653570,5382	4553427,097	13215
16	BA	Bari	PV	Ex PV AGIP n. 19021 Largo Renna	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	648089,0041	4557328,158	708
17	BAT	Barletta	PV	PV ESSO n. 7724-107747 Piazza Fratelli Cervi 5	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	607848,2654	4574915,243	575
18	BAT	Barletta	PV	PV ESSO n. 7753 SS170	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	608028,0656	4572068,002	2599
19	BR	Brindisi	PV	PV ESSO n. 7919 Via Appia, 260	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	747676,0036	4501942,89	374
20	BA	Capurso	PV	PV TAMOIL n. 4647 Largo Piscine Via Noicattaro	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	662158,4968	4545523,346	268

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

21	BR	Carovigno	PV	PV AGIP n. 9202 SS16 km 888+889 (Corso Umberto I)	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	725026,9655	4508982,107	1104
22	LE	Castrignano del Capo	PV	PV ENI n 19358 Porto di Santa Maria di Leuca	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Trasmissione esiti PM	Rischio accettabile	788111,5223	4410597,453	32
23	BR	Ceglie Messapica	PV	PV ESSO n. 7627 Largo Colucci	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	712633,1726	4502118,598	136
24	FG	Cerignola	PV	PV ESSO n. 7849 Ofanto Nord A16	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	568107,9512	4560444,951	15892
25	FG	Cerignola	PV	PV ESSO n. 7856 Le Saline Est A14 km 588+100 Canosa- Bo	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	573339,3391	4575766,165	16793
26	FG	Cerignola	PV	Ex PV AGIP n. 19248 Viale USA	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2008	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	573631,8868	4569211,109	1151
27	LE	Cutrofiano	PV	PV Eni n.19356 strada provinciale per Collepasso	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	769867,15	4446672,128	3698
28	FG	Foggia	SITO ind	Stabilimento CECA Italiana SS16 Adriatica km 685+500 loc. "Incoranata"	CECA Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante	2009	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	553951,5592	4584034,478	36617
29	FG	Foggia	PV	PV API n. 40324 SS 16 Km 689+672 loc. "Carapelle"	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	556889,5327	4581026,008	5038

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

30	FG	Foggia	PV	PV ESSO n. 7853 SS16 km 680	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	543949,9774	4585634,959	6377
31	BR	Francavilla Fontana	PV	PV ERG n. BR024 Via Ceglie Messapica	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	718221,0293	4490682,649	822
32	LE	Gallipoli	PV	PV ESSO n. 7952 PBL 107811 S.S. 101 km 35+936	Esso Italiana srl/oggi EG italia srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	755637,6054	4439017,537	320
33	BA	Gioia del Colle	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 Via Vicinale "Lamie di Fatalone"	Comune di Gioia del Colle	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	663835,9288	4516334,259	3685
34	BA	Giovinazzo	PV	PV ESSO n. 7713 SS16 km 783+733	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione esiti PM	Rischio accettabile	640607,5361	4560568,748	755
35	BA	Goia del Colle	PV	PV ESSO n. 7736 S.S.100 Km 37+750	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	662365,7622	4519287,759	228
36	TA	Laterza	PV	PV AGIP n. 19427 SS580 Via Ginosa	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06-art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	651839,3718	4498034,071	896
37	LE	Lecce	SITO	Poligono semipermanente di Torre Veneri	Esercito Italiano - Comando di Lecce	Contaminazione storica	2014	D.Lgs.152/06-D.M. Difesa 22/10/2009	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	777458,2872	4478043,78	148887
38	LE	Lecce	PV	PV ESSO n. 2531 Tang. Est dir Brindisi	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	773030,9144	4474320,371	4942

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

39	FG	Lesina	PV	PV ESSO n. 7838 SS16 Km 622	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	523247,376	4634543,841	16061
40	FG	Lucera	PV	Ex PV ESSO n. 7810 Piazza del Popolo	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	527843,3849	4594884,426	291
41	BA	Modugno	SITO ind	Stabilimento Bosch via degli Oleandri 10 -	Bosch, Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A.	Potenziale contaminazione suolo - Contaminazione falda Z.I. ASI Modugno-Bari	2006	D.Lgs. 152/06	Trasmissione esiti PM	Rischio accettabile	649880,2074	4551900,051	194915
42	BA	Molfetta	SITO ind	Impianto di compostaggio c.da "Torre di Pettine"	Comune di Molfetta	Deposito incontrollato di rifiuti speciali	2014	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	628333,2437	4559545,899	53746
43	BA	Molfetta	PV	EX PV ESSO n.2049, via Bisceglie	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2017	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	633093,4974	4562826,225	1950
44	BA	Monopoli	PV	Ex PV AGIP n. ND5 Viale Aldo Moro	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	694398,6596	4534242,768	932
45	BA	Monopoli	PV	PV TOTALERG n. NI006720 SS16 km 838+890	ERG Petroli spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2009	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	690017,5736	4538385,74	2673
46	BA	Monopoli	SITO ind	Ex Stabilimento Italcementi area stoccaggio olio combustibile via Nazario Sauro 21	Italcementi spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2011	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	693426,6806	4536432,771	10028
47	BA	Monopoli	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Caramanna"	Comune di Monopoli	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	690422,6288	4533031,026	3377
48	TA	Mottola	PV	PV AGIP n. 19451 SS100 km 58+962	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	671315,644	4501698,651	1894

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

49	BA	Noci	PV	PV ESSO n. 7631 Via Putignano	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	678908,1558	4518559,692	209
50	BA	Noicattaro	PV	PV ESSO n. 7643 Via Rutigliano	Esso Italiana srl/oggi EG italia srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	667522,7781	4543861,914	127
51	FG	Orsara di Puglia	PV	Ex PVF ESSO n. 7840 SS90 Km 63+181 loc. "Borgo Giardinetto"	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2009	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	534252,1293	4574200,509	2161
52	FG	Orta Nova	PV	PV AGIP n. 9285 SS16 km 698 FG-BA	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	563912,6709	4575826,414	5065
53	BR	Ostuni	PV	PV ESSO n. 7984 S.S. 379 KM 19+500	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	719308,3931	4517515,693	903
54	LE	Parabita	PV	Ex PV AGIP n. 9347 Via Gallipoli	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento	Rischio accettabile	766311,4735	4437874,588	475
55	TA	Pulsano	PV	Ex PV AGIP n. 9433 C.so Umberto I	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	699911,5875	4473128,814	196
56	FG	Rodi Garganico	PV	Ex PV Esso n. 7804 Via Madonna della Libertà	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06-art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	573165,16	4642162,229	173

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

57	BA	Ruvo di Puglia	PV	PV ESSO n. 7743 SP 231	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	624892,4456	4551753,774	4820
58	TA	San Giorgio Ionico	PV	PV ERG n. TA022 SS7 (NI006769) Ter km 484	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	702126,0605	4481279,127	873
59	FG	San Giovanni Rotondo	PV	PV ESSO n. 7806 Piazza Europa	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	560035,624	4617485,333	439
60	FG	San Nicandro Garganico	PV	Ex PV ENI n. 19237 SP 41	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2013	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	548401,5526	4638724,282	1369
61	FG	San Paolo di Civitate	PV	PV ESSO n. 7817 Via Dante	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2013	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	521374,7498	4620850,011	208
62	FG	San Severo	PV	Ex PVF ESSO n. 7805 Via Filippo D'Alfonso angolo Via Teano Appulo	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	531219,6519	4615206,188	200
63	LE	Squinzano	PV	Ex PV ESSO n. 7962 SS16	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	759086,3213	4479494,694	2994
64	TA	Taranto	PV	PV AGIP n. 9485 Viale Magna grecia 344	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM	Rischio accettabile	691889,4076	4480599,725	1492

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

65	TA	Taranto	SITO	Comprensorio Scolastico Via Deledda 65 Q.re Tamburi - Matrice suolo	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR	Rischio accettabile	688944,1196	4485371,139	24836
66	TA	Taranto	PV	PV ESSO n. 8001 Via Porto Mercantile 2	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	688648,3166	4483558,039	787
67	TA	Taranto	PV	PV ESSO n. 1219 SS7 Grottaglie-Taranto	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	692465,5725	4486564,706	2745
68	LE	Taurisano	PV	PVF ESSO 7960 C.so Umberto I 265	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2012	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	774778,6386	4427386,156	167
69	BA	Toritto	PV	PV ESSO n. 7750 S.S. 96 Km 103-531	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2017	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	640965,8639	4540178,845	2299
70	FG	Torremaggiore	PV	PV TAMOIL n. 1184 Piazza Marconi	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento e approvazione PM (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	524626,1061	4615527,559	145
71	BAT	Trani	PV	Ex PV AGIP n. 9089 SS16	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2006	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	619725,3282	4569887,782	1945
72	BAT	Trani	PV	PV ENI n. 9118 SP 130 Via per Andria	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	616708,2423	4570117,33	1581

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 3. 2 - Siti non contaminati – Rischio accettabile

73	BAT	Trani	PV	PV ESSO n.7725 Via Malcangi	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	619576,4316	4569943,189	374
74	BA	Triggiano	PV	Ex PV ESSO n. 7733 Via Dante	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	661934,8447	4547851,519	583
75	BA	Valenzano	PV	PV ERG n. NI006708 Via Piave angolo Via Capurso	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (Sito non contaminato) con conclusione positiva del procedimento (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Rischio accettabile	658511,4444	4545371,133	432

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati**Tabella 4 - Siti contaminati**

N	Prov.	Comune	Tipologia	Denominazione	Soggetto Procedente	Evento Contaminante	Anno Avvio	ITER	Stato procedimento	Stato contaminazione	centro X	centro Y	area (m ²)
1	LE	Acquarica del Capo	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sperrì"	Comune di Acquarica del Capo	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	774970,6581	4424494,183	5505
2	BA	Acquaviva delle Fonti	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Sant'Elia"	Comune di Acquaviva delle Fonti	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	655432,8137	4525419,294	26978
3	LE	Alessano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Matine" - lotto A	Comune di Alessano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2015	D.Lgs. 152/2006-art.250 -244	Trasmissione MISP	Sito contaminato	785652,2926	4422202,02	18400
4	BA	Altamura	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "La graviscella"	Comune di Altamura	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	627990,6501	4517774,412	17045
5	LE	Andrano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pilomaco"	Comune di Andrano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	789252,1392	4430268,131	10332
6	FG	Anzano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Villa Comunale"	Comune di Anzano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2008	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	524654,3181	4552039,585	9839
7	FG	Apricena	PV	PV ESSO n.7814 SS 89 km 11+600	Esso Italiana srl	Contaminazione storica	2016	D.M.31/2015	Approvazione PdB	Sito contaminato	536221,6486	4625091,597	2984
8	LE	Aradeo	PV	PV ENI n. 9353 Piazza Osanna	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2015	D.Lgs. 152/06	Approvazione PUB (CSC) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	766859,9832	4447097,097	99
9	FG	Ascoli Satriano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Mezzana La Terra"	Comune di Ascoli Satriano/Regione Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2010	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	548129,1671	4562762,447	11638
10	BA	Bari	PV	Ex PV ESSO n. 7754 Via Fiume angolo Corso Umberto	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2007	D.M.31/2015	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	646941,6371	4558242,001	1478
11	BA	Bari	SITO ind	Ex Gasometro - tra Via Napoli e corso Mazzini	Comune di Bari	Decommissioning/contaminazione suolo e acque	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	655690,6436	4554442,264	14443
12	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Raffineria STANIC - Matrice suolo intero Stabilimento esclusa area TAE al suo interno	Eni spa	Decommissioning/contaminazione suoli	2005	D.M.471/99	Approvazione PdC/collauda suoli (post bonifica D.M. 471)	Sito contaminato	653688,4508	4553283,528	478064

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

13	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Raffineria STANIC - Area TAE e falda acquifera intero stabilimento	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2006	D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	653904,6344	4553341,92	40456
14	BA	Bari	SITO ind	Ex Stabilimento Raffineria STANIC - Area DEINT	ENI Sp.A.	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2008	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	653698,3228	4554074,795	26763
15	BA	Bari	SITO ind	Stazione Ferroviaria Ferrovie Sud Est Via Caldarola 1	Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl	Rottura della condotta con fuoriuscita di gasolina	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	658007,1676	4553244,063	57645
16	BAT	Barletta	PV	PV IP API n. 44765 SS 16 SS16 Km 747+749 Via Trani	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	608364,6934	4574765,631	1145
17	BAT	Barletta	SITO ind	Stabilimento TIMAC Via Trani 21-matrice suolo	Timac Agro Italia spa	Contaminazione storica suolo	2009	D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	608528,2818	4574873,504	73680
18	BAT	Barletta	SITO ind	Ex deposito oli minerali AGIP FUEL Via F. Cafiero 4-6 - Porto di Barletta	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2010	D.Lgs.152/06	Approvazione Esiti PdC e AdR	Sito contaminato	607616,5355	4575355,713	17480
19	BAT	Barletta	DISCARICA	Ex Discarica RSU art. 12 c.da "San Procopio"	Comune di Barletta	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	601867,1995	4569588,151	34944
20	BAT	Barletta	PV	PV ESSO n. 7730 Via Regina Margherita 280	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (CSC) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	605827,6161	4575071,518	645
21	BAT	Barletta	SITO ind	Stabilimento TIMAC Via Trani 21- matrice falda	Timac Agro Italia spa	Contaminazione acque	2009	D.Lgs.152/06- art.250	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	608528,2818	4574873,504	73680
22	FG	Biccari	SITO ind	Area pozzo Roseto 10 loc. "Masseria Impiccia"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	519569,6104	4589361,19	9386
23	FG	Biccari	SITO ind	Area pozzo Torrente Vulgano 15 c.da "Chiana"	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	522097,8645	4587718,678	6150
24	FG	Biccari	SITO ind	Area Pozzo Ponte Casanova 2 DIR	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	520904,6998	4591233,626	6348
25	FG	Biccari	SITO ind	Area Pozzo Torrente Vulgano 6	ENI spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	523748,1791	4586949,023	4920
26	BA	Binetto	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pezze di Campo"	Comune di Binetto	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2008	D.Lgs.152/06- procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	643398,2179	4543762,488	4018

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

27	FG	Bovino	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Impisi"	Comune di Bovino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2008	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	527849,974	4566874,5 53	4089
28	BR	Brindisi	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Formica"	Comune di Brindisi	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	735584,0739	4503912,6	57165
29	BR	Brindisi	PV	Ex Pv ENI n. 9198 Via Appia angolo Via Lucio Strabone	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	748302,1149	4502433,5 34	87
30	BR	Brindisi	PV	PV ERG n. BR035 (Ex PV Shell n. 15019) Via Appia 334 angolo via Balsamo	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	747411,3498	4501740,6 85	824
31	BR	Brindisi	PV	PV AGIP n. 9195 Viale Aldo Moro	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2010	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (CSC) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	748427,288	4501706,1 55	1425
32	BR	Brindisi	SITO ind	Ex deposito carburanti AGIP FUEL SP Brindisi-Lecce	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99	Approvazione PdB	Sito contaminato	749076,6507	4501991,9 09	7803
33	BR	Brindisi	SITO	Area di proprietà Lidl Italia Srl Via Appia 263/265	Lidl Italia spa	nd	2015	D.Lgs.152/06 - art. 245	Approvazione PdB	Sito contaminato	747155,2211	4501445,5 29	7208
34	BR	Brindisi	PV	PV ENI n. 19201 Via Appia SS 7 km 350	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs.152/06 - D.M. 31/2015	Approvazione PdB	Sito contaminato	747351,8669	4501698,9 7	1520
35	BR	Brindisi	PV	PV ENI n. 29191 Banchina Sciabiche del Lungomare di Brindisi	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2014	D.Lgs.152/06 -art.249- D.M.31/2015	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	748908,0704	4503203,4 76	571
36	BR	Brindisi	SITO ind	Impianto di discarica RS c.da "Formica"	Formica Ambiente srl	Contaminazione acque di falda	2015	D.Lgs.152/06 -art.245	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	735124,4951	4503140,4 06	132704
37	FG	Cagnano Varano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Gioffo"	Comune di Cagnano Varano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
38	LE	Calimera	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc."Ponzio"	Comune di Calimera	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99- D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	781313,4612	4460209,2 63	26986
39	FG	Candela	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Fontana nuova"	Comune di Candela	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	542349,5824	4554470,7 45	5584
40	FG	Candela	SITO ind	Area Pozzo Palino 19	Eni SPA	Rottura della condotta con fuoriuscita di gas	2014	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PdB	Sito contaminato	542288,8418	4559087,5 91	12737

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

41	FG	Carlantino	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Vallone delle Macchie"	Comune di Carlantino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	499475,8279	4605450,254	55132
42	TA	Carosino	PV	PV Q8 n. 8729 Corso Umberto 175	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2008	D.Lgs. 152/06	Trasmissione esiti collaudo e monitoraggio	Sito contaminato	703066,8607	4481910,608	479
43	FG	Carpino	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "La Difesa"	Comune di Carpino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	569895,9457	4634569,729	5078
44	FG	Casalvecchio di Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Torre (Grix)"	Comune di Casalvecchio di Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	509868,0932	4604781,317	3708
45	BA	Cassano delle Murge	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Pezza della Stella"	Comune di Cassano delle Murge	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	647524,2092	4531291,674	3953
46	BA	Castellana Grotte	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Regio"	Comune di Castellana Grotte	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	685260,7694	4523839,258	2545
47	FG	Castelluccio Valmaggiore	DISCARICA	Ex discarica di RSU art. 12 loc. "Sotto le Ripe"	Comune di Castelluccio Valmaggiore	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	515521,6993	4576567,312	9857
48	LE	Castro	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sperlonghe"	Comune di Castro	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	790727,1597	4433660,335	5039
49	FG	Celenza Valfortore	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Martelli"	Comune di Celenza Valfortore	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
50	BR	Cellino San Marco	PV	Ex PV TOTAL n. NI002634 Via San Donaci angolo Piazza Mercato		Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2006	D.Lgs.152/- art.249	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	751329,1069	4484240,504	81
51	BR	Cellino San Marco	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Curtipitrizzi"	Comune Cellino San Marco	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	748108,7332	4485677,597	20717
52	BR	Cellino San Marco	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da. "Rafi Cazei"	Comune Cellino San Marco	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	751447,972	4486088,859	5940
53	FG	Cerignola	PV	PV Q8 n. 8740 Saline Ovest A14	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Approvazione PdB	Sito contaminato	573308,2119	4575604,693	19859
54	FG	Cerignola	SINISTRO	Sversamento accidentale di gasolio e benzina - Automezzo targato DT684HB - SP 143 Km 3+500 Via Melfi	Manna Antonio srl	Sversamento accidentale di gasolio e benzina	2014	D.Lgs. 152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	574308,9443	4563166,614	23054

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

55	FG	Chieuti	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Passo del Carro"	Comune di Chieuti	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	515025,5761	4632179,671	6479
56	BR	Cisternino	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pico"	Comune di Cisternino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	706884,6368	4512091,46	3920
57	LE	Collepasso	SITO ind	Stabilimento Sidera S.r.l. - Zona PIP	Sidera srl	Sversamento di reflui inquinanti provenienti dalla lavorazione	2005	D.M.471/99	Approvazione PdB	Sito contaminato	771846,5256	4439833,468	4084
58	BA	Conversano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Martucci"	Comune di Conversano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	674301,6751	4540350,829	21008
59	BA	Corato	PV	Ex PV IP n. 40280+R502 Via Vittorio Veneto	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	618521,8336	4556249,761	299
60	BA	Corato	PV	PV API n. 43487 Via Ruvo angolo Viale IV Novembre o Via Diaz	Anomima Petroli Italiana spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2010	D.Lgs.152/06-art.249	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	618894,9967	4556575,581	445
61	BA	Corato	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Maccarone Sant'Elia"	Comune di Corato	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2011	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	618131,6645	4554671,701	11860
62	LE	Corigliano d'Otranto	SITO ind	Ex Impianto di discarica RSU Monteco loc."Scomunica"	Regione Puglia	Rinvenimento percolato e rifiuti durante lo scavo per la costruzione di nuova discarica in adiacenza	2009	D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	776221,7215	4452566,918	13486
63	FG	Deliceto	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campo Scarano"	Comune di Deliceto	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2014	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR	Sito contaminato	532566,2982	4563001,57	12180
64	FG	Deliceto	SITO ind	Area Pozzo Candela 6	Eni spa	Perdita/sversamento carburante/Dismissioni	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	536094,237	4564918,201	1877
65	FG	Deliceto	SITO ind	Area Pozzo Candela 13	Eni spa	Perdita/sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	532893,9702	4564001,309	2590
66	FG	Deliceto	SITO ind	Area Pozzo Candela 29	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	535530,9821	4564009,226	1759
67	FG	Faeto	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Serre dei Monti"	Comune di Faeto	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	511795,2777	4572905,504	3055
68	BR	Fasano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Monte Pizzuto"	Comune di Fasano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	705392,4896	4516991,637	9710

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

69	BR	Fasano	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Automezzo targato CA464YN rimorchio AF25106 - SS 172 km 7+250	Ditta individuale Potenzieri Vito consorziato A.B. srl	Sversamento accidentale di gasolio e benzina	2012	D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	697947,7682	4520576,059	8653
70	FG	Foggia	SITO ind	Ex Deposito carburanti AGIP FUEL SS16 Km 673,5 (Via San Severo)	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2008	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	545034,2751	4591162,497	7066
71	FG	Foggia	PV	PV ESSO n. 7851 Viale Ofanto 170	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2011	D.Lgs.152/06-art.249	Approvazione PUB (CSR) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	546101,394	4589051,881	2919
72	BR	Francavilla Fontana	PV	Ex PV ESSO n. 7955 Via San Vito	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2008	D.Lgs.152/06-art.249	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	719052,9399	4490136,563	249
73	BR	Francavilla Fontana	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Matroccolo"	Comune di Francavilla Fontana	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	comunicazione di avvio fase di monitoraggio post intervento	Sito contaminato	720229,0671	4493125,685	39119
74	LE	Galatina	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Latronica"	Comune di Galatina	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
75	LE	Galatone	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Vorelle"	Comune di Galatone	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
76	BA	Gioia del Colle	DISCARICA	Ex Discarica RSU art. 12 c.da "Terzi"	Comune di Gioia del Colle	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	666455,1551	4517961,769	44737
77	BA	Giovinazzo	SITO ind	Stabilimento Acciaierie Ferriere Pugliesi - Area Ex AFP- aree esterne capannoni	Comune di Giovinazzo	Contaminazione correlata ad attività industriale	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06 art.242 e art. 244	Trasmissione MISO	Sito contaminato	640579,9943	4560187,037	52345
78	LE	Giuggianello	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pesculli - Masseria San Giovanni"	Comune di Giuggianello	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	788458,9458	4444781,19	9898
79	FG	Ischitella	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "San Rocco"	Comune di Ischitella	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.Lgs. 152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	573975,2758	4639872,91	10094
80	LE	Lecce	PV	PV ESSO n. 7979 SS613	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M. 31/2015	Approvazione PUB (CSR) (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	768616,9633	4473173,654	2404
81	LE	Lecce	SITO ind	Ex Deposito Apisem s.p.a. Via Taranto 39	R&G Semeraro spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	768671,9214	4472426,286	17114

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

82	LE	Lecce	PV	Pv ESSO n. 7916 Viale dell'Università	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2003	D.M.471/99-D.Lgs.152/06-D.M. 31/2015	Approvazione PUB (CSC) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	768938,5966	4472178,062	98
83	LE	Lecce	SITO	Area Studium 2000	R&G Semeraro spa	Perdita/Sversamento carburante da sito adiacente denominato Ex deposito Apisem sp	2014	D.Lgs.152/06	Trasmissione PdB	Sito contaminato	768750,4464	4472428,497	15492
84	LE	Lecce	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Il Pino"	Comune di Lecce	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
85	FG	Lesina	SITO	Area stoccaggio rifiuti RSU e inerti loc."Iaccio Olivo"	Comune di Lesina	Stoccaggio incontrollato rifiuti	2012	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	529636,8827	4633104,593	13033
86	FG	Lesina	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pontone Pontonicchio"	Comune di Lesina	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2010	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	525274,4037	4634840,803	68303
87	FG	Lucera	PV	Ex PV ESSO n. 7835 Via Napoli	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (CSR) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	527645,9019	4595186,004	130
88	FG	Lucera	SITO ind	Area Pozzo Torrente Vulgano 2	Eni	Sito minerario di gas dismesso	2001	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	524130,4824	4585917,294	4964
89	LE	Maglie	PV	PV ESSO n. 7951 via Scorrano 88	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2002	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	781141,0847	4445678,684	1790
90	LE	Maglie	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Rio"	Comune di Maglie	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
91	BAT	Margherita di Savoia	SITO ind	Ex sito industriale SAIBI	Comune di Margherita di Savoia	Deposito incontrollato di rifiuti industriali	2005	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	595962,3834	4580748,373	16256
92	TA	Martina Franca	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Bufalaria"	Comune di Martina Franca	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
93	LE	Melendugno	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Larghi"	Comune di Melendugno	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	784818,9241	4462483,547	18812
94	BAT	Minervino Murge	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Monte Guardianello"	Comune di Minervino Murge	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	592581,7705	4548796,976	20037
95	BA	Mola di Bari	DISCARICA	Ex discarica RSU c.da "Pozzo Vivo"	Comune di Mola di Bari	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	673694,0396	4542612,211	9508

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

96	FG	Monteleone di Puglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Prazzetto Girasole"	Comune di Monteleone di Puglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2008	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	520194,7824	4557280,292	5671
97	FG	Motta Montecorvino	DISCARICA	Ex discarica di RSU art. 12 loc. "Aia Bassa"	Comune di Motta Montecorvino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	509870,9645	4594983,075	5551
98	LE	Muro Leccese	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "S. Maria Miggiano"	Comune di Muro Leccese	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	783230,5332	4443649,34	11079
99	LE	Nardò	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pandinello"	Comune di Nardò	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	751931,9709	4458832,661	90417
100	LE	Neviano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Bellardino"	Comune di Tuglie (beneficiario fondi)	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	767145,8143	4440904,572	6258
101	LE	Neviano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Specchia"	Comune di Neviano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
102	BA	Noci	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Marrasca"	Comune di Noci	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	680843,311	4510359,911	35008
103	LE	Nociglia	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pastorizze"	Comune di Nociglia	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2009	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	783176,9843	4436832,996	20440
104	BR	Ostuni	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Grottone"	Comune di Ostuni	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	721241,7601	4512375,067	8683
105	BR	Ostuni	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "San Lorenzo"	Comune di Ostuni	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
106	LE	Otranto	PV	PV AGIP n. 19341 SS16 km 999 Adriatica	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2007	D.Lgs.152/06 -art.249	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	796420,4839	4450047,446	2289
107	TA	Palagianò	SITO ind	Stabilimento Lubritalia spa C.da San Marco dei Lupini	Lubritalia spa	Sversamento acque contenenti sostanze inquinanti - Successivo Incendio	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	674442,0658	4496555,732	24420
108	FG	Pietramontecorvino	DISCARICA	Ex discarica di RSU art. 12 loc. "Santa Lucia"	Comune di Pietramontecorvino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	513923,8115	4601343,325	8654
109	LE	Presicce	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Spiggiani"	Comune di Presicce	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	781400,9882	4419508,056	7859
110	LE	Racale	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Martini"	Comune di Racale	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	762157,9338	4427486,519	9744

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

111	FG	Rocchetta Sant'antonio	SINISTRO	Sversamento accidentale olio combustibile - Autoarticolato targato AV451TH semirimorchio targato AB97512 - SP99 Km 23+700	Società nuova CALB srl	Sversamento accidentale di olio combustibile	2007	D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	539931,5228	4548753,198	22209
112	FG	Roseto Valfortore	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Astarza"	Comune di Roseto Valfortore	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	506530,4416	4580822,772	8962
113	BA	Ruvo di Puglia	SITO ind	Cantina cooperativa della Riforma fondiaria Grifo	Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Società Agricola IAP di Ruvo di Puglia	Perdita acque reflue di lavaggio da serbatoi	2015	D.Lgs.152/06 -art.242bis	Approvazione PdC/Collauda suoli (art. 242bis c.3)	Sito contaminato	625254,1498	4551668,204	476
114	LE	Salve	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Spiggiani"	Comune di Salve	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	781604,8102	4418523,605	32737
115	BA	Sammichele di Bari	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Lama De Jumo"	Comune di Sammichele di Bari	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
116	LE	San Cassiano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Macchia Mater Domini"	Comune di San Cassiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	784781,7364	4440147,023	3004
117	BR	San Donaci	PV	PV TOTAL ERG n. NI006736 (Ex PV Shell n. 15005) Via Cellino	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99	Trasmissione esiti collaudo e monitoraggio	Sito contaminato	748064,423	4481707,803	554
118	LE	San Donato di Lecce	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campore"	Comune di San Donato di Lecce	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	773852,1361	4462099,303	5486
119	BR	San Michele Salentino	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sardella"	Comune di San Michele Salentino	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	725541,5576	4496019,663	11748
120	BR	San Pancrazio Salentino	SITO IND	Stoccaggio/deposito incontrollato di fanghi industriali Ex Sabilimento Lepetit loc. "Mattarella" - fase 1	Provincia di Brindisi	Soccaggio/deposito incontrollato rifiuti industriali	2010	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	738422,7203	4479360,001	12732
121	BR	San Pietro Vernotico	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pallitica"	Comune di San Pietro Vernotico	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2008	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	753539,605	4484639,867	24231
122	BR	San Pietro Vernotico	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Marciandare 2"	Comune di San Pietro Vernotico	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2009	D.Lgs.152/06 - procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	751812,5454	4488098,212	23637

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

123	FG	San Severo	PV	PV AGIP n. 9237 Via Fortunato angolo Via Matteotti	Eni spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione PdB	Sito contaminato	532398,2936	4614812,291	3142
124	FG	San Severo	PV	PV TAMOIL n. 8710 Gargano Est A14 BO/TA	Tamoil Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2009	D.Lgs. 152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	541799,9201	4604546,653	12307
125	FG	San severo	PV	PV TOTAL ERG n. NI007861 (già PV ERG PETROLI /G011) Via San Bernardino	TotalErg spa	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2009	D.Lgs.152/06 -art.249	Approvazione PUB (CSR) (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	532213,3791	4615274,829	164
126	LE	Sanarica	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pompignano" (spandimento reflui)	Comune di Muro Leccese	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione PdB	Sito contaminato	785678,199	4444556,069	15046
127	BA	Sannicandro di Bari	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Monte"	Comune di Sannicandro di Bari	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	653638,9737	4539868,17	3024
128	BA	Sannicandro di Bari	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pescorosso"	Sannicandro di Bari	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2010	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	652074,4969	4539021,3	8698
129	BA	Santeramo in Colle	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Alessandriello"	Comune di Santeramo in Colle	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	644384,9181	4515054,936	31119
130	BA	Santeramo in Colle	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio e benzina - Automezzo targato BAE29046 - Incrocio tra SP236, SP140, SP141	COFDE srl	Sversamento accidentale di gasolio e benzina	2006	D.Lgs.152/06	Approvazione PdB	Sito contaminato	641449,148	4510981,175	11521
131	BA	Santeramo in Colle	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Montefreddo"	Comune di Santeramo in Colle	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	646739,3197	4518803,587	12106
132	LE	Scorrano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Favorita"	Comune di Scorrano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	779298,2502	4442102	37573
133	LE	Spongano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Specchiaturi"	Comune di Spongano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	787367,8826	4436331,888	27137
134	LE	Squinzano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Puppo Ustini"	Comune di Squinzano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2011	D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	761295,318	4482798,483	68188
135	TA	Statte	SINISTRO	Sversamento accidentale gasolio - Automezzo targato AP867JJ rimorchio BA25987 - SS7 km 640+700 Massafra - Taranto	S.A.C.A.L.B. srl	Sversamento accidentale di gasolio	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Trasmissione PdB	Sito contaminato	683042,3713	4489421,087	845
136	TA	Statte	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "San Giovanni"	Comune di Statte	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	683797,2763	4489276,218	45488

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

137	TA	Statte	SITO	Area Vasta di Statte-matrice suolo	Comune di statte	Deposizione inquinanti su suolo	2011	D.M.471/99-D.Lgs.152/06-art.250-art 244	Approvazione esiti PdC e AdR	Sito contaminato	688542,7385	4491592,88	58450318
138	TA	Statte	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Santa Teresa"	Comune di Statte	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	689602,7343	4489421,443	18829
139	TA	Statte	DISCARICA	Discarica abusiva loc. "Ninco Nanco"	Comune di Statte	Contaminazione storica - Rifiuti interrati	2005	D.M. 471/99 Digs 152/2006-art. 250	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	692925,4247	4490919,736	23758
140	FG	Stornarella	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cenerata"	Comune di Stornarella	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	562267,1678	4567585,163	10554
141	LE	Supersano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Macri Amendola"	Comune di Supersano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2010	D.Lgs.152/06-procedura di infrazione	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	773910,3188	4438347,852	51160
142	LE	Supersano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Romatine"	Comune di Supersano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	775713,0365	4436655,213	3513
143	LE	Surano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Chiano"	Comune di Surano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	784097,6731	4434048,012	3703
144	TA	Taranto	PV	PV Q8 n. 8747 SS7 Ter km 2+ 500	Kuwait Petroleum Italia spa	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2012	D.Lgs. 152/06	Comunicazione di avvio lavori di bonifica	Sito contaminato	692281,2157	4485147,983	4502
145	TA	Taranto	SITO	Cimitero S. Brunone Q.re Tamburi - Matrice suolo	Commissario Straordinario Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2012	D.Lgs.152/06-art.242-244	Approvazione PdB	Sito contaminato	688171,626	4484723,909	188867
146	TA	Taranto	PV	PV ESSO n. 8003 SS7 Appia km 650+308	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Ristrutturazione	2016	D.M.31/2015	Approvazione PUB (CSC) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	687581,9524	4484229,712	1716
147	TA	Taranto	SITO	Risanamento Q.re Tamburi - SP3 - Matrice suolo	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2005	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	688935,5404	4484231,381	34371
148	TA	Taranto	SITO	Risanamento Q.re Tamburi - Matrice acqua sotterranea	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2015	D.Lgs.152/06	Approvazione esiti PdC e AdR	Sito contaminato	688766,819	4484771,527	1327917
149	TA	Taranto	SITO	Zona Gittata - Arsenale Marina Militare di Taranto. Area vasca di stoccaggio fanghi di dragaggio	Marina Militare	Contaminazione storica	2009	D.Lgs.152/06	Trasmissione PdB	Sito contaminato	692099,179	4483009,74	5015
150	TA	Taranto	SITO ind	Area Ex IP - Arsenale Marina Militare di Taranto via del Pizzone	Marina Militare	Contaminazione Storica	2005	D.Lgs.152/06	Trasmissione MISP	Sito contaminato	691830,6521	4482639,473	35814

ALLEGATO 1 "ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE"

(articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

DGR "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00024

Tabella 4 - Siti contaminati

151	TA	Taranto	SITO	Risanamento Q.re Tamburi - SP2 - Matrice suolo	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2005	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	688479,576	4483977,027	3249
152	TA	Taranto	SITO	Risanamento Q.re Tamburi - SP1 - Matrice suolo	Comune di Taranto	Deposizione inquinanti su suolo	2005	D.M.471/99	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	688569,3876	4484590,303	164770
153	LE	Taurisano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Marasculi"	Comune di Taurisano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	776559,1408	4425597,183	22631
154	BR	Torchiarolo	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Rinalda"	Comune di Torchiarolo	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	760374,5578	4488183,587	12723
155	FG	Torremaggiore	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Resicata"	Comune di Torremaggiore	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	519847,6686	4615074,583	14516
156	FG	Torremaggiore	PV	Ex PVF ESSO n. 7857 Via san Severo km 0.5	Esso Italiana srl	Perdita/Sversamento carburante/Dismissione	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Approvazione PUB (CSR) comprensivo di PM post bonifica (art. 249 ovvero art. 4 c.4 D.M. Ambiente 31/2015)	Sito contaminato	525947,7888	4615427,224	3554
157	LE	Tricase	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Macchia di Ponente (Depressa)"	Comune di Tricase	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
158	BA	Triggiano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Lama Centopiedi"	Comune di Triggiano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99-D.Lgs.152/06	Richiesta certificazione di avvenuta bonifica	Sito contaminato	664181,5134	4549065,183	8084
159	BAT	Trinitapoli	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Mattoni"	Comune di Trinitapoli	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	587726,5794	4580383,663	62609
160	LE	Ugento	DISCARICA	Ex discarica art. 12 Loc.tà "Masseria Burgesi"	Comune di Ugento	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M. 471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	775021,2685	4420728,156	111256
161	FG	Vico del Gargano	DISCARICA	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Mannarelle"	Comune di Vico del Gargano	Discarica RSU e assimilati autorizzata non controllata	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato			
162	BR	Villa Castelli	DISCARICA	Discarica RSU loc. "Puledri"	Comune di Villa Castelli	Discariche mai entrate in post gestione ai sensi del L. 36/2003	2005	D.M.471/99	Approvazione MISP e PM	Sito contaminato	711818,2949	4496697,865	15548

Il presente allegato è composto da n. 54 facciate

Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

(Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

Allegato 1

Anagrafe dei siti da bonificare

Stato di fatto in materia di bonifica di siti contaminati

Il presente allegato corrisponde all'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 25 giugno 2020 "Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – Approvazione elenco dei siti censiti e avvio consultazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 103 del 14 luglio 2020.

Siti censiti in Anagrafe

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

- **Elenco Siti Bonificati o Messi in Sicurezza permanente/operativa - Tabella 1**
- **Elenco Siti in Fase di accertamento – Tabella 2.1**
- **Elenco Siti Potenzialmente Contaminati – Tabella 2.2**
- **Elenco Siti non contaminati dopo MIPRE/MISE – Tabella 3.1**
- **Elenco Siti non Contaminati – Rischio accettabile – Tabella 3.2**
- **Elenco Siti Contaminati – Tabella 4**



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

Allegato 2

Siti di Interesse Nazionale (SIN)

Schede di Sintesi

- Scheda SIN Bari- Fibronit
- SIN Brindisi
- SIN Manfredonia
- SIN Taranto

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Scheda SIN Bari - Fibronit

SITO DI INTERESSE NAZIONALE	
“Bari - Fibronit” – D.M. 18 settembre 2001 n. 468. Perimetrazione del sito ufficializzata da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 08 Luglio 2002	
<p>Comune di Bari</p> <p>Città Metropolitana di Bari</p> <p>Superficie: 14 ha</p>  <p>localizzazione a livello regionale</p>  <p>localizzazione a livello provinciale</p>	<p>Stato delle procedure per la bonifica – dicembre 2020</p> <p>cartografia aggiornata a ottobre 2016 estratta dal documento “S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Dicembre 2020” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/presentazione_2020.pdf</p>  <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Perimetrazione SIN: 14,5 ha Piano di caratterizzazione presentato: 14,5 ha Piano di caratterizzazione attuato: 14,5 ha Misure di prevenzione attuate: 11 ha Progetto di bonifica presentato: 11 ha Progetto di bonifica approvato: 11 ha Aree non contaminate <p>SUOLO</p>  <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Perimetrazione SIN: 15 ha Piano di caratterizzazione presentato: 15 ha Piano di caratterizzazione attuato: 15 ha Misure di prevenzione attuate Progetto di bonifica presentato: 11 ha Progetto di bonifica approvato: 11 ha Aree non contaminate: 2 ha <p>FALDA</p>
<p>La superficie complessiva del sito di interesse nazionale (come da perimetrazione con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 8-7-2002) è pari a circa 146.000m². Il Sito di Interesse Nazionale “Bari – Fibronit” ricade all’interno dell’area metropolitana di Bari, confina con i quartieri densamente popolati di Japigia, Madonnella e San Pasquale, comprende al suo interno anche le aree di proprietà delle Società fallite Finanziaria Fibronit S.p.A. in liquidazione e Materit s.r.l..</p> <p>Il piano regolatore generale attualmente vigente tipizza l’area del SIN come aree a verde pubblico, a seguito della trasformazione della precedente destinazione d’uso di tipo commerciale-industriale in “verde pubblico di tipo B – verde di quartiere” da parte dell’Amministrazione Comunale di Bari, con propria Deliberazione della Giunta Comunale n°2005/00055 del 2 maggio 2005.</p>	

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Descrizione generale	<p>Il sito al suo interno comprende le aree ex Fibronit di Bari, Enel-Terna, Bricorama, Grimaldi, Carrozzeria.</p> <p>Area Ex Fibronit e Area Bricorama</p> <p>L'ex stabilimento Fibronit è un sito industriale dismesso, nel quale è stata iniziata l'attività produttiva nel 1933, poi cessata nel 1985, di produzione manufatti in cemento-amianto o fibrocemento, composto da una miscela di cemento, acqua e fibre di amianto, fondamentale per la produzione di molti manufatti (tubi, lastre ondulate, vasche, manicotti, ecc.) impiegati massicciamente in edilizia.</p> <p>L'azienda Fibronit, nel corso dei circa 50 anni di attività, ha generato un'enorme quantità di scarti di lavorazione, compresi fanghi e polveri di amianto, tutti prodotti qualificati (con il D.P.R. 915/1982) come "rifiuti tossici e nocivi" e quindi come rifiuti pericolosi, che sono stati depositati nell'area dello stabilimento, ormai inglobato con il passare degli anni sempre più nel tessuto urbano ad alta densità di popolazione.</p> <p>L'area nel 1995 è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto la tutela di una Curatela Fallimentare.</p> <p>La vicenda, smossa nei primi anni 90, ha visto poi procedere all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione a cura di TIA, cominciate nell'anno 2004, volte a ricercare la presenza di amianto nei terreni e nei riporti, con verifica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia, eseguite nell'anno 2009 con metodologia a Microscopia elettronica a scansione (Sem), per l'analisi qualitativa, e con metodologia a Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (Ftir), per l'analisi quantitativa. Tali attività di indagine hanno evidenziato una presenza diffusa e generalizzata di riporti contaminati da frammenti e fibre di amianto.</p> <p>L'area è stata interessata da interventi di messa in sicurezza di emergenza, gestiti dal Comune di Bari e dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ex O.P.C.M. n. 3077/2000, conclusi nel 2007.</p> <p>Area Enel - Terna</p> <p>Si tratta di due siti confinanti ed interconnessi fino al 1 ottobre 1999, data del riassetto societario della ENEL SpA, che costituivano un unico sito in cui si svolgeva l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a mezzo di trasformatori da alta e media tensione.</p> <p>Il sito era destinato ad attività industriale passata alla SME e poi, con la nazionalizzazione del servizio elettrico, assorbita da Enel ente nazionale. In seguito a varie delibere dell'AEEG in merito alla liberalizzazione del mercato elettrico, l'area è passata da Enel a Enel Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. Il 30 giugno 2016 Enel Distribuzione ha cambiato ragione sociale in E-distribuzione per effetti della delibera AEEGSI 296/2015.</p> <p>Aree Grimaldi e Carrozzeria</p> <p>Area di proprietà privata, ubicata nel settore centrale del S.I.N., caratterizzata dalla presenza di un capannone commerciale adibito alla vendita di attrezzature. Per le aree Grimaldi e Carrozzeria, a seguito dell'adozione di provvedimenti ordinatori da parte del Comune di Bari, i proprietari hanno inizialmente reso nota la volontà di far eseguire la progettazione definitiva della bonifica all'Amministrazione comunale, imputando i relativi costi agli stessi proprietari. Le attività non si sono concretizzate.</p>
Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento	<p>Area Ex Fibronit</p> <p>Suolo: Oltre alla presenza di residui/frammenti/sfridi di amianto, nella matrice suolo e sottosuolo si sono rilevati superamenti rispetto alle CSC per siti ad uso residenziale-verde pubblico di: Zinco, Piombo, Stagno, Berillio, Cadmio, Nichel, Arsenico, Idrocarburi pesanti (C>12), Benzo(a)pirene e PCB.</p> <p>Acque sotterranee: nelle acque di falda, la distribuzione spazio temporale delle concentrazioni dei contaminanti, rilevati nel corso delle n.8 campagne di monitoraggio condotte da ARPA Puglia tra luglio 2017 e luglio 2019, ha evidenziato una presenza diffusa, sia pure con concentrazioni variabili nel tempo, di talune sostanze quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>inquinanti metallici</i> (Alluminio, Antimonio, CromoVI, Ferro, Piombo, Manganese), e <i>Policiclici Aromatici</i> (benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene e Sommatoria IPA), e <i>PCB</i> principalmente localizzati nella parte settentrionale del sito;- <i>Inquinanti Inorganici</i> (Boro), il cui superamento è stato registrato una sola volta in un solo piezometro;- <i>Alifatici Alogenati Cancerogeni</i> (tribromometano, dibromoclorometano e bromodiclorometano) e <i>Alifatici clorurati cancerogeni</i> (Triclorometano) nella parte centro meridionale del SIN e nel solo piezometro esterno a Nord Ovest del sito. <p>Area Bricorama</p> <p>Esiti della caratterizzazione eseguita nel 2006:</p> <p>Suolo: idrocarburi pesanti (riconducibili ad una perdita di carburante da serbatoio). Non è stata riscontrata la presenza di amianto nel terreno al di sotto di tale area.</p> <p>Acque: Triclorometano, Tetracloroetilene, Tribromometano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano.</p> <p>Il monitoraggio sulle acque di falda da piezometri interni al SIN ed esterni, nell'anno 2017, ha rilevato superamenti della concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri Manganese e Sommatoria dei PoliCloroBifenili (PCB).</p> <p>Area Carrozzeria</p> <p>Esiti delle analisi effettuate da ARPA Puglia per la caratterizzazione:</p> <p>Suoli: Amianto, Stagno, Idrocarburi pesanti</p> <p>Acque sotterranee: con i monitoraggi sulla falda eseguiti da ARPA a gennaio 2019 è emersa una contaminazione da triclorometano</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento	<p>Area Grimaldi Esiti delle analisi effettuate da ARPA Puglia per la caratterizzazione: Suoli: Berillio Acque sotterranee: dai monitoraggi sulla falda eseguiti da ARPA a gennaio 2019 è emersa una contaminazione da tricloroetano</p> <p>Area Enel - Terna La caratterizzazione eseguita nel 2006 – 2007 relativa ai suoli e alla falda non ha evidenziato nessun superamento per le aree a destinazione commerciale ed industriale. ARPA con nota prot. 7685 del 06/02/2018 ha evidenziato superi per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale per i parametri Arsenico, Piombo e Zinco. Acque sotterranee: dai monitoraggi sulla falda eseguiti da ARPA da luglio 2017 al 2019 è emersa una contaminazione da tricloroetano.</p>
Vincoli	<p>Ordinanza del Comune di Bari n. 2018/00245 del 05.02.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua di falda ad uso idropotabile, per la preparazione di alimenti ed irriguo, di pozzi interni al perimetro dei S.I.N. Bari – Fibronit o ricadenti entro la distanza di 100m da tale perimetro.</p>
Accordi di programma	<p>Accordo di Programma Quadro "Ambiente" stipulato il 16.07.2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Puglia che, tra l'altro, ha definito che la copertura finanziaria dell'intervento di "Messa in Sicurezza Permanente del Sito di interesse Nazionale Fibronit-Bari", per un importo complessivo di € 14.227.000,00 è garantita dalle seguenti risorse: € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata Delibera CIPE n. 87/2012; € 1.227.000,00 a valere sulle predette risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006; € 10.000.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate che il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.05.2005 ha trasferito alla Regione Puglia.</p> <p>Accordo di Programma approvato in Giunta Regionale 2 agosto 2016 n. 1188 e approvato dal MATTM con prot. 13721 del 19/7/2016 per la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit S.p.A.. Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari, siglato tra Ministero dell'Ambiente, la Regione Puglia e gli Enti Locali territoriali. Tale Accordo, individua per le aree contaminate incluse nel SIN "Bari - Fibronit", per le quali sono in atto procedure fallimentari, quanto segue: a. destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti; b. interventi da effettuare; c. progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree; d. piano economico e finanziario interventi con indicazione delle risorse finanziarie necessarie per ogni singola area; e. impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa. Le risorse per la MISP dell'area Ex Fibronit è pari a 14.850.000,00 euro.</p>
	<p>AREA Ex Fibronit I lavori previsti dal "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – rev. 1- febbraio 2011" approvato con Decreto del MATTM n. 4187 del 08/05/2013 sono stati conclusi il 22/5/2019 e collaudati in data 11/07/2019. Dalla Relazione sul Conto Finale dei Lavori, datata luglio 2019, dell'Ufficio di Direzione dei Lavori si evince che sono stati eseguiti i seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • campagna di caratterizzazione integrativa dei terreni e delle acque di falda, • smantellamento e demolizione progressiva di edifici, capannoni, strutture contaminati da amianto da effettuarsi in ambiente confinato mediante allestimento di moduli di confinamento dinamico, riduzione, pezzatura e insaccaggio in big bags; • realizzazione di un volume confinato di messa in sicurezza permanente on site, per la collocazione in sicurezza dei big bags contenenti le macerie contaminate da amianto, mediante: <ul style="list-style-type: none"> – conterminazione perimetrale interrata mediante palancolatura allestita a vibro-infissione e – delimitazione perimetrale mediante allestimento muratura di contenimento, anche al fine di conferire migliore stabilità all'attuale muro di cinta dello stabilimento, – riempimento di celle, all'interno del corpo confinato, con conglomerato cementizio contenente le macerie frantumate di amianto. Soluzione migliorativa proposta in fase esecutiva al posto dell'allocazione di big-bags contenenti le macerie di amianto come previsto nel progetto originario, – isolamento superficiale secondo i dettagli tecnici riportati in progetto. • smaltimento presso impianti esterni delle frazioni indesiderate e a diverso recupero (DPI, teli, filtri da bonifica amianto, ferro, legno, plastica, ecc.); • messa in sicurezza permanente del sito mediante allestimento di sistemi di isolamento superficiale dei terreni risultati contaminati da amianto; • esecuzione di controlli e monitoraggio sanitari ambientali in corso d'opera e finali a valle della conclusione degli interventi di messa in sicurezza permanente, sulle matrici acque sotterranee e meteoriche e aria; • attività di messa in sicurezza della falda, mediante l'emungimento di n. 2 piezometri interni al sito e relativa gestione delle acque, così come previsto dal progetto esecutivo.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Stato di esecuzione degli interventi

L'Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione del Parco comunale della "Rinascita" previa restituzione agli usi legittimi del suolo, per il quale la provincia ha avviato, su istanza dell'amministrazione comunale, il procedimento per il rilascio della certificazione di cui all'art. 248, comma 2 del TUA.

In relazione al monitoraggio della matrice falda sotterranea il Comune di Bari, nel Dicembre del 2016, ha stipulato un'apposita convenzione con ARPA Puglia per il monitoraggio delle acque di falda, avviato nel Luglio del 2017 e in fase di rendicontazione finale. Nell'area del SIN ex FIBRONIT nel corso delle varie indagini eseguite per la caratterizzazione delle matrici ambientali, sono stati realizzati n.12 piezometri di cui:

- n.4 piezometri, ubicati nella porzione nord del sito e realizzati nel corso della sua caratterizzazione;
- n.3 piezometri, 2 approfonditi 2 fino a 20 m e ed 1 sino a 9 m dal p.c., realizzati nell'ambito delle indagini condotte nel 2009 a completamento della rete piezometrica nella parte meridionale dell'area e del piazzale Bricorama;
- n.3 piezometri ubicati nell'area Enel-Terna e - n.2 piezometri di controllo, collocati all'esterno del SIN.

Nel corso dei Tavolo tecnico del 2018, sulla base degli esiti della prima ricostruzione piezometrica della falda, si è condivisa la necessità di realizzare ulteriori n.9 punti di misura integrativi, di cui n.4 in aree interne al SIN, n.3 lungo il perimetro Sud Ovest esterno al sito e n.2 lungo il perimetro Sud Est. A seguito dei primi risultati della campagna di caratterizzazione delle acque di falda condotta nel gennaio del 2019, l'Amministrazione comunale ha richiesto di procedere all'individuazione di ulteriori n. 3 piezometri da realizzare a monte idraulico di Via Amendola; questo al fine di comprendere l'estensione della contaminazione da Triclorometano delle acque di falda. Oltre al monitoraggio in continuo dei parametri temperatura, pressione, conducibilità e livello piezometrico, è stato eseguito il monitoraggio qualitativo della falda (tab. 2 all. 5 Parte Quarta D.Lgs. 152/2006).

L'analisi della piezometria ha riconfermato la direzione di deflusso della falda definita nel settembre del 2018, diretta verso Nord Est con direttrici preferenziali orientate in direzione Nord-Nord Est nella parte settentrione, Nord Est nella parte centrale dell'area di studio; Est -Nord Est nella porzione meridionale dell'area FIBRONIT; ha evidenziato la necessità di proseguire il monitoraggio delle acque di falda. In esito allo stato di contaminazione rilevato nelle acque di falda a seguito del monitoraggio spostato, la Città Metropolitana di Bari, con comunicazione prot. n.1035 del 29/06/2020, ha avviato il procedimento ex art.244 per la matrice acque sotterranee per avviare le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della contaminazione o, in alternativa, al fine di appurare se trattasi di una contaminazione di tipo diffuso o piuttosto di contaminazione di area vasta originata da più sorgenti.

Area Carrozeria

Durante la Conferenza dei servizi del 12/10/2011 è stato chiesto la rimozione degli hot spot e di effettuare di concerto con ARPA e ASL le opportune verifiche di pareti e fondo scavo. Con nota prot. n.11115/STA del 26/05/2017 il MATTM ha sollecitato i proprietari a trasmettere i risultati delle indagini, dell'analisi di rischio e delle eventuali misure di prevenzione attuate al fine di garantire l'assenza di rischi per i fruitori delle aree. Poiché, come emerge dalla comunicazione del 22/10/2020 del Comune di Bari, non è stato dato seguito a tali attività, con successiva nota del MATTM del 16/12/2020 è stato richiesto ai proprietari, fatti salvi gli obblighi dei responsabili della potenziale contaminazione, di trasmettere informazioni a riguardo di eventuali misure di prevenzione attuate.

Area Grimaldi



L'area è nella titolarità di diversi proprietari. Durante la CdS del 12/10/2011 è stato chiesto la rimozione degli hot spot e di effettuare di concerto con ARPA e ASL le opportune verifiche di pareti e fondo scavo. Con nota prot. n.11115/STA del 26/05/2017 il MATTM ha sollecitato la trasmissione della documentazione attestante i risultati delle indagini, l'analisi di rischio, le eventuali misure di prevenzione attuate al fine di garantire l'assenza di rischi per i fruitori delle aree. A valle della comunicazione del Comune di Bari, nota del 22/10/2020, sulla mancata ottemperanza da parte dei proprietari alle prescrizioni imposte, il Ministero, con nota del 16/12/2020, ha reiterato la richiesta ai proprietari, fatti salvi gli obblighi dei responsabili della potenziale contaminazione, di comunicare le eventuali misure di prevenzione attuate. Per l'area in questione, a seguito dell'esecuzione delle otto campagne di monitoraggio delle acque di falda effettuate da luglio 2018 al luglio 2019, che hanno interessato l'intero SIN Fibroneit di Bari, è risultato un superamento delle CSC per il parametro Triclorometano nelle acque di falda prelevate dal piezometro in essa compreso, come comunicato dal Comune di Bari il 09/06/2020.

Area Enel Terna

La CdS decisoria del 26/05/05 ha approvato con prescrizioni il "Piano di Caratterizzazione dell'area Terna", trasmesso dalla Terna S.p.a. I risultati hanno evidenziato, come riportato nei verbali delle CdS del 02/11/2006 e del 24/07/2008, l'assenza di superamenti dei limiti di legge per le acque e per i suoli (Col. B - Suoli ad uso Commerciale o Industriale). Il Ministero, con nota del 13/10/2017, ha evidenziato alla Società che, in considerazione della destinazione "aree a verde pubblico - verde di quartiere" di parte delle aree, i risultati della caratterizzazione dei suoli non possono essere confrontati con le CSC della Colonna B. Nel corso delle campagne di monitoraggio, luglio 2017 al luglio 2019, delle acque di falda sull'intero SIN, effettuate da ARPA, si è segnalato il superamento delle CSC in alcuni piezometri ubicati nell'area denominata "Enel-Terna". Il MATTM, con nota del 04/12/2020, evidenziando tale aspetto, ha comunicato di non ritenere idonee le indagini del piano di caratterizzazione già eseguito e di aver provveduto ad archiviare il procedimento, richiedendo al contempo a TERNA S.p.A. di procedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt.240, 242 e 252, alla presentazione del Piano di caratterizzazione dell'area di competenza.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Scheda SIN Brindisi

SITO DI INTERESSE NAZIONALE	
"Brindisi" – L. 426/1998. Perimetrazione del sito ufficializzata da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000	
<p>Comune di Brindisi</p> <hr/> <p>Provincia di Brindisi</p> <p>Superficie: 5.700 ha</p>  <p>localizzazione a livello regionale</p>  <p>localizzazione a livello provinciale</p>	<p>Stato delle procedure per la bonifica – dicembre 2020</p> <p>cartografia aggiornata a dicembre 2020 estratta dal documento "S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Dicembre 2020" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/presentazione_2020.pdf</p>  <p>SUOLO</p>  <p>FALDA</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	<p>Il Sito di Brindisi interessa una superficie di circa 5.700 ettari di terra e 5.600 ettari di mare, con uno sviluppo costiero di circa 30 km². Il SIN comprende, oltre alla zona industriale, anche tutto il porto e una fascia di litorale. L'area è situata nella piana compresa fra il nucleo urbano di Brindisi e la Centrale termoelettrica Enel di Cerano. I limiti dell'area sui fronti orientale e occidentale sono costituiti rispettivamente dal Mare Adriatico e dalla SS 613, che corre subparallela alla costa. La perimetrazione del sito è stata ufficializzata da parte del Ministero dell'Ambiente con Decreto del 10 Gennaio 2000.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Descrizione generale</p>	<p>L'area complessiva può essere schematicamente suddivisa in:</p> <p>a) Polo industriale Si tratta della parte più settentrionale del SIN, occupata dall'area di sviluppo industriale della città, ubicata a Sud-Est del centro abitato. Essa è composta da 3 grandi poli. L'agglomerato industriale, è situato ad ovest del Petrolchimico separato da questo tramite il canale Fiume Grande. All'interno dell'area vi è un'alta densità di insediamenti produttivi di vario tipo che lasciano spazio ad un numero limitato di aree libere; si tratta prevalentemente di lotti non ancora edificati o in via di edificazione e di lotti destinati ad attività agricole. L'agglomerato industriale è stato gestito dal Consorzio S.I.S.R.I. fino al 2009. Attualmente sono identificate come Aree proprietà ASI.</p> <p>b) Polo Petrolchimico Nella parte più orientale, nel tratto compreso tra Capo Bianco e Capo di Torre Cavallo, vi è lo Stabilimento Petrolchimico, originariamente di proprietà della Montecatini Edison, ma che, avendo subito nel tempo diverse riconfigurazioni negli assetti gestionali e societari, ad oggi risulta occupato da diverse società: Polimeri Europa S.p.A., oggi Versalis, Syndial S.p.A. (gestione impianti ex Enichem), Enipower (produzione energia elettrica e vapore tecnologico), Basell Brindisi S.p.A., Polyolefins produzione di polipropilene di polietilene e di catalizzatori per polipropilene, ChemGas S.r.L. (produzione e stoccaggio gas tecnici), Dow Poliuretani Italia S.r.L., E.V.C.</p> <p>c) Polo Elettrico-energetico A Nord dell'area industriale vi è il Polo Elettrico, costituito fondamentalmente dalle aree di pertinenza dell'ex stabilimento Eurogen, ora suddiviso tra lo Stabilimento Enel Nord e gli impianti Edipower. Al polo energetico appartiene anche la Centrale ENEL di Cerano, che si trova nella parte meridionale dell'area perimetrata, in prossimità della costa. Realizzata negli anni 80, alimentata principalmente a carbone e destinata alla produzione di energia elettrica, la Centrale è collegata alla zona industriale e alla banchina di Costa Morena da un Asse Attrezzato, realizzato nei primi anni 90 per il trasporto meccanizzato delle forniture di carbone dal Porto di Brindisi alla Centrale, ad oggi non funzionante secondo le modalità per le quali è stato progettato, ma all'interno del quale le suddette forniture transitano tramite autocarri (da studio di fattibilità SOGESID 2009).</p> <p>d) Area agricola Nella zona centrale del sito insiste un'ampia area a carattere agricolo, caratterizzata principalmente da colture intensive, ma anche dalla presenza di vigneti e di uliveti sparsi e di modeste dimensioni.</p> <p>e) Stagni e Saline di Punta della Contessa E' nel settore costiero compreso tra il limite meridionale dell'area industriale e la Centrale termoelettrica, un'area denominata "Stagni e Saline di Punta della Contessa", inclusa tra i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) per la conservazione della biodiversità.</p> <p>f) Invaso del Cillarese Si tratta di una zona umida, con un'estensione approssimativa di 150 ha, inclusa nell'area SIN dal Decreto 10/01/2000, realizzata artificialmente negli anni 50 tramite la costruzione di una diga in terra battuta sull'invaso naturale presente alla periferia Nord-Ovest della città. L'invaso, alimentato principalmente dalle acque bianche provenienti dai comuni della provincia ad Ovest del capoluogo, è attualmente gestito dal S.I.S.R.I. come serbatoio idrico per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi.</p> <p>g) Area marina Riguarda l'area marina prospiciente la porzione di territorio fin qui descritta. Tale area, costituita dalla fascia costiera delimitata a Nord da Punta del Serrone e a Sud dalla località Cerano, include il Porto di Brindisi e si spinge al largo della costa per una distanza di circa 3 Km, occupando un'area complessivamente pari a 5662 ha.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento</p>	<p>Polo Petrolchimico Suolo: Arsenico, Nichel, Cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene Acque: metalli pesanti (principalmente Manganese, Selenio, Arsenico, Ferro), Anioni (Fluoruri, Nitriti), Idrocarburi aromatici, Composti alifatici clorurati cancerogeni, Clorobenzeni</p> <p>Area Micorosa Suolo: metalli pesanti (Arsenico, Stagno, Mercurio, Berillio e Selenio), idrocarburi aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non, clorobenzeni, idrocarburi leggeri e pesanti Acque: metalli pesanti (Arsenico, Manganese, Solfati, Nichel, Alluminio, Mercurio), Composti Organici Aromatici, Composti alifatici clorurati e alogenati, cancerogeni e non, IPA, Clorobenzeni, Idrocarburi totali.</p> <p>Consorzio ASI Suolo: Clordano, DDD, DDE, Dieldrin, Arsenico, Vanadio, Cadmio, Selenio, Tallio, Idrocarburi C>12, PCB</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	<p>Polo Energetico Suolo: contaminazioni puntuali di Arsenico, Stagno, Mercurio, Zinco e Selenio Acque: Manganese e Selenio, oltre ad una diffusa contaminazione di Solfati, Fluoruri, Alluminio, Boro, Cloroformio, 1,2- dicloropropano</p> <p>Area SIC "Saline e Stagni Punta Della Contessa Suolo: Contaminazioni puntuali per i parametri Arsenico, Berillio, Cobalto, Vanadio. Più diffusa risulta essere la contaminazione da Stagno Acque: Superamenti diffusi per i parametri Solfati e Manganese, Triclorometano, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene</p> <p>Aree Agricole Suolo: metalli pesanti e pesticidi clorurati, DDD, DDT, DDE e, in minor misura, Cromo totale, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio, Zinco Acque: principalmente Manganese e Selenio</p>
Vincoli	<p>Divieto di emungimento e di utilizzo a fini agricoli delle acque di falda freatica da pozzi situati nella zona industriale e ricadenti nel SIN (Sito di interesse Nazionale per la bonifica) di Brindisi. L'ordinanza sindacale di interdizione totale dell'area Micorosa nei pressi del Petrolchimico di Brindisi a causa dell'elevato tasso di inquinamento dei terreni</p>
Accordi di programma	<p>Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi (18/12/2007), stipulato tra il MATTM, il Commissario del Governo per l'emergenza ambientale, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'Autorità Portuale di Brindisi. Con l'Accordo di Programma sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda; Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche; Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere <p>e definito il piano finanziario dell'Accordo e le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi comprese quelle riferite agli accordi transattivi sottoscritti dal MATTM con le aziende private, obbligate, in quanto responsabili del danno ambientale. Nell'accordo sono definiti prioritari gli interventi sulle acque di falda, per un importo complessivo degli interventi che ammonta a 140.890.000,00 euro. In attuazione dell'Accordo di Programma del 2007, in data 16/07/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di programma rafforzato Ambiente, per l'attuazione dell'intervento "lavori di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – 1° stralcio area Micorosa" di importo pari a 40.000 euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Nell'anno 2020 si è dato avvio alla definizione di un nuovo Accordo di Programma per attuare ulteriori interventi sui suoli e sulla falda del SIN.</p>
	<p>MULTISOCIETARIO Con Decreto n. 0000373/STA del 13 luglio il Ministero ha approvato il "Progetto definitivo di bonifica della falda del sito multisocietario di Brindisi". Tale progetto prevede la realizzazione di un sistema di barrieramento idraulico delle acque di falda costituito da 75 pozzi ubicati lungo il tratto costiero ed il Fiume Grande, oltre all'installazione di sistemi di bonifica del tipo MPE nelle aree interessate dalla presenza di sorgenti secondarie con elevate concentrazioni di idrocarburi e/o solventi clorurati. La provincia di Brindisi ad aprile 2019 ha trasmesso gli esiti della CdS di conclusione favorevole del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA dell'impianto TAF, avente ad oggetto le modifiche impiantistiche da apportare per rendere operativa l'attuazione degli interventi previsti dal POB falda. Annualmente Syndial trasmette gli esiti del monitoraggio del sistema di barrieramento idraulico MISE attivo che ARPA Puglia valida. A settembre 2019 Syndial ha trasmesso l'aggiornamento delle attività di realizzazione del POB della falda. A gennaio 2020 Syndial ha comunicato l'avvio impianti Multiple Phase Extraction ("MPE") in modalità Pump&Stock (P&S) e proseguiranno con tale assetto fino a quando non sarà completata la sezione di pre-trattamento, prevista dal progetto autorizzato per settembre 2021. A giugno 2020 Syndial ha trasmesso il documento "<i>Piano di Monitoraggio degli interventi di Bonifica della Falda</i>" in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 del Decreto 373/2016. Allo stato risultano avviate le attività di bonifica e monitoraggio previste dal POB della falda approvato dal suddetto Decreto:</p> <p><i>Attività di Bonifica con impianti Multiple Phase Extraction ("MPE")</i> in modalità Pump&Stock (P&S). Sono stati avviati i n.5 impianti, in azione su altrettanti lotti di bonifica della falda, come previsto dal POB. In particolare, sono stati avviati gli impianti MPE – P&S destinati alla bonifica dei lotti 6, 8, 9 ,10 del settore "A" e il lotto 2d del settore "E". Le prestazioni degli impianti, con limite all'esercizio in modalità P&S, sono allineate con quelle previsti da POB.</p> <p><i>Test di Bioremediation.</i> Sono stati realizzati i campi di prova propedeutici all'attività di Test.</p> <p>Nel mese di marzo 2021 è previsto l'inizio delle attività d'iniezione degli ammendanti e la successiva attività di monitoraggio.</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Stato di esecuzione degli interventi	<p><i>Monitoraggio aria ambiente, indoor e outdoor, per le aree interne allo stabilimento.</i> È stato attivato il piano di monitoraggio per il controllare della qualità dell'aria indoor e outdoor interno allo stabilimento dove sono stati accertati superamenti delle CSR relative ai percorsi di inalazione vapori indoor-outdoor.</p> <p><i>Esercizio dei pozzi barriera di emungimento delle acque sotterranee</i> Continuano ad essere attivi gli interventi di contenimento idraulico della falda e di trattamento al TAF attraverso l'esercizio dell'emungimento delle acque sotterranee dai pozzi barriera come previsto da POB. ARPA Puglia è coinvolta nella valutazione e riscontro dei report di avanzamento dell'attività di Bonifica e dei relativi monitoraggi, oltre alla validazione dei monitoraggi sul sistema di barrieramento idraulico.</p> <p>Sono stati presentati progetti di bonifica dei suoli per l'Area Asse Attrezzato, Brindisi Sud e Brindisi Nord, del Polo energetico, approvati dal MATTM e consistenti nella rimozione e smaltimento dei terreni contaminati. ARPA Puglia nel 2016 ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 248, ai fini del rilascio del certificato di avvenuta bonifica per "l'Area Carbonile BR NORD", "Centrale BR SUD", "Asse attrezzato".</p> <p>Con nota Enipower del 30/11/2018 trasmette i Risultati della caratterizzazione eseguita ai sensi del D. Lgs. 152/2006 nell'area serbatoi CTE Nord – Stabilimento di Brindisi. Successivamente viene trasmessa l'Analisi di rischio datata luglio 2019 approvata con Rischio accettabile (sito non contaminato) con Decreto del MATTM di agosto 2019. Mentre per l'area serbatoi CTE Sud non essendo stati ritrovati superamenti delle CSC il procedimento è stato chiuso nel 2018.</p> <p>SANOFI Presso il sito Sanofi è attivo dal 2010 un sistema di MISE delle acque di falda per contenere la contaminazione da organici e metalli, mediante barrieramento idraulico e impianto TAF. Sulla base degli esiti dei recenti Monitoraggi l'Azienda ha proposto una rimodulazione del sistema di MISE che consiste in un aumento del numero di piezometri in emungimento (da 8 a 24) con relativo aumento delle acque in ingresso al TAF, per cui la relativa Autorizzazione necessiterà di un adeguamento.</p> <p>VERSALIS Con Decreto n.14 del 16/01/2018 il MATTM ha approvato il Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli insaturi", del Sito Versalis SpA. Gli interventi relativi alla messa in sicurezza operativa dei suoli comprendono tecnologie di landfarming e bioventing-SVE. Al fine di definire la baseline ambientale del sito è stato concordato con ARPA Puglia il piano indagini integrative avviate il 18/03/2019 e proseguite fino a dicembre 2019. Nei giorni 16 settembre, 30 settembre e 1 ottobre 2019 sono stati eseguiti i campionamenti in contraddittorio con ARPA Sulla base degli esiti dei report prodotti fino a dicembre 2019 sui campioni di terreno e del confronto con i dati della pregressa caratterizzazione si evince una buona corrispondenza con i dati della caratterizzazione ad eccezione di alcuni livelli indagati in fase di caratterizzazione e non più campionabili dal momento che la falda è stata trovata ad una quota più superficiale.</p> <p>Sulla base delle prescrizioni formulate con Decreto MATTM da agosto 2018 da Versalis il piano di indagine per la definizione della Baseline ambientale e per l'acquisizione dei parametri caratteristici dei terreni.</p> <p>Ad aprile 2020 Versalis trasmette un preliminare studio dei primi dati analitici delle acque di falda rilevati nel corso della baseline ambientale. In data 28/05/2020 è stato eseguito un sopralluogo congiunto con ISPRA e il personale di Versalis e Syndial al fine di verificare così come richiesto dall'art. 1 c.3 del decreto n.14 del 2018 l'effettiva sussistenza degli elementi fisici ostativi alla esecuzione degli interventi in progetto.</p> <p>EDIPOWER Con Decreto del MATTM n.123/STA del 09/04/2015 ha approvato il "Progetto Unitario di Bonifica dei suoli e della falda" di EDIPOWER S.p.A. (ora A2A Energiefuture SpA). ARPA Puglia, relativamente alla <u>matrice suolo</u> nel 2017 ha emesso relazione tecnica ai sensi dell'art. 248 sull'intervento di rimozione degli hot spot di vanadio e arsenico.. Con Decreto n.460 del 25/10/2018 il MATTM ha stabilito che a parziale rettifica del Decreto n.123/2015 si dispone lo stralcio delle opere da realizzarsi ai fini della messa in sicurezza, mediante impianto di captazione delle acque di falda a norma dell'art. 14 c.2 lettera d) dell'Accordo di programma sottoscritto in data 18.12.2007. Pertanto la Provincia di Brindisi con provvedimento dirigenziale n. 19 del 05/03/2019 ha rilasciato la certificazione di avvenuta bonifica dei suoli dagli hot spot di Arsenico e Vanadio.</p> <p>MICOROSA (PARTE PUBBLICA) Con Decreto del MATTM n. 5455 del 2014 è stato approvato il "Progetto Definitivo - Interventi di messa in sicurezza e bonifica della Falda del SIN di Brindisi - 1° Stralcio Funzionale - Area Micorosa" redatto da Sogesid (Intervento Parte Pubblica).</p> <p>L'intervento prevede la messa in sicurezza di parte dell'area Micorosa effettuata mediante la realizzazione di un marginamento misto, costituito da barriere fisiche verso il mare e verso l'area SIC Saline Punta della Contessa e da barriere idrauliche poste al confine con le aree Syndial.</p> <p>L'intervento è coordinato con l'intervento di Parte Privata (s.v. di seguito MICOROSA – AREE ESTERNE AL MULTISOCIETARIO).</p>
--------------------------------------	---

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Stato di esecuzione degli interventi	<p>Nel complesso i due interventi attuano la messa in sicurezza permanente dell'intero sito, prevedendo, sinteticamente, il marginamento fisico dell'intera area contaminata (sfruttando anche alcuni tratti di diaframma già esistenti in area Syndial, discariche sud e sud-est), l'impermeabilizzazione superficiale del corpo rifiuti per impedirne la lisciviazione da parte delle acque di pioggia (parte pubblica), la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda emunte e lo spostamento del Canale Pandi all'esterno dell'area contaminata, per impedire che esso diventi veicolo di diffusione della contaminazione verso la SIC/ZPS "Saline Punta della Contessa". Il controllo dell'eventuale impaludamento dovuto alle acque di pioggia a regime, invece, sarà fatto anche mediante l'utilizzo di adatte specie arboree idro-esigenti.</p> <p>I due progetti, Sogesid e Syndial (vedasi di seguito), quindi, non sono lotti/stralci funzionali. ma consistono nel contributo progettuale pubblico e privato al raggiungimento dell'obiettivo di messa in sicurezza permanente e bonifica del sito.</p> <p>Con contratto stipulato in data 18/11/2015 i servizi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi-1° stralcio funzionale- Area Micorosa sono stati affidati all'ATI. Con D.D. del settore LL.PP. n.106 del 09/11/2017 del Comune di Brindisi, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di parte pubblica "Messa in sicurezza e bonifica della falda del ISN di Brindisi-1° stralcio funzionale- Area Micorosa" redatto dall'ATI appaltatrice. IL Direttore dei lavori, a seguito di disposizione di servizio del RUP, ha proceduto a effettuare 4 consegne parziali dei lavori, in ultimo la n. 4 del 10/10/2018. Le attività di risagomatura del corpo rifiuti sono iniziate con la consegna parziale n°4.</p> <p>Con Convenzione n.148 del 20/3/2018 <i>Potenziamento delle attività e dei servizi in materia ambientale forniti dall'ARPA a supporto del Comune di Brindisi- Piano di Monitoraggio Ambientale AREA MICOROSA</i>, le attività di monitoraggio sono state affidate ad ARP Puglia.</p> <p>Le attività di realizzazione della scogliera di progetto di parte Pubblica sono state avviate il giorno 13/11/2019 e sono state avviate in concomitanza le attività di monitoraggio in corso d'opera previste in Convenzione tra ARPA Puglia e Comune di Brindisi per le matrici acque terreni e ambiente marino.</p> <p>Durante il 2020 a partire dalla nota del Comune di Brindisi di marzo 2020 sono state interrotte le attività di monitoraggio e di cantiere a causa dell'emergenza Covid-19. Con Determina della comune di Brindisi n. 44 del 14/07/2020 è stato risolto il contratto con l'ATI CO.ME.AP. – CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO APPALTI SOCIETA' CONSORTILE Srl/ARTEC ASSOCIATI Srl. Nel frattempo è stata approvata la variante in corso d'opera che riguarda la scogliera. Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente del Comune di Brindisi n.44 del 14/7/2020 si è operata la risoluzione, per gravi adempimenti e gravi ritardi, del contratto d'appalto repertorio n. 11911 registrato a Brindisi in data 18/11/2015 con l'ATI CO.ME.AP.</p> <p>Le attività di cantiere sono riprese a far data dal 03/02/2021, con il nuovo appaltatore, l'ATI affidataria è costituita da SEMATAF srl, mandante e da TREERRE – Recupero Riciclaggio Riutilizzo srl - SALVAGUARDIA AMBIENTE S.p.A. - SINNICA SERVICE srl - VIPPELL s.r.l., mandatari.</p> <p>Le attività di monitoraggio in carico ad ARPA PUGLIA, dopo l'interruzione del cantiere, sono riprese e sono tutt'ora in corso.</p> <p>MICOROSA – AREE ESTERNE AL MULTISOCIETARIO (PARTE PRIVATA)</p> <p>Con Decreto del MATTM n.376 del 13/07/2016 è stato approvato il "Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne al sito multisocietario".</p> <p>Tale progetto, in coordinamento con l'intervento di parte pubblica, prevede in sintesi la progettazione e la realizzazione dell'intervento di confinamento fisico dei lati nord ed ovest delle proprietà Syndial confinanti con Micorosa (lati Nord ed Ovest dell'Area H e lato OVEST DELL'Area E), la progettazione e realizzazione dell'intervento di spostamento del canale Pandi, con reinserimento ambientale del canale medesimo a sud delle aree Syndial interessate dagli interventi, la progettazione integrale e la realizzazione di quota parte dell'intervento di confinamento fisico nel lato Sud delle aree Syndial (Aree E e G) confinanti con Micorosa. Inoltre, sono previsti ulteriori interventi finalizzati al controllo idraulico della falda ed alla piantumazione di alberi ad alto fusto, su circa 30 ha di aree Syndial.</p> <p>I lavori hanno avuto inizio il giorno 15/10/2018 ed hanno previsto la messa in opera delle baie di deposito per l'allocatione dei materiali di scavo derivanti dall'attività di realizzazione del diaframma. A febbraio 2019 Syndial comunica l'avvio dei lavori di costruzione del diaframma composito. Mentre i lavori di realizzazione della deviazione del canale Pandi e di realizzazione del canale di gronda, hanno avuto inizio nel mese di aprile 2019. Il 28/5/2019 è stato dato avvio al test di prova delle apparecchiature WELL POINT. A seguito del collaudo parziale del canale Pandi, sono proseguiti i lavori di completamento sia del canale Pandi sia del canale di Gronda, i cui lavori sono terminati il 18/12/2020. Alla data del 29/09/2020 è stato realizzato uno sviluppo di diaframma plastico pari a 1.300 ml circa, per una superficie pari a 33.300 mq. La cinturazione è immersata nel substrato argilloso a circa 27 metri di profondità da piano campagna ed ancorato, perimetralmente, alle aree di messa in sicurezza permanente di Syndial già diaframmate, denominate aree Sud e Sud-Est.</p> <p>Al 28/10/2020 si è dato inizio all'esecuzione della realizzazione del tappo in cls di chiusura della testa del diaframma.</p>
--------------------------------------	--

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Stato di esecuzione degli interventi	<p>Nel mese di gennaio 2021 è programmato il campo prova previsto in progetto propedeutico alla esecuzione del diaframma in <i>jetgrouting</i> nel tratto della interferenza dell'elettrodotto e del metanodotto e per l'esecuzione di interventi locali. L'obiettivo del campo prova è quello di determinare i parametri operativi dell'intervento atto a garantire lo spessore del diaframma come previsto in progetto.</p> <p>SIC SALINE E STAGNI PUNTA DELLA CONTESSA, AREE AGRICOLE, AREA URBANA CILLARESE</p> <p>L'analisi di rischio applicata alla matrice terreni dell'area SIC Saline e Stagni Punta della Contessa, approvata dal MATTM nella conferenza di servizi del 26/11/2015, prevede che vengano realizzati interventi di bonifica per contaminazioni puntuali di Arsenico e Stagno. Trattandosi di area pubblica, la contaminazione rilevata nelle acque di falda verrà gestita nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN di Brindisi.</p> <p>Con Decreto n. 124 del 2015 il MATTM ha approvato il Progetto di bonifica del suolo dell'area urbana del Cillarese in Brindisi".</p> <p>AREE AGRICOLE</p> <p>Nella CdS presso il MATTM del 26/11/2015 sono stati valutati gli esiti della caratterizzazione, validata da ARPA Puglia-DAP Brindisi come previsto dal Piano di Caratterizzazione delle aree agricole, la cui Analisi di Rischio sito specifica, dovrebbe essere redatta dalla Regione, secondo un impegno preso dell'ex Commissario all'emergenza ambientale in Puglia.</p> <p>LOTTI CONSORZIO ASI</p> <p>Con riferimento allo stato procedurale delle aree del Consorzio ASI, la CdS presso il MATTM del 2016 ha fornito lo stato dei procedimenti in essere, come di seguito riportato:</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denominazione Area</th> <th>Risultati Pdc</th> <th>Stato del procedimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Area 20Lotti</td> <td>Suoli: Arsenico, Clordano, DDD, DDE e Dieldrin. Acque di falda: solfati, boro, fluoruri e IPA</td> <td>La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo</td> </tr> <tr> <td>Assi Attrezzati</td> <td>Suoli: arsenico, selenio, tallio nonché idrocarburi C >12, DDD, DDT, DDE e PCB con presenza anche di hot spot.</td> <td>La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo</td> </tr> <tr> <td>Area 22Lotti</td> <td>Acque di falda: arsenico Suoli: arsenico, fitofarmaci (DDD, DDT, DDE) p-xilene</td> <td>Per i lotti 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 e 22 la Cds del 2004 ha restituito l'area agli usi legittimi. Per i restanti lotti è stato chiesto approfondimento di indagini e analisi di rischio</td> </tr> <tr> <td>7 Aree</td> <td>Suolo: arsenico e DDD, DDT, DDE Acque di falda: cloruri, solfati, nitriti, fluoruri, manganese, piombo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lotti Meridionali</td> <td>Suolo: arsenico, vanadio e cadmio Acque di falda: nitriti, solfati, fluoruri, cianuri, selenio, nichel, cromo totale, dibromoclorometano, cloroformio, 1,1 dicloroetilene, tetracloroetilene, 1,2 tricloroetano, 1,2 dicloropropano, PCDD/PCDF</td> <td>La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo</td> </tr> <tr> <td>Area Invaso Cilarese</td> <td>Suolo: arsenico, berillio, fitofarmaci - DDE, DDT, DDD, Idrocarburi C > 12, rame Acque di falda: solfati, manganese, selenio, idrocarburi totali espressi come n-esano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lotti n. 23 e n. 24</td> <td>Suolo non è stato rilevato alcun superamento delle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 Acque di falda: nichel (lotto 23) tricolorometano (lotto 24)</td> <td>La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo</td> </tr> </tbody> </table>			Denominazione Area	Risultati Pdc	Stato del procedimento	Area 20Lotti	Suoli: Arsenico, Clordano, DDD, DDE e Dieldrin. Acque di falda: solfati, boro, fluoruri e IPA	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo	Assi Attrezzati	Suoli: arsenico, selenio, tallio nonché idrocarburi C >12, DDD, DDT, DDE e PCB con presenza anche di hot spot.	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo	Area 22Lotti	Acque di falda: arsenico Suoli: arsenico, fitofarmaci (DDD, DDT, DDE) p-xilene	Per i lotti 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 e 22 la Cds del 2004 ha restituito l'area agli usi legittimi. Per i restanti lotti è stato chiesto approfondimento di indagini e analisi di rischio	7 Aree	Suolo: arsenico e DDD, DDT, DDE Acque di falda: cloruri, solfati, nitriti, fluoruri, manganese, piombo		Lotti Meridionali	Suolo: arsenico, vanadio e cadmio Acque di falda: nitriti, solfati, fluoruri, cianuri, selenio, nichel, cromo totale, dibromoclorometano, cloroformio, 1,1 dicloroetilene, tetracloroetilene, 1,2 tricloroetano, 1,2 dicloropropano, PCDD/PCDF	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo	Area Invaso Cilarese	Suolo: arsenico, berillio, fitofarmaci - DDE, DDT, DDD, Idrocarburi C > 12, rame Acque di falda: solfati, manganese, selenio, idrocarburi totali espressi come n-esano		Lotti n. 23 e n. 24	Suolo non è stato rilevato alcun superamento delle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 Acque di falda: nichel (lotto 23) tricolorometano (lotto 24)	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo
	Denominazione Area	Risultati Pdc	Stato del procedimento																								
	Area 20Lotti	Suoli: Arsenico, Clordano, DDD, DDE e Dieldrin. Acque di falda: solfati, boro, fluoruri e IPA	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo																								
	Assi Attrezzati	Suoli: arsenico, selenio, tallio nonché idrocarburi C >12, DDD, DDT, DDE e PCB con presenza anche di hot spot.	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo																								
	Area 22Lotti	Acque di falda: arsenico Suoli: arsenico, fitofarmaci (DDD, DDT, DDE) p-xilene	Per i lotti 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 e 22 la Cds del 2004 ha restituito l'area agli usi legittimi. Per i restanti lotti è stato chiesto approfondimento di indagini e analisi di rischio																								
	7 Aree	Suolo: arsenico e DDD, DDT, DDE Acque di falda: cloruri, solfati, nitriti, fluoruri, manganese, piombo																									
	Lotti Meridionali	Suolo: arsenico, vanadio e cadmio Acque di falda: nitriti, solfati, fluoruri, cianuri, selenio, nichel, cromo totale, dibromoclorometano, cloroformio, 1,1 dicloroetilene, tetracloroetilene, 1,2 tricloroetano, 1,2 dicloropropano, PCDD/PCDF	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo																								
Area Invaso Cilarese	Suolo: arsenico, berillio, fitofarmaci - DDE, DDT, DDD, Idrocarburi C > 12, rame Acque di falda: solfati, manganese, selenio, idrocarburi totali espressi come n-esano																										
Lotti n. 23 e n. 24	Suolo non è stato rilevato alcun superamento delle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 Acque di falda: nichel (lotto 23) tricolorometano (lotto 24)	La Cds del 16/06/14 ha fornito indicazioni per l'utilizzo																									
<p>AUTORITA' Portuale:</p> <p>Nel 2020 sono state effettuate le indagini relative al "Completamento caratterizzazione ambientale aree portuali a terra", i cui esiti sono stati validati da Arpa e trasmessi al MITE per il proseguo del procedimento. Analogamente è stata effettuata una Caratterizzazione integrativa dell'Area Sant'Apollinare, Costa Morena, finalizzata alla definizione del volume complessivo di terreno che sarà interessato dal progetto di bonifica della zona circostante ciascun punto dove nel 2006 furono accertati superamenti delle CSC (per Metalli).</p> <p>Inoltre nel 2020 è stato effettuato un piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta nel 2009, al fine della successiva realizzazione delle opere di completamento accosti portuali navi traghetti e ro-ro Sant'Apollinare del porto di Brindisi".</p> <p>Sono in fase di completamento i lavori di Messa in sicurezza del Porto Interno di Brindisi (Seno di Ponente).</p>																											
<p>In generale nel SIN sono in corso numerosi procedimenti (presentazione ed esecuzione di piani di caratterizzazione, valutazione delle Analisi di rischio) riguardanti singole aziende ricadenti nel perimetro del SIN.</p>																											

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Scheda SIN Manfredonia

SITO DI INTERESSE NAZIONALE	
“Manfredonia” – L. 426/1998. Perimetrazione del sito ufficializzata da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000	
<p>Comune di Monte Sant’Angelo</p> <p>Comune di Manfredonia</p> <p>Provincia di Foggia</p> <p>Superficie: 1070 ha</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Inquadramento territoriale</p> <p>localizzazione a livello regionale</p> <p>localizzazione a livello provinciale</p>	<p>Stato delle procedure per la bonifica – dicembre 2020</p> <p>cartografia aggiornata a giugno 2020 estratta dal documento “S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Dicembre 2020” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/presentazione_2020.pdf</p>  <p>SUOLO</p>  <p>FALDA</p>
<p>Il SIN ha un’estensione complessiva di 10,7 km², distribuiti in circa 2,1 km² di aree private (Syndial) e 8,6 km² di aree pubbliche (discariche); tra queste la porzione di territorio con estensione maggiore (8,5 km²) è l’area marina prospiciente il polo chimico.</p>	

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Descrizione generale</p>	<p>L'area del SIN di Manfredonia può essere schematicamente suddivisa nelle seguenti sub aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Private, costituite dal polo chimico ex Enichem, attualmente Syndial. • Aree Private a destinazione agricola attigue alla Syndial. • Aree Pubbliche costituite dalle discariche: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pariti I – RSU e Conte di Troia. 2. Pariti I Liguami. 3. Pariti II. • Area marina prospiciente il sito di interesse nazionale di Manfredonia. <p>Aree Private</p> <p>L'area del SIN di proprietà della Syndial è ubicata sul mare, in località Macchia nel Comune di Monte S. Angelo a circa 2 km da Manfredonia (FG). La suddetta area costituisce una parte dello Stabilimento ex Enichem, diviso in 17 aree (Isole) delimitate da strade, che realizzava prodotti destinati al settore agricolo (fertilizzanti azotati), al settore fibre artificiali e tecnopolimeri (caprolattame) ed al settore degli intermedi aromatici (benzaldeide ed acido benzoico). Lo stabilimento ha chiuso le sue attività definitivamente nel 1999.</p> <p>Aree private attigue a Syndial</p> <p>Si tratta di aree di proprietà privata a destinazione agricola.</p> <p>Pariti I - RSU e Conte di Troia</p> <p>Le discariche di Conte di Troia e Pariti, impostate su cave di calcarenite nel comune di Manfredonia, sono dismesse da decenni e sono separate dal Vallone di Mezzanotte che costituisce una profonda incisione. Il periodo di attività delle due discariche, con conferimento di RSU e rifiuti industriali dell'ex Enichem, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discarica Conte di Troia: in esercizio dal 1988 al 1991; • Pariti I – RSU: in esercizio dai primi anni '60 al 1988. <p>Pariti I – Liguami</p> <p>È ubicata a circa 6 km a SW del centro urbano di Manfredonia ed è stata utilizzata per il conferimento di rifiuti sia urbani che industriali.</p> <p>Pariti II</p> <p>È una discarica, ricavata in un'ex cava di calcarenite, realizzata ai sensi dell'art. 12 del DPR 915/82 e di una successiva sezione costituita da una discarica controllata, in cui sono stati conferiti RSU del comune di Manfredonia. La porzione della discarica ex art. 12 confina lungo il lato nord con la discarica controllata. Il confine tra le due aree è costituito da un setto in terre armate. La discarica Pariti II, di proprietà del Comune fino al 1999, è collocata in prossimità delle discariche Pariti I - RSU, Pariti I - liguami e Conte di Troia.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento</p>	<p>Polo Chimico ex Enichem, attualmente Syndial</p> <p>Suolo: Superamenti delle CSC tab. 1A per alcuni metalli, tra cui As, Zn, Cd, idrocarburi pesanti e fenoli Acque: Superamenti delle CSC per Al, An, As, Hg, Pb, Mn, Fe, Ni, nitriti, solfati, cianuri liberi, ammoniaca, benzene, toluene, cloruro di vinile, triclorometano, 1-2 dicloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene.</p> <p>Aree private attigue a Syndial</p> <p>Suolo: Superamenti per berillio, stagno e tallio Acque: Diffusi superamenti di solfati e superamenti puntuali per benzene, cloroformio, cromo VI, arsenico, fluoruri, boro, ferro e manganese</p> <p>Pariti I - RSU e Conte di Troia</p> <p>Acque: ferro, alluminio, manganese, antimonio, arsenico, mercurio, nichel, piombo, benzene, tetracloroetano, 1,2 dicloropropano, nitriti, solfati e tetracloroetilene</p> <p>Pariti I – Liguami</p> <p>Suolo: Dopo lo scavo e lo svuotamento contaminazione residua di: principalmente Sn, Idrocarburi C>12, DDD-DDT-DDE. In minor misura: Arsenico, Cobalto, Rame, Zinco, Piombo, Metilfenolo</p> <p>Pariti II</p> <p>Suolo: PCDD-PCDF nel top soil, lievi superamenti CSC tab. 1A per C>12 e C<12 Acque: Nitriti, antimonio, arsenico, ferro, nichel, manganese, idrocarburi totali come n-esano, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i) perilene, 1,2 dicloropropano e amianto</p> <p>Area marina prospiciente il sito di interesse nazionale di Manfredonia</p> <p>Sedimenti: i livelli di concentrazione di metalli ed elementi inorganici sono vicini ai valori di fondo naturale dell'area, ad eccezione del mercurio che in alcuni hot spot presentava concentrazioni estremamente elevate, anche nei sedimenti più profondi; presenti composti organici di sintesi come il caprolattame e i policlorobifenili, a concentrazioni non elevate ma abbastanza significative.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vincoli</p>	<p>A seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 15/01/2008 presso il Ministero è stata impedita la commercializzazione di molluschi coltivati nelle aree marine prospicienti il SIN di Manfredonia, in attesa dell'acquisizione e convalida dei risultati della caratterizzazione del fondo marino a dimostrazione di concentrazioni dei contaminanti inferiori ai valori da definirsi da parte di ICRAM e compatibili con le attività di molluschicoltura.</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Accordi di programma</p>	<p>Con D.G.R. n. 2238 del 28/11/2019 è stato approvato l'Accordo di programma "Per la definizione degli interventi dimessa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di interesse Nazionale di Manfredonia". I Comuni di Manfredonia e di Monte Sant'Angelo sono i soggetti attuatori.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Stato di esecuzione degli interventi</p>	<p>Polo Chimico ex Enichem, attualmente Syndial</p> <p>Lo stabilimento ha prodotto fino al 1993 fertilizzanti azotati per uso agricolo e, fino al 1988, prodotti chimici utilizzati nel settore delle fibre artificiali. Approvati nel corso del 2019 i progetti di bonifica in CdS per alcune isole, le attività di bonifica delle discariche e dei suoli superficiali sono consistiti nella rimozione e smaltimento, in impianti autorizzati esterni al sito, di terreni contaminati e di rifiuti stoccati nelle discariche e successivo riempimento con terreno pulito, nonché MISE e bonifica della falda.</p> <p>Con Decreto ministeriale n. 106/2019 è stato approvato il progetto di bonifica dell'ISOLA 16 con impianto pilota soil flushing di terreno contaminato da caprolattame. Erano presenti un impianto produzione benzaldeide, oggi demolito, vasche di accumulo scarichi di caprolattame e sali sodici, anch'esse demolite, e n. 3 discariche, bonificate, per lo stoccaggio di code benzoiche e tolueniche e rifiuti provenienti dall'impianto del caprolattame. Il Progetto prevede oltre alla rimozione dei terreni di parete contaminati nelle indagini di collaudo della ex pista VVFF anche l'applicazione della tecnologia SVE e, qualora questa tecnologia non risulti efficace, realizzazione di un capping.</p> <p>Con decreto ministeriale n.110/2019 è stato approvato il progetto di bonifica dei terreni ISOLA 9. L'isola 9 ospitava la Centrale Termo Elettrica (CTE) e il relativo Trattamento Acque (TAC), attualmente tutti gli impianti risultano completamente smantellati. L'intervento consiste nello scavo e smaltimento del poligono contaminato da Idrocarburi C>12. Comunicazione di inizio attività di scavo a novembre 2019.</p> <p>Con Decreto Ministeriale n. 107/2019 è stato approvato il progetto di bonifica dei terreni ISOLA 17 che ospita l'impianto Trattamento Acque di Falda realizzato secondo il PdB falda approvato. Nell'isola era inoltre presente la discarica "D", già bonificata, che era destinata allo stoccaggio di rifiuti industriali dello stabilimento (code benzoiche, ceneri, fanghi di permanganato e code tolueniche). L'intervento consiste in scavo e smaltimento, fino ad un metro di profondità, del poligono contaminato da Idrocarburi C>12. Nel corso del 2020 sono iniziate le attività di scavo.</p> <p>Il Progetto definitivo di bonifica delle discariche "F" e "4" ubicate nell'ISOLA 12 – Stabilimento di Manfredonia (FG), è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 novembre 2004. Nel novembre 2019 l'ARPA ha rilasciato la relazione tecnica ex art. 248 del D.Lgs. 152/06 relativamente alla sola matrice suolo.</p> <p>Per l'ISOLA 14, che ospitava alcune discariche bonificate mediante la rimozione dei rifiuti, il progetto definitivo di bonifica dei terreni è stato approvato con Decreto n.36/2019. In corrispondenza dell'ex Discarica E, in cui sono stati rilevati superamenti delle CSR sanitarie per Arsenico (per contatti diretti) e delle CSR ambientali "teoriche" per Arsenico e Caprolattame è prevista la realizzazione di un capping superficiale sull'intera area per impedire il contatto diretto con i terreni contaminati da Arsenico e inibire il percorso di lisciviazione in falda.</p> <p>Nell'ISOLA 5 erano presenti impianti di urea e ammoniaca e magazzini di materie prime. Ad oggi tutti gli impianti sono demoliti. Lo stato qualitativo dei terreni è caratterizzato principalmente dalla presenza di Idrocarburi pesanti C>12 e Arsenico. Con Decreto n. 21 del 2/04/2020 è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica dei terreni insaturi. Il progetto prevede la realizzazione di capping e/o scavo su alcune aree che hanno mostrato superamenti delle CSC. Il progetto di bonifica della falda approvato con Decreto Interministeriale del 28/10/2003 prevede: pozzi di estrazione interni al sito, pozzi di emungimento a valle della barriera, impianto TAF (trattamento chimico-fisico, biologico nitro-denitro e trattamento su membrane delle acque emunte) e successiva reimmissione in falda, barriera di 68 pozzi per immissione acque trattate e rete di piezometri per il monitoraggio. Con Decreto ministeriale n.38 del 10/04/2019 è stata approvata la "Variante al Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda autorizzato con Decreto Interministeriale del 28 Ottobre 2003" trasmesso dal Comune di Manfredonia, in cui vengono approvate le nuove portate ottimizzate l'impiego in campo prove pilota della tecnologia <i>Groundwater Circulation Wells</i>. Periodicamente vengono trasmessi da Syndial (oggi EniRewind) i rapporti tecnici di aggiornamento sulla gestione ed efficacia dei sistemi di bonifica redatto secondo il protocollo condiviso con ARPA Puglia a giugno e luglio 2014.</p> <p>Nell'ISOLA 15 era presente l'impianto di produzione del caprolattame con i relativi impianti accessori; l'impianto è stato fermato nel 1988. Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo erano: metano, toluolo, ammoniaca, zolfo, soda, acetato di cobalto, aria e vapor d'acqua. Il processo produttivo prevedeva una prima fase di ossidazione chimica del toluolo e dell'acido benzoico e successiva idrogenazione dell'acido benzoico ad acido esaidrobenzoico, la nitrosazione, mediante solfato di nitrosile, dell'acido esaidrobenzoico a caprolattame; infine si prevedeva la purificazione del caprolattame. Ad oggi Eni Rewind detiene la nuda proprietà dell'area che risulta suddivisa in due lotti utilizzati da terzi in diritto di superficie: un lotto dalla ditta De Salvia, per il secondo si tratta di aree inutilizzate in curatela presso l'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Foggia. Ad oggi Eni Rewind detiene la nuda proprietà dell'area che risulta suddivisa in due lotti utilizzati da terzi in diritto di superficie: un lotto dalla ditta De Salvia, per il secondo si tratta di aree inutilizzate in curatela presso l'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Foggia. L'area in oggetto è stata oggetto di indagini di caratterizzazione nel periodo 1999-2000 e da successive indagini integrative eseguite tra ottobre e dicembre 2019, che hanno riguardato il sedime dei capannoni precedentemente non indagati e alcuni sondaggi esterni.</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Aree private attigue a Syndial

Caratterizzazione eseguita nel 2012, per cui sono risultati diffusi superamenti dei parametri berillio, stagno e tallio nei suoli. Le acque di falda sono risultate interessate da diffusi superamenti del parametro solfati e superamenti puntuali per i parametri benzene, cloroformio, cromo VI, arsenico, fluoruri, boro, ferro e manganese. Con L'AdP del 2019, tra l'altro, sono state finanziate le attività di messa in sicurezza della falda e l'aggiornamento della caratterizzazione delle aree di proprietà privata a destinazione agricola secondo il nuovo Decreto n. 46/2019. Le aree interessate sono distinte in tre porzioni: Area Nord. Area Centrale e Area a Sud. la MISE proposta è costituita da un sistema di emungimenti delle acque sotterranee mediante *Pump&treat*.

Pariti I - RSU e Conte di Troia

La bonifica, completata nel 2011, ha comportato la MISP (messa in sicurezza permanente) ed è consistita in:

- Attività di estrazione del biogas
- Conterminazione totale del corpo rifiuti (lateralmente mediante diaframmi plastici, superficialmente mediante capping, di fondo mediante gettiniezione)
- Realizzazione del sistema di regimazione delle acque superficiali di ruscellamento
- Ripristino finale delle aree

Inoltre, è stata eseguita la MISE, dal 2008 al 2011, con prelievo delle acque di falda a monte delle discariche e reimmissione a valle dopo adeguato trattamento con impianti installati in loco.

Pariti I – Liguami

I lavori di bonifica della discarica hanno evidenziato un'estensione della cava oltre i limiti previsti in sede di caratterizzazione e bonifica e sono consistiti in:

- scavo e cernita selettiva di tutti i rifiuti presenti
- caratterizzazione chimica di 48.500 m³ di rifiuti
- conferimento dei rifiuti rimossi presso idonei impianti esterni di smaltimento o recupero.

All'esito del completamento delle attività di bonifica, il MATTM nel corso della CdS decisoria del febbraio 2014, ha chiesto alla Regione Puglia di porre in essere ulteriori misure a valle della bonifica. In particolare per pariti 1 liquami di eseguire test di cessione sui campioni prelevati dalle pareti e fondo cava e sulla base dei risultati ottenuti adottare eventuali MIPRE. Per le aree esterne di Pariti I - liquami rielaborare l'AdR sulla base dei dati raccolti nel 2010.

Con l'accordo di programma della Giunta Regionale n. 2238 del 28/11/2019 sono state approvate le risorse finanziarie da destinare al comune di Manfredonia per la redazione dell'AdR.

Pariti II

Caratterizzazione attuata nel 2010, ha rilevato una possibile migrazione di eventuale percolato presente nella stessa discarica andando ad interessare sia il corpo calcarenitico permeabile per porosità e fratturazione e sia la formazione calcarea permeabile per fratturazione. Sulla base di quanto riscontrato nella caratterizzazione nelle more dell'AdR w della chiusura definitiva delle discariche con l'Accordo di Programma del 2019 sono stati finanziati:

- monitoraggi della falda acquifera e ulteriori indagini di approfondimento in aree limitrofe al fine di verificare l'eventuale migrazione di percolato dalle discariche. Le stesse indagini integrative saranno utilizzate per definire la direzione di flusso della stessa falda acquifera;
- eventuale Messa in Sicurezza di emergenza della falda sottostante mediante tecnica del P&T a fronte dei risultati emersi dall'analisi di rischio e dalla indagini integrative;
- realizzazione copertura discarica ex D.lgs 36/2003 e di un sistema di captazione e rimozione e trattamento del biogas;



Nell'Accordo di programma quadro del 20è previsto il finanziamento anche:

- di un'attività di monitoraggio falda per tutte le discariche di circa 12 mesi incrementando il numero dei piezometri interessati dal monitoraggio con la rete di piezometri già utilizzati per la messa in sicurezza della falda;
- di un monitoraggio di pozzi a monte delle discariche per verificare il contributo naturale del ferro e manganese ed il contenuto in cloruri per accertare l'intrusione di acqua marina.

Area marina prospiciente il sito di interesse nazionale di Manfredonia

La riunione in data 20/07/2015 presso il MATTM ha affrontato lo stato delle attività di caratterizzazione e la verifica della qualità delle matrici ambientali nelle aree marino-costiere del SIN di Manfredonia al fine di valutare la possibile correlazione tra la contaminazione riscontrata nei suoli e quella del mare, verificare lo stato attuale dell'ambiente marino-costiero e, quindi, pianificare gli ulteriori monitoraggi da eseguire.

Scheda SIN Taranto

SITO DI INTERESSE NAZIONALE	
“Taranto” – L. 426/1998. Perimetrazione del sito ufficializzata da parte del MATTM con il Decreto Ministeriale 10 Gennaio 2000	
<p>Comune di Taranto Comune di Statte Comune di San Giorgio Ionico</p> <p>Provincia di Taranto</p> <p>Superficie: 4383 ha</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Inquadramento territoriale</p> <p>localizzazione a livello regionale</p> <p>localizzazione a livello provinciale</p>	<p>Stato delle procedure per la bonifica – dicembre 2020 cartografia aggiornata a giugno 2020 estratta dal documento “S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Dicembre 2020” a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/bonifiche/presentazione_2020.pdf</p>  <p>SUOLO</p>  <p>FALDA</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	<p>Il sito di Taranto, compreso all'interno dell'area dichiarata ad "elevato rischio di crisi ambientale", interessa una vasta area pianeggiante, prospiciente il Golfo di Taranto. Le principali fonti di inquinamento sono rappresentate dalle industrie siderurgiche, petrolifere e cementiere nonché dall'Arsenale Militare.</p> <p>La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22,0 km² (aree private), 10,0 km² (aree pubbliche), 22,0 km² (Mar Piccolo), 51,1 km² (Mar Grande), 9,8 km² (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km.</p> <p>Gli insediamenti che insistono all'interno del perimetro del SIN (comprendenti aziende di medie e grandi dimensioni, aree non interessate da attività industriali e cave dismesse) occupano complessivamente una superficie di circa 19,43 km². Considerando che l'estensione territoriale del SIN, per quanto riguarda l'area terrestre, è pari a circa 43,83 km², l'area sulla quale insistono gli stabilimenti rappresenta circa il 44,35%.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Descrizione generale</p>	<p>L'area perimetrata comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un polo industriale di rilevanti dimensioni, con grandi insediamenti produttivi, e differenti tipologie di aree; - lo specchio di mare antistante l'area industriale comprensiva dell'area portuale (Mar Grande); - alcune discariche; - lo specchio marino rappresentato dal Mar Piccolo; - la Salina Grande; - diverse cave dismesse. <p>Il comparto industriale è difatti caratterizzato dal più grande polo siderurgico italiano, l'ILVA, dalla raffineria ENI, dalla industria cementiera CEMENTIR e da industrie manifatturiere (situate prevalentemente nel comune di Taranto) di dimensioni medio-piccole.</p> <p>Il porto di Taranto, che movimentata da 30 a 40 milioni di tonnellate di merci, insieme ai cantieri militari e civili presenti nell'area, costituisce un'attività industriale primaria, anch'essa a rilevante impatto ambientale.</p> <p>In particolare, oltre la metà dell'intera area industriale (il 58% circa) è occupata dall'acciaieria ILVA S.p.A., che insiste su di un'area di circa 11,3 km². Considerando gli altri due stabilimenti di maggiori dimensioni – la raffineria ENI (circa 2,9 km²) e le aree estrattive Italcave (circa 2,2 km²) – le tre aziende rappresentano da sole circa l'85% dell'intera area in esame. La restante superficie del sito è interessata da aziende di estensione inferiore al km².</p> <p>È notevole, infine, anche l'apparato infrastrutturale dedicato alla marina militare che occupa una porzione dell'affaccio della città sulle sponde meridionali del Mar Piccolo, con la stazione navale vecchia avente bacini galleggianti che possono ospitare imbarcazioni fino a 6.000 tonnellate e, soprattutto, con la Stazione Navale Nuova che si affaccia sul Mar Grande.</p> <p>Entrambe le strutture della marina Militare hanno il compito di assicurare il supporto e l'efficienza delle Unità Navali, secondo un programma annuale di soste, lavori e di interventi. Per i particolari compiti ad esso destinati, l'Arsenale, oltre a rappresentare uno stabilimento di lavoro vero e proprio, costituisce una struttura tecnico-logistica di grande rilievo in quanto, col supporto e col mantenimento in efficacia della flotta militare italiana, occupa oltre 2300 addetti.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento</p>	<p>ILVA</p> <p>Suolo: I superamenti sono relativi a metalli (zinco, arsenico, cromo totale, piombo, mercurio, cadmio, nichel, cromo totale, vanadio) idrocarburi C<12, Idrocarburi C>12, pirene, indenopirene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, crisene, sommatoria IPA.</p> <p>Acque: I superamenti delle CSC per la falda superficiale sono riconducibili alla presenza dei seguenti parametri Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cianuri totali, 1,2- Dicloropropano, Benzo(a)Pirene, Benzo(a)Antracene, Triclorometano e Nichel, Benzo(k)Fluorantene e Cromo esavalente Benzo(g,h,i)Perilene e Indenopirene (8 campioni), Benzene (5 campioni), Benzo(b)Fluorantene, Dibenzo(a,h)Antracene, 1,1-Dicloroetilene, e Tetracloroetilene, Para-Xilene e Cromo totale, Etilbenzene, Toluene, Cloruro di vinile e 1,2-Dicloroetano, Antimonio, Cobalto, Mercurio, Piombo e Tricloroetilene.</p> <p>Per quanto riguarda la falda profonda, i superamenti riguardano Piombo, Ferro, Manganese, Selenio, Tallio, Fluoruri, Solfati, Triclorometano, Alluminio, Tetracloroetilene, Cromo totale e Nichel, Arsenico, Benzo(a)Antracene, Benzo(a)Pirene, Benzo(k)Fluorantene, 1,2-Dicloropropano, Indenopirene, 1,1-Dicloroetilene.</p> <p>Eni R&M</p> <p>Suolo: Ferro</p> <p>Acque: Sono stati riscontrati superamenti delle CSC per la presenza di Arsenico, BTEX, Idrocarburi e MTBE a nord dello stabilimento nell'area impianti, ed hot spot nella zona serbatoi deposito.</p> <p>Risultano superamenti di idrocarburi e MTBE anche nell'area ex PRAOIL, in vicinanza dell'area demaniale di Punta Rondinella. Le analisi effettuate nel corso dei monitoraggi eseguiti sulle acque hanno registrato numerosi superamenti soprattutto per Fluoruri, Solfati, Arsenico, Ferro, Manganese, Boro, Nichel, Benzene, Idrocarburi totali, Etilbenzene, Toluene, Xilene e Mtbbe.</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Caratteristiche e tipologia dell'inquinamento	<p>Porto di Taranto</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Piastra logistica integrata porto di Taranto – Realizzazione della vasca di colmata e di parte delle opere a mare relative al IV Sporgente e darsena –Verifica fondo scavo dragaggi.</i> <p>Sedimenti. A seguito della verifica dei fondi scavo dragati nei “sedimenti gialli” si riportano i seguenti superamenti (riferimento di cui alle Tabb. 2.3A e 2.3C del Manuale per la movimentazione di sedimenti marini): Mercurio, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b+k+j)fluorantene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Indeno(1,2,3,a,b)pirene, IPA Totali.</p> <p>Acque : i superi delle CSC sono relativi agli Idrocarburi totali, Idrocarburi C>12, Vanadio.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Piastra logistica integrata porto di Taranto – Lavori di adeguamento e potenziamento della Strada dei Moli nel tratto di collegamento tra il IV Sporgente ed il Porto Mercantile di Taranto e la SS 106 Ionica.</i> <p>Terreni. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA risultano i seguenti superamenti ai sensi della Tab.1- col B del D.Lgs 152/2006, All5 Titolo V: Idrocarburi C>12, Arsenico, Stagno, PCB Totali</p> <p>Acque sotterranee. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA i superi delle CSC sono relativi al Manganese.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Ammodernamento della Banchina di Ormeggio –Porto di Taranto - Verifica fondo scavo dragaggi.</i> <p>Sedimenti. A seguito della verifica dei fondi scavo dragati si riportano i seguenti superamenti ai sensi dell’art.5 del D.M. 07/11/98, limitatamente ai campioni effettuati da ARPA: Arsenico, Nichel, Zinco.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisetoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto – Attività di dragaggio.</i> <p>Sedimenti. A seguito della verifica dei fondi scavo dragati si riportano i seguenti superamenti ai sensi dei Valori di Intervento SIN Taranto: IPA totali, benzo(a)pirene, antracene, fluorantene, Zinco, Arsenico, PCB.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisetoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto – Attività di dragaggio dei sedimenti viola.</i> <p>Sedimenti. A seguito della verifica dei fondi scavo dragati si riportano i seguenti superamenti ai sensi dei Valori di Intervento SIN Taranto Naftalene, Sommatoria IPA, Cromo, Nichel.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Ammodernamento della Banchina di Ormeggio –Porto di Taranto – caratterizzazione materiali in cumulo dei materiali di origine antropica provenienti dagli scavi.</i> <p>Caratterizzazione ai sensi della Tab.1- col B del D.Lgs 152/2006, All5 Titolo V: limitatamente ai campioni effettuati da ARPA risultano superamenti dei parametri “Benzo(a)antracene” e “Sommatoria Policiclici Aromatici”.</p> <p>Test di cessione: limitatamente ai campioni effettuati da ARPA, in base alla tabella 2 del D.Lgs 152/2006, all.5 al titolo V alla parte IV, risultano superiori ai limiti i parametri: “Alluminio” e “Nitriti”.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Ammodernamento della Banchina di Ormeggio –Porto di Taranto – caratterizzazione materiali in cumulo dei materiali provenienti dai dragaggi.</i> <p>Test di cessione: limitatamente ai campioni effettuati da ARPA, dal confronto con i criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica definiti dal D.M. 27.09.2010, il materiale NON RISULTA AMMISSIBILE IN DISCARICA DI RIFIUTI INERTI, in quanto non definibile inerte (per i parametri Molibdeno, Selenio, Zinco, Fluoruri, Solfati e Cloruri), risulta altresì ammissibile in discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre, dal confronto con i criteri di accettabilità per il recupero definiti dal D.M. 05/02/1998e s.m.i., il rifiuto speciale non pericoloso risulta NON IDONEO AL RECUPERO, ai sensi del DM 05/02/1998 per i parametri Cloruri, Nitrati, COD e Selenio.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Riqualificazione del Molo Polisetoriale - Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del Molo Polisetoriale. Adeguamento area Terminal Rinfuse – Porto di Taranto.</i> <p>Terreni. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA risultano i seguenti superamenti ai sensi della Tab.1- col B del D.Lgs 152/2006, All5 Titolo V: Berillio, Cadmio, Stagno, Zinco, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12, Selenio, Vanadio, Benzene, PCB Tot, Cromo Tot.</p> <p>Acque sotterranee. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA i superi delle CSC sono relativi a Nitriti, Alluminio, PCDD/F.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Aree libere del Porto di Taranto.</i> <p>Terreni. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA risultano i seguenti superamenti ai sensi della Tab.1- col B del D.Lgs 152/2006, All5 Titolo V: Vanadio.</p> <p>Acque sotterranee. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA i superi delle CSC sono relativi a Selenio, Solfati, 1,1-dicloroetilene.</p>
--	---

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	<p>ArcelorMittal Italy Energy srl (Ex Taranto Energia, ex Edison) Suolo: Idrocarburi pesanti, Rame, TPH Acque: si rilevano vari superamenti riscontrati nel 2013, in particolare per i seguenti parametri: Solfati, Ferro, Arsenico, Manganese, Nichel, Piombo, Selenio, Fluoruri, Dicloroetilene, 1,2Dicloroetilene, Tricloroetilene, 1,2Dicloropropano, Tetracloroetilene.</p> <p>Hydrochemical Service S.r.l.- Punta Rondinella TARANTO Suolo. Nessun superamento rilevato nel corso del Piano di Caratterizzazione eseguito. Acque sotterranee. Acque sotterranee. Limitatamente ai campioni effettuati da ARPA i superi delle CSC sono relativi a Arsenico, Boro, Ferro, Manganese, Nichel, Selenio, Solfati, Benzene, PCB, Cromo tot., Fluoruri, Toluene.</p> <p>Italcave – Sito ex Mineraria Meridionale S.r.l. Non sono stati rilevati superamenti delle CSC.</p> <p>Italcave - Nuove Aree Suolo: I superamenti sono relativi a metalli (Arsenico, Berillio, Nichel, Stagno, Tallio, Zinco, Cobalto, Cromo tot), Benzo(a)pirene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,l)pirene, Indenopirene, IC>12, PCB; PCDD/F.</p> <p>Area PIP (Statte) Suoli: Idrocarburi pesanti C>12, metalli (arsenico, cadmio, nichel, zinco, antimonio, rame, tallio), benzo(b)fluorantene, Diossine, Furani e PCB. Acque: Metalli (antimonio, cadmio, cromo totale, ferro, piombo, rame, Selenio, manganese, zinco), fluoruri, solfati, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, pirene, 1,2dicloroetano, triclorometano, idrocarburi totali, PCB, diossine e furani.</p> <p>Amiu (Statte) Non sono stati rilevati superamenti delle CSC.</p> <p>Amiu S.p.A. – Sito Pasquinelli Le analisi di validazione effettuate da ARPA (2015) hanno rilevato il superamento della CSC solo per le acque e per il parametro piombo, mentre quelle effettuate dal comune di Taranto hanno fatto rilevare anche la presenza del parametro PCB nelle acque sotterranee. È in corso pertanto un monitoraggio trimestrale delle acque sotterranee che è stato avviato nel mese di agosto 2016. Il suolo, dopo approvazione AdR è stato restituito agli usi legittimi.</p> <p>Aree a Mare I sedimenti del <u>primo seno del Mar Piccolo</u> sono contaminati da metalli e PCB Acque marine: I risultati analitici hanno restituito, per i parametri chimico-fisici rilevati in situ (colonna d'acqua), le caratteristiche tipiche di bacino di "transizione" non evidenziando significative differenze tra le varie zone. I metalli, quali Cadmio e Piombo, presentano i valori più alti (rispetto agli SQA del D.M. 56/2009) nelle zone soggette ad apporti idrici superficiali in prossimità di insediamenti industriali, così come gli IPA. Un discorso a parte meritano i PCB, importante problematica ambientale e socio-economica del Mar Piccolo, a causa delle alte concentrazioni rilevate nei mitili allevati nel 1° seno. La contaminazione per il Mar Grande, invece, riguarda prevalentemente i sedimenti fino ad 1 m di profondità, ed è prevalentemente dovuta a metalli ed elementi in tracce (soprattutto Mercurio e Zinco e, in misura minore, rame, piombo, arsenico). La contaminazione da IPA e DDE.</p>
Accordi di programma	<p>Accordo di programma quadro per l'attuazione del "progetto di Risanamento Ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto (11 giugno 2004) tra il MATTM, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la Regione Puglia. L'Accordo definisce le attività finalizzate a contenere la diffusione degli inquinanti, ridurre la presenza ai valori limite nell'ottica del risanamento e del recupero del territorio. Gli interventi di risanamento previsti, localizzati tutti nell'area del Mar Piccolo di Taranto, sono: caratterizzazione area 170 HA (500.000 euro); progettazione e sperimentazione area 170 HA (1.550.000 euro) ed intervento di bonifica area 170 HA (23.950.000 euro) per un costo complessivo di 26.000.000 euro rimodulato successivamente in 37.244.000,00 con l'integrazione delle risorse riferite al DM 468/2001 "Programma Nazionale delle Bonifiche".</p> <p>Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato di emergenza socio-economico ambientale tra il MATTM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, l'Autorità Portuale, il Commissario Straordinario, il Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, TCT, Evergreen Line, Sogesid SPA, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (20/4/2012). Con l'accordo le Parti procedono alla integrazione di alcuni Protocolli d'Intesa per il rilancio dello scalo Jonico entro 24 mesi dalla sottoscrizione del suddetto accordo per un costo complessivo di 187.168.320 euro.</p> <p>Protocollo di intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto. Con tale protocollo sono stati individuati gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per un costo complessivo di 119.000.000 euro.</p>

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Stato di esecuzione degli interventi	<p>Acciaierie d'Italia (Ex Arcelor Mittal , ex ILVA) Per il Polo Siderurgico sono stati presentati nel maggio 2007 gli esiti della caratterizzazione eseguita nel 2005 ; relativa alle aree degli stabilimenti ex ILVA S.P.A. e SANAC S.P.A ricomprese fra quelle perimetrate nel sito di interesse nazionale di Taranto, come approvato in sede di Conferenza di Servizi del 17.12.2003, giusto verbale prot. 12964/RIBO/P/B del 31.12.2003.</p> <p>Circa 9.930.000 mq occupati dalle attività industriali ILVA o sue pertinenze, di cui circa 1.490.000 mq sono coperti; Circa 52.000 mq occupati dalle attività industriali SANAC, di cui circa 18.800 mq sono coperti.</p> <p>Per il Parco Loppa e Parchi Primari è stata trasmessa l'AdR e sono attive le opere di messa in sicurezza della falda superficiale mediante sistema Pump&Treat, realizzato in conformità al "Progetto Definitivo delle opere finalizzate alla messa in sicurezza della falda superficiale in area PAR (Parchi Minerali)", approvato con DPCM 29/09/2017.</p> <p>ILVA in AS In data 28.06.2017 è stato firmato il contratto di cessione complessi aziendali ad AMI. Definita in Allegato 11 l'esclusione dal perimetro di cessione di "Aree Escluse" rimanenti in capo ad A.S. Nel marzo 2019, tramite puntuazione tra le Parti, la gestione delle cd. «Collinette ecologiche Tamburi» è stata assunta da ILVA in AS, mentre resta di esclusiva competenza AMI la gestione dei presidi industriali, ossia le reti frangivento e le gallerie relative alle prese di acqua di mare. Nel maggio 2020 è stato formalizzato l'accordo tra AMI ed ILVA in AS per la retrocessione formale delle «Collinette ecologiche Tamburi» e della «Area Pozzo 25». A luglio 2020 sono state trasmessi gli esiti delle indagini ambientali eseguite presso le Collinette Ecologiche Tamburi. 9 sono le aree gestite dal ILVA in Amministrazione Straordinaria all'interno del perimetro del SIN e 4 parzialmente incluse Le aree incluse o parzialmente incluse nel SIN sono : Discarica Ex cava Cementir, Discarica NW e Area Fintecnica, Aree a verde Nord, Gravina Leucaspide, Stoccaggio Fanghi AFO e ACC, Land A, Land C, Land D1, Land E, Land D2 e Area pozzo 25. Nel corso di dicembre 2019 ILVA in AS ha eseguito presso la discarica NW e area Fintecna il monitoraggio della falda in autocontrollo Presso le Colline Leucaspide e vecchie vasche sono stati ritrovati rilevati di materiali di riporto (terreni di sbancamento e residui di produzione), con sovrastanti vasche in terrapieno, utilizzate fino agli anni '80 per l'essiccamento fanghi. Area sottoposta a caratterizzazione SIN nel 2006. Il piano di indagini integrato su richiesta della Procura di Taranto è stato trasmesso ad ottobre 2019. ARPA Puglia ha eseguito sopralluogo il 4/12/2019 per prelievo acque dai piezometri. Nel corso del 2020 sono stati approvati i piani di caratterizzazione delle seguenti aree: LAND A, LAND C, LAND D1, LAND D2, Area Verde Nord, Area a Verde Ovest SP Statte.</p> <p>SANAC in A.S. Per l'Area <u>SANAC</u>, effettuata la caratterizzazione e a seguito dei superamenti delle CSC riscontrati in falda è stato approvato dal Ministero il progetto di messa in sicurezza operativa della falda superficiale con decreto del MATTM n. 453/2017. Per i suoli il progetto di bonifica prevede la MISP dei sottofondi contenenti cromo. Nel corso del Tavolo tecnico di Gennaio 2020 si è chiesto a SANAC in A.S. una revisione delle indagini integrative presentate da SANAC in AS nel 2017</p> <p>Eni R&M Per quanto riguarda le acque sotterranee, ENI ha sviluppato un <u>intervento di bonifica delle acque sotterranee</u> realizzato mediante un sistema di pompaggio delle acque con well-points e trincee drenanti, per assicurare il contenimento della propagazione dei contaminanti verso il mare, ed il trattamento delle acque emunte finalizzato al riutilizzo delle stesse all'interno dello stabilimento. Tramessi da ENI gli esiti monitoraggio falda sia del 2019 che del primo trimestre 2020. Il Progetto di Bonifica propedeutico alla realizzazione dei serbatoi per lo stoccaggio del greggio Tempa Rossa. è stato approvato con decreto MATTM n. 5196 del 31/07/2014. Ad aprile 2020 è stato trasmesso da ENI il rapporto di collaudo e prosecuzione interventi di mitigazione.</p> <p>ArcelorMittal Italy Energy srl (Ex Taranto Energia) Il Progetto di bonifica suoli e della MISO falda è stato approvato. E' in corso il monitoraggio delle acque di falda e dell'efficienza dei sistemi di bonifica. Facendo seguito al parere del MATTM Prot. 0021441/STA del 16/11/2016, con il quale si richiedeva di elaborare un'Analisi di Rischio sanitaria considerando anche il parametro 1,1-Dicloroetilene, rilevato da ARPA Puglia nell'ambito delle campagne di monitoraggio eseguite nel periodo 2014-2015, a partire dalla sessione di monitoraggio del novembre 2016 il set analitico è stato integrato con la ricerca degli Alifatici clorurati e Alifatici alogenati.</p> <p>Italcave – Sito ex Mineraria Meridionale S.r.l. Sono stati approvati gli esiti della caratterizzazione.</p>
--------------------------------------	--

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Hidrochemical S.p.A.

Nel 2017 la Società Hydrochemical ha trasmesso una relazione integrativa del piano di caratterizzazione al fine di procedere con la chiusura del procedimento della matrice suolo ed una revisione ed integrazione dell'analisi di rischio. Con nota del 2018 ARPA Puglia ha trasmesso il parere di competenza relativamente all'Analisi di Rischio chiedendo l'attivazione delle misure di messa in sicurezza d'urgenza. Pertanto, il MATTM con nota del 2018 in merito alla richiesta avanza dall'Azienda sulla chiusura di procedimento per i suoli ha chiesto alla società di dare attuazione alle richieste di ARPA Puglia ed ad ARPA puglia ha chiesto di fare verifiche sui riscontri della società.

Area PIP (Statte)

I lavori della Conferenza di Servizi sono stati sospesi con nota dell'Autorità Competente a seguito della conclusione in data 21/08/2020 dell'incarico di Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto alla dott.ssa Vera Corbelli.

È in fase di valutazione il progetto preliminare dell'intervento di bonifica/MISP. La tecnologia inizialmente scelta per la MISP (capping superficiale + tampone di fondo) si è rivelata non perseguibile a seguito di un campo prove richiesto dagli Enti ed eseguito a settembre 2015, pertanto la nuova revisione del progetto preliminare prevede la realizzazione di un capping superficiale abbinato ad una cinturazione sul lato di monte idrogeologico mediante barriera fisica. È inoltre in fase di esecuzione il primo stralcio funzionale del progetto di MISE del prodotto libero surnatante riscontrato in alcuni piezometri nella parte centrale del sito. L'intervento in progetto prevede l'emungimento, attraverso un sistema di pozzi, lo stoccaggio ed il successivo trattamento del prodotto surnatante emunto.

AMIU (Statte) –

Il piano di caratterizzazione è stato approvato nel 2011. Non sono stati rilevati superamenti delle CSC nei suoli.

Amiu S.p.A. – Sito Pasquinelli

Sono stati approvati gli esiti della caratterizzazione e l'AdR nel corso della CdS del 23/03/2016, che definiscono il suolo non contaminato e previsto un piano di monitoraggio per la falda (nella quale sono stati osservati superamenti anche del PCB) inizialmente biennale con frequenza trimestrale poi prorogato ulteriormente. L'ultimo rapporto di validazione relativo alle campagne del 2017 e 2018 è stato trasmesso da ARPA Puglia a luglio 2019 .

Porto di Taranto

Riqualificazione del Molo Polisettoriale, Ammodernamento della banchina di ormeggio, Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del Molo Polisettoriale e Adeguamento Area Terminal Rinfuse gli interventi risultano già collaudati.

Dragaggio di 2,3 Mm³ di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto , Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e della Calata 1 e Sistemazione logistica dei servizi tecnico-nautici in area retrostante la darsena servizi nel porto di Taranto, il cui progetto operativo di bonifica è stato approvato dal MATTM in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 16.03.2016 con le prescrizioni operative di cui al parere ARPA prot. n. 9897-32 del 15.02.2016, risultano in corso d'esecuzione.

Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto - Tratto di ponente è in corso la verifica del progetto esecutivo dell'opera.

Per la Bonifica ambientale aree libere del porto in rada (Rimozione hot spot varco nord) è in corso di redazione il progetto esecutivo.

Area libera "A" è stato individuato un hot spot di contaminazione, per il quale l'Autorità Portuale ha proposto un progetto per la rimozione del suolo contaminato.

Area libera "B" è in fase di approvazione il PdC.

Area della Piastra Portuale: gli interventi di bonifica risultano attuati e i terreni sono stati consegnati all'A.P. per l'esecuzione dei lavori previsti.

Potenziamento dei collegamenti ferroviari del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale: è stata trasmessa la comunicazione di fine lavori aree idrocarburi 1 e 2.

Piastra portuale - Lavori di adeguamento e potenziamento della Strada dei Moli sono stati trasmessi gli esiti del PdC e l'AdR.

Mar Piccolo: si stanno eseguendo le attività previste dal programma di attività tecnico-scientifiche, volto ad approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo del sistema ambientale.

Mar Grande: Caratterizzazione eseguita da ICRAM nel 2009-2010.



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

Allegato 3

Priorità di intervento

Elenco prime priorità di intervento di cui all'Avviso di selezione DD. 202/2017

- **Elenco Prime Priorità di intervento Tipologia A - Tabella 1**
- **Elenco Prime Priorità di intervento Tipologia B - Tabella 2**
- **Elenco Prime Priorità di intervento Tipologia C - Tabella 3**
- **Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia A**
- **Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia B**
- **Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia C**

Elenco priorità di intervento di cui alla Deliberazione n. 178 del 17 febbraio 2020

- **Elenco Priorità di intervento Tipologia C - Tabella 4**

Elenco priorità di intervento di cui alla Deliberazione n. 1683 del 15 ottobre 2020

- **Elenco Priorità di intervento Tipologia A - Tabella 5**

Elenco priorità di intervento di cui alla Deliberazione n. 510 del 29 marzo 2021

- **Elenco Priorità di intervento Tipologia A - Tabella 6**

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Elenco prime priorità di intervento di cui all'Avviso di selezione DD. 202/2017

Tabella 1 - Prime Priorità di intervento Tipologia A

Avviso selezione - DD. 202/2017 - GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia A					
Posizione graduatoria	Soggetto proponente	Denominazione Sito	Denominazione intervento	Punteggio	Contributo richiesto/ finanziato
	Ubicazione (Comune, provincia)				
1	Comune di Brindisi	Impianto di discarica RSU (Nubile srl) c.da "Autigno"	MISE ex discarica rsu in loc. Autigno - FASE 1	68	€2.640.000,00
	Comune di Brindisi, BR		MISE ai fini della riduzione in falda degli inquinanti area ex discarica rsu in loc. Autigno FASE 2		€1.970.000,23
2	Comune di Lucera	Ex Opificio Alghisa SS17 km 325,00	Rimozione sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione	64	€9.150.000,00
	Comune di Lucera, FG				
3	Comune di Acquaviva delle Fonti	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Tufarelle"	MISE ex discarica rsu in loc. Tufarelle	64	€1.800.000,00
	Comune di Acquaviva delle Fonti, BA				
4	Comune di Galatina	Area di proprietà comunale di via Giada (ex vasca fogna bianca) del Rione Italia	Rimozione sorgente primaria contaminazione ex vasca fogna bianca di via Giada	63	€700.000,00
	Comune di Galatina, LE				
5	Comune di Bagnolo del Salento	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Giancola"	Isolamento sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione ex discarica comunale rsu in loc. Giancola	59	€480.000,00
	Comune di Bagnolo del Salento, LE				

I Riapertura Avviso selezione - DD. 202/2017 – II GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia A					
1	Comune di Giovinazzo ⁸²	Impianto di Discarica RSU loc. "San Pietro Pago"	Messa in sicurezza discarica rsu in loc. San Pietro Pago	67	€4.500.000,00
	Comune di Giovinazzo, BA				
2	Comune di Taranto ⁸³	Impianto di discarica RS Palombara – ex disc. Vergine	MISE falda impianto di discarica R.S. non pericolosi loc. Palombara	67	€2.400.000,00
	Comune di Taranto, TA				

II Riapertura Avviso selezione - DD. 202/2017 – III GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia A					
1	Comune di Giovinazzo	Ex Acciaierie e Ferriere pugliesi loc. "Lama Castello"	Bonifica ex acciaierie e ferriere pugliesi in area lama castello - fase 3:MISE in Lama Castello intervento II - lotto II	69	€3.400.000,00
	Comune di Giovinazzo, BA				
2	Comune di Leverano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Li Pampi"	MISE ex discarica rsu in loc. Li Pampi -- ZONA 1	65	€1.622.918,81
	Comune di Leverano, LE				
3	Comune di Trani	Impianto di discarica RSU Amiu Trani loc. "Puro vecchio"	MISE – Impianto di discarica	65	€6.500.000,00
	Comune di Trani, BAT				

⁸² Con D.G.R. 2466/2018, vista l'impossibilità del Comune di Giovinazzo a procedere è stato avviato l'intervento d'ufficio della Regione, ex art. 250 del TUA, con soggetto attuatore AGER

⁸³ L'intervento è stato defianziato a seguito della manifestazione di interesse di un soggetto privato che sta intervenendo in qualità di soggetto interessato.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

4	Comune di Troia	Sito industriale I.A.O. s.r.l. loc. "Giardinetto"	MISE - Rimozione sorgente primaria di contaminazione – FASE I	65	€29.000.000,0
	Comune di Troia, FG				
5	Comune di Zapponeta	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cacace"	MISE ex discarica RSU	65	€2.980.000,00
6	Comune di Cavallino	Sito stoccaggio eco balle in loc. "Masseria Guarini"	Misure di prevenzione con rimozione potenziale fonte di contaminazione	64	€9.196.971,08
7	Comune di Andria	Impianto di discarica RSU loc. "San Nicola La Guardia"	MIPRE impianto di discarica	63	€5.617.117,95
8	Comune di Locorotondo	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pasqualone"	MISE ex discarica RSU	63	€3.200.000,00
9	Comune di Manduria	Ex Impianto di discarica RSU loc. "Li Cicci"	Misure di prevenzione impianto di discarica	63	€570.000,00
10	Comune di Gallipoli	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Madonna delle Grazie"	MISE ex discarica RSU	59	€2.950.000,00
11	Comune di Vieste	Ex Impianto di discarica RSU loc. "Landa La Serpe"	Misure di prevenzione impianto di discarica	58	€4.100.000,00

Nella tabella sono stati riportati siti, ed i relativi interventi proposti, individuati ed ammessi a finanziamento con l'avviso pubblico di cui alla D.D. 202/2017 e successive riaperture, finanziato con risorse FESR e FSC (2014/2020), per la *Tipologia A: Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione.*

Presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per ogni intervento selezionato è disponibile la *Scheda identificativa intervento* (Allegato C del richiamato Avviso), nella quale sono indicati i punteggi per i criteri di selezione adottati, nonché la *Scheda tecnica di intervento* (Allegato B del richiamato Avviso), nella quale, come previsto dallo stesso Avviso, il soggetto proponente, al fine della candidatura a finanziamento, ha descritto sinteticamente il sito di intervento, indicando l'estensione, le caratteristiche sito specifiche, il quadro di potenziale contaminazione, ovvero di contaminazione, o le condizioni che richiedono interventi di MISE e/o MIPRE, di caratterizzazione ambientale, o di bonifica o messa in sicurezza; nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche delle strategie di intervento proposte ed indicato ogni ulteriore informazione utile e necessaria all'attribuzione e verifica dei punteggi relativi ai criteri, per la specifica tipologia di intervento, definiti per l'individuazione delle priorità di intervento con risorse pubbliche e riportati in Allegato C all'Avviso stesso. Nella *scheda tecnica di intervento* sono stati altresì indicati il costo e i tempi di realizzazione dell'intervento.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Elenco prime priorità di intervento di cui all'Avviso di selezione DD. 202/2017

Tabella 2 - Prime Priorità di intervento Tipologia B

Avviso selezione - DD. 202/2017 - GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia B					
Posizione graduatoria	Soggetto proponente	Denominazione Sito	Denominazione intervento	Punteggio	Contributo richiesto/ finanziato
	Ubicazione (Comune, provincia)				
1	Comune di Botrugno	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Capasi" (Cornacchia)	Indagini integrative di caratterizzazione elaborazione AdR ex discarica rsu in località Capasi	86	€300.000,00
	Comune di Botrugno, LE				
2	Comune di Alliste	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Monterotondo"	Indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione AdR ex discarica rsu	83	€290.000,00
	Comune di Alliste, LE				
3	Comune di Casarano	Campo spandimento reflui di impianto di depurazione loc. "Mendole"- SP 68 Casarano-Taviano	Piano di caratterizzazione integrativa e AdR dei campi di spandimento reflui civili provenienti dal depuratore comunale	83	€640.000,00
	Comune di Casarano, LE				
4	Comune di Cutrofiano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Caraccio" con accesso dalla S.P. 49 Cutrofiano-Corigliano D'Otranto	Piano di caratterizzazione ed analisi di rischio ex discarica	80	€250.000,00
	Comune di Cutrofiano, LE				
5	Comune di Bari	Ex discarica RSU art.12 loc. "Madonna della Grotta"	Piano caratterizzazione ex discarica rsu	75	€206.000,00
	Comune di Bari, BA				
6	Comune di Casarano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Canali", strada S.P. 332 Casarano-Collepasso	Piano di caratterizzazione ed AdR ex discarica rsu	74	€270.000,00
	Comune di Casarano, LE				
7	Comune di Foggia	Ex discarica RSU Ex Amica (Frisoli) e AGECOS c.da "Passo Breccioso"	Esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione adr discariche denominate ex Agecos-Frisoli.	74	€1.137.840,85
	Comune di Foggia, FG				
8	Comune di Sanarica	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Larghi" (spandimento reflui)	Piano di caratterizzazione integrativo della ex discarica di acque reflue non depurate	74	€250.000,00
	Comune di Sanarica, LE				
9	Comune di Ortelle	Ex discarica art. 12 loc. "Campi San Vito"	Piano di caratterizzazione ed elaborazione AdR sito potenzialmente contaminato ex discarica rsu	72	€270.000,00
	Comune di Ortelle, LE				
10	Comune di Specchia	Ex discarica art. 12 loc. "Cava Magnone"	Piano di caratterizzazione e recupero ambientale ex discarica	70	€180.000,00
	Comune di Specchia, LE				
11	Comune di Tricase	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Matine"	Piano di indagine ex discarica rifiuti	68	€190.000,00
	Comune di Tricase, LE				
12	Comune di Minervino di Lecce	Ex discarica art.12 loc. "Masseria Pisanelli"	Piano di caratterizzazione ex discarica rsu	68	€150.000,00
	Comune di Minervino di Lecce, LE				
13	Comune di Minervino di Lecce	Ex discarica RSU art.12 loc. "Santa Croce"	Piano di caratterizzazione ex discarica rsu	68	€100.000,00
	Comune di Minervino di Lecce, LE				
14	Comune di Specchia	Ex discarica art. 12 loc. "Cava Curtivecchi"	Piano di caratterizzazione ex Cava	68	€180.000,00
	Comune di Specchia, LE				
15	Comune di Ruffano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Fabi"	indagini di caratterizzazione ed elaborazione AdR ex discarica rsu	68	€335.000,00
	Comune di Ruffano, LE				
16	Comune di Diso	Ex Discarica RSU art. 12 loc. "Vigna Papa"	Piano di caratterizzazione e AdR ex discarica rsu	67	€290.000,00
	Comune di Diso, LE				
17	Comune di Foggia	Ex Discariche dismesse RSU e RSS loc. "Passo Breccioso"	Progettazione piano di caratterizzazione delle ex discariche dismesse	67	€682.283,78
	Comune di Foggia, FG				

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

18	Comune di Barletta	Orto Botanico, Via Marconi - Via Leonardo da Vinci - Via Barberisco	Piano di caratterizzazione "orto botanico"	66	€414.068,02
	Comune di Barletta, BAT				
19	Comune di Gravina in Puglia	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Cozzarolo"	Indagini integrative di caratterizzazione ex discarica rsu	51	€161.182,37
	Comune di Gravina in Puglia, BA				

Riapertura Avviso selezione - DD. 202/2017 – II GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia B					
1	Comune di Statte	Area Vasta di Statte	Indagini integrative di caratterizzazione ai fini della valutazione del rischio sanitario per le aree agricole	86	€750.000,00
	Comune di Statte, TA				
2	Comune di Cerignola	Ex discarica RSU art. 12 c.da "San Martino 2"	Caratterizzazione integrativa ex discarica rsu	74	€330.000,00
	Comune di Cerignola, FG				
3	Comune di Patu'	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Uschia Pagliare"	progetto di indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione ADR ex discarica rsu	72	€210.000,00
	Comune di Patu', LE				
4	Comune di Bitetto	Sito SC Suma incrocio SP87 Bitetto - Palo del Colle c.da "Nepta"(proprietà Opera Pia SS. Sacramento)	Piano di indagini di caratterizzazione sito potenzialmente contaminato	71	€177.000,00
	Comune di Bitetto, BA				
5	Comune di Taranto	Area Palude la Vela	Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR del sito naturale	69	€280.000,00
	Comune di Taranto, TA				
6	Comune di Ortona	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Cavallerizza"	Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR ex discarica comunale	68	€380.000,00
	Comune di Ortona, FG				
7 (*)	Comune di Modugno	Acque di falda Z.I. ASI Modugno	Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR Z.I.	67	€790.256,28
	Comune di Modugno, BA				
8 (*)	Provincia di Brindisi	Acque di falda Area loc. Autigno/Formica/Mascava	Progettazione ed esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione analisi di rischio acque di falda	66	€951.000,00
	Comune di Brindisi, BR				
9	Comune di Uggiano la Chiesa	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Li Peschi"	Piano di caratterizzazione della ex discarica rsu	66	€145.000,00
	Comune di Uggiano la Chiesa, LE				
10	Comune di Sogliano Cavour	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Caraccio"	Piano della caratterizzazione ex discarica rsu	65	€160.000,00
	Comune di Sogliano Cavour, LE				
11	Comune di Bitonto	Impianto di discarica RSU della ditta Ecoambiente srl c.da Torre d'Agera	Progettazione ed esecuzione Piano di caratterizzazione e elaborazione ADR ex discarica rsu	64	€370.000,00
	Comune di Bitonto				
12	Comune di Uggiano la Chiesa	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Monti/Le Bannina"	Piano di caratterizzazione della ex discarica rsu	64	€155.000,00
	Comune di Uggiano la Chiesa, LE				
13	Comune di Lecce	Ex Inceneritore RSU "SASPI" Via Vecchia Lizzanello	Piano di caratterizzazione area ex impianto incenerimento	62	€441.960,97
	Comune di Lecce, LE				
14	Comune di Massafra	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Console"	Caratterizzazione ex discarica rsu	62	€350.000,00
	Comune di Massafra, TA				
15	Provincia di Brindisi	Area Ex Stabilimento Lepetit loc. "Mattarella"	Progettazione esecuzione piano di caratterizzazione ed ADR suolo sottosuolo e acque di falda area ex discarica	62	€138.000,00
	Comune di San Pancrazio Salentino, BR				

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

16	Comune di Castellaneta	Area individuata al Fg. n. 59, P.Ile nn. 572, 220, 219,75 Via Verga	Indagini di caratterizzazione e elaborazione ADR Area comunale degradata	62	€590.000,00
	Comune di Castellaneta, TA				
17	Comune di Maglie	Ex Inceneritore RSU Strada Vicinale "San Isidoro"	Piano di caratterizzazione ex impianto di incenerimento rsu	61	€207.299,91
	Comune di Maglie, LE				
18	Comune di Poggiardo	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Tagliate"	Piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR ex discarica comunale rsu	61	€185.000,00
	Comune di Poggiardo, LE				
19	Comune di Palagiano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Lamaderchia"	Piano di caratterizzazione integrativa ex discarica comunale	60	€450.000,00
	Comune di Palagiano, TA				
20	Comune di Latiano	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Mariano"	Caratterizzazione ex discarica rsu	59	€185.000,00
	Comune di Latiano, BR				
21	Comune di Santa Cesarea Terme	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Masseria Alpigiana"	Caratterizzazione ex discarica comunale rsu	58	€220.000,00
	Comune di Santa Cesarea Terme, LE				
22	Comune di Poggiardo	Area in loc. "Vora Farminica" Via Turri	Piano caratterizzazione ed ADR Vora Farminica	58	€107.000,00
	Comune di Poggiardo, LE				
23	Comune di Melendugno	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Masseria Zappi"	Progettazione e esecuzione piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR del sito potenzialmente contaminato ex discarica rsu	58	€161.543,60
	Comune di Melendugno, LE				
24	Comune di Castrì di Lecce	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Puzzi te Fore"	Caratterizzazione ex discarica rsu	56	€285.000,00
	Comune di Castrì di Lecce, LE				
25	Comune di Martano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Specchia dei Mori"	Caratterizzazione integrativa ex discarica rsu	54	€185.000,00
	Comune di Martano, LE				
26	Comune di Santa Cesarea Terme	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Malepasso"	Caratterizzazione ex discarica comunale rsu	54	€220.000,00
	Comune di Santa Cesarea Terme, LE				
27 (*)	Comune di Canosa di Puglia	Area vasta c.da "Tufarelle"	Progettazione ed esecuzioni indagini integrative di caratterizzazione ed elaborazione ADR - sito	53	€694.850,21
	Comune di Canosa di Puglia, BAT				
28	Comune di Gallipoli	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Madonna delle Grazie"	Indagini integrative per aggiornamento caratterizzazione ex discarica rsu	48	€317.000,00
	Comune di Gallipoli, LE				

Nella tabella sono stati riportati i siti, ed i relativi interventi proposti, individuati ed ammessi a finanziamento con l'avviso pubblico di cui alla DD. 202/2017 e successiva riapertura, finanziato con risorse FESR e FSC (2014/2020), per la *Tipologia B: Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio.*

Presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per ogni intervento selezionato è disponibile la *Scheda identificativa intervento* (Allegato C del richiamato Avviso), nella quale sono indicati i punteggi per i criteri di selezione adottati, nonché la *Scheda tecnica di intervento* (Allegato B del richiamato Avviso), nella quale, come previsto dallo stesso Avviso, il soggetto proponente, al fine della candidatura a finanziamento, ha descritto sinteticamente il sito di intervento, indicando l'estensione, le caratteristiche sito specifiche, il quadro di potenziale contaminazione, ovvero di contaminazione, o le condizioni che richiedono interventi di MISE e/o MIPRE, di caratterizzazione ambientale, ovvero di bonifica o messa in sicurezza; nonché le caratteristiche tecniche e

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

tecnologiche delle strategie di intervento proposte ed indicato ogni ulteriore informazione utile e necessaria all'attribuzione e verifica dei punteggi relativi ai criteri, per la specifica tipologia di intervento, definiti per l'individuazione delle priorità di intervento con risorse pubbliche e riportati in Allegato C all'Avviso stesso. Nella *scheda tecnica di intervento* sono stati altresì indicati il costo e i tempi di realizzazione dell'intervento..

I siti indicati con “(*)”, non sono inseriti in Anagrafe, con essi è indicata l'area vasta nella quale sono stati rilevati superamenti nelle acque sotterranee e l'intervento proposto e selezionato consiste nello studio del *plume* di contaminazione nelle acque di falda, delle caratteristiche dell'acquifero, nonché delle attività impattanti presenti al fine di determinare le cause – sorgenti di contaminazione, ovvero eventuali valori di fondo naturale.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Elenco prime priorità di intervento di cui all'Avviso di selezione D.D. 202/2017

Tabella 3 - Prime Priorità di intervento Tipologia C

Avviso selezione - DD. 202/2017 – I GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia C					
Posizione graduatoria	Soggetto proponente	Denominazione Sito	Denominazione intervento	Punteggio	Contributo richiesto/ finanziato
	Ubicazione (Comune, Provincia)				
1	Comune di Torremaggiore	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Resicata"	MISP ex discarica r.s.u. in loc. Resicata	70	€1.044.000,00
	Comune di Torremaggiore, FG				
2	Comune di Salve	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Spiggiani"	MISP ex discarica in loc. Spiaggiani	58	€3.770.155,29
	Comune di Salve, LE				
3	Comune di Alessano	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Le Matine"- lotto A	MISP area ex discarica r.s.u. in loc. Matine	49	€1.850.000,00
	Comune di Alessano, LE				

I Riapertura Avviso selezione - DD. 202/2017 – II GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia C					
1	Commissario Straordinario Interventi di Bonifica e Ambientalizzazione di Taranto	Cimitero S. Brunone Q.re Tamburi - Matrice suolo	Bonifica delle aree non pavimentate	87	€3.929.293,74
	Comune di Taranto, TA				
2	Comune di Corato	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Maccarone Sant'Elia"	Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica rsu	68	€1.365.000,00
	Comune di Corato, BA				

II Riapertura Avviso selezione - DD. 202/2017 – III GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI E FINANZIATI – Tipologia C					
1	Comune di Taranto	Area Materiali riporto/rifiuti in SP1- Q.re Tamburi	Bonifica per rimozione	51	€1.900.000,00
	Comune di Taranto, TA				
2	Comune di Monopoli	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Caramanna"	Bonifica ex discarica rsu	42	€2.380.000,00
	Comune di Monopoli, BA				

Nella tabella sono stati riportati siti, ed i relativi interventi proposti, individuati ed ammessi a finanziamento con l'avviso pubblico di cui alla DD. 202/2017 e successiva riapertura, finanziato con risorse FESR e FSC (2014/2020), per la *Tipologia A: Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione.*

Presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per ogni intervento selezionato è disponibile la *Scheda identificativa intervento* (Allegato C del richiamato Avviso), nella quale sono indicati i punteggi per i criteri di selezione adottati, nonché la *Scheda tecnica di intervento* (Allegato B del richiamato Avviso), nella quale, come previsto dallo stesso Avviso, il soggetto proponente, al fine della candidatura a finanziamento, ha descritto sinteticamente il sito di intervento, indicando l'estensione, le caratteristiche sito specifiche, il quadro di potenziale contaminazione, ovvero di contaminazione, o le condizioni che richiedono interventi di MISE e/o MIPRE; nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche delle strategie di intervento proposte ed indicato ogni ulteriore informazione utile e necessaria all'attribuzione e verifica dei punteggi relativi ai criteri, per la specifica tipologia di intervento, definiti per l'individuazione delle priorità di intervento con risorse pubbliche e riportati in Allegato C

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

all'Avviso stesso e riportati di seguito nel presente Allegato. Nella *scheda tecnica di intervento* sono stati altresì indicati il costo e i tempi di realizzazione dell'intervento.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Elenco priorità di intervento di cui alla D.G.R. n. 178 del 17 febbraio 2020

Tabella 4 - Priorità di intervento Tipologia C

Ordine di priorità di cui alla D.G.R. n. 178/2020					
Ordine di priorità	Soggetto proponente	Tipologia Sito	Denominazione intervento	Punteggio priorità	Costo intervento
	Ubicazione (Comune, provincia)	Denominazione Sito			
1	Comune di Deliceto	DISCARICA	MISP ex discarica	84	€9.092.108,77 finanziato
	Comune di Deliceto, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campo Scarano"			

Elenco priorità di intervento di cui alla D.G.R. n. 1683 del 15 ottobre 2020

Tabella 5 - Priorità di intervento Tipologia A

Ordine di priorità di cui alla D.G.R. n. 1683/2020					
Ordine di priorità	Soggetto proponente	Tipologia Sito	Denominazione intervento	Punteggio priorità	Costo intervento
	Ubicazione (Comune, provincia)	Denominazione Sito			
1	Comune di Celle di San Vito	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica - Chiusura definitiva	59	€2.200.000,00 finanziato
	Comune di Celle di San Vito, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Campo Buffaviento"			
2	Comune di Castelluccio Valmaggiore	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica - Chiusura definitiva	57	€4.750.000,00 finanziato
	Comune di Castelluccio Valmaggiore, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sotto le Ripe"			
3	Comune di Candela	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica - Rimozione sorgente primaria rifiuti	56	€5.500.000,00
	Comune di Candela, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Giardinetto" (*)			
4	Comune di Monteleone di Puglia	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica - Chiusura definitiva	56	€4.660.000,00
	Comune di Monteleone di Puglia, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Giangaeta"			
5	Comune di San Marco in Lamis	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica - Chiusura definitiva	55	€8.615.000,00
	Comune di San Marco in Lamis, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Coppe Casarinelli"			
6	Comune di San Paolo di Civitate	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica (**)	55	(**)
	Comune di San Paolo di Civitate, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Sportelli"			

⁸⁴ Con la metodologia adottata dagli esiti dell'analisi dei siti censiti nell'Anagrafe dei Siti da bonificare regionale, aggiornata al 31 dicembre 2019, risulta che sul territorio regionale è presente. Al momento della definizione delle priorità di tipologia C per i siti adibiti a ex discarica un unico sito che, nel rispetto del principio di chi inquina paga, come specificato nella proposta del presente proposta PRB, necessita di un intervento afferente alla tipologia C. "Interventi di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente e Bonifica di aree contaminate, ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili e urgenti".

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Elenco priorità di intervento di cui alla D.G.R. n. 510 del 29 marzo 2021

Tabella 6 - Priorità di intervento Tipologia A

Ordine di priorità di cui alla D.G.R. n. 510/2021					
Ordine di priorità	Soggetto proponente	Tipologia Sito	Denominazione intervento	Punteggio priorità	Costo intervento
	Ubicazione (Comune, provincia)	Denominazione Sito			
1	Comune di San Severo	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica	60	(**)
	Comune di San Severo, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Pezza Imperiale"			
2	Comune di Peschici	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica	57	(**)
	Comune di Peschici, FG	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Tavole di Pietra"			
3	Comune di Bitetto	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica	56	(**)
	Comune di Bitetto, BA	Ex discarica RSU art. 12 c.da "Nepta"			
4	Comune di Alliste	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica	54	(**)
	Comune di Alliste, LE	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Petruddo-Masseria Tonda"			
5	Comune di Seclì	DISCARICA	MIPRE/MISE ex discarica	51	(**)
	Comune di Seclì, LE	Ex discarica RSU art. 12 loc. "Macchia Rossa"			

Il sito indicato con “(*)” non è conteggiato nel numero dei siti censiti in Anagrafe riportato nello “Stato di fatto in materia di bonifica” (cfr. 3.2 del presente piano – cfr. Allegato 1) in quanto inserito in Anagrafe a luglio 2020 a valle dell’approvazione con D.G.R. 988/2020 dei siti censiti in anagrafe.

“(**)” Per tali siti non è specificato l’intervento e indicato il costo stimato di intervento, in quanto non è ancora conclusa, ovvero avviata, la procedura negoziale che consentirà di determinare in via preliminare il più opportuno intervento da attuare nonché il costo per la sua esecuzione.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia A

La scheda di seguito restituita è tratta dall'Avviso pubblico di selezione (Allegato C – Scheda C1), di cui alla DD. 202/2017, attraverso il quale sono state selezionate le operazioni, costituenti le prime priorità di intervento, da finanziare con risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed anche, come stabilito con D.G.R. del 13 luglio 2017, n. 1156 di avvio all'iter di predisposizione dell'Avviso, con risorse FSC 2014/2020 del Patto per Sud –Puglia. La scheda è stata presentata sotto le forme di dichiarazione, con relative assunzioni di responsabilità, previste dal D.P.R. n. 445/2000.



REGIONE PUGLIA

P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020

ASSE VI - TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI



OBIETTIVO TEMATICO 6

SCHEDA IDENTIFICATIVA INTERVENTO - C1

TIPOLOGIA A	Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione.
--------------------	---

Istruzioni per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati come *criteri di selezione degli interventi*, definiti dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitati nel presente Allegato, in coerenza ai *criteri di valutazione* e ai *criteri di sostenibilità ambientale* approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020.

La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettagliati nella documentazione trasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal Soggetto proponente nella presente scheda.

L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.

Il punteggio totale, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola sommando i punteggi delle singole voci/criteri.

La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Titolo intervento e denominazione sito:

Coordinate geografiche nel sistema WGS84	N	E
---	----------	----------

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	Barrare se richiesto	Punteggio
Qualità progettuale – Grado di impiego delle Best Available Technologies <u>A cura della Commissione</u> Massimo 6 punti	Grado di esaustività e capacità di sintesi degli elaborati progettuali e della “scheda tecnica intervento” di cui all’ Allegato B		Da 0 a 2
	Congruietà dei tempi di realizzazione previsti rispetto alla complessità dell’intervento e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIA FESR– FSE 2014-2020		Da 0 a 2
	Valutazione tecnica-economica a supporto della scelta della/e tecnologia/e migliori disponibili di intervento		Da 0 a 2
Cantierabilità Tecnica amministrativa <u>(Barrare una sola voce)</u> Massimo 6 punti	Interventi in fase di esecuzione		6
	Interventi appaltati		Da 4 a 5
	Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non necessitano, pareri, nulla osta, autorizzazione, etc.		Da 2 a 3
	Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora acquisito tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.		Da 0 a 1
Interventi di completamento <u>(Barrare la voce se pertinente)</u> Massimo 4 punti	Integrazione del progetto con interventi di bonifica /Misp/Miso/Mise già realizzati su aree limitrofe, ovvero su matrici ambientali dello stesso sito		Da 0 a 4
⁸⁵ Grado di riduzione a livelli sostenibili da un punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto <u>(barrare una sola voce)</u> Massimo 80 punti	1. Potenziale fonte di inquinamento:		Max 8
	Sostanze contaminanti sversate e/o immesse nell’ambiente accidentalmente e/o illecitamente		Da 1 a 8
	Discarica abusiva		
	Biogas e/o Percolato di discarica		
	Vasche/condotte/serbatoi/fusti danneggiati e/o abbandonati contenenti sostanze contaminanti		
	Altro. Specificare :		
	2. Caratteristiche di pericolosità della sorgente di contaminazione		Max 10
	Esplosiva/infiammabile		10
	Cancerogena		8
	Tossica		6
	3. Matrice ambientale interessata		Max 6
	Acque superficiali/sotterranee		6
	Suolo		5
	Atmosfera		5
	4. Collocazione della sorgente di contaminazione		Max 10
	In Acque superficiali/falda		10
	Interrata		9
	Scoperta su terreno		8
	Coperta su terreno		7
	Scoperta su pavimento senza drenaggio		6
	Scoperta su pavimento con drenaggio		5
	Coperta su pavimento senza drenaggio		4
	Coperta su pavimento con drenaggio		3
5. Stato fisico della sorgente di contaminazione		Max 5	
Liquido		5	
Vapore/gassoso		4	
Fangoso		3	
Solido		2	
6. Superficie potenzialmente interessata dalla sorgente		Max 5	
Oltre 50.000 mq		5	
Da 5001 a 50.000 mq		4	

⁸⁵ Il Criterio “Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto”, compreso tra Criteri già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017, è stato assunto con le deliberazioni di giunta regionale 1482/2018, 2322/2019, 642 /2020, quale criterio per la definizione delle priorità di intervento, distinte secondo tre tipologie di intervento, che assume declinazioni specifiche per ognuna delle tre tipologie di intervento, e già fatti propri dalla proposta di PRB adottata con la D.G.R. n. 1482/2018.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	Da 1001 a 5.000 mq		3
	Fino a 1000 mq		2
7.	Profondità accertata o ragionevolmente presunta della prima falda dal p.c.		Max 5
	Da 1 a 3 m		5
	Da 4 a 9 m		4
	Da 10 a 19 m		3
	Oltre 19 m		2
8.	Presenza di strati naturali e/o artificiali impermeabili a protezione delle acque di falda		Max 2
	NO		2
	SI		1
	NON Accertato		1
9.	Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile a valle idrogeologica		Max 5
	Fino a 100 m		5
	Da 101 a 500 m		4
	Da 501 a 1000 m		3
	Oltre 1000 m		2
10.	Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa		Max 5
	Fino a 100 m		5
	Da 101 a 500 m		4
	Da 501 a 1000 m		3
	Oltre 1000 m		2
11.	Distanza dal centro abitato/area residenziale		Max 5
	Fino a 500 m		5
	Da 501 a 1000 m		4
	Da 1000 a 2500 m		3
	Oltre 2500 m		2
12.	Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali sull'area		Max 2
	SI		2
	NO		1
13.	Destinazione urbanistica prevalente del sito		Max 4
	Residenziale e assimilabile		4
	Agricolo e assimilabile		3
	Industriale/commerciale e assimilabile		2
14.	Uso prevalente del sito		Max 4
	Residenziale e assimilabile		4
	Agricolo e assimilabile		3
	Industriale/commerciale e assimilabile		2
15.	Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante		Max 4
	Residenziale e assimilabile		4
	Agricolo e assimilabile		3
	Industriale/commerciale e assimilabile		2

CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORI	Barrare se richiesto	Punteggio
Utilizzo di strategie di intervento che minimizzano gli impatti ambientali e paesaggistici A cura della Commissione Massimo 4 punti	<ul style="list-style-type: none"> - Minimizzazione produzione rifiuti e - Minimizzazione costi ed impatti ambientali e paesaggistici - Utilizzo di tecnologie di intervento "green" ed ecosostenibili - Massimizzazione di trattamenti in sito - Utilizzo di FER per l'alimentazione di impianti e/o apparecchiature previsti dall'intervento 		Da 0 a 4

TOTALE PUNTEGGIO A cura della Commissione Massimo 100 punti		
--	--	--

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia B

La scheda di seguito restituita è tratta dall'Avviso pubblico di selezione (Allegato C – Scheda C2), di cui alla DD. 202/2017, attraverso il quale sono state selezionate le operazioni, costituenti le prime priorità di intervento, da finanziare con risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed anche, come stabilito con D.G.R. del 13 luglio 2017, n. 1156 di avvio all'iter di predisposizione dell'Avviso, con risorse FSC 2014/2020 del Patto per Sud –Puglia. La scheda è stata presentata sotto le forme di dichiarazione, con relative assunzioni di responsabilità, previste dal D.P.R. n. 445/2000.



REGIONE PUGLIA

P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020

ASSE VI - TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI



OBIETTIVO TEMATICO 6

SCHEDA IDENTIFICATIVA INTERVENTO - C2

TIPOLOGIA B	Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio.
--------------------	--

Istruzioni per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati come *criteri di selezione degli interventi*, definiti dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitati nel presente Allegato, in coerenza ai *criteri di valutazione* e ai *criteri di sostenibilità ambientale* approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020.

La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettagliati nella documentazione trasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal Soggetto proponente nella presente scheda.

L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.

Il punteggio totale, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola sommando i punteggi delle singole voci/criteri.

La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Titolo intervento e denominazione sito:

Coordinate geografiche nel sistema WGS84	N	E
---	----------	----------

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	Barrare se richiesto	PUNTEGGIO
Qualità progettuale <u>A cura della Commissione</u> Massimo 4 punti	Grado di esaustività e capacità di sintesi della “scheda tecnica intervento” di cui all’Allegato B		Da 0 a 2
	Congruità dei tempi di realizzazione previsti rispetto alla complessità dell’intervento e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIA FESR– FSE 2014-2020		Da 0 a 2
Cantierabilità Tecnica amministrativa <u>(Barrare una sola voce)</u> Massimo 6 punti	Interventi in fase di esecuzione		6
	Interventi appaltati		Da 4 a 5
	Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non necessitano, pareri, nulla osta, autorizzazione, etc.		Da 2 a 3
	Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora acquisito tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.		Da 0 a 1
Interventi di completamento <u>(Barrare la voce se pertinente)</u> Massimo 4 punti	Integrazione del piano con interventi di caratterizzazione già realizzati su aree limitrofe ovvero su matrici ambientali dello stesso sito		Da 0 a 4
Grado di riduzione a livelli sostenibili da un punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto ⁸⁶ <u>(barrare una sola voce)</u> Massimo 86 punti	1. Potenziale contaminazione del suolo:		Max 4
	SI		4
	NON Accertato		2
	NO		0
	2. Potenziale contaminazione delle acque		Max 5
	SI		5
	NON Accertato		3
	NO		1
	3. Numero di contaminanti che superano le CSC nel suolo		Max 4
	Più di sei sostanze contaminanti		4
	Da due a sei sostanze contaminanti		3
	Una sostanza contaminante		2
	NON Accertato		2
	4. Numero di contaminanti che superano le CSC nelle acque		Max 5
	Più di sei sostanze contaminanti		5
	Da due a sei sostanze contaminanti		4
	Una sostanza contaminante		3
	NON Accertato		3
	5. Tipologia dei contaminanti riscontrati nel suolo		Max 4
	Cancerogeni		4
	Non cancerogeni		2
	NON Accertato		2
	6. Tipologia dei contaminanti riscontrati nelle acque		Max 5
	Cancerogeni		5
	Non cancerogeni		3
	NON Accertato		3
7. Concentrazione del contaminante in suolo che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC		Max 6	
CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge		6	
CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge		5	
CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge		4	
CSC superate sino a 2 volte		3	
NON Accertato		3	

⁸⁶ Il Criterio “Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto”, compreso tra Criteri già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017, è stato assunto con le deliberazioni di giunta regionale 1482/2018, 2322/2019, 642 /2020, quale criterio per la definizione delle priorità di intervento, distinte secondo tre tipologie di intervento, che assume declinazioni specifiche per ognuna delle tre tipologie di intervento, e già fatti propri dalla proposta di PRB adottata con la D.G.R. n. 1482/2018.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

8. Concentrazione del contaminante nelle acque che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC			Max 7
CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge			7
CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge			6
CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge			5
CSC superate sino a 2 volte			4
NON Accertato			4
9. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nel suolo (<i>il valore max indicabile coincide con l'estensione del sito</i>)			Max 4
Oltre 50.000 mq			4
Da 5001 a 50.000 mq			3
Da 1001 a 5.000 mq			2
Fino a 1000 mq			1
10. Superficie presunta della sorgente secondaria di contaminazione nelle acque di falda (<i>il valore max indicabile è l'estensione del sito</i>)			Max 5
Oltre 5.001 mq			5
Da 1001 a 5.000 mq			4
Da 501 mq 1000 a mq			3
Fino a 500 mq			2
11. Profondità accertata o presunta della prima falda dal piano campagna			Max 4
Da 1 a 3 m			4
Da 4 a 9 m			3
Da 10 a 19 m			2
Oltre 19 m			1
12. Presenza di strati naturali e/o artificiali impermeabili a protezione delle acque di falda			Max 4
NO			4
NON Accertato			3
SI			2
13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile idrogeologicamente a valle			Max 5
Fino a 100 m			5
Da 101 a 500 m			4
Da 501 a 1000 m			3
Oltre 1000 m			2
14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa			Max 5
Fino a 100 m			5
Da 101 a 500 m			4
Da 501 a 1000 m			3
Oltre 1000 m			2
15. Distanza dal centro abitato/area residenziale			Max 5
Fino a 500 m			5
Da 501 a 1000 m			4
Da 1000 a 2500 m			3
Oltre 2500 m			2
16. Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali sull'area			Max 2
SI			2
NO			1
17. Destinazione urbanistica prevalente del sito			Max 4
Residenziale e assimilabile			4
Agricolo e assimilabile			3
Industriale/commerciale e assimilabile			2
18. Uso prevalente del sito			Max 4
Residenziale e assimilabile			4
Agricolo e assimilabile			3
Industriale/commerciale e assimilabile			2
19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante			Max 4
Residenziale e assimilabile			4
Agricolo e assimilabile			3
Industriale/commerciale e assimilabile			2

TOTALE PUNTEGGIO

A cura della Commissione

Massimo 100 punti

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Criteri per la definizione delle priorità di intervento Topologia C

La scheda di seguito restituita è tratta dall'Avviso pubblico di selezione (Allegato C – Scheda C2), di cui alla DD. 202/2017, attraverso il quale sono state selezionate le operazioni, costituenti le prime priorità di intervento, da finanziare con risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 ed anche, come stabilito con D.G.R. del 13 luglio 2017, n. 1156 di avvio all'iter di predisposizione dell'Avviso, con risorse FSC 2014/2020 del Patto per Sud –Puglia. La scheda è stata presentata sotto le forme di dichiarazione, con relative assunzioni di responsabilità, previste dal D.P.R. n. 445/2000.



REGIONE PUGLIA

P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020

ASSE VI - TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI



OBIETTIVO TEMATICO 6

SCHEDA IDENTIFICATIVA INTERVENTO - C3

TIPOLOGIA C	Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di scariche abusive ovvero scariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili ed urgenti.
--------------------	--

Istruzioni per la compilazione

Al fine di predisporre la graduatoria per la concessione dei finanziamenti, il Soggetto proponente deve compilare la presente scheda barrando, ove richiesto, una sola voce o più voci degli elementi individuati come *criteri di selezione degli interventi*, definiti dall'art. 8 del presente Avviso ed esplicitati nel presente Allegato, in coerenza ai *criteri di valutazione* e ai *criteri di sostenibilità ambientale* approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020.

La compilazione deve essere coerente con le informazioni e i dati contenuti e dettagliati nella documentazione trasmessa, attraverso la quale verranno verificate le informazioni dichiarate dal Soggetto proponente nella presente scheda.

L'assenza di indicazione degli elementi di conoscenza relativi ad uno o più criteri richiesti, determina la mancata attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione.

Il punteggio totale, calcolato in fase istruttoria tecnica di valutazione a cura della Commissione, si calcola sommando i punteggi delle singole voci/criteri.

La scheda è presentata nelle forme e nei modi previsti dal presente Avviso nel rispetto degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Titolo intervento e denominazione sito:

Coordinate geografiche nel sistema WGS84	N	E
---	----------	----------

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE	INDICATORI	Barrare se richiesto	PUNTEGGIO
Qualità progettuale – Grado di impiego delle Best Available Technologies <u>A cura della Commissione</u> Massimo 6 punti	Grado di esaustività e capacità di sintesi degli elaborati progettuali e della “scheda tecnica intervento” di cui all’Allegato B		Da 0 a 2
	Congruità dei tempi di realizzazione previsti rispetto alla complessità dell’intervento e alle procedure e alle tempistiche del P.O.R. PUGLIA FESR–FSE 2014-2020		Da 0 a 2
	Valutazione tecnica-economica a supporto della scelta della/e tecnologia/e migliori disponibili di intervento		Da 0 a 2
Cantierabilità Tecnica amministrativa <u>(Barrare una sola voce)</u> Massimo 6 punti	Interventi in fase di esecuzione		6
	Interventi appaltati		Da 4 a 5
	Interventi che hanno già acquisito, ovvero che non necessitano, pareri, nulla osta, autorizzazione, etc.		Da 2 a 3
	Interventi che non hanno ancora acquisito, o che non hanno ancora acquisito tutti i necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.		Da 0 a 1
Interventi di completamento <u>(Barrare una o più voci)</u> Massimo 4 punti	Integrazione del piano con interventi di caratterizzazione già realizzati su aree limitrofe ovvero su matrici ambientali dello stesso sito		Da 0 a 4
Grado di riduzione a livelli sostenibili da un punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto ⁸⁷ <u>(barrare una sola voce)</u> Massimo 80 punti	1. Contaminazione del suolo:		Max 3
	SI		3
	NO		1
	2. Contaminazione delle acque		Max 4
	SI		4
	NO		2
	3. Numero di contaminanti che superano le CSC nel suolo		Max 4
	Più di sei sostanze contaminanti		4
	Da due a sei sostanze contaminanti		3
	Una sostanza contaminante		2
	4. Numero di contaminanti che superano le CSC nelle acque		Max 5
	Più di sei sostanze contaminanti		5
	Da due a sei sostanze contaminanti		4
	Una sostanza contaminante		3
	5. Tipologia dei contaminanti riscontrati nel suolo		Max 4
	Cancerogeni		4
	Non cancerogeni		2
	6. Tipologia dei contaminanti riscontrati nelle acque		Max 5
	Cancerogeni		5
	Non cancerogeni		3
	7. Concentrazione del contaminante in suolo che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC		Max 5
	CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge		5
	CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge		4
	CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge		3
	CSC superate sino a 2 volte		2
	8. Concentrazione del contaminante nelle acque che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC		Max 6
	CSC superate oltre 10 volte il parametro di legge		6
	CSC superate oltre 5 volte il parametro di legge		5
CSC superate oltre 2 volte il parametro di legge		4	
CSC superate sino a 2 volte		3	

⁸⁷ Il Criterio “Grado di riduzione a livelli sostenibili da punto di vista sanitario ambientale della contaminazione in atto”, compreso tra *Criteri* già approvati con la D.G.R. n. 1156/2017, è stato assunto con le DD.G.R. 1482/2018, 2322/2019, 642/2020, quale criterio per la definizione delle priorità di intervento, distinte in tre tipologie, che assume declinazioni specifiche per ognuna delle tre tipologie di intervento, e già fatti propri dalla proposta di PRB adottata con la D.G.R. n. 1482/2018.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

	9. Superficie della sorgente secondaria di contaminazione nel suolo (il valore max indicabile coincide con l'estensione del sito)		Max 4
	Oltre 50.000 mq		4
	Da 5001 a 50.000 mq		3
	Da 1001 a 5.000 mq		2
	Fino a 1000 mq		1
	10. Superficie della sorgente secondaria di contaminazione nelle acque di falda (il valore max indicabile coincide con l'estensione del sito)		Max 5
	Oltre 5.001 mq		5
	Da 1001 a 5.000 mq		4
	Da 501 mq 1000 a mq		3
	Fino a 500 mq		2
	11. Profondità accertata della prima falda dal piano campagna		Max 4
	Da 1 a 3 m		4
	Da 4 a 9 m		3
	Da 10 a 19 m		2
	Oltre 19 m		1
	12. Presenza di strati naturali e/o artificiali impermeabili a protezione delle acque di falda		Max 2
	NO		2
	SI		1
	13. Distanza da pozzo o sorgente ad uso agricolo/potabile a valle idrogeologica		Max 5
	Fino a 100 m		5
Da 101 a 500 m		4	
Da 501 a 1000 m		3	
Oltre 1000 m		2	
14. Distanza dal corso d'acqua più vicino/dalla costa		Max 5	
Fino a 100 m		5	
Da 101 a 500 m		4	
Da 501 a 1000 m		3	
Oltre 1000 m		2	
15. Distanza dal centro abitato/area residenziale		Max 5	
Fino a 500 m		5	
Da 501 a 1000 m		4	
Da 1000 a 2500 m		3	
Oltre 2500 m		2	
16. Esistenza di vincoli paesaggistico - ambientali sull'area del sito		Max 2	
SI		2	
NO		1	
17. Destinazione urbanistica prevalente del sito		Max 4	
Residenziale e assimilabile		4	
Agricolo e assimilabile		3	
Industriale/commerciale e assimilabile		2	
18. Uso prevalente del sito		Max 4	
Residenziale e assimilabile		4	
Agricolo e assimilabile		3	
Industriale/commerciale e assimilabile		2	
19. Destinazione urbanistica prevalente del terreno circostante		Max 4	
Residenziale e assimilabile		4	
Agricolo e assimilabile		3	
Industriale/commerciale e assimilabile		2	

CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	INDICATORI	Barrare se richiesto	PUNTEGGIO
Utilizzo di strategie di intervento che minimizzano gli impatti ambientali e paesaggistici <u>A cura della Commissione</u> Massimo 4 punti	<ul style="list-style-type: none"> - Minimizzazione produzione rifiuti - Minimizzazione costi ed impatti ambientali e paesaggistici - Utilizzo di tecnologie di intervento "green" ed ecosostenibili - Massimizzazione di trattamenti in sito - Utilizzo di FER per l'alimentazione di impianti e/o apparecchiature previsti dall'intervento 		Da 0 a 4

TOTALE PUNTEGGIO A cura della Commissione Massimo 100 punti		
---	--	--



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

Allegato 4

Fideiussioni da prestarsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati

- Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie
- Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Criteria per la determinazione delle garanzie finanziarie

Di seguito sono sintetizzati in tabelle gli indicatori da utilizzare per il calcolo dell'importo delle garanzie finanziarie. Sono stati definiti 4 fattori di seguito elencati e dettagliati nelle seguenti tabelle:

- Pericolosità della contaminazione, valutandone sia "l'intensità" che la "cancerogenicità";
- Tipologia di intervento;
- Matrici ambientali interessate;
- Fattori ambientali; valutando la "distanza dai corpi idrici superficiali", la "distanza dai centri abitati", la "soggiacenza della falda" e la "distanza dalle aree protette".

x1 = PERICOLOSITA'DELLA CONTAMINAZIONE (x1a+ x1b)

x1a Intensità Contaminazione	Indice
Alta (contaminazione diffusa)	62.5
Media (più hot spot)	42
Bassa (un solo hot spot)	20

x1b Cancerogenicità (EPA)*	Indice
A	62.5
B1	52
B2	42
C	31
D	20
E	10

x2= TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia di Intervento	Indice
MISP	125
Altre tecniche di bonifica	85
Rimozione suolo	40

x3= MATRICI AMBIENTALI

Matrici Ambientali Interessate	Indice
Acqua sotterranea	Falda di carattere stagionale 50
	Falda perenne 75
Suolo	50

x4 = FATTORI AMBIENTALI (x4a+ x4b + x4c + x4d)

x4a Distanza corpi idrici superficiali	Indice
≤ 50 m	31.25
51 m ÷ 200 m	25
201 m ÷ 500 m	18.75
501 m ÷ 1000m	12.5
> 1000 m	6.25

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

<i>x4b Distanza Centri Abitati</i>	Indice
≤ 500 m	31.25
501 m ÷ 1000 m	23.4375
1001 m ÷ 2000 m	15.625
> 2000 m	7.8125

<i>x4c Soggiacenza Falda</i>	Indice
≤ 10 m	31.25
11 m ÷ 30 m	25
31 m ÷ 50 m	18.75
51 m ÷ 100 m	12.5
> 100 m	6.25

<i>x4d Distanza Aree Protette</i>	Indice
≤ 100 m	31.25
101 m ÷ 200 m	25
201 m ÷ 500 m	18.75
501 m ÷ 1000 m	12.5
> 1000 m	6.25

Per il calcolo della garanzia finanziaria si procederà come segue:

Y: Costo intervento

Z ($0 < Z \leq 0,5$): % fideiussione = $(x1+x2+x3+x4)/1000$

F : Fidejussione = Y * Z

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Allegati alla Relazione generale di Piano

Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa

Premesso che:

- 1) la Società domiciliata in C.F. / p. I.V.A., in seguito denominata contraente, è stata autorizzata con provvedimento n. del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del (citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza);
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito

Tutto ciò premesso

Art.1- Costituzione delle garanzia

La sottoscritta Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. in persona del proprio rappresentante legale pro tempore Sig., oppure

Società di Assicurazione, autorizzata con provvedimento n. del, al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via (C.F. /partita I.V.A), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia

Il presente contratto ha la durata di (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. Forma delle comunicazioni alla Società


Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



Regione Puglia

PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Articolo 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni)

Appendice 1

- 1. Sintesi dei riferimenti normativi**
 - a. Sintesi dei riferimenti comunitari**
 - b. Sintesi dei riferimenti nazionali**
- 2. Excursus normativo in materia di bonifica di siti contaminati**

1. Sintesi dei riferimenti normativi

a. Sintesi dei riferimenti comunitari

Di seguito, si riporta una sintesi, assolutamente non esaustiva, della normativa comunitaria coinvolta in maniera diretta o coordinata nel settore.

Diretta

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Strategia tematica per la protezione del suolo” – Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006) 231 def.
- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE” – Bruxelles, 22/9/2006 COM(2006)232 def. (ritirata a maggio 2014)
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Documento di accompagnamento alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia tematica per la protezione del suolo – Sintesi della Valutazione d’Impatto (COM(2006) 231 def)” - Bruxelles, 22/9/2006 SEC(2006)1165.
- [Decisione 1386/2013/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».
- [Direttiva 2004/35/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
- [Direttiva 2000/60/CE](#) Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
- [Direttiva 2008/105/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- [Direttiva 2014/80/UE](#) della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l’allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
- [Direttiva 2006/118/CE](#) Parlamento europeo e Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dell’inquinamento e dal deterioramento.
- [Direttiva 2008/99/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.

Collegate

- [Direttiva 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive.
- [Regolamento \(UE\) 1357/2014](#) della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- [Direttiva 2010/75/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
- [Direttiva 2008/50/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

- [Direttiva 2013/39/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE in relazione alle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
- [Direttiva \(UE\) 2015/2193](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.
- [Direttiva 2006/21/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- [Decisione \(UE\) 2017/758](#) del Consiglio, del 25 aprile 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C
- [Decisione 2006/507/CE](#) del Consiglio del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
- [Regolamento \(CE\) 850/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
- [Regolamento \(UE\) 2016/460](#) della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
- [Regolamento \(UE\) 2016/293](#) della Commissione, dal 1 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I.
- [Regolamento \(UE\) 757/2010](#) della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III Testo rilevante ai fini del SEE
- [Direttiva 2013/30/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/Ce.
- [Direttiva 2012/18/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE.
- [Regolamento \(UE\) 2017/735](#) della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
- [Regolamento \(CE\) 440/2008](#) della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- [Direttiva \(UE\) 2016/2284](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
- [Direttiva 2014/52/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- [Direttiva 2011/92/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- [Direttiva 2012/19/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

- [Direttiva 2009/128/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- [Direttiva 1999/31/CE del Consiglio](#), del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- [Decisione 2003/33/CE](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE
- [Decisione della Commissione 2000/532/CE](#), del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi
- [Decisione della Commissione 2014/955/UE](#), del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- [Regolamento \(CE\) 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- [Direttiva 1999/31/CE](#) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
- [Direttiva \(UE\) 2018/849](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- [Direttiva \(UE\) 2018/850](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
- [Direttiva \(UE\) 2018/851](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
- [Direttiva \(UE\) 2018/852](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

b. Sintesi dei riferimenti nazionali

Si riporta una sintesi, assolutamente non esaustiva, della normativa nazionale coinvolta in maniera diretta o coordinata nel settore.

Accanto a questa esistono una serie di linee guida e raccomandazioni, redatte in particolare e soprattutto da ISPRA, anche in collaborazione con le ARPA e oggi con il SNPA⁸⁸, con Centri di Ricerca nazionale, nonché con il

⁸⁸ Il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* (Legge 28 giugno 2016, n. 132). Il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale
- monitoraggio dello stato dell'ambiente
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno **riferimento tecnico ufficiale** da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio **parere vincolante sui provvedimenti** del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Ministero dell'Ambiente e le Regioni, al fine di fornire utili e spesso indispensabili strumenti per l'attuazione dei procedimenti tecnici amministrativi di bonifica, per la redazione degli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, ed anche per la verifica degli atti documentali e progettuali, delle attività di campo e degli interventi da parte degli enti di controllo.

Fonti Primarie Dirette

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Parte IV Titolo V - Bonifica di siti contaminati (artt. 239-253) e ss.mm.e ii.

Fonti Primarie Collegate

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte III - Sezione II – Tutela delle acque dall'inquinamento e ss.mm.e ii.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Parte IV Titolo I - Rifiuti (artt. 177-216) e ss.mm.e ii.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Parte IV Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali e ss.mm.e ii.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Parte VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (artt. 298bis-318) e ss.mm.e ii.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale – Parte VI Bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. (artt. 318bis-318octies) e ss.mm.e ii.
- Legge 6 febbraio 2014, n. 6, conversione con modifiche del DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate
- Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque
- Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e ss.mm.e ii
- Legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”⁸⁹.
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (art.48 – *Norme sui dragaggi*)
- Legge 28 marzo 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale e ss. mm. e ii. (art.5 bis)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
- Legge 4 marzo 2015, n. 20 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
- Decreto legislativo 7 luglio 2011 n.121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali.

⁸⁹ Tra le altre previsioni modifica l'art. 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo le parole “materiali di riporto”, dopo la parola “suolo”.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

Fonti Secondarie Dirette e Collegate

- Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 giugno 2016 "Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio"
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 173 del 15 Luglio 2016 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini".
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 172 del 15 Luglio 2016 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84".
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 febbraio 2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Decreto Ministero Ambiente 11 gennaio 2013 Elenco dei siti che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale – Attuazione articolo 36-bis del DI 83/2012
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014. Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
- Decreto Ministero Ambiente 4 agosto 2010 Operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale – Modifica del Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2008.
- Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009 Gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
- Decreto 18 settembre 2001, n.468 Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
- Decreto Ministero Ambiente 7 novembre 2008. Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale – Articolo 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Decreto Ministero Ambiente 5 luglio 2005. Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.
- Decreto Ministeriale del 9 maggio 2001. Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreti di perimetrazione di aree SIN e Accordi di Programma aree SIN - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164⁹⁰.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46 Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza,

⁹⁰ Il 22 agosto 2017 è infatti la data di entrata in vigore del DPR 13 giugno 2017, n. 120, ovvero del nuovo, attesissimo, regolamento sulla "disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo", il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l'art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del D.L. n. 69/2013. Sostanzialmente questo decreto rappresenta l'unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e anche delle terre da riporto quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

Accanto a questi riferimenti normativi esistono una serie di linee guida e raccomandazioni, redatte in particolare e soprattutto da ISPRA, anche in collaborazione con le ARPA e oggi con il SNPA⁹¹, con Centri di Ricerca nazionale, nonché con il Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione ecologica) e le Regioni, al fine di fornire utili e spesso indispensabili strumenti per l'attuazione dei procedimenti tecnici amministrativi di bonifica, per la redazione degli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente, ed anche per la verifica degli atti documentali e progettuali, delle attività di campo e degli interventi da parte degli enti di controllo.

2. Excursus normativo in materia di bonifica di siti contaminati

Le azioni per la bonifica delle aree inquinate sono state introdotte nel sistema normativo nazionale con l'art. 5 della Legge 441/1987 "*Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti*", che, pur non prevedendo una definizione del concetto di area inquinata e non fornendo indicazioni sui criteri di valutazione del rischio, ha stabilito che le Regioni approvassero il Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando:

1. l'ordine di priorità degli interventi;
2. i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
3. i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
4. le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
5. la stima degli oneri finanziari;
6. le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
7. le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

Il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1989⁹² "*Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica....*" ha fissato le modalità di predisposizione dei suddetti Piani, indicando l'articolazione degli stessi e dei progetti operativi di risanamento. I piani dovevano essere sviluppati attraverso diverse fasi:

⁹¹ Il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale* (Legge 28 giugno 2016, n. 132). Il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema.

La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale
- monitoraggio dello stato dell'ambiente
- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno **riferimento tecnico ufficiale** da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio **parere vincolante sui provvedimenti** del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali.

⁹² Su tale disposizione e in attuazione di quanto disciplinato dalla Legge 441/1987 la Regione Puglia, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 20/12/95, ha approvato il primo Piano per la bonifica delle aree inquinate redatto dall'ENEA nel 1993-94.

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

- a) censimento e mappatura dei siti potenzialmente contaminati con raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alle sostanze pericolose eventualmente presenti, alla superficie e ai volumi interessati, alla struttura idrogeologica, alla destinazione d'uso, alla densità abitativa, etc.;
- b) definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica in base al censimento e alle risultanze analitiche ufficialmente disponibili;
- c) definizione di un primo programma di intervento di bonifica a breve termine e classificazione dei siti in ordine di priorità in base al rischio sanitario ed ambientale (permeabilità del suolo, rischio per gli approvvigionamenti idrici, aspetti tossicologici etc.);
- d) elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio termine.

Il D.M. del 16 maggio 1989 definiva anche cosa deve intendersi per area contaminata ed individuava alcune tipologie di siti potenzialmente contaminati⁹³ (oggi potremmo dire *siti a rischio di potenziale contaminazione/contaminazione*). In particolare per tale decreto erano da considerarsi aree a rischio di contaminazione solo quelle venute "a contatto accidentale o continuativo" con sostanze potenzialmente tossiche e nocive provenienti dai cicli di produzione, come sostanzialmente identificati nella tabella 1.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Le aree oggetto di possibile contaminazione, siti potenzialmente contaminati, da prendere in considerazione nelle operazioni di censimento erano identificate nelle seguenti:

- a) aree interessate da attività minerarie in corso o dismesse;
- b) aree interessate da attività industriali dismesse;
- c) aree interessate da rilasci accidentali di sostanze pericolose;
- d) aree interessate da discariche non autorizzate;
- e) aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi così come da gassificazione di combustibili solidi;
- f) aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.

Dopo circa 15 anni dall'introduzione nel sistema normativo nazionale del tema della bonifica delle aree inquinate, il riferimento normativo nazionale per la bonifica dei siti contaminati è stato per quasi un decennio costituito dall'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto *Decreto Ronchi*), recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e ss.mm.ii, successivamente completato ed attuato dal D.M. 25 ottobre 1999, n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche e integrazioni".

Il *Decreto Ronchi* segna un primo fondamentale cambiamento e tentativo di riordino, ispirandosi ai principi della prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte, affermando il principio che in una società evoluta occorre attuare una politica volta al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero delle materie prime e solo in via residuale allo smaltimento dei rifiuti.

L'art. 17 del decreto contiene numerose enunciazioni di principi posti a tutela del territorio, delle matrici ambientali e della salute della popolazione.

⁹³ *Sito potenzialmente inquinato* (ante D.Lgs. 152/2006): sito nel quale, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

Sito potenzialmente contaminato (art. 240 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06): un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

In tale contesto emerge il ruolo rilevante affidato all'ente locale quale custode dell'ambiente, in armonia con il processo di decentramento diretto a consentire all'ente stesso, pur beneficiando delle risorse nazionali e regionali, di essere artefice principale delle azioni di bonifica e ripristino ambientale del territorio che amministra.

Il comma 1 dell'articolo contiene una disposizione definitoria e di rinvio ad altra norma di tipo secondario, da emanarsi entro tre mesi, contenente indicazioni di tipo tecnico e procedurale dirette a rendere possibile l'azione di bonifica⁹⁴, emanata dopo circa tre anni col il Decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471.

Il comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/97 definisce le procedure, le attivazioni e le responsabilità nel caso di superamento dei limiti indicati al comma 1, che sono a carico di chi determina un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi, prevedendo l'obbligo di bonifica in capo a chiunque cagioni l'evento anche in via accidentale.

Da tale disposizione e dal contenuto dei tre commi successivi emerge il primo e più rilevante limite dell'articolo 17, che non ha previsto una disciplina per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati prima della sua entrata in vigore, al punto che alcuni commentatori e giuristi sono giunti ad affermare che l'obbligo di bonificare un sito nasceva solamente dopo l'entrata in vigore di detta disposizione normativa. In effetti questo ha contribuito al protrarsi di numerose criticità ambientali.

Il comma 5 dell'art. 17 stabilisce che, qualora durante l'attività di bonifica, a causa della destinazione d'uso di un sito non possano essere raggiunti i limiti di accettabilità di contaminazione, malgrado l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed a costi sopportabili, è consentito il ricorso a soluzioni alternative, con l'adozione di misure di sicurezza idonee a fronteggiare l'inquinamento, la cui efficacia, secondo all'art. 5 del D.M. 471/1999, è verificata attraverso l'elaborazione dell'analisi di rischio.

L'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 17 costituisce variante urbanistica e sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, i nulla osta e quant'altro ritenuto normativamente necessario per la concreta efficace attuazione del progetto di bonifica. E' inoltre previsto l'obbligo preliminare del comune di intimare a chi si è reso responsabile di un inquinamento di provvedere alla bonifica e ripristino ambientale.

Qualora i responsabili non ottemperino all'obbligazione, il Comune deve intervenire, dando esecuzione agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Ove il Comune non provveda l'obbligo è a carico della Regione, che nell'attuazione delle attività si può avvalere di altri enti. Detti interventi costituiscono onere reale da indicarsi nel certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, comma 2 della l. 47/85. Il Comune o la Regione che intervengono nell'attività di bonifica hanno diritto al ristoro di quanto speso e la norma stabilisce in proposito speciali garanzie a tutela del credito vantato, quale il privilegio speciale immobiliare ex articolo 2748 c.c..

Il decreto ha attribuito alla Provincia il compito di controllo sull'esecuzione delle attività e di certificare l'effettiva esecuzione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, per quest'ultima tipologia di intervento la certificazione non può essere emessa prima di 5 anni dal primo monitoraggio che verifichi l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

Tuttavia, solo con l'emanazione del D.M. 471/99 sono stati definiti:

- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
- le procedure di riferimento per la caratterizzazione del sito, il prelievo e l'analisi dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica e per la successiva certificazione degli interventi;
- tutte le operazioni di bonifica dei suoli e delle falde che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde.

Un sito è definito inquinato se presenta un grado di contaminazione del suolo, sottosuolo o acque sotterranee tale da determinare un pericolo per la salute pubblica. In pratica si definisce tale un sito in cui anche una delle sostanze

⁹⁴ Solo dopo circa due anni è stato emanato il Decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche e integrazioni".

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

inquinanti risulti superiore ai valori di concentrazione limite accettabili (CLA) stabiliti dal suddetto decreto, rendendo inevitabile l'obbligo di bonifica.

L'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nel prevedere che il piano di bonifica sia parte integrante del piano di gestione rifiuti, riprendendo quanto già stabilito dalla Legge 441/1987, ha ribadito che i piani per la bonifica delle aree inquinate, da redigere sulla base di criteri generali e di linee guida determinati dallo stato, ma mai emanate, devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Compito rilevante della Regione è quello di predisporre l'*Anagrafe dei siti da bonificare*, che deve rispondere alle esigenze di identificazione dettate dal comma 12 dell'art. 17, individuando:

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

L'Articolo 14 (*Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorità*) comma 3 del D.M. 471/99 chiarisce che l'ordine di priorità degli interventi è definito per i siti inseriti nell'*Anagrafe dei siti da bonificare* di cui all'articolo 17 del D.M. 471/99, nel quale vengono specificati e dettagliati i contenuti del *Anagrafe*, prevista dall'art. 17 comma 12 del *Ronchi*, che deve contenere:

- a) l'elenco dei siti da bonificare⁹⁵
- b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale e di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato dalla Regione sulla base:

- a. delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1;
- b. delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1;
- c. degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- d. delle comunicazioni dei soggetti e organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.

La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'*Anagrafe dei siti da bonificare* ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di bonifica, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in

⁹⁵ Da sottoporre alle procedure a agli interventi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e D.M. 471/1999.

Il D.M. 471/1999 definisce "Sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento". (art.2, lettera b).

PROPOSTA PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

Allegati alla Relazione generale di Piano

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

Importante è, inoltre rammentare, per comprendere i contenuti dei piani di bonifica regionali redatti che hanno costituito la base del piano vigente, che nel D.M. 471/99 è fatta distinzione tra censimento (ex art. 16) e Anagrafe. La seconda è disciplinata come anzidetto dall'art. 17, il primo è disciplinato dall'art. 16 che prevedeva: "I Censimenti, effettuati con le modalità di cui al DM n. 185 del 16 maggio 1989 pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e successive modifiche ed integrazioni".

Dopo nove anni con il D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152 sono state introdotte sostanziali modifiche per la bonifica dei siti contaminati, sia di carattere tecnico che procedurale, resta confermato, quale strumento di pianificazione e programmazione il Piano per la Bonifica delle aree inquinate.

Il Piano è oggi disciplinato dall'art. 199, comma 6, che lo identifica quale piano stralcio del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e ne individua i contenuti, più volte richiamati, confermando pedissequamente le precedenti previsioni:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)⁹⁶;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Si sottolinea che l'unica modifica rispetto agli obiettivi pianificatori definiti dal D.Lgs. 22/97 risiede nel fatto che l'ordine di priorità degli interventi deve essere basato su un criterio di valutazione del rischio (relativo) elaborato da APAT da applicare ai diversi siti censiti a livello regionale. Resta ferma, tuttavia, l'importantissima differenza nel significato della definizione di sito *potenzialmente contaminato*, ovvero *contaminato* data dal TUA rispetto al Decreto Ronchi e al suo decreto attuativo D.M. 471/1999.

Ancora, il TUA conferma la necessità di istituire e aggiornare, quale strumento base della pianificazione di settore, l'Anagrafe dei siti da bonificare, disciplinata dall'art. 251 del D.Lgs. 152/2006, rubricato "*Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare*" che prevede:

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

- a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica (AdR) venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

⁹⁶ Mai redatto. Nel 2020 ISPRA ha avviato i lavori per la redazione del criterio.